



Anno 2020

NOTIZIARIO TECNICO

#DISTANTIMAUNITI

#sono le regole

Tecnici&Professione

Associazione Nazionale "Donne Geometra"

**1.1 INFORMAZIONE
PROFESSIONALE**

**1.2 NORMATIVA
TECNICA**

1.3 NOTIZIE FISCALI

1.4 SENTENZE

1.5 NOTIZIE DAL WEB

1.6 NOTIZIA DEL MESE

#iorestoacasa



www.donnegeometra.it

Affezionati **L**ettori e **L**ettrici,

stiamo vivendo una situazione sconosciuta e irreali, il **coronavirus**, o **Covid-19** come è stato ribattezzato, mercoledì 11 marzo 2020 è ufficialmente diventato una **pandemia**, la prima di questo secolo globalizzato.



L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sciolto le riserve dopo che i contagi si sono verificati in tutti i continenti: **Europa, Asia, Africa, America, Antartide e Oceania**. Ancora non è chiaro esattamente quando abbia iniziato a diffondersi: in **Cina**, nella provincia dell'*Hubei*, sarebbe comparsa a dicembre, ma alcuni esperti ritengono che alcuni casi possano essere ancora precedenti. Ci sono *teorie complottiste* ed altre che attribuiscono le cause ai mercati cinesi in cui sono in vendita animali vivi, e proprio dalla macellazione di questi il *virus* avrebbe fatto il cosiddetto "salto", con tutta probabilità dai **pipistrelli**. Una cosa è certa: il **Covid-19 ha cambiato la vita di tutti**. Misure sempre più restrittive per contenere il contagio, hanno confinato i Paesi colpiti tutti all'interno delle case. L'Italia è stata la prima in Europa a dover affrontare questa minaccia, sotto gli occhi attenti degli altri Stati, che ci hanno considerato degli *untori*. Una corsa verso il tempo, con misure che sembravano un po' esagerate, ma il numero delle vittime ha costretto a ricorrere a drastiche decisioni e così sul modello della zona rossa lombarda, l'Italia è stata obbligata alla chiusura di tutte le attività per contenere il contagio ed evitare il collasso delle strutture sanitarie, perché il *Coronavirus* è stato impietoso e non ha fatto sconti a nessuno. L'ultima battaglia con questo nemico invisibile si combatte, nei reparti di rianimazione oramai stracolmi, con il materiale sanitario che scarseggia e tanti medici e infermieri infettati. La *Protezione Civile* con l'*Istituto Superiore di Sanità* dirama ogni giorno bollettini di guerra: una infinità di morti che non hanno neanche una degna sepoltura, spediti nei crematori in ogni parte d'Italia. Sofferenza, paura, impotenza, sembra una situazione surreale, che i primi giorni non abbiamo neanche ben compreso, soltanto quando i decreti si sono fatti sempre più fitti e hanno fermato il Paese, abbiamo capito che la circostanza era davvero seria. Sirene di ambulanze, zone chiuse e presidiate dai militari, esercizi commerciali, uffici, chiese ed ogni

attività sospesa, aiuti umanitari da ogni parte della terra, volontari in sostegno dei vulnerabili, medici e infermieri instancabili, obbligati a turni madornali, tentativi di cure, speranze vane per un vaccino ancora troppo lontano. **Questa è l'Italia di oggi**. Rispetta le regole, lavati spesso le mani, copri la bocca e il naso se starnutisci o tossisci, non toccarti occhi, naso e bocca con le mani, pulisci le superfici con disinfettati a base di cloro o alcol, non prendere farmaci antivirali o antibiotici almeno che non siano prescritti dal medico, usa la mascherina se sospetti di essere malato o assisti una persona malata, un mantra di salvataggio in mezzo alle onde dell'incertezza e dello sgomento, per attraversare la tempesta dell'emergenza sanitaria più grande della nostra storia. E poi le distanze sociali di sicurezza, case e alberghi prececati per essere trasformati in ospedali, ambulanze ad alto biocontenimento per il trasferimento di pazienti con sospetto infettivo ad alto contagio, l'ultimo saluto ai familiari con i cellulari del personale sanitario, strade deserte e l'inizio dell'era del telelavoro, la scuola online, ma anche grande maturità nell'affrontare l'emergenza e tanta solidarietà attraverso le donazioni. Ciascuno ha dato secondo le proprie possibilità. Molti protestano anche giustamente per la mancanza di liquidità, l'incertezza del lavoro, la carenza di cibo in tante famiglie e l'incertezza per quello che sarà dopo. Nessuno immaginava tutto questo. E intanto anche negli altri Paesi sta arrivando il male oscuro e così l'Italia degli *untori* è diventato il "modello" da seguire. Chi è obbligato a restare a casa perché fortunatamente non è stato contagiato, si interroga e trattiene ogni forma di disagio nel "rispetto delle regole". Accadono cose sconvolgenti: addirittura il **Sommo Pontefice in Piazza San Pietro** in eurovisione a pregare da solo e dietro di sé l'immagine della *Salus Populi Romani* e il *Crocifisso di San Marcello*, oggetto della venerazione dei romani che nel 1500 una tradizione narra salvò la città dalla peste. Sembra una fiaba, che ci spinge a voler arrivare a leggere la parte finale, per poter dire ce l'abbiamo fatta. Purtroppo, dobbiamo ancora resistere a questo silenzio assordante e il vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi, ci scriviamo messaggi per consolarci, sdrammatizziamo anche ironizzando per infondere speranza, avendo cura di non seminare panico ma corresponsabilità. E *internet*, gli *smartphone*, le videochiamate, le *email*, che una volta sembravano dividerci, ci tengono uniti. Ma tutto questo non è soltanto una questione nazionale: siamo stati i primi a pagare il prezzo di una tragedia, che in pochissimo tempo ha colpito l'umanità intera. Siamo tutti cambiati, con questa **emergenza ci siamo risvegliati da un modo narcotizzato di condurre la vita**, una corsa continua senza capire verso dove, attraverso questa esperienza abbiamo riscoperto le piccole grandi cose, l'importanza degli abbracci e quei sorrisi che tanto ci mancano ed ai quali distrattamente non davamo nessun valore e che purtroppo oggi sono nascosti dietro ad una mascherina e ci resteranno per un bel po'. Quando l'epidemia del *coronavirus* sarà domata non saremo più gli stessi e nulla tornerà come

era: lo sappiamo tutti. Il giorno in cui riusciremo di casa, andremo a cena fuori, cammineremo nei parchi e torneremo a fare mille altre azioni che avevamo sempre dato per scontate, saremo diversi, *sicuramente migliori*. La vita, la salute, gli affetti torneranno ad essere una priorità per tanti. Ci saranno tanti mutamenti, ma non importa li affronteremo, perché abbiamo dimostrato ancora una volta che sappiamo essere rigorosi, con una grande capacità di saperci adattare. Accetteremo una scuola diversa, una digitalizzazione obbligatoria per tante attività, sapremo reinventarci, ricostruiremo una economia ridotta in brandelli. **Rinasciamo con coscienze vive.** Non ci sarà spazio per l'odio, per le invidie e per le rivalità. Ci ritroveremo in fila armati di pazienza e tanta speranza, per uscire da questo periodo così assurdo e destabilizzante. Guarderemo ancora il cielo e ne capiremo il valore, saranno le mascherine che indosseremo a non farci dimenticare quanto è accaduto. La lezione è stata grandissima: nulla è scontato, la natura va rispettata in ogni sua manifestazione, l'uomo e la sua identità vanno rimesse al centro di ogni decisione e progetto. Non sarà l'economia a condizionare negativamente la vita, ma solo il fine e lo strumento per progredire per il benessere e la sicurezza della collettività. Sarà la consapevolezza del nostro valore e la conoscenza le chiavi per un dialogo, sullo sfondo abbiamo il dovere di perseguire una età che vorremmo contraddistinta dalla pace, dalla giustizia, dallo sviluppo, dal rispetto della dignità delle persone e dei popoli. Tutti desideriamo una società che rimetta al centro l'educazione, che sia inclusiva e dove i principi straordinari della vita e dell'umanità permettano di vivere secondo canoni solidali e non di sofferenza. E ce la faremo nel nome della nostra bandiera, con coraggio, entusiasmo, uniti, perché siamo una Italia che mai a svenduto, ma sempre ha investito, come ci hanno insegnato i nostri padri. Torneremo ad alzare la testa e sarà bellissimo tornare ad essere operativi uniti da un bene comune, consapevoli dell'importanza del lavoro, ma anche della famiglia, degli affetti. Saremo coinvolti in una grande intensità emotiva, con l'orgoglio di saper rimboccarci le maniche, magari chiamati a qualche rinuncia, ma non verrà meno l'idea dell'investimento per rimettere in piedi l'economia con dignità. Il valore della società, della cultura, di ciò che abbiamo nel cuore ci aiuteranno a rialzarci; andremo avanti, sentiremo di nuovo il rumore dei cantieri e opereremo per riaccendere la fiducia per rilanciare l'economia. Già tante aziende hanno riconvertito la produzione, poi la cultura, le bellezze e le eccellenze del nostro Paese ci aiuteranno nella battaglia della rinascita. Saremo cittadini responsabili nell'affrontare le misure di contenimento e le distanze sociali. Riapriremo le porte alla normalità, magari anche monitorati per la temperatura corporea e le condizioni mediche, ma ci organizzeremo e accetteremo, avendo fiducia nella scienza, nelle autorità pubbliche e nei media. **Ogni crisi è anche un'opportunità.** Sarà una nuova primavera.

Sarà straordinario ritrovarsi ad intrecciare le idee, unire le forze, rivivere la fiducia con l'idea di rinascere davvero, sarà un nuovo risorgimento in nome di tutto il male che stiamo vedendo e vivendo. Lo faremo per onorare i nostri morti, per vedere rifiorire il nostro lavoro, per ridare dignità alle nostre famiglie, ai lavoratori, alle attività, per rivedere un Paese vivo, programmato e solido.

Quest'anno la **Pasqua** sarà di responsabilità, la passeremo **a casa**, sarà un passaggio da un dolore ad un tempo migliore, per abbracciare una visione più chiara per una prospettiva migliore. Ci attendono momenti difficili, scadenze, adempimenti, poca liquidità, un lavoro da ridefinire, ma **uniti ce la faremo** e ci sentiremo più forti per trovare le idee e ricostruire un mondo migliore.....una bella sfida ed una opportunità per tutti.

E in questo **Noi Geometri** non ci tireremo indietro, affiancheremo la gente, ci metteremo come sempre al servizio delle Istituzioni per riprogrammare la strada della rinascita sociale ed economica, inventeremo nuovi percorsi formativi e svilupperemo nuove strategie e competenze per garantire la **sicurezza** nei territori, monitorare la vulnerabilità dell'ambiente, riqualificheremo il patrimonio edilizio a vantaggio della **salute**, che abbiamo compreso essere una **priorità**. E come nel dopoguerra abbiamo partecipato a ridare un volto all'Italia lo faremo anche in questa occasione, perché da sempre operiamo per la gente, l'economia e la valorizzazione del territorio. Vi lasciamo un **Notiziario** pieno di informazioni, anche per districarci nelle scadenze e adempimenti previsti dai decreti dell'emergenza. **Ci sono degli opuscoli riservati agli associati per la riqualificazione dei terreni e delle partecipate da fare entro giugno 2020, gli adempimenti per la Nuova IMU e la Cedolare Secca.**

Consapevoli del nostro passato e fiduciosi nella rifioritura, condividiamo questa Pasqua, che oltre ogni paura segna una autentica rinascita.

Buona Lettura e Serena Pasqua a Voi tutti!!!

Noi della Redazione "Professione Geometra"



INDICE

PROFESSIONE:

PG. 1

- [INDENNITA' DI 600 EURO ANCHE PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE](#)
- [CUP E RTP PER PORRE LE BASI DI UNA RIPRESA DEL PAESE](#)
- [LA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE PER RICHIESTA PROROGA SCADENZE ANTINCENDIO PER CAUSA COVID-19](#)
- [SUPPORTO AI COLLEGI TERRITORIALI IN FASE EMERGENZIALE](#)
- [LE ATTIVITA' DEI CANTIERI DURANTE L'EMERGENZA COVID-19: CHIARIMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI](#)
- [REL'ATTIVITA' DEL GEOMETRA IN TEMPO DI CORONAVIRUS: LE ATTIVITA' PERMESSE](#)
- [E' NATA LA STRUTTURA TECNICA NAZIONALE AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LE EMERGENZE](#)
- [LA SALUBRITA' INDOOR AMPLIA LE COMPETENZE DEI GEOMETRI ITALIANI AI QUALI SI AFFIANCANO I MEDICI](#)
- [CASSA GEOMETRI: NUOVE MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA COVID-19](#)
- [EMERGENZA COVID-19: BONUS 600 EURO DOMANDE FINO AL 30 APRILE 2020](#)

ISCRIVITI ALL'ASSOCIAZIONE

PG. 21

NEWS TECNICHE:

PG. 22

- [COVID-19 EMERGENZA SANITARIA PROROGATE LE MISURE RESTRITTIVE](#)
- [COVID-19: L'ANAC PER LA SOSPENSIONE DELLA TASSA SULLE GARE](#)
- [IMPIANTI A GAS PER USO CIVILE: PUBBLICATO IL MANUALE PRATICO](#)
- [NUCLEO CENTRALE DI MONITORAGGIO PER L'EQUO COMPENSO](#)
- [CRITERI AMBIENTALI MINIMI: IL MINISTERO VARA DUE DECRETI](#)
- [EDILIZIA POST CORONAVIRUS LE RICHIESTE DELLA RETE PROFESSIONI TECNICHE PER LA MODIFICA DEL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA](#)
- [CORONAVIRUS LE LINEE GUIDA PER IL SETTORE EDILE](#)
- [CORONAVIRUS E CONDOMINIO: VADEMECUM CONFEDILIZIA](#)
- [INQUINAMENTO ACUSTICO: LA NUOVA DIRETTIVA UE 2020/367](#)
- [GUIDA ANCE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI](#)
- [IL CONTO TERMICO E' STATO RINNOVATO](#)
- [SISTEMI ANTINCENDIO: IN ITALIANO LA UNI EN 13565-1:2019 E LA UNI EN 15004-1:2019](#)
- [PROROGATO DI UN ANNO L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE SANITARIE](#)
- [INCIDENTI IN GALLERIE STRADALI: L'OPUSCOLO INAIL SULLA SICUREZZA E SULL'INCIDENTALITA'](#)
- [OBBLIGO DI INDICAZIONE SEPARATA DEGLI ONERI DI SICUREZZA E DEI COSTI DELLA MANODOPERA](#)
- [SUPPORTI GRAFICI INFORMATIVI SULLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO](#)
- [CHECK-LIST: VERIFICA ATTUAZIONE PROTOCOLLO EDILIZIA COVID-19 DEL 24 MARZO 2020](#)

NEWS FISCALI:

PG. 60

- [LEGGE DI BILANCIO 2020: LE NOVITA'](#)
- [BONUS CASA 2020: TUTTI GLI INCENTIVI E LE DETRAZIONI](#)
- [SISMABONUS ACQUISTI: VALE LA DATA DI AVVIO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATORIE](#)
- [SISMABONUS 2020: GUIDA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO B](#)
- [CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI A CANONE CONCORDATO](#)

- **BONUS CASA: LA GUIDA ENEA PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI**
- **IMMOBILI INAGIBILI: COME NON PERDERE LA DETRAZIONE PER GLI INTERESSI PASSIVI**
- **VENDITA ABITAZIONE PRIMA DEI CINQUE ANNI: QUALI CONSEGUENZE?**
- **CORONAVIRUS: ARRIVA LA PROROGA PER DOCUMENTI IN SCADENZA: ECCO QUALI**
- **CORONAVIRUS: CONGEDO PARENTALE E BONUS BABY SITTER**
- **CORONAVIRUS: LA GUIDA PER OTTENERE I RIMBORSI**
- **CORONAVIRUS: STOP A CARTELLE E AVVISI. CHIUSI GLI SPORTELLI RISCOSSIONE**
- **SOSTITUZIONE INFISSI: LA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE E CONSERVARE**
- **LA MONETA ELETTRONICA CONVIENE**
- **LA CARTA FAMIGLIA 2020: COME RICHIEDERLA**
- **CORONAVIRUS: DIFENDERSI DALLE TRUFFE**
- **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ANNO 2020**
- **CORONAVIRUS: DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE SOSPESA TRA L'8 MARZO E IL 31 MAGGIO**
- **IMU E TASI 2020: COSA CAMBIA**
- **AGENZIA DELLE ENTRATE: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTI F24 SANATORIA CONTO ENERGIA TREMONTI AMBIENTE**
- **MISURE FISCALI DEL DECRETO CURA ITALIA: IL VADEMECUM DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
- **MAXCIRCOLARE CORONAVIRUS AGENZIA DELLE ENTRATE**

SENTENZE:

PG. 210

NOTIZIE DAL WEB:

PG. 227

IN EVIDENZA :

PG. 243

RINGHIERE E TETTOIE: IVA AGEVOLATA PER I BENI FINITI

Associazione Nazionale Donne Geometra

Tecnici&PROFESSIONE

www.donnegeometra.it info@tecniciprofessione.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l'indicazione della Fonte :

"Tratto da Tecnici&Professione dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure

"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it





PROFESSIONE

1.1



INDENNITA' DI 600 EURO ANCHE PER I PROFESSIONISTI



Il Governo ha subito il pressing della Categoria. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ha firmato dopo tante istanze il decreto interministeriale che ha assegnato il bonus di 600 euro per il mese di marzo anche ai professionisti iscritti alle Casse di Previdenza Privata, come i

Geometri . Questa è una prima misura riconosciuta nei confronti dei professionisti. Come reso noto nelle scorse settimane, l'azione continua e pressante della Categoria verso le Istituzioni, in sinergia con la Rete Professioni Tecniche e il Comitato Unitario Professioni, unitamente all'impegno senza sosta della Cassa

Bonus 600 euro ai professionisti

Un riconoscimento, che dopo tante esclusioni ha rimesso al centro anche gli interessi degli Ordini professionali



Geometri e degli altri enti previdenziali riuniti nell'Adepp, hanno permesso il raggiungimento di questo risultato.

Una posizione che il Presidente CNGeGL **MAURIZIO SAVONCELLI** aveva energicamente ribadito nella sua comunicazione massiva inoltrata agli iscritti, la terza dall'inizio della fase emergenziale: *"è importante che queste proposte vengano fatte unitariamente dagli organismi di rappresentanza collettiva - ha sottolineato - andare assieme è l'unica modalità di interlocuzione che può realmente*



dimostrarsi efficace e risolutiva, in una fase in cui ad essere colpiti non sono i singoli, bensì i professionisti tutti, punto di riferimento per lo sviluppo del Paese". I fatti oggi gli hanno dato ragione. *"Non ci fermeremo davvero qui - ha precisato il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli - ora*

proseguiremo nell'azione di confronto con il Governo per vedere riconosciute le esigenze dei Colleghi con redditi superiori, adottando misure diverse che incidano sulla fiscalità, anche con crediti di imposta e che possano ampliare la platea dei professionisti possibili fruitori dell'azione dello Stato".

CUP E RPT INSIEME PER PORRE LE BASI DI UNA RIPRESA DEL PAESE



Il Comitato Unitario Professioni (CUP) e la **RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE** (RPT) procedono in modo compatto. Dopo un brusco quanto doveroso richiamo alla rappresentanza

governativa, tacciata di aver preso misure di sostegno che hanno 'dimenticato' 2,5 milioni di professionisti, i coordinatori delle due organizzazioni – a nome delle 21 categorie che rappresentano – sono tornati a richiamare l'attenzione del Governo. Nel contenuto della lettera indirizzata al Presidente del Consiglio emergono immediatamente i punti considerati essenziali dalle sigle firmatarie:

- a. Essere parte attiva nella definizione di politiche, provvedimenti e misure per contrastare l'emergenza e la crisi economica ormai in atto;
- b. Accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a canali dedicati per l'accesso a liquidità finanziaria, da cui in larga misura fino a questo momento i professionisti ordinistici sono stati esclusi.

A sostegno delle loro richieste i firmatari ricordano che, come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno necessità di strumenti straordinari che garantiscano la liquidità finanziaria, ormai vitale per superare lo stato di crisi che si è venuto a determinare in un arco temporale assai breve; hanno la necessità di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera professione quali, ad esempio, il prolungamento della Cassa integrazione straordinaria rispetto ai termini previsti nei provvedimenti finora adottati.

“I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al Governo, al Parlamento, alla Protezione Civile, alle Strutture sanitarie, alle Amministrazioni locali, ai cittadini – dichiarano gli esponenti delle due rappresentanze, sottolineando che i loro iscritti - sono organi sussidiari dello Stato, pronti a fare fino in fondo la propria parte per il Paese, per cui è fondamentale che siano coinvolti in maniera effettiva e proficua nelle decisioni. Per questo chiedono di essere ascoltati quando propongono norme e provvedimenti orientati alla crescita del Paese, in modo sostenibile ed efficiente”.

Per queste ragioni, i Presidenti delle 21 professioni hanno sottoscritto la lettera al Premier Conte ribadendo l’impegno a lavorare uniti per avanzare una serie di proposte unitarie che tengano conto delle esigenze generali, nella logica della sussidiarietà al Paese, principio guida della loro attività, e di quelle specifiche delle singole professioni.

PER SCARICARE LA LETTERA DELLE PROFESSIONI TECNICHE AL GOVERNO

[CLICCA QUI](#)

LA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE PER RICHIESTA PROROGA SCADENZE ANTINCENDIO PER CAUSA COVID-19

La Rete Professioni Tecniche ha scritto al capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per la richiesta di differimento di alcune scadenze in materia di sicurezza antincendio, che difficilmente potranno essere rispettate a causa della diffusione dell'emergenza epidemiologica e del conseguente rallentamento (nel migliore dei casi) o del blocco (nelle situazioni peggiori) delle attività professionali. Impedimenti causati, tra l'altro, anche dall'inaccessibilità ai luoghi in cui i professionisti sono

chiamati ad intervenire e dall'impossibilità di completare le opere di adeguamento alle norme antincendio.

A titolo di esempio, sono elencate da RPT le seguenti casistiche:

1. integrazioni alle richieste di valutazione dei progetti di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell'istruttoria VVF con parere negativo al progetto (art. 3 comma 3 DPR 151/2011): le attività dei professionisti antincendio non possono essere garantite nei tempi previsti.

2. integrazioni alle istanze di deroga di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell'istruttoria VVF con parere negativo alla richiesta di deroga: le attività dei professionisti antincendio non possono essere garantite nei tempi previsti.

3. attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio (cadenza quinquennale – art. 5 DPR 151/2011): i sopralluoghi di verifica di efficienza e funzionalità degli impianti di protezione attiva e le relative asseverazioni non possono essere eseguiti.

4. termini entro cui “conformare alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi” le attività sottoposte a controlli di prevenzione incendi (art. 4 commi 2 e 3 DPR 151/2011) presso le quali siano state “accertate carenze dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività”: impossibilità ad eseguire le opere di adeguamento e le attività di verifica, collaudo e certificazione da parte dei professionisti antincendio.

5. ottemperanza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco per violazioni di cui all'art. 20 del Dlgs 758/1994, per le attività oggetto di accertamento con determinazione di una scadenza entro cui realizzare gli adeguamenti di prevenzione e protezione antincendio: non possono essere garantite la realizzazione delle opere e le attività di verifica, collaudo e certificazione di impianti, sistemi e strutture.

6. obbligo di aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio: riduzione del tempo utile, nell'arco del quinquennio di riferimento, per frequentare corsi e seminari di aggiornamento entro la scadenza naturale del quinquennio (dm 05/08/2011) e possibilità di svolgimento dei corsi in modalità Fad.

Infine, RPT ha chiesto al Comando dei VV.F. un differimento per un periodo congruo alla durata delle restrizioni imposte alle attività produttive e professionali, e comunque non inferiore a 120 giorni dalla ripresa delle attività dei Comandi territoriali, salvo giustificati motivi di emergenza o priorità definite dagli stessi.

PER SCARICARE LA LETTERA DELLE PROFESSIONI TECNICHE AL CORPO VIGILI DEL FUOCO

[CLICCA QUI](#)

SUPPORTO AI COLLEGI TERRITORIALI IN FASE EMERGENZIALE

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati ha messo a disposizione della rete dei Collegi provinciali una piattaforma tecnologica e uno schema procedurale per la gestione delle attività in fase emergenziale, per consentire agli stessi di potersi riunire in modalità telematica in forza delle disposizioni di legge dettate dall'emergenza sanitaria in corso. Si tratta di un software denominato Zoom, che permette la partecipazione simultanea delle persone in videoconferenza, fino a un massimo di 500 alla volta. Comprensibilmente può essere avviato un numero limitato di conference call con l'account a cui è legata la registrazione del Consiglio Nazionale dei Geometri. Pertanto, tale iniziativa si inquadra nell'ottica di un auspicabile sostegno preliminare ai dirigenti locali, affinché possano - ben presto – procedere speditamente in modo autonomo e ugualmente conveniente al contenimento delle spese dell'ente.

PUR NON ESSENDO PREVISTO ALCUN ADEMPIMENTO FORMALE, SONO STATE COMUNQUE ELABORATE LE LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELL'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI IN MODALITÀ TELEMATICA E DA REMOTO.

L'iniziativa fa seguito a una serie di videoconferenze che, nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione dell'emergenza sanitaria, Consiglio Nazionale e Cassa Geometri hanno tenuto nelle macro regioni di categoria con i referenti territoriali, al fine di comprendere la situazione e raccogliere le principali esigenze ascoltando le testimonianze dei dirigenti.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE DEL CNGEGL AI COLLEGI CON LE MODALITÀ OPERATIVE

[CLICCA QUI](#)

LE ATTIVITA' DEI CANTIERI DURANTE L'EMERGENZA COVID-19 – CHIARMIMENTI DEL CNGEGL



Con un’informativa volta a chiarire la ricaduta dei provvedimenti governativi sull’attività dei **CANTIERI**, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati **MAURIZIO SAVONCELLI** si è rivolto agli iscritti. Nella comunicazione viene fatto riferimento alla lettera che – congiuntamente alla Rete Professioni Tecniche – è stata inviata alle rappresentanze di Governo. In sostanza, con l’adozione del DPCM dell’11 marzo 2020 viene rilevato dalla Rete Professioni Tecniche che l’incarico del Direttore dei lavori, del Responsabile dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza può essere sì svolto da remoto solo in parte. Il documento, però, non esclude la realizzazione di un’opera - precisa una nota stampa RPT, bensì limita ciò che è assimilabile a quanto *“in un reparto aziendale non è indispensabile alla produzione. Tutte le altre attività di cantiere, dunque, possono andar avanti e – aggiunge la nota - e, più in particolare, prosegue l’operatività che ha attinenza a specifiche situazioni di urgenza o di gestione dell’emergenza, come le infrastrutture strategiche, le opere legate alla ricostruzione post sisma”*.

Non sussistendo obblighi generalizzati circa la sospensione delle attività di cantiere, il parere della Rete Professione Tecniche è di condividere pertanto con tutti gli attori del processo la possibilità di una interruzione per il periodo di cogenza del DPCM dell’11 marzo 2020. A tale proposito, il Responsabile dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza sono le figure più idonee relativamente alla predisposizione,

prescrizione e controllo di procedure atte all'avviamento di forme di contenimento del contagio in cantiere.

PER SCARICARE LA LETTERA

[CLICCA QUI](#)

L'ATTIVITA' DEL GEOMETRA IN TEMPO DI CORONAVIRUS – LE ATTIVITA' PERMESSE



Alla luce delle restrizioni riguardo l'attività professionale, che limitava ai soli servizi essenziali le attività produttive consentite, sono stati innumerevoli gli imprenditori e i liberi professionisti rimasti incerti. Non ultimi, i Geometri. **L'INTERROGATIVO PER TUTTI ERA UNO SOLO: LA MIA ATTIVITÀ RIENTRA FRA QUELLE DEFINITE ESSENZIALI E CHE RESTERANNO APERTE?** Con una nota il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati **MAURIZIO SAVONCELLI** ha

fatto chiarezza. La comunicazione inoltre approfondisce per i Colleghi come proseguire, in particolare, le proprie attività nel caso dei cantieri e aggiunge quali modalità adottare.

Il DPCM 22/3/2020 relativo alla “Sospensione delle attività produttive non essenziali” - in vigore dal 22 marzo - non sospende le attività professionali rientranti nel codice Ateco al numero 71 “Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudo ed analisi tecniche” (nella fattispecie: codice Ateco 71.12.30 “Attività tecniche svolte dai geometri”).

Tali attività potranno essere svolte restando comunque ferme le raccomandazioni cui all’art. 1, punto 7, del DPCM 11/3/2020:

- ♣ adottare protocolli di sicurezza anti-contagio come il rispetto della distanza interpersonale;
- ♣ limitare al minimo gli spostamenti e adottare modalità di lavoro agile;
- ♣ i collaboratori e i dipendenti in smart working potranno recarsi negli studi professionali e trattenersi per il solo tempo necessario per il ritiro e la consegna dei documenti;
- ♣ i professionisti non possono incontrare i propri clienti presso gli studi se non nel caso di assoluta necessità, e devono privilegiare la consulenza mediante strumenti di comunicazione a distanza;
- ♣ le attività indifferibili ed urgenti sono individuate sulla base della autonoma e insindacabile valutazione del professionista coperta da segreto professionale, nel rispetto, comunque, degli obblighi di prevenzione del contagio da Covid- 19 previsti dalla normativa attualmente vigente;
- ♣ il professionista può recarsi presso gli uffici postali al fine dell’invio e/o ritiro della corrispondenza.

Per ciò che concerne i cantieri le attività espressamente non sospese perché ritenute strategiche in quanto attinenti lavori di ingegneria civile (cod. 42) sono:

- costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali; costruzione di linee ferroviarie e metropolitane; costruzione di ponti e gallerie; costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi; costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni; costruzione di opere idrauliche; lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione; altre attività di costruzione di altre

opere di ingegneria civile; installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione di costruzione.

Le più importanti attività **TEMPORANEAMENTE SOSPESE** in quanto considerate



“ordinarie” sono: la costruzione di edifici e le attività che riguardano lo sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione (codice 41); la costruzione di edifici residenziali e non residenziali (codice 41.20.00); la demolizione e preparazione del cantiere edile (codice 43.10); la preparazione del cantiere edile e la sistemazione del terreno (codice 4312); il completamento e finitura di edifici (codice 43.30); altri lavori specializzati di costruzione, come ad esempio le coperture (codice 43.90).

Sulla mancata sospensione delle attività professionali si è ritenuto avanzare due precisazioni di merito:

a) la mancata sospensione dell'attività professionale non deve distogliere i geometri dal compito al quale sono chiamati ad assolvere prima di tutto come cittadini: contribuire attivamente al contenimento del contagio da Covid-19, **ADOTTANDO COMPORAMENTI RESPONSABILI E MASSIMAMENTE RISPETTOSI DELLE REGOLE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CLIENTI E FORNITORI, GARANTENDO IN TAL MODO ANCHE LA SICUREZZA DEI FAMILIARI E DELLE ALTRE PERSONE CON LE QUALI ENTRIAMO QUOTIDIANAMENTE IN CONTATTO. MASSIMA DEDIZIONE, QUINDI, ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI, MA SOLO A PATTO CHE CI SIANO LE CONDIZIONI PER POTERLI SVOLGERE IN TOTALE SICUREZZA.**

b) la mancata sospensione delle attività professionali non implica in alcun modo l'esclusione dalle misure economiche che il Governo sta mettendo a punto per i professionisti ordinistici, e che vanno nella direzione delle proposte avanzate dal Consiglio Nazionale assieme alla Rete delle Professioni Tecniche e al Comitato Unitario delle Professioni, delle quali si è dato evidenza nella circolare inviata lo scorso 20 marzo “Decreto legge Cura Italia n. 18 del 17/3/2020 – Misure per i professionisti”.

PER SCARICARE LA COMUNICAZIONE

[CLICCA QUI](#)

E' NATA LA STRUTTURA TECNICA NAZIONALE AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LE EMERGENZE



E' stato firmato l'atto costitutivo della "Struttura Tecnica Nazionale degli Ordini e dei Collegi Professionali di supporto alle Attività di Protezione Civile", nata per iniziativa dei Consigli Nazionali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, dei **GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI**, dei Geologi e degli Ingegneri. La firma è avvenuta presso la sede della Protezione Civile, alla presenza del Capo Dipartimento Angelo Borrelli. Essa sarà, successivamente, aperta alla partecipazione degli altri Consigli Nazionali Tecnici. L'Associazione, detta anche brevemente "**STRUTTURA TECNICA NAZIONALE**" (STN), si propone di svolgere l'attività necessaria per collaborare con la **Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Dipartimento della protezione civile**, per la **gestione delle emergenze sismiche e di altro tipo**, nell'ambito del quadro normativo europeo e nazionale che regola la materia ed in esecuzione delle convenzioni di collaborazione tra i Consigli Nazionali firmatari da un lato, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Dipartimento della protezione civile dall'altro. La Struttura Tecnica Nazionale, formata dai tecnici iscritti agli Ordini e Collegi Professionali dei Consigli Nazionali associati, svolgerà, tra l'altro, le **attività di ricognizione del danno e dell'agibilità** nonché le **relative attività complementari a queste connesse, le attività di supporto geologico, geotecnico, cartografico e tutte le ulteriori attività di supporto alla gestione tecnica delle emergenze**. Essa si occuperà anche della **formazione degli iscritti**, anche ai fini dell'**abilitazione alla redazione delle schede per l'agibilità degli edifici** nonché l'attività di coordinamento degli Ordini e Collegi territoriali, sia per l'organizzazione delle attività sia per eventi e formazione sui temi della protezione

civile, prevenzione e consapevolezza del rischio. La Struttura Tecnica Nazionale può svolgere attività anche all'estero, cooperando d'intesa con la Protezione Civile Nazionale, per la gestione delle emergenze in altri Stati e con organizzazioni istituzionali internazionali e/o non governative.

I TECNICI, FACENTI PARTE DELLA STRUTTURA TECNICA NAZIONALE, SARANNO IMPIEGATI NELLE VARIE ATTIVITÀ, NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI, IN PARTICOLARE DEL DPCM 8 LUGLIO 2014.

LA SALUBRITA' INDOOR AMPLIA LE COMPETENZE DEI GEOMETRI ITALIANI AI QUALI SI AFFIANCANO I MEDICI



Si amplia la platea dei soggetti interessati al tema della salubrità degli ambienti indoor: ai professionisti tecnici si affiancano medici e personale sanitario a indicare soluzioni ai problemi dei cittadini, che in misura sempre crescente desiderano vivere in ambienti sani. SECONDO UN RECENTE SONDAGGIO DELLA DOXA, IL 41% DEGLI ITALIANI SI DICHIARA PIÙ ATTENTO ALLA SALUBRITÀ DEGLI AMBIENTI DOMESTICI RISPETTO A CINQUE ANNI ADDIETRO. Mai prima d'ora è stata così chiara la necessità di tutelare la propria salute. L'emergenza sanitaria in corso nel nostro Paese ha posto l'attenzione anche sui rischi derivanti da un'edilizia

insalubre, nonché sui tecnici che hanno il bagaglio di competenze per effettuare una diagnostica dell'edificio e le eventuali bonifiche. Un tema che il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati MAURIZIO SAVONCELLI ha volutamente richiamato per sottolineare costantemente il ruolo di primo piano dei Geometri in ogni ambito, proseguendo tenacemente nella scelta comunicativa in questa circostanza: "andiamo avanti". Nella sua intervista pubblicata dal quotidiano economico - finanziario Italia Oggi, lo scenario delle *best practises* dei Collegi provinciali di Casale Monferrato, Perugia e la parola agli esperti: PAOLA ALLEGRI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DONNE GEOMETRA, 'BRACCIO OPERATIVO' DEL

PROGETTO “ESPERTO IN EDIFICIO SALUBRE” DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI, INSIEME AL CONSIGLIERE CNGEGL **PIETRO LUCCHESI**, DELEGATO ALLA SALUBRITÀ DEGLI EDIFICI.



L'argomento è stato al centro di due convegni a tema promossi dai **PRESIDENTI DEI COLLEGI DI AVELLINO E CASERTA**, rispettivamente Antonio Santosuosso e Aniello Della Valle, per assicurare al territorio un'informazione puntuale su un argomento particolarmente importante: al raggiungimento di determinate concentrazioni, infatti, il radon può causare

danni significativi alla salute di chi vi è esposto. Il progetto dell'**ESPERTO IN EDIFICIO SALUBRE** fu attivato sulla base di due forti spinte: la volontà di rispondere all'esortazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) agli Ordini professionali per un impegno diretto nella tutela della salute delle persone; la capacità di intercettare in anticipo una tendenza che si sarebbe affermata in ambito sociale anche grazie ad un orientamento giurisprudenziale che stabilisce una correlazione evidente tra l'insalubrità degli edifici e la lesione del diritto alla salute. In linea – tra l'altro -con le direttive e i regolamenti europei, le raccomandazioni dell'OMS, le linee guida del Ministero della Salute.

I profili tecnici messi a disposizione di cittadini e imprese devono possedere un bagaglio di competenze ampio ed elevato, che consenta loro di effettuare la verifica delle condizioni abitative, riconoscere i sintomi dell'insalubrità, pianificare gli interventi di bonifica ed eventualmente correlarli ad altri, ad esempio di adeguamento sismico ed efficienza energetica. Azioni di risanamento e prevenzione che non possono prescindere dalla mappatura del territorio, da un adeguato monitoraggio ambientale, da una corretta informazione ai cittadini. Un **modus operandi** che assegna un ruolo di primo piano ai geometri, ampliandone le opportunità professionali e il ruolo sociale.

La sostenibilità ambientale non può essere solo uno slogan, ma ha bisogno di essere tradotta in pratica, anche in risposta all'Agenda 2030 approvata dalle Nazioni Unite. In alcuni casi si tratta di profili che stanno nascendo, in altri di competenze specialistiche che si aggiungono a quelle delle professioni tradizionali.

La prospettiva che regge le nuove competenze è quella dello “stare bene”, sia dell’ecosistema che dell’individuo.

TRA LE FIGURE PROFESSIONALI C’È QUELLA DELL’ESPERTO DELLA SALUBRITÀ INDOOR NATA IN SENO AL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI – GRAZIE AL PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE DONNE GEOMETRA, CHE DA ANNI SI È ADOPERATA PER CREARE LE CONDIZIONI PER DEFINIRE UN PROFILO CHE RICHIEDE DIVERSE COMPETENZE E CREA OCCUPAZIONE.



Competenze legate alla struttura dell’edificio (risanamento e prevenzione di umidità e condense), alla qualità dell’aria indoor (Voc, polveri sottili, Radon), fino agli aspetti che riguardano l’acustica, la luce, la salubrità dell’acqua, il colore e l’attività di consulenza di parte e giudiziale nei crescenti contenziosi per il risarcimento del danno patrimoniale e della salute. Competenze sempre più richieste, di pari passo con la nuova attenzione del mercato per la salubrità degli spazi confinati.

Garantire una casa salubre sotto tutti gli aspetti significa riuscire a far collaborare professionisti con esperienze diverse fra di loro. Sul tema, è fondamentale il confronto interprofessionale a partire da quello con le discipline mediche e legali. La progettazione a misura di ambiente è entrata a pieno titolo nei percorsi universitari e nelle professioni tecniche, dove detiene il primato la Categoria dei Geometri, che rilascia attestati di qualifica dopo un percorso di 80 ore con la collaborazione di Università e Enti qualificati.

Per ogni informazione sul percorso formativo scrivete a: info@tecnicieprofessione.it

PER SCARICARE

L’ARTICOLO DI ITALIA OGGI

[CLICCA QUI](#)



Maurizio Savoncelli sottolinea il ruolo sociale ricoperto dall'esperto di edificio salubre

A tutela di salute e costruzioni

Per i geometri un immobile è sostenibile solo se è sano

Si amplia la platea dei soggetti interessati al tema della salubrità degli ambienti indoor: ai professionisti tecnici si affiancano medici e personale sanitario, tutti impegnati nella definizione di percorsi formativi e informativi finalizzati ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza degli effetti di un «edificio malato» presso i principali stakeholder. E, soprattutto, ad indicare soluzioni ai problemi dei cittadini, che in misura sempre crescente desiderano vivere in ambienti sani: secondo un recente sondaggio della Doxa, il 41% degli italiani si dichiara più attento alla salubrità degli ambienti domestici rispetto a cinque anni addietro, il 48% denuncia gli aspetti strutturali e ambientali della propria abitazione, il 36% è molto preoccupato dello stato degli impianti (soprattutto di riscaldamento

condizionamento), della qualità dell'aria e dell'acqua, della mancanza di ventilazione.

«Seppure non confortanti», commenta Maurizio Savoncelli, presidente del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati «questi dati forniscono anche indicazioni positive: rispetto al passato, nell'opinione pubblica è aumentata non solo la consapevolezza dell'importanza di vivere in ambienti sani, ma anche la conoscenza di quelli che sono i «nemici» del benessere fisico e psicologico: illuminazione e ventilazione inadeguate, rumori, muffe, batteri, acari, emissioni tossiche che si annidano all'interno delle costruzioni o presenti in materiali edili, come ad esem-

pio radon, formaldeide, benzene, terpene.

Domanda. In questo percorso di alfabetizzazione e sensibilizzazione al tema, molto ha fatto proprio la categoria dei geometri, attivando nel 2015 il progetto «Esperto in edificio salubre», un percorso formativo che consente ai geometri professionisti di proporsi quali esperti nella salubrità degli edifici, operando sia nella riqualificazione edilizia che come consulenti dei tribunali per le cause di danni alla salute derivanti dalle malattie correlate agli edifici.

R. Il progetto fu attivato sulla base di due forti spinte: la volontà di rispondere all'esortazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) agli ordini professionali per



Maurizio Savoncelli

le raccomandazioni dell'Oms, le linee guida del Ministero della salute.

D. Sulla scorta delle raccomandazioni degli organismi nazionali ed internazionali, infatti, diverse regioni hanno legiferato sul tema generale della tutela e della prevenzione della salute negli ambienti confinati o su problematiche specifiche, come ad esempio il radon, un gas radioattivo di origine naturale che tende ad accumularsi negli ambienti confinati.

R. È il caso della Puglia, che con la legge regionale n. 30 del 3/11/2016 e s.m.d. ha prescritto l'obbligo di misurare la concentrazione di gas radon in tutte le attività aperte al pubblico; e della Campania, che con la legge regionale n. 13 dell'8/7/2019 ha previsto che gli esercenti di attività aperte al pubblico devono provvedere a misura-

re il livello di concentrazione di attività del gas radon, con cadenza annuale. L'argomento è stato al centro di due convegni a tema promossi dai presidenti dei collegi di Avellino e Caserta, rispettivamente Antonio Santosuosso e Aniello Della Valle, per assicurare al territorio un'informazione puntuale su un argomento particolarmente importante: al raggiungimento di determinate concentrazioni, infatti, il radon può causare danni significativi alla salute di chi vi è esposto.

D. Garantire al territorio una corretta informazione sui rischi correlati alle malattie legate alle costruzioni è da sempre una prerogativa dell'agire della categoria.

R. Quanto fatto dal presidente del Collegio geometri di Casale Monferrato, Giovanni Spinoglio, in tema Eternit (materiale a lungo utilizzato nell'edilizia industriale e abitativa, messo al bando ventiquattro anni fa perché pericoloso

per la salute), è un esempio virtuoso nelle operazioni di bonifica dell'amianto. Più di recente, il Collegio geometri di Perugia, guidato da Enzo Tonzani, è stato tra i promotori di un seminario focalizzato sulla valutazione del rischio per la salute dei cittadini e gli incentivi per imprese e privati interessati alla bonifica dei materiali contenenti amianto.

D. In uno scenario in cui il settore edile è sempre più sollecitato ad includere nel concetto di riqualificazione del costruito anche la tutela della salute, è fondamentale garantire una formazione adeguata al livello crescente di responsabilità.

R. Spesso un'edilizia insalubre, oltre ad arrecare danni alla salute, può compromettere la struttura stessa dell'edificio. Per fronteggiare questi rischi, i profili tecnici di riferimento messi a disposizione di cittadini e imprese devono possedere un bagaglio di competenze ampio ed elevato, che consenta loro di effettuare la verifica delle condizioni abitative, riconoscere i sintomi dell'insalubrità, pianificare gli interventi di bonifica ed eventualmente correlarli ad altri. Azioni di risanamento e prevenzione che non possono prescindere dalla mappatura del territorio, dal monitoraggio ambientale, da una corretta informazione ai cittadini. Un modus operandi che assegna un ruolo di primo piano ai geometri, ampliandone le opportunità professionali e il ruolo sociale.

— © Riproduzione riservata —

Pagina a cura
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
GEOMETRI E GEOMETRI I.



Per fronteggiare i rischi derivanti da un'edilizia insalubre, i profili tecnici messi a disposizione di cittadini e imprese devono possedere un bagaglio di competenze ampio ed elevato che consenta loro di effettuare la verifica delle condizioni abitative, riconoscere i sintomi dell'insalubrità, pianificare gli interventi di bonifica ed eventualmente correlarli ad altri, ad esempio di adeguamento sismico ed efficienza energetica

un impegno diretto nella tutela della salute delle persone; la capacità di intercettare in anticipo una tendenza che si sarebbe affermata in ambito sociale anche grazie a un orientamento giurisprudenziale che stabilisce una correlazione evidente tra l'insalubrità degli edifici e la lesione del diritto alla salute, e in linea con le direttive e i regolamenti europei,

Necessarie competenze ampie e un approccio multidisciplinare

Paola Allegri è la presidente dell'Associazione nazionale donne geometre, braccio operativo del progetto «Esperto in edificio salubre» del Consiglio nazionale. Presente nei più autorevoli comitati scientifici, da anni promuove azioni di sensibilizzazione al tema delle malattie legate alle costruzioni: «È un dato consolidato che l'esposizione a composti chimici organici e inorganici presenti negli ambienti confinati sia attribuibile a sorgenti identificabili all'interno degli stessi: agenti infettivi come batteri, virus e tossine, ad esempio, possono proliferare in apparecchiature mal tenute e portare ad infezioni di vario genere; i composti organici volatili (Cov) quali formaldeide, solventi organici, eteri glicolici, idrocarburi possono essere rilasciati da materiali da costruzione, colle,

vernici, legno trattato: la maggior parte sono cancerogeni; il piombo presente nelle vecchie pitture provoca anemie e danni al sistema nervoso centrale». Tra i punti di forza dei suoi interventi, il patrimonio di dati scientifici nazionali e internazionali offerti al pubblico e un approccio multidisciplinare: «La conoscenza», sostiene, «è una straordinaria leva di sensibilizzazione. Prendiamo ad esempio il radon: è importante sapere che questo gas radioattivo di origine naturale è la seconda causa di morte per cancro al polmone dopo il fumo, e che secondo le stime dell'Istituto superiore di sanità colpisce circa 3800 persone ogni anno, con costi rilevanti per la sanità italiana. Questi ed altri dati, ugualmente preoccupanti, dimostrano come la salubrità indoor rimandi al più generale ambito

della salute pubblica: una questione evidentemente complessa, che per essere affrontata in maniera adeguata necessita di un approccio multidisciplinare, basato sulla capacità di dialogare con le altre professioni tecniche, con il settore edile per la scelta di materiali e tecnologie innovative, con i medici e con il mondo scientifico». «Questo approccio», aggiunge Pietro Lucchesi, consigliere nazionale con delega alla Salubrità degli edifici, «è alla base dei percorsi formativi proposti dalla categoria agli iscritti che desiderano operare come tecnici esperti in edificio salubre. In questo ruolo, i geometri sono chiamati a conciliare le esigenze di benessere con quelle di risparmio energetico e tutela ambientale e della salute; ad integrare il verde all'interno degli ambienti chiusi per la purificazione

dell'aria; a definire nuovi strumenti di supporto all'elaborazione di progetti edili, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni dell'edificio influenzando sullo stato di salute dello stesso e degli occupanti. E ancora: a rilevare, mediante l'utilizzo di strumenti innovativi, la presenza di agenti inquinanti e del grado di umidità, le irregolarità termiche di un involucro edilizio, la qualità dell'aria in ambienti già costruiti al fine di certificarne lo stato emissivo». Una formazione che, nelle parole del presidente del Consiglio nazionale Maurizio Savoncelli, «apre grandi possibilità ai professionisti nel settore del riuso, anche in virtù della capacità di valutare non solo la fattibilità tecnica, ma anche la sostenibilità economica degli interventi».

— © Riproduzione riservata —

CASSA GEOMETRI: NUOVE MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA COVID-19



Cassa Geometri, consapevole della situazione di estrema e costante emergenza per il Covid-19, ha determinato nuove misure a sostegno degli iscritti. In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Cassa, ha stabilito la sospensione di **TUTTI i versamenti in scadenza fino a maggio e l'automatica proroga in relazione all'eventuale perdurare dello stato di emergenza sanitaria.**

Si precisa, per gli iscritti che ne abbiano la facoltà e la volontà, che è possibile versare comunque le rate, garantendo in questo modo maggior liquidità alla Cassa per potenziare il welfare. Il recupero dei versamenti sospesi ed eventualmente non versati sarà oggetto di ampie rateizzazioni, senza alcuna sanzione e interesse.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Geometri ha anche determinato:

- interventi a supporto della liquidità finanziaria dei professionisti tramite l'accesso al microcredito;
- un'indennità di assistenza sanitaria compresa tra 1.000 euro e 10.000 euro erogata attraverso le provvidenze straordinarie, in base alla gravità dell'evento;
- interventi economici per i geometri contagiati dal virus, grazie all'ampliamento della polizza sanitaria, che consentiranno a tutta la platea degli iscritti e quindi anche a chi non ha esteso la polizza base, di ricevere un'indennità - variabile a seconda della gravità del contagio - e in aggiunta alla diaria giornaliera, laddove prevista, dal piano assicurativo:
- indennità a seguito di terapia intensiva;
- indennità da ricovero per contagio da Covid-19;
- indennità a seguito di isolamento domiciliare.

- video consulto specialistico - 24 ore su 24 - tramite videoconferenza, anche per patologie diverse dal Covid-19, considerata la sospensione di gran parte delle visite specialistiche presso le unità sanitarie locali e la chiusura dei poliambulatori.

Inoltre, in considerazione della situazione di costante emergenza sanitaria, ha messo a disposizione dei Collegi e degli iscritti la possibilità di inviare via PEC segnalazioni relativamente a casi di contagio da COVID-19.

La PEC, dedicata esclusivamente al COVID-19, è: emergenzacovid19@geopec.it

Si prega di non utilizzare questa PEC se non per lo scopo specifico per cui è stata creata. Si invita tutti alla massima serietà e senso civico.

EMERGENZA COVID-19: BONUS 600 EURO DOMANDE FINO AL 30 APRILE 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS BONUS 600 EURO



Cassa
Geometri

E' stato pubblicato il **Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020** che fissa le modalità di

attribuzione dell'indennità, prevista dal Decreto "Cura Italia" a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori autonomi e **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19.

Con la pubblicazione del decreto, quindi, dal **1° Aprile fino al 30 aprile 2020** sarà possibile richiedere il bonus di 600 euro per il mese di marzo direttamente alle Cassa di Previdenza.

BONUS 600 EURO: I BENEFICIARI

Il decreto prevede che il sostegno al reddito sarà riconosciuto:

- ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;
- ai lavoratori che abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, sempre a causa del Coronavirus.

La domanda per ottenere l'indennità può essere presentata dalle ore 12.00 del **1° Aprile 2020 fino al 30 Aprile 2020** esclusivamente attraverso il servizio ONLINE dedicato presente nell'Area Riservata del sito web istituzionale della Cassa Geometri: <https://servizi.cassageometri.it/AreaRiservata>

Per agevolare la compilazione della domanda si segnala che sarà necessario disporre dei seguenti documenti e dati:

- ✓ scansione del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale (il file deve essere in formato PDF e di dimensioni non superiori a 5 MByte);
- ✓ indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) registrato nella posizione anagrafica della Cassa. Chi ne è sprovvisto potrà ottenerlo gratuitamente attraverso l'apposito servizio presente nell'Area riservata. Se invece si dispone già di una PEC sarà necessario inserirla nell'anagrafica personale nella funzione "Variazione Dati Anagrafici" dell'area riservata;
- ✓ IBAN;
- ✓ Matricola Cassa e Password (recuperabile in caso di smarrimento con il servizio presente in [home page](#));
- ✓ Pin di 16 cifre (generabile all'interno dell'area riservata tramite la funzione "Richiesta Codice Pin").

Al fine di agevolare l'inserimento delle domande da parte degli iscritti, i servizi ONLINE della Cassa sono stati temporaneamente limitati.

Restano comunque attivi gli usuali canali di comunicazione e sarà quindi possibile contattare la Cassa a mezzo del servizio online Contact Center, scrivendo un messaggio PEC all'indirizzo cipag@geopec.it o telefonando al servizio Assistenza al numero 06326861.

ATTENZIONE

Per facilitare l'inserimento dei dati richiesti seguite la procedura riportata nella guida di seguito riportata. **Al termine della procedura sarà generata una nota che sarà recapita via posta certificata.**

1. Chi ha diritto a chiedere l'indennità?

R. L'indennità può essere richiesta:

- Dal geometra libero professionista che abbia percepito un reddito complessivo, nell'anno 2018, calcolato al lordo dei canoni da locazione assoggettati a cedolare secca non superiore a 35.000 euro, e abbia avuto l'attività limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza da COVID-19.
- Dal geometra libero professionista che abbia percepito un reddito complessivo, nell'anno 2018, calcolato al lordo dei canoni da locazione assoggettati a cedolare secca, compreso tra 35.000 e 50.000 euro, e abbia chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 o abbia subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

2. Ho diritto a chiedere l'indennità a più Enti previdenziali se verso la contribuzione presso diverse gestioni?

R. No, l'indennità potrà essere richiesta ad un solo ente previdenziale.

3. Se sono titolare di pensione ho diritto a chiedere l'indennità?

R. No, in quanto la norma prevede che l'indennità non spetti ai titolari di pensione.

4. Se sono titolare di pensione di invalidità ho diritto a chiedere l'indennità?

R. No, in quanto la norma prevede che l'indennità non spetti ai titolari di pensione.

5. Se sono titolare di pensione di reversibilità ho diritto a chiedere l'indennità?

R. No, in quanto la norma prevede che l'indennità non spetti ai titolari di pensione

6. Se sono iscritto alla Cassa in quanto svolgo attività professionale ma sono titolare di pensione INPS, ho diritto a chiedere l'indennità?

R. No, in quanto la norma prevede che l'indennità non spetti ai titolari di pensione.

7. Se ho effettuato l'iscrizione alla Cassa nel 2019 o nel 2020 ho diritto a chiedere l'indennità?

R. Sì, purché l'iscrizione sia intervenuta entro il 31 marzo 2020.

8. Se mi sono cancellato dalla Cassa successivamente al 23 febbraio 2020 ho diritto a chiedere l'indennità?

R. Sì, se è stata chiusa la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 e se è stato percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito non superiore a 50.000 euro.

9. A quanto ammonta l'indennità?

R. L'importo dell'indennità ammonta a 600 euro per il mese di marzo e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

10. Sarà prevista una indennità anche per il mese di aprile 2020?

R. Attualmente il decreto interministeriale del 28 marzo 2020 ha previsto l'erogazione di una indennità unicamente per il mese di marzo 2020. Sarà cura della Cassa pubblicare tempestivamente sul sito istituzionale eventuali novità in materia.

11. Come verrà erogata l'indennità?

R. L'indennità verrà erogata a mezzo bonifico bancario. A tal fine si raccomanda di inserire correttamente le proprie coordinate bancarie al momento della compilazione della domanda.

12. A chi va presentata la domanda?

R. La domanda va presentata direttamente a Cassa Geometri.

13. Come si presenta la domanda?

R. La domanda può essere presentata accedendo nell'area riservata del sito istituzionale della Cassa al servizio "Indennità per COVID-19".

14. Quando è possibile presentare la domanda?

R. La domanda di indennità può essere presentata a far data dal 1 aprile 2020 alle ore 12. E' possibile presentare la domanda fino al 30 aprile 2020. È tuttavia consigliabile presentare la domanda il prima possibile in quanto le istanze saranno trattate in ordine cronologico e le indennità saranno erogate nei limiti previsti dallo stanziamento del Fondo per il reddito di ultima istanza, quantificato attualmente in 200 milioni di euro per tutti i soggetti iscritti ad albi ed ordini professionali.

15. Se non allego il documento di riconoscimento e il codice fiscale la domanda è valida?

R. La procedura per la presentazione della domanda è guidata e non consente di procedere se non si allegano i documenti. Resta inteso che gli allegati dovranno contenere i documenti richiesti e questi dovranno essere in corso di validità, pena l'inammissibilità della domanda.

16. Se invio la domanda oltre il termine del 30 aprile 2020 la domanda è valida?

R. Secondo le disposizioni del decreto interministeriale sono considerate inammissibili le istanze inviate oltre il 30 aprile 2020.

17. Se presento più volte la domanda quale viene considerata valida?

R. Il sistema impedisce di presentare una seconda domanda.

18. Se sono irregolare nel versamento della contribuzione ho diritto a presentare domanda per ottenere l'indennità?

R. Sì.

19. A chi è possibile rivolgersi in caso di problemi nella presentazione della domanda?

R. Tenuto conto del considerevole numero degli aventi diritto all'indennità, si può verificare una eccessiva concentrazione negli accessi al sistema di presentazione delle domande, che può determinare un rallentamento dei sistemi. Nel caso di rallentamenti nell'inoltro della domanda, pertanto, è inutile rivolgersi agli uffici della Cassa.

Per qualunque altro problema è possibile rivolgersi al [#ContactCenter](#) oppure al servizio Assistenza al numero 06326861 o inviare una PEC all'indirizzo cipag@geopec.it

PER SCARICARE LA PROCEDURA GUIDATA

[CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE IL DECRETO

[CLICCA QUI](#)

TECNICI&PROFESSIONE – ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA”

ISCRIZIONE PER L'ANNO 2019



Per **iscriversi a Tecnici&Professione - Associazione Nazionale Donne Geometra**, e poter usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc..), occorre:



ecc..), occorre:

- **COMPILARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE** [CLICCANDO QUI](#) ED EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI **EURO 25,00** (PER I SOCI ORDINARI), **EURO 15,00** (PER TIROCINANTI E STUDENTI), **EURO 150,00** (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI) TRAMITE:
- BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA” – **CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451** - **IMPORTANTE** INDICARE NEL BONIFICO IL NOME E COGNOME, E LA CAUSALE **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2019**

I dati del bonifico bancario (codice CRO) dovranno essere indicati nella domanda di iscrizione compilabile on-line. (L' originale del versamento rimarrà, invece, in vostro possesso, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa e scaricabile ai fini fiscali). Dopo l'invio dei dati richiesti per l'iscrizione verrà notificata, all'indirizzo e-mail indicato, l'avvenuta ricezione della domanda. In seguito verrà data comunicazione, sempre tramite e-mail indicata al momento dell'iscrizione, dell'accettazione della domanda e l'inserimento nel libro soci con attivazione DELL'AREA RISERVATA.

ATTRAVERSO L'AREA RISERVATA SARÀ SEMPRE POSSIBILE AGGIORNARE I PROPRI DATI.

RINNOVI PER I SOCI PER L'ANNO 2019

Per **rinnovare l'iscrizione all'Associazione Nazionale Donne Geometra** e **continuare ad usufruire di tutti i servizi riservati ai soci** (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc..) , occorre:

EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI **EURO 25,00** (PER I SOCI ORDINARI), **EURO 15,00** (PER TIROCINANTI E STUDENTI), **EURO 150,00** (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI) TRAMITE:


- BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA” – **CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451** - **IMPORTANTE** INDICARE NEL BONIFICO IL NOME E COGNOME, E LA CAUSALE **RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2019**
- **COLLEGARSI AL SITO** [CLICCANDO QUI](#) e selezionare la sessione **rinnovo**. Compilare il format con i dati richiesti compresi gli estremi del pagamento effettuato. **L'originale del versamento rimarrà in vostro possesso, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa.**

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE CONTATTARE IL TESORIERE AL N. +39.333.2929917



NEWS TECNICHE

1.2



COVID-19 EMERGENZA SANITARIA PROROGATE LE MISURE RESTRITTIVE

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 2 aprile è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio 1 aprile 2020 che proroga la validità delle misure di

contenimento del contagio finora emanate con i precedenti Decreti. Il DPCM 1 aprile 2020 stabilisce infatti che l'efficacia delle disposizioni dei Dpcm dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della

EMERGENZA COVID-19

Prorogate le misure
restrittive

Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, **SIANO PROROGATE FINO A LUNEDÌ 13 APRILE 2020.**

Rispetto ai precedenti provvedimenti, è stata introdotta la sospensione - oltre che degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati - anche delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di qualsiasi tipo. Si evidenzia che a seguito del decreto del 25 Marzo è stato cambiato il [Modulo per il controllo in vigore dal 26 marzo 2020](#), contenente le misure in senso restrittivo delle circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della privata abitazione nella fase attuale dell'emergenza, con l'inasprimento delle sanzioni. Il nuovo modello cita, com'era naturale, il [decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale](#). Nel documento, da compilare, firmare e consegnare in caso di controllo, la prima dichiarazione da sottoscrivere è di **non essere sottoposti alla misura della quarantena né di essere risultati positivi al coronavirus**. Le sanzioni amministrative partono da un minimo di 400 euro fino a un massimo di 3mila euro. Nel secondo punto del modulo si afferma di «essere a conoscenza delle

misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e adottate ai sensi degli articoli 1 e 2» del decreto legge.

Le restrizioni regionali. Ma non basta. Occorre dichiarare anche di essere a conoscenza «delle ulteriori limitazioni» disposte dai presidenti delle Regioni. Tanto che in caso di trasferimento da una regione all'altra bisogna indicare sia quella di partenza sia quella di arrivo. Le ordinanze sono ormai numerose e spesso prevedono limitazioni ancora più severe rispetto alle nuove multe stabilite dal decreto legge.

L'ultimo decreto del 1 Aprile, rispetto ai precedenti provvedimenti, ha introdotto la sospensione - oltre che degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati - anche delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di qualsiasi tipo.



PER SCARICARE IL DECRETO

[CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE LA COPIA DEL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

[CLICCA QUI](#)

COVID-19: L'ANAC PER LA SOSPENSIONE DELLA TASSA SULLE GARE

Esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC (ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005). Lo ha chiesto l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la Delibera n. 289 del 1 aprile 2020, viste le attuali difficoltà causate dall'emergenza sanitaria.

Nel dettaglio, in tale delibera il Consiglio dell'Anac ha chiesto al Governo *“l'adozione di un intervento normativo urgente che disponga l'esonero dal versamento della contribuzione prevista all'art. 1, comma 65 e comma 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in*

vigore della norma e fino alla data del 31 dicembre 2020, da parte dei soggetti pubblici e privati di seguito elencati:

a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016;

b) gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all'art. 213 del d.lgs. 50 del 2016. In considerazione delle minori entrate previste per il 2020 per effetto della esenzione di cui sopra, il predetto intervento normativo dovrà autorizzare l'Autorità a coprire le conseguenti minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.

PER SCARICARE LA DELIBERA DELL'ANAC

[CLICCA QUI](#)

IMPIANTI A GAS PER USO CIVILE: PUBBLICATO IL MANUALE PRATICO

L'UNI ha pubblicato il manuale pratico intitolato "**Impianti a gas per uso civile alimentati da rete di distribuzione - Verifiche e prove di messa in servizio**", curato dal CIG – Comitato Italiano Gas. La pubblicazione risulta essere una guida anche per le attività previste ai fini della "Compilazione della dichiarazione di conformità e degli allegati obbligatori" per gli impianti alimentati a combustibile gassoso. Nel volume vengono trattate, le procedure inerenti la prova di tenuta, il collaudo e la verifica per gli impianti a gas per uso civile nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti. Le condizioni di prova per quanto riguarda modalità operative, pressioni di verifica, tempi o eventuali dispersioni ammesse, variano in funzione del tipo di intervento o di impianto realizzato. Al suo interno vengono riportate integralmente la UNI 10389-1:2019 e la UNI 11137:2019, mentre della UNI 7129:2015, UNI 10845:2018 e UNI 10738:2012 sono riprese soltanto le relative parti attinenti. Infine, completano il manuale delle tabelle sintetiche esplicative e alcuni cenni su Leggi, Decreti Ministeriali, Decreti Legislativi, Decreti del Presidente della

Repubblica, Circolari Ministeriali, Richieste di chiarimenti, ecc. È consigliabile che ogni operatore conosca nei dettagli i riferimenti normativi sopra citati per poterli rispettare e applicare correttamente, al fine di garantire agli utenti un lavoro ineccepibile e con i massimi livelli di sicurezza. Tuttavia, il manuale non comporta alcuna garanzia da parte degli autori, ma costituisce un supporto informativo per gli operatori. Infatti, la pubblicazione può rappresentare un reale supporto del percorso di formazione dedicato a tutte le figure professionali che svolgono attività di progettazione, di installazione e di manutenzione sugli impianti a gas per uso civile alimentati da rete di distribuzione per ottenere la certificazione rilasciata da un Organismo accreditato.

Il manuale è suddiviso nei seguenti capitoli e appendici:

1. Scopo e campo di applicazione;
 2. Riferimenti normativi;
 3. Termini e definizioni;
 4. Requisiti di tenuta di un impianto interno;
 5. Circostanze che richiedono la verifica dei requisiti di tenuta;
 6. Metodi e procedimenti di verifica dei requisiti di tenuta;
 7. Ripristino e risanamento.
- Appendice A esempio di relazione tecnica descrittiva dei controlli (informativa) e verifiche effettuate;
 - Appendice B procedimento di calcolo;
 - Appendice C verifica della funzionalità delle aperture di ventilazione mediante la misura della differenza di pressione statica;
 - Appendice D procedura di verifica di assenza di reflusso e caratteristiche degli strumenti.

PER SCARICARE IL MANUALE

[CLICCA QUI](#)



E' stato sottoscritto il protocollo d'intesa fra il Ministero della Giustizia e la Rete Professioni Tecniche (RPT) per l'istituzione, del nucleo centrale di **monitoraggio della disciplina dell'equo compenso** per le professioni tecniche. Il protocollo è finalizzato a promuovere la corretta applicazione della normativa vigente in materia di equo compenso per le professioni tecniche attraverso un monitoraggio costante della committenza pubblica e privata ed anche per mezzo dell'eventuale istituzione con legge di un'apposita Autorità dotata di poteri sanzionatori e d'indagine. Il nucleo centrale è presieduto dal Ministro (o dal Sottosegretario delegato) e sarà composto da rappresentanti di tecnici del governo e da rappresentanti della Rete Professioni Tecniche (RPT). Il compito del collegio sarà di analizzare la documentazione attestante le eventuali scorrettezze nell'applicazione dell'equo compenso, per decidere di conseguenza le azioni da intraprendere come la segnalazione ad autorità amministrative indipendenti (tipo l'AGCM) competenti. Il protocollo prevede anche l'istituzione di nuclei territoriali di vigilanza, per un più capillare controllo su tutto il territorio nazionale: essi avranno il compito di fare segnalazioni su eventuali irregolarità/anomalie nei bandi di gara al nucleo centrale. I nuclei territoriali avranno il compito di acquisire tutto quello che può riguardare bandi, gare, convenzioni e ogni altro atto di interesse relativo alla materia dell'equo compenso delle professioni tecniche. La documentazione sarà trasmessa al nucleo centrale di monitoraggio con cadenza quadrimestrale, ovviamente con la segnalazione di eventuali criticità sull'applicazione della disciplina vigente.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI: IL MINISTERO VARA DEI DECRETI

Il Ministero dell'Ambiente ha varato due decreti molto attesi dagli imprenditori dell'economia verde: si tratta nello specifico della revisione dei criteri ambientali minimi (CAM) che intervengono su due settori economicamente importanti come la ristorazione collettiva istituzionale e la gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde. I nuovi CAM, la cui applicazione diverrà obbligatoria dopo 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due nuovi decreti, riguarderanno, il primo, l'affidamento dei servizi di progettazione, manutenzione e gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde e, il secondo, l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di derrate alimentari.

LE NOVITÀ

RISTORAZIONE COLLETTIVA:

- Distinzione chiara tra settori fra loro simili ma con necessità diverse, come scuole, uffici od ospedali;
- Maggiore attenzione al valore del cibo e introduzione di strumenti per prevenire lo spreco di cibo;
- Sostegno alla filiera agroalimentare italiana, con particolare attenzione alle produzioni locali, a chilometri zero, al biologico, fino ai prodotti ittici;
- Obiettivo a lungo termine di far sviluppare allevamenti più sostenibili.

VERDE URBANO:

- Nuovi strumenti di pianificazione per migliorare la cura e la valorizzazione del patrimonio verde presente nelle nostre città, basati sulla conoscenza effettiva del territorio anche attraverso la realizzazione di censimenti delle vegetazioni locali.
- Introduzione di pratiche a basso impatto ambientale sia per la fornitura di prodotti per la cura del verde che per i trattamenti per la cura delle piante, come ad esempio la lotta biologica e la difesa integrata;
- Favorire, anche in questo ambito, i processi di economia circolare attraverso la promozione del compostaggio, l'impiego di sistemi che garantiscano l'efficienza degli impianti di irrigazione, l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento delle serre, l'incentivo alla produzione biologica.

Inoltre il Ministero dell'Ambiente, con un investimento di circa 140mila euro, all'interno del più ampio progetto CReIAMO PA, ha varato il corso di formazione specialistica a distanza (FAD) sugli acquisti verdi per la pubblica amministrazione: "Green Public Procurement: strumenti e metodi per l'applicazione dei CAM negli appalti della PA".

I CORSI DI FORMAZIONE SUL GPP

- 15 moduli formativi fruibili in modalità e-learning suddivisi in 34 singole unità didattiche;
- disponibili da subito sul sito del ministero;
- unità didattiche multimediali che permettono l'utilizzo di tutti gli strumenti necessari all'apprendimento: testi, slide, norme, schede sintetiche, glossario etc.

Obiettivi dei corsi online

- rafforzare le competenze del personale che svolge funzioni strategiche in materia di appalti pubblici e concessioni all'interno di stazioni appaltanti di rilievo, tra le quali i soggetti aggregatori, in modo tale da diffondere la capacità di gestire appropriatamente l'obbligo di integrazione dei criteri ambientali nelle procedure di appalto pubbliche;
- contribuire ad assicurare un'efficace ed uniforme adozione della politica del GPP sull'intero territorio nazionale

A chi è rivolta l'iniziativa?

- a tutti coloro che sono interessati ad approfondire i temi legati al GPP, con particolare riferimento agli operatori che svolgono funzioni strategiche in materia di appalti pubblici all'interno di amministrazioni regionali, locali e centrali d'acquisto.

Il corso è a disposizione degli utenti nella sezione dedicata dell'area Formazione della pagina web dedicata al progetto CReIAMO PA del ministero dell'Ambiente:

<https://creiamopa.minambiente.it/>.

L'attività di assistenza sul GPP alle pubbliche amministrazioni, oltre all'attività di e-learning, prevede anche l'organizzazione di workshop, webinar e, su richiesta, un affiancamento On The Job per l'assistenza e l'accompagnamento degli stessi funzionari nell'applicazione dei CAM per le gare pubbliche. Sogesid è il soggetto attuatore di CReIAMO Pa.

EDILIZIA POST CORONAVIRUS LE RICHIESTE DELLA RETE PROFESSIONI TECNICHE PER LA MODIFICA DEL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA



Superata l'emergenza coronavirus, sarà necessario gettare le fondamenta su cui costruire la ripresa, soprattutto del settore delle costruzioni, attraverso una radicale semplificazione, per questo la Rete delle Professioni Tecniche (RPT), ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture una **serie di proposte**, esaminate nel corso di un incontro tra Presidenza del Consiglio ed altri Ministeri il 25 marzo, per superare le problematiche che ostacolano le opere di efficientamento sismico ed energetico di cui il nostro patrimonio edilizio ha urgente bisogno.

MODIFICA DEL TESTO UNICO: LE SEMPLIFICAZIONI PER L'EDILIZIA

Oltre a recepire tutte le modifiche al Testo Unico che si sono susseguite negli ultimi vent'anni, la RPT propone semplificazioni per le **demolizioni e ricostruzioni**, per l'esecuzione degli interventi di ripristino, le tolleranze costruttive, la prescrizione degli abusi minori e la regolarizzazione edilizia. Ad esempio, nell'ambito di interventi di demolizione e ricostruzione, viene proposto che a determinate condizioni **la ricostruzione sia comunque consentita** nell'osservanza delle **distanze** legittimamente **preesistenti**. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Si propone anche che nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia siano ricompresi gli interventi di **demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma**, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico e con contestuale incremento di volumetria. In più, si propone che nell'ambito degli interventi di **manutenzione straordinaria** siano comprese

anche **modifiche non sistematiche ai prospetti** degli edifici. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, si propone di **ridurre il contributo di costruzione** in misura non inferiore al trentacinque per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali nei casi non interessati da varianti urbanistiche o deroghe comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. Infine, RPT suggerisce che lo sportello unico per l'edilizia, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, rilasci d'ufficio una attestazione circa l'avvenuta formazione del silenzio assenso. In caso di mancato rilascio dell'attestazione, l'avvenuta **formazione del titolo abilitativo può essere asseverata dal tecnico abilitato**.

TESTO UNICO EDILIZIA: LE MODIFICHE

Negli anni il Testo Unico ha subito molte modifiche, elaborate con l'obiettivo di semplificare l'iter dei procedimenti, anche se non sempre i risultati sono stati quelli sperati. Il **D.lgs. 301/2002** ha modificato la procedura per il pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire, la disciplina per la realizzazione di interventi con Super-Dia (oggi Scia alternativa al permesso di costruire) e l'iter per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria. La **Legge 326/2003** sul condono edilizio, per evitare l'abbattimento di una serie di opere abusive, ha rivisto la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e la disciplina sulle sanzioni. Il **DL "Incentivi" 40/2010** ha introdotto tre tipi di interventi di edilizia libera, per i quali è necessaria solo la comunicazione di inizio lavori (CIL) o la presentazione di una relazione tecnica. Tra gli interventi liberalizzati spiccano la manutenzione straordinaria, l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne. Col il **DL 78/2010** è poi arrivata la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività, che ha sostituito la Dia e ha permesso l'avvio del cantiere nello stesso giorni di presentazione della domanda, senza dover più aspettare 30 giorni. Sempre nello stesso anno, il **Dpr 160/2010** ha introdotto il **Suap**, Sportello unico delle attività produttive, unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive, di prestazione di servizi e agli interventi di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento di impianti produttivi. Il **DL 83/2012** ha introdotto in seguito il SUE, Sportello unico dell'edilizia, unico punto di accesso per tutti i nulla osta e pareri necessari al rilascio del permesso di costruire, e ha modificato ancora

il procedimento per il rilascio del permesso di costruire stabilendo che se entro 60 giorni non intervengono le intese e i nulla osta il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi. C'è stato in seguito il Decreto del Fare (DL 69/2013) che ha introdotto la possibilità di realizzare interventi di **ristrutturazione edilizia con cambio di sagoma**, salvo nel caso di immobili vincolati. La modifica riscosse successo tra gli addetti ai lavori. Il decreto "Sblocca Italia" (**DL 133/2014**) che ha **semplificato le procedure** per la realizzazione di interventi all'interno delle unità immobiliari. La norma ha stabilito non solo che i lavori di manutenzione straordinaria che consistono nel **frazionamento o accorpamento** di unità immobiliari possono essere realizzati con Comunicazione di inizio lavori (Cil), anziché con Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ma anche che i lavori possono comportare la variazione delle superfici delle singole unità e del carico urbanistico, a condizione di **non modificare la volumetria**. Con la riforma della Pubblica Amministrazione (**Legge 124/2015**) poi, si è arrivati ad un sistema di **moduli edilizi unificati** sul territorio nazionale per rendere più agevole l'attività dei professionisti. Con la Manovrina 2017 (**Legge 96/2017**) è poi arrivata la modifica della definizione di intervento di restauro e risanamento conservativo. La norma è stata scritta con l'obiettivo di rendere **più facili i cambi di destinazione d'uso nei centri storici** e mettere fine ai **contrast interpretativi** sul Testo unico. **Con il Decreto Crescita, i limiti di densità edilizia**, altezza e distanza tra edifici, previsti dal **DM 1444/1968**, come il rispetto della **distanza minima di 10 metri** tra pareti finestrate, sono validi solo nelle zone omogenee C, cioè destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o con un basso livello di edificazione.

PER SCARICARE IL DOCUMENTO

[CLICCA QUI](#)

CORONAVIRUS LE LINEE GUIDA PER IL SETTORE EDILE

A seguito dell'emanazione del Protocollo di regolamentazione per il **contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro**, relativo



a tutti i settori produttivi e del **Protocollo del Mit**, tutte le parti sociali dell'edilizia hanno siglato un ulteriore protocollo recante linee guida per l'intero settore edile.

L'intesa, promossa dall'Ance, ha validità ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia da Coronavirus in corso, fino alla durata della pandemia stessa.

CORONAVIRUS: ECCEZIONI DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

All'interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro, le imprese edili adottano il protocollo di regolamentazione, fatto salvo eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, ferme restando le norme previste dai decreti governativi.

CORONAVIRUS: PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER L'INTERO SETTORE EDILE

Queste linee guida derivano dal Protocollo di Confindustria, recependo i contenuti del protocollo del Mit ed integrandoli con ulteriori elementi di dettaglio tipici del settore edile, recando adempimenti necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19. Le imprese applicano le misure di precauzione elencate nel documento, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro nell'ambito della pandemia da Coronavirus

A CHI SPETTA L'INFORMAZIONE?

Il **datore di lavoro**, con l'ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni, che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori attraverso:

- specifiche modalità per i lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali;
- modalità più idonee ed efficaci.

L'**impresa affidataria**, in concerto con il **Committente/Responsabile dei lavori** e con il **Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (ad esempio tecnici e fornitori).

Le informazioni riguardano:

1. Modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore.
2. Modalità di ingresso in azienda.
3. Precauzioni igieniche: suggerimento di installare, in punti ben precisi, dispenser di soluzioni idroalcoliche, in caso di assenza di acqua e sapone in

cantiere (ad esempio all'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.).

CORONAVIRUS – SETTORE EDILE: INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI

E' compito del **datore di lavoro** elaborare una procedura, anche coinvolgendo gli **RLS/RLST** per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:

1. viene richiesto, per l'accesso di fornitori esterni, di individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti;
2. se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi.
3. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l'eventuale scambio di documentazione (privilegiando lo scambio telematico della documentazione), se necessaria la vicinanza degli operatori;
4. ove possibile, individuare/installare servizi igienici dedicati per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno; prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
5. va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori;
6. qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste.



Sudette disposizioni si estendono alle aziende in appalto/subappalto/subaffidamento.

PULIZIA E SANIFICAZIONE, COMPITI DELL'AZIENDA E DEL DATORE DI LAVORO

Il protocollo del Mit entra nel dettaglio delle operazioni di pulizia e sanificazione che dovranno svolgersi non solo nei luoghi chiusi, ma anche all'interno dei mezzi d'opera e dei mezzi di trasporto aziendali. Pertanto dovrà essere garantita la pulizia delle attrezzature manuali utilizzate dai lavoratori.

L'**azienda** deve:

1. assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio);
2. garantisce la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili).
3. assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiera, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali.
4. garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti.

Il **datore di lavoro**, laddove possibile, organizzerà le proprie squadre in modo che le attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali.

DISTANZA DI SICUREZZA E DPI, COME PROVVEDERE?

Il **coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, ove nominato, provvede a:

1. integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. ove nominato, provvede ad integrare, in merito alla distanza di sicurezza, il Psc, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.
3. ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso. Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto.

4. occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo;
5. in caso di utilizzo di mezzi propri, i lavoratori dovranno limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.

Per quanto riguarda la **distanza di sicurezza** e l'eventuale utilizzo della **mascherina in caso di mancato rispetto della distanza di 1 metro**, vengono recepiti i contenuti del protocollo. In cantiere è necessario:

1. Richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa.
2. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, occorre esaminare con il CSE, ove presente, con la DL, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo **cronoprogramma dei lavori**, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa.
3. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario adottare idonei **dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso** e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
4. Definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto);
5. Richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro anche al fine di evitare assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti.
6. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, sarà necessario esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei

baraccamenti, anche attraverso la turnazione delle pause delle squadre di lavoro.

Anche in azienda è necessario controllare e contingentare gli accessi.

In caso di **riunioni** è necessario:

1. mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro come principale misura di contenimento.
2. Laddove non fosse possibile, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
3. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni.

CORONAVIRUS – SETTORE EDILE: COME PROSEGUE LA FORMAZIONE?

1. Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati;
2. è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working;
3. **il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti** per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, **non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione** (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità. L'operatore della gru può continuare ad operare come gruista);
4. **è stata prevista la sospensione dei termini di scadenza dell'aggiornamento dei patentini contrattuali.**

CORONAVIRUS – SETTORE EDILE: QUANDO SOSPENDERE?

Si agisce in analogia al Protocollo del MIT sulla tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia da Coronavirus è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi

adempimenti, è stato previsto anche nel presente Protocollo che a tipizzazione delle ipotesi nello stesso riportate deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Accesso agli spazi comuni se non è: <ul style="list-style-type: none">• garantita la ventilazione continua• rispettata la distanza di 1 m tra gli occupanti• assicurato servizio mensa (servizi anche esterni al cantiere ad esempio bar)	Sospensione
Accertamento di lavoratore affetto da Covid-19 <ul style="list-style-type: none">• quarantena di tutti i lavoratori che ne siano venuti a contatto• non è possibile attuare una riorganizzazione	Sospensione
Cantieri in cui è previsto pernottamento <ul style="list-style-type: none">• il locale non ha le caratteristiche dimensionali richieste• non sono possibili soluzioni alternative• mancanza di strutture ricettive disponibili	Sospensione
Indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere	Sospensione

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal **coordinatore per la sicurezza** nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

PER SCARICARE LE REGOLE PER IL CONTENIMENTO COVID-19 NEI CANTIERI

[CLICCA QUI](#)

LINEE GUIDA PER I CANTIERI DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

[CLICCA QUI](#)



Tra i codici Ateco relativi alle attività non sospese dal d.p.c.m. del 22 marzo (e successive modifiche) è assente il numero 68.32.0, relativo ad “amministrato di condomini e gestione di immobili per conto terzi”. Peraltro, il testo del provvedimento dispone che non siano sospese le attività professionali. Il combinato (e confuso) disposto delle due previsioni porta a prudenzialmente ritenere sospesa l’attività degli amministratori condominiali, ferma restando la possibilità di svolgere a distanza almeno una parte delle relative incombenze.

Successivamente all’emanazione del d.p.c.m. del 22 marzo, sul sito Internet del Governo è stata inserita la seguente domanda con risposta:

“DOMANDA: LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, COME PER ESEMPIO QUELLA DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO, DEVONO ESSERE SOSPESSE SE SVOLTE NELLA FORMA DI IMPRESA?”

RISPOSTA: TUTTE LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, A PRESCINDERE DALLA FORMA CON CUI VENGONO SVOLTE, SONO ESPRESSAMENTE CONSENTITE. INOLTRE, L’ARTICOLO 1, LETT. C) DEL DPCM DEL 22

MARZO 2020 PREVEDE CHE QUALSIASI ATTIVITÀ, ANCHE SE SOSPESA, PUÒ CONTINUARE AD ESSERE ESERCITATA SE ORGANIZZATA IN MODALITÀ A DISTANZA O LAVORO AGILE (CIRCOSTANZA APPLICABILE ANCHE ALLE AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI, FATTA ECCEZIONE PER LE ASSEMBLEE DI CONDOMINIO, PER LE QUALI SI PUÒ CONSULTARE L'APPOSITA FAQ)".

Trattandosi di risposta ufficiale, pur evidentemente in contraddizione con la non inclusione, fra le attività consentite, del codice Ateco relativo all'attività degli amministratori di condominio, si evidenzia come la stessa permetta di considerare possibile lo svolgimento dell'attività in questione. Ciò – da quanto emerge da alcune segnalazioni dal territorio – non trova però rispondenza in caso di controlli su strada, dove si richiede che il codice Ateco dell'attività esercitata sia presente nell'elenco allegato al d.p.c.m. del 22 marzo e successive modifiche.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA

Con un'apposita Faq il Governo ha precisato che "le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere".

Sul punto si segnala che nessuna norma disciplina la partecipazione di uno o più condòmini all'assemblea condominiale a distanza. Tuttavia, in analogia con quanto previsto in tema di società di capitali dall'art. 2370 c.c. ("Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione"), ciò può essere ritenuto possibile ove previsto nel regolamento di condominio e sempreché si garantisca agli interessati la possibilità di intervenire nel corso della discussione. E' dubbio, invece, lo svolgimento della riunione di condominio esclusivamente tramite questo mezzo. In senso negativo depone un indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'assemblea deve essere sempre convocata in luogo "fisicamente" idoneo a consentire a tutti i condòmini di parteciparvi (Cass. sent. n. 14461 del 22.12.1999).

ATTIVITÀ NON SOSPESSE

Tra le attività non sospese vi sono quelle delle **imprese di pulizia** e di altre varie professionalità che servono anche per la **manutenzione degli impianti negli stabili**.

MISURE IGIENICO-SANITARIE IN CONDOMINIO

In tema di misure igienico-sanitarie in condominio, si fa presente la necessità, nell'ottica di contenimento del contagio, di rispettare le misure di cui all'allegato 1 del d.p.c.m. dell'8 marzo, anche dando apposite istruzioni a coloro che svolgono le pulizie nello stabile (portiere, pulitore, impresa di pulizie ecc.).

Di seguito si riporta l'elenco delle misure anzidette, che è opportuno sia affisso in luoghi visibili in condominio:

- a)** lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b)** evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c)** evitare abbracci e strette di mano;
- d)** mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e)** igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f)** evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g)** non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h)** coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i)** non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l)** pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m)** usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

A titolo di esempio, costituisce applicazione di tali indicazioni utilizzare l'ascensore dello stabile una persona alla volta e pulire con soluzione alcolica, più volte nell'arco della giornata, la pulsantiera e le maniglie.

PORTIERI E ALTRI DIPENDENTI DEL CONDOMINIO

Si ritiene che l'attuale quadro normativo non comporti la sospensione del lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati, tra i quali i portieri e gli addetti alle pulizie. Ciò, sulla base dell'inserimento fra i codici esclusi dalla sospensione del numero 97.

In generale, anche per il settore considerato, vi è la necessità di: incentivare “le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva”; assumere “protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento”, adottare “strumenti di protezione individuale”; incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Per far fronte a eventuali sospensioni del servizio o a riduzioni di orario, si possono poi utilizzare vari ammortizzatori sociali, previsti in occasione del decreto Cura Italia: accesso alla Cassa integrazione in deroga e permessi vari.

Dal 17 marzo 2020, poi, non si può procedere al licenziamento del proprio dipendente per giustificato motivo oggettivo (tipico è il caso – nel comparto dei dipendenti da proprietari di fabbricati – del licenziamento per soppressione del servizio), essendo ciò espressamente escluso dall'art. 46 del decreto anzidetto.

Ove possibile e con riguardo al più ampio perimetro di applicazione del Ccnl per i dipendenti da proprietari di fabbricati – ci si riferisce, ad esempio, al profilo C) del Ccnl anzidetto: quadri ed impiegati – si segnala anche l'esigenza di massimizzare l'utilizzo delle “modalità di lavoro agile” (sostanzialmente, l'attività svolta dal lavoratore nel proprio domicilio).

I dipendenti in servizio nel mese di marzo avranno poi diritto al bonus di 100 euro.

Si ricorda, infine, che ai dipendenti dovranno essere fornite le informazioni sulla natura del virus e sulle precauzioni minime da adottare. In tal senso si segnala che il Ministero della Salute ha predisposto sul suo sito un decalogo e un opuscolo informativo liberamente scaricabili.

INQUINAMENTO ACUSTICO: LA NUOVA DIRETTIVA UE 2020/367

È stata pubblicata in Gazzetta Europea n. L 67/132 del 5 marzo 2020 la **direttiva UE 2020/367 sull'inquinamento acustico**.

Nello specifico, la direttiva modifica l'allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di **metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale**.

LA NUOVA DIRETTIVA UE 2020/367

La nuova direttiva stabilisce che gli Stati membri dovranno **conformarsi alle nuove norme UE entro il 31 dicembre 2021**.

L'ALLEGATO III METODI DI DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI NOCIVI

Ai fini della determinazione degli effetti nocivi dell'inquinamento acustico sono presi in considerazione:

- la cardiopatia ischemica (ISCHAEMIC HEART DISEASE, IHD), corrispondente ai codici da BA40 a BA6Z della classificazione internazionale ICD-11 dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- il fastidio forte (HIGH ANNOYANCE, HA);
- i disturbi gravi del sonno (HIGH SLEEP DISTURBANCE, HSD).

Gli effetti nocivi sono calcolati mediante le formule del **rischio relativo** o del **rischio assoluto**.

L'esposizione della popolazione è valutata in modo indipendente per ogni sorgente di rumore e per ogni effetto nocivo. Quando gli stessi individui sono esposti contemporaneamente a più sorgenti di rumore, gli effetti nocivi non devono, in generale, essere cumulati; possono però essere confrontati per determinare l'importanza relativa di ciascun rumore.

INQUINAMENTO ACUSTICO DA TRAFFICO

La direttiva stabilisce i metodi di calcolo per valutare i fattori di rischio derivanti da:

- traffico ferroviario;
- traffico veicolare.

SCARICA LA DIRETTIVA INQUINAMENTO ACUSTICO

[CLICCA QUI](#)



L'ANCE (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) ha pubblicato una guida sulle **clausole contrattuali**. Di seguito gli strumenti giuridici finalizzati a rafforzare sostanzialmente il vincolo contrattuale:

- caparra confirmatoria;
- caparra penitenziale;
- acconto;
- deposito cauzionale;
- clausola penale.

LA GUIDA ANCE SULLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

La guida ricorda che nel corso delle trattative, o al momento della conclusione di alcune tipologie contrattuali (es. compravendita immobiliare, locazione), spesso si assiste alla consegna, in genere ulteriore rispetto al corrispettivo dovuto, di una somma di denaro a favore di una delle parti. E' quindi utile individuare a quale titolo la corresponsione possa avvenire in modo da conoscerne gli effetti giuridici che ne derivano.



LA CAPARRA CONFIRMATORIA

La "**caparra confirmatoria**" è quella somma di denaro (o di altre cose fungibili) che una parte versa all'altra (utilizzando gli strumenti consentiti: contanti, assegno, bonifico) al momento della conclusione del contratto (es. l'acquirente in un contratto preliminare di compravendita). Essa è finalizzata a tutelare l'esecuzione del

contratto, consentendo, in via di autotutela, di recedere senza la necessità di adire il giudice o intimare la diffida ad adempiere.

LA CAPARRA PENITENZIALE

La “**caparra penitenziale**” è definita come il corrispettivo del recesso di ciascuna delle parti. La caparra penitenziale, inserita ad esempio in un preliminare di compravendita, ha in comune con la caparra confirmatoria il meccanismo di funzionamento (ritenzione di quanto ricevuto o pagamento del doppio) ma se ne differenzia in quanto ha natura convenzionale e funge soltanto da corrispettivo per il recesso esercitato da una delle parti.

Non rappresenta, quindi, un risarcimento contro l'altrui inadempimento, ma piuttosto un indennizzo a fronte dell'altrui decisione di sciogliersi dal vincolo.

L'ACCONTO SUL PREZZO

Molto diffuso nella prassi è l’**“acconto sul prezzo”**, esso rappresenta una condizione atipica in quanto non espressamente disciplinata dal codice civile.

Simile alla caparra confirmatoria, l'acconto sul prezzo non è altro che una somma di denaro che viene versata come anticipo sul prezzo di vendita dell'immobile oggetto della trattativa. A titolo di acconto sul prezzo sono poi corrisposte nei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (c.d. “RENT TO BUY”) parte delle somme dovute (diversamente da quelle corrisposte a titolo di canone).

L'acconto non svolge nessuna funzione di garanzia tra le parti e, pertanto, nel caso in cui non si raggiunga un accordo tra queste, dovrà essere restituito all'acquirente stesso.

IL DEPOSITO CAUZIONALE

Il “**deposito cauzionale**” o cauzione, spesso impropriamente definito caparra, consiste in una somma di denaro versata (in contanti o tramite garanzia fideiussoria) al momento della sottoscrizione del contratto di locazione con funzione di garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore, quali:

- il pagamento dei canoni di locazione nei termini convenuti;
- l'uso del bene secondo la diligenza del buon padre di famiglia;
- la restituzione del bene nel medesimo stato in cui il conduttore l'ha ricevuto.

Al termine del rapporto contrattuale la somma deve essere restituita dal locatore al conduttore.

LA CLAUSOLA PENALE

La previsione di una clausola penale consente ai contraenti di definire la somma dovuta in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento di una delle parti, predeterminando l'ammontare del risarcimento. Attenzione, perché la legge non consente alla parte creditrice di domandare contestualmente la prestazione principale e la penale (c.d. "divieto di cumulo"); tale principio può essere derogato solo nell'ipotesi in cui la penale sia stata pattuita per il solo ritardo nell'adempimento. La clausola penale può, ad esempio, essere prevista nell'ambito di un contratto di compravendita per l'ipotesi di mancata consegna dell'immobile entro una data prestabilita ovvero in un contratto di appalto per il ritardo sulla consegna dei lavori.

SCARICA LA GUIDA ANCE

[CLICCA QUI](#)

IL CONTO TERMICO E' STATO RINNOVATO



CONTO TERMICO

Con il Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Recentemente, il Conto Termico è **stato rinnovato** rispetto a quello introdotto dal **D.M. 28/12/2012**.

Il **Conto Termico** incentiva interventi per l'**incremento** dell'**efficienza energetica** e la **produzione di energia termica** da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati, che potranno accedere a fondi per **900 milioni** di euro annui, di cui **200** destinati alle PA. Grazie al



Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Recentemente, il Conto Termico è **stato rinnovato** rispetto a quello introdotto dal **D.M. 28/12/2012**.

Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono ricomprese fra le PA anche le società IN HOUSE e le cooperative di abitanti), sono previsti nuovi interventi di efficienza energetica. E' stata inoltre rivista la dimensione degli impianti ammissibili e snellita la procedura di accesso diretto per apparecchi con caratteristiche già approvate e certificate (**Catalogo**).

L'incentivo è corrisposto nella forma di **rate annuali costanti** accreditate direttamente su conto corrente della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un'unica soluzione, nel caso in cui l'ammontare dell'incentivo non superi i 5.000 euro.

Chi chiede il Conto Termico non può fruire delle altre detrazioni fiscali come l'ecobonus.

I soggetti che possono richiedere gli incentivi del nuovo Conto Termico sono:

- Le Pubbliche amministrazioni Sono inclusi gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituiti presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le società cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali.
- **I soggetti privati:** L'accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto direttamente da questi soggetti o tramite una ESCO: le Pubbliche amministrazioni dovranno sottoscrivere un contratto di prestazione energetica, i soggetti privati un contratto di servizio energia.

Nello specifico, dal 19 luglio 2016 possono presentare richiesta di incentivazione al GSE solamente le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352.

L'accesso agli incentivi può avvenire attraverso due modalità:

- **tramite Accesso Diretto:** la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori.

È previsto un iter semplificato per gli interventi riguardanti l'installazione di apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 m²) nel caso di installazione di componenti con caratteristiche garantite che sono contenuti nel Catalogo degli apparecchi domestici, pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE.

- **tramite Prenotazione:** per gli interventi ancora da realizzare, esclusivamente nella titolarità delle PA o delle ESCO che operano per loro conto, è possibile prenotare l'incentivo prima ancora che l'intervento sia realizzato e ricevere un acconto delle spettanze all'avvio dei lavori, mentre il saldo degli importi dovuti sarà riconosciuto alla conclusione dei lavori, in analogia a quanto viene attuato per la modalità in Accesso Diretto.

Per la prenotazione dell'incentivo, le PA possono presentare una domanda a preventivo, trasmettendo al GSE uno dei seguenti set di documenti:

- una Diagnosi Energetica e un atto amministrativo attestante l'impegno alla realizzazione di almeno un intervento tra quelli indicati nella Diagnosi Energetica stessa;
- un contratto di prestazione energetica stipulato tra la PA e una ESCO oppure copia del contratto stipulato per l'affidamento, a seguito di gara, del servizio energia pertinente all'intervento proposto;
- un provvedimento o un atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori con il verbale di consegna dei lavori stessi.

Sia la domanda presentata in accesso diretto che quella mediante prenotazione sono valutate dal GSE secondo le disposizioni dei procedimenti amministrativi regolati dalla Legge 241/90.

COME COMPILARE CORRETTAMENTE LA DOMANDA

Il Soggetto Ordinante dei pagamenti sostenuti per la realizzazione dell'intervento deve essere il Soggetto Responsabile, cioè colui che ha sostenuto direttamente le spese per l'esecuzione degli interventi, che presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE e stipula il contratto.

Quindi non sono incentivabili interventi per i quali sono stati presentati al GSE:

- 1) fatture attestanti il costo sostenuto non intestate al Soggetto Responsabile;

2) pagamenti delle fatture non sostenuti dal Soggetto Responsabile;

3) ricevute di bonifici non recanti esplicita evidenza dell'Ordinante del pagamento.

Ne deriva che bonifici da conti correnti non intestati al Soggetto Responsabile non sono idonei ai fini dell'accesso agli incentivi; sono invece idonei i bonifici provenienti da conti cointestati dei quali uno degli intestatari è proprio il Soggetto Responsabile. Nel documento, il GSE ricorda le condizioni per le quali un soggetto diverso dal soggetto Responsabile può procedere al pagamento per conto dello stesso.

Sempre per quanto concerne i bonifici, il GSE ha ricordato che "l'indicazione, nella ricevuta di versamento, di riferimenti riguardanti disposizioni normative inerenti altri incentivi statali, determina l'improcedibilità della richiesta". Pertanto, è necessario non utilizzare modelli di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica o per la ristrutturazione edilizia, né indicare nella causale riferimenti a norme di legge inerenti alle detrazioni fiscali (anche nel caso di utilizzo di bonifici ordinari).

Gli interventi per cui i soggetti privati possono accedere all'incentivo sono:

- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione (con potenza termica al focolare fino a 35 kWt)
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale fino a 35 kWt
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa (con potenza termica nominale fino a 35 kWt
- Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 50 m2
- Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

Per semplificare la procedura di richiesta dell'incentivo, il GSE pubblica con cadenza semestrale un **catalogo degli apparecchi** domestici, un elenco di apparecchi, macchine e sistemi per la produzione di energia termica conformi ai requisiti tecnici previsti. L'obiettivo del Catalogo è agevolare i consumatori nella

conoscenza dei prodotti ad alta efficienza rispondenti ai requisiti tecnici richiesti per l'accesso agli incentivi.

Così chi si appresta a eseguire un **intervento di efficientamento energetico** sul proprio immobile, per capire **se rientra in quelli agevolabili** con il Conto Termico, basta verificare nel catalogo.

[Catalogo caldaie a condensazione](#)

[Catalogo pompe di calore](#)

[Catalogo caldaie a biomasse](#)

[Catalogo solare termico](#)

[Catalogo scaldacqua PDC](#)

[Catalogo sistemi ibridi](#)

[Guida Catalogo apparecchi prequalificati](#)

Per tutti gli altri documenti consulta la pagina [Manuali, moduli e procedure](#)

[Decreto MISE 16/02/2016](#)

[Allegato DM 16/02/2016](#)

[Regole Applicative](#)

SISTEMI ANTINCENDIO: IN ITALIANO LA UNI EN 13565-1:2019 E LA UNI EN 15004-1:2019



L'UNI, l'Ente Italiano di Normazione, rende noto che sono state recepite in italiano due norme relative ai sistemi antincendio, nello specifico si tratta:

- della **UNI EN 13565-1:2019** "Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Sistemi a schiuma – Parte 1: Requisiti e metodi di prova per i componenti";
- della **UNI EN 15004-1:2019** "Installazioni fisse antincendio – Sistemi a estinguenti gassosi – Parte 1: Progettazione, installazione e manutenzione".

Le due norme sono state elaborate dalla commissione Protezione attiva contro gli incendi recependo anche in lingua italiana la EN 13565 parte 1 e la EN 15004 parte 1.

LE NORME SUI SISTEMI ANTINCENDIO

Di seguito nel dettaglio le due norme UNI:

LA UNI EN 13565-1:2019

Il primo documento stabilisce i requisiti per i materiali, la costruzione e le prestazioni di componenti di sistemi fissi di **estinzione incendi che utilizzano liquidi schiumogeni** concentrati, ad esclusione di pompe, motori e torrette di controllo remoto.

I componenti trattati sono:

- miscelatori;
- spruzzatori;
- unità a manichetta semi-sottosuperficie;
- lance;
- generatori di schiuma a bassa/media espansione;
- generatori di schiuma ad alta espansione;
- camere schiuma;
- serbatoi e recipienti a pressione.

I metodi di prova sono indicati nelle appendici dalla A alla K. Sono anche indicati requisiti per fornire i dati caratteristici necessari alla corretta applicazione dei componenti. Se non diversamente specificato le pressioni sono quelle sui manometri espresse in bar. I requisiti della norma non trattano, salvo dove indicato, l'utilizzo di combinazioni di componenti per formare una parte, o la totalità, di un sistema di lotta contro l'incendio. I componenti conformi alla norma non sono necessariamente compatibili l'uno con l'altro. I requisiti per pompe, motori e il funzionamento di componenti meccanici (cioè le torrette a controllo remoto) non rientrano nel suo scopo e campo di applicazione.

LA UNI EN 15004-1:2019

Il secondo documento specifica i requisiti e fornisce raccomandazioni per:

- la progettazione;
- l'installazione;
- il collaudo;
- la manutenzione;
- la sicurezza

di **sistemi a estinguenti gassosi** in edifici, impianti o altre strutture, nonché le caratteristiche dei vari agenti estinguenti e dei tipi di incendio per i quali essi costituiscono un mezzo estinguente idoneo. Tratta i sistemi a saturazione totale relativi principalmente a edifici, impianti industriali e altre applicazioni specifiche, che utilizzano agenti estinguenti gassosi elettricamente non conduttivi che non lasciano residui dopo lo scarico e per le quali sono attualmente disponibili dati sufficienti per consentire la verifica delle caratteristiche di prestazione. Non è applicabile per la soppressione delle esplosioni. Inoltre la norma non è intesa per indicare l'approvazione degli agenti estinguenti elencati al suo interno da parte delle autorità appropriate, in quanto altri agenti estinguenti possono essere ugualmente accettabili. L'anidride carbonica (CO₂) non è inclusa in quanto è trattata da altre norme internazionali. Si applica agli agenti estinguenti elencati nel prospetto presente all'interno del documento. Infine la UNI EN 15004 parte 1 è previsto che venga utilizzata unitamente alle parti indicate della EN 15004 relative agli agenti estinguenti.

SCARICA LA UNI EN 13565-1:2019

[CLICCA QUI](#)

SCARICA LA UNI EN 15004-1:2019

[CLICCA QUI](#)

PROROGATO DI UN ANNO L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE SANITARIE

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 50 del 28 febbraio 2020) il **decreto 20 febbraio 2020** del Ministero dell'Interno contenente: "PROROGA DELLE SCADENZE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PER LE STRUTTURE

SANITARIE, PREVISTE DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 19 MARZO 2015“.

Con il nuovo provvedimento vengono **prorogate di un anno le scadenze** in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto 19 marzo 2015, che ha aggiornato la regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private.

In particolare, l'adeguamento riguarda le seguenti strutture:



- che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con **oltre i 25 posti letto**;

- quelle nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle

riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, con **superficie maggiore di 500 m²**;

- strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del dpr 151/2011.

All'art. 1 del decreto 20 febbraio 2020 è previsto, infatti, che:

➔ per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle **nuove procedure di gara** o per **mancata assegnazione di fondi**, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di un anno i termini.



Il decreto è **in vigore dal 29 febbraio 2020**.

SCARICA IL DECRETO

[CLICCA QUI](#)

INCIDENTI IN GALLERIE STRADALI: L'OPUSCOLO INAIL SULLA SICUREZZA E SULL'INCIDENTALITA'



Le gallerie stradali, ampiamente distribuite su tutto il territorio italiano (si sviluppano per circa 2600 Km), sono spesso luogo di incidenti: a tal riguardo si segnala l'opuscolo Inail **“INCIDENTI IN GALLERIE STRADALI”** che ne fa un'attenta analisi sulla sicurezza e sull'incidentalità.

In particolare, è stato condotto uno studio che ha riguarda:

- le norme di sicurezza;
- l'incidentalità totale;
- l'incidentalità lavoro-correlata (LC);
- la lunghezza dei fornicci interessati.

LE NORME DI SICUREZZA

Per la gestione della sicurezza delle **gallerie di lunghezza superiore a 500 metri** si possono applicare le seguenti due fondamentali norme:

- il **dpr n. 151/2011** – Allegato I attività 80 e le relative regole tecniche di prevenzione incendi – disciplina i procedimenti per i controlli di prevenzione incendi e per la verifica delle condizioni antincendio.

- la **dir. 2004/54/CE** disciplina i **requisiti minimi di sicurezza** per le gallerie della rete Trans European Network-Transport (TEN-T), che garantiscono un livello minimo di sicurezza degli utenti della rete, mediante la prevenzione di situazioni critiche e la protezione in caso di incidente.

Dpr n. 151/2011

Le regole tecniche di prevenzione incendi regolamentano i requisiti di sicurezza di alcuni sistemi come quelli di aspirazione e di ventilazione meccanica di emergenza, fondamentali sia per la viabilità ordinaria che per le condizioni non ordinarie.

Gli **enti responsabili** delle gallerie non soggette alla disciplina del [dlgs. 81/2008](#), sono tenuti a mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le misure di sicurezza antincendio adottate nonché a eseguire verifiche ed interventi di manutenzione, secondo le cadenze temporali indicate nel certificato di prevenzione incendi.

Essi devono garantire un'adeguata informazione sui rischi di incendio, sulle relative misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare il suo insorgere e sulle procedure da attuare al suo verificarsi. Infine gli stessi tengono e aggiornano un registro dove annotano gli interventi di manutenzione e informazione, disponibile per i controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Dir. 2004/54/CE

La norma stabilisce i criteri per la gestione del traffico, la formazione dei servizi di pronto intervento, la gestione degli incidenti, le informazioni da comunicare agli utenti in ordine al comportamento da seguire in galleria. Stabilisce, inoltre, le modalità di comunicazione fra le autorità competenti e i servizi di intervento in caso di incidenti, come pure le installazioni di sicurezza ed i requisiti.

Alle gallerie fino a 500 metri non si applicano, quindi, le norme come il dpr n. 151/2011 e la dir. 2004/54/CE, la cui finalità è anche quella di permettere alle persone coinvolte in incidenti di mettersi in salvo, agli utenti della strada di reagire immediatamente per evitare conseguenze più gravi, ai servizi di pronto intervento di intervenire con un'azione efficace, nel rispetto dell'ambiente e dei beni materiali.

I DATI ISTAT SUGLI INCIDENTI

Gli incidenti nelle gallerie stradali sono generalmente associati alle tre casistiche:

1. viabilità ordinaria;
2. condizioni ambientali interne;
3. combinazione di esse.

Nella pubblicazione sono stati considerati i dati Istat sugli incidenti avvenuti nelle gallerie stradali italiane; di seguito la tabella con la **rilevazione degli incidenti stradali** con lesioni a persone, nel quinquennio 2013-2017, con non più di tre veicoli coinvolti.

Anno	2013	2014	2015	2016	2017
Incidenti	596	577	598	708	696
Feriti e morti	949	921	953	1143	1161
Incidenti lavoro-correlati	38	31	34	43	47
Feriti e morti lavoro-correlati	58	46	62	66	72

Fra le circostanze più frequentemente riscontrate figurano:

- procedere regolarmente;
- mancato rispetto delle distanze di sicurezza tra i veicoli;
- guida distratta;
- andamento indeciso;
- urto accidentale contro ostacolo.

INCIDENTALITÀ LAVORO-CORRELATA

La pubblicazione analizza, inoltre, la frequenza e la gravità delle conseguenze incidentali al variare della lunghezza dell'infrastruttura interessata: ogni incidente lavoro-correlato risulta così associato alla relativa gravità (numero di feriti e morti) e alla lunghezza del fornice.

Nel dettaglio si ha che gli incidenti lavoro correlato si concentrano

- per il 62% in gallerie fino a 500 metri (14% in sottopassi);
- per 16% in quelle tra 500 e 1000 metri;
- per il 17% in quelle tra 1000 e 3000 metri;
- per il 3% in gallerie oltre 3000 metri.

Le conseguenze più gravi si riscontrano nelle gallerie fino a 500 metri.

SCARICA LA GUIDA INAIL

[CLICCA QUI](#)

OBBLIGO DI INDICAZIONE SEPARATA DEGLI ONERI DI SICUREZZA E DEI COSTI DELLA MANODOPERA



L'obbligatorietà dell'indicazione separata degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera è il principio è stato ribadito dall'ANAC con la Delibera 04/03/2020, n. 229, in risposta ad un'istanza sulla valutazione della legittimità della esclusione automatica dalla gara di un operatore che aveva omesso di esplicitare nell'offerta economica il costo della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). L'art. 95, comma 10, D. Leg.vo 50/2016 prevede espressamente l'obbligo in capo al concorrente di indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro. **IN VIA GENERALE L'INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO DETERMINA L'ESCLUSIONE DALLA GARA SENZA POSSIBILITÀ DI RICORRERE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO.**

Secondo la giurisprudenza tale principio vale anche quando la documentazione di gara, pur non richiedendo esplicitamente l'indicazione separata di tali costi, faccia espresso rinvio all'applicazione del suddetto art. 95, comma 10 del D. Leg.vo 50/2016. Ciò sulla base dell'assunto che gli offerenti che partecipano alle gare comunitarie sono soggetti imprenditoriali, che si presume essere in possesso di adeguate professionalità, per i quali **il mancato adempimento di un onere obbligatoriamente previsto dalla legge costituisce una grave negligenza** addebitabile al medesimo concorrente.

ECCEZIONE ALLA REGOLA GENERALE Tuttavia la giurisprudenza italiana (vedi C. Stato 04/10/2019, n. 6688) ed europea (vedi Corte di giustizia UE 02/05/2019, causa C-309/18 e la Nota Mancata indicazione dei costi della manodopera e soccorso istruttorio) ha riconosciuto come possa costituire **una valida eccezione alla regola generale dell'esclusione automatica** il caso in cui la documentazione di gara, pur rinviando esplicitamente alle disposizioni del Codice, abbia **generato confusione in capo agli offerenti** mettendo a disposizione degli stessi una **modulistica, da usare obbligatoriamente, che non lascia spazio fisico per l'indicazione separata dei predetti costi**, e consentendo in tali casi il ricorso al soccorso istruttorio.

ORIENTAMENTO DELL'ANAC. Con particolare riguardo ai costi della manodopera, anche l'ANAC ha ammesso l'eccezione alla regola generale dell'esclusione automatica dalla gara, affermando che ove sussista una "MATERIALE IMPOSSIBILITÀ" che non consenta agli offerenti di indicare separatamente tali costi, la Stazione appaltante può chiedere ai concorrenti di specificare successivamente la parte di importo ad essi imputabile. È stato in particolare evidenziato (pareri nn. 828 e 931 del 2019) che l'omessa indicazione dei costi della manodopera da parte dei concorrenti non assume autonoma rilevanza escludente, quando il modello reso disponibile dal sistema per la formulazione dell'offerta economica risulti carente sul punto e può quindi risultare ingannevole rispetto alla sussistenza del relativo obbligo dichiarativo.

Ribadendo il suesposto orientamento, da ultimo l'ANAC, con la citata Delibera del 04/03/2020, n. 229, ha ritenuto ingannevole la lettera di invito che prevedeva espressamente l'obbligo di indicare i costi relativi alla sicurezza ma non quelli della manodopera e che stabiliva l'utilizzo obbligatorio di un modello che non consentiva di inserirli in un apposito campo AD HOC. Tale circostanza determina, secondo l'ANAC, l'attivazione del soccorso istruttorio per consentire all'offerente di specificare quanto non riportato nell'offerta in ordine ai costi della manodopera.

SCARICA LA DELIBERA ANAC

[CLICCA QUI](#)

SUPPORTI GRAFICI INFORMATIVI SULLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL SETTORE EDILE



Al fine di contenere la diffusione del contagio del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro nel settore edile, sono stati sottoscritti Protocolli tra le Parti sociali del settore, importanti stazioni appaltanti ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, rispettivamente nelle date del 19 e 24 marzo 2020. Tali accordi che attuano nel settore il Protocollo del 14 marzo u.s. tra Governo, Confindustria e Confederazioni Sindacali individuano regole specifiche e dettagliate per il contenimento del Covid-

19 nei cantieri edili ed assegnano agli enti bilaterali della formazione e della sicurezza il compito di aiutare imprese e lavoratori nella fondamentale opera di informare correttamente ed efficacemente aziende e lavoratori. Gli enti nazionali hanno perciò prodotto unitariamente dei materiali, realizzati con il coordinamento tecnico della CNCPT, che traducono graficamente le regole e le indicazioni condivise dalle Parti Sociali. I materiali prodotti sono stati pensati per un possibile utilizzo, oltre che nella attuale fase di emergenza, anche per la graduale ripresa futura delle attività.

Scarica i materiali qui:

[All.1 Covid A4 grafica](#) [Download](#)

[All.2 Covid a3 grafica1](#) [Download](#)

[All.3 Covid a3 grafica2](#) [Download](#)

[All.4 Covid A4 fotografica](#) [Download](#)

[All.5 Covid A3 locandina fotografica1](#) [Download](#)

[All.6 Covid A3 locandina fotografica2](#) [Download](#)

CHECK-LIST: VERIFICA ATTUAZIONE PROTOCOLLO EDILIZIA COVID-19 DEL 24 MARZO 2020

La Commissione Nazionale per la Prevenzione Infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro ha Pubblicato la check-list per supportare il lavoro dei tecnici ad integrazione della strumentazione utilizzata per le verifiche, la consulenza e l'assistenza alle imprese ed ai lavoratori in occasione delle misure di prevenzione per la diffusione del virus nei luoghi di lavoro ed in particolare in edilizia. La check-list è stata elaborata, alla luce delle indicazioni contenute nel Protocollo condiviso per il settore edile del 24 marzo u.s., per sistematizzare il controllo delle misure di contenimento e di prevenzione adottate nei cantieri rimasti aperti in conseguenza del DM-MiSE del 25 marzo 2020, che ha aggiornato l'allegato al DPCM del 22 marzo 2020. Sono comprese nella check-list le fattispecie inerenti le casistiche previste nel Protocollo nei cantieri per le aziende e per i lavoratori secondo l'ordine previsto nel Protocollo stesso.

[Scarica la CHECK-LIST Covid-19](#) [Download](#)



NEWS FISCALI

1.3

LEGGE DI BILANCIO 2020: LE NOVITA'

LEGGE DI BILANCIO 2020

In Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2019

Legge di Bilancio 2020 (ex "legge di stabilità", prima ancora "legge finanziaria") e del bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 è stata pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019**. Il testo della legge è composto di 19 articoli, ma la norma principale è l'articolo 1 formato da ben 884 commi. La legge

prevede importanti misure in materia di sanità, fisco, pagamenti elettronici, ambiente, famiglia e lavoro. Scopriamo quali sono le principali misure contenute nel provvedimento.

RIEPILOGO

- **stop aumento Iva:** cancellazione dell'aumento dell'iva di 23 miliardi nel prossimo anno;
- **cedolare secca:** per i contratti d'affitto a canone concordato non sale al 12,5%, ma si è fatto uno sforzo per lasciarla al 10% e renderla permanente;
- **rimborsi per pagamenti con bancomat:** rimborsi in denaro per i consumatori che decidono di pagare con la moneta elettronica. Le condizioni e le modalità saranno stabilite con un decreto del Mef, entro il 30 aprile 2020, e lo stanziamento pari a tre miliardi di euro scatterà dal 2021;
- **plastic tax:** è un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. L'imposta è fissata nella misura di 45 centesimi per chilogrammo di materia plastica e riguarda anche i tetrapak;

- **proroghe dei bonus edilizi - Ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus mobili:** prorogata anche per il 2020 la detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia;
- **Sismabonus:** resta **ferma al 31 dicembre 2021 la possibilità di fruire di un bonus del 50% per l'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica**, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
- Bonus facciate 90%: la detrazione fiscale pari al 90% durerà un anno, **includerà le manutenzioni ordinarie** ma sarà **limitata agli immobili residenziali localizzati nei centri storici (zona A) e nelle zone già urbanizzate (B)** e, nella realizzazione dei lavori più importanti, si dovranno rispettare le norme sulla prestazione energetica degli edifici. Ammessi quindi al Bonus Facciate gli interventi di sola pulitura e tinteggiatura esterna ma **solo sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi**. Non ammesse le finestre;
- sconto in fattura Ecobonus: **sarà ammesso solo** per gli interventi "**di ristrutturazione importante di primo livello**" per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo pari o superiore a 200 mila euro. Il meccanismo è identico a quello in vigore finora: **il fornitore anticipa l'importo che serve allo sconto e poi lo recupera in cinque anni, sotto forma di credito di imposta da portare in compensazione**. Ma cosa significa "PRIMO LIVELLO"? Che l'intervento, **oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50%** della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, deve **comprendere anche la ristrutturazione dell'impianto termico**;
- **investimenti degli enti territoriali:** per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021, 250 milioni di euro nell'anno 2022, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;
 - **finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia:** è istituito nello stato previsione del Ministero dell'interno, il fondo «**Asili Nido e Scuole dell'infanzia**», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il fondo è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi: a) **progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali** per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; b) **progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati**, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

- **edilizia sanitaria:** al programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico degli edifici di edilizia sanitaria, saranno assegnati 30 miliardi di euro aggiuntivi rispetto alle risorse stanziare dalla legge 67/1988 e rimodulate dalla Legge 145/2018;
- **programma innovativo nazionale per la rinascita urbana:** finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio - economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea;
- **regime forfettario:** conferma per chi ha conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
- **sistemi di monitoraggio strutturale continuo:** al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del MEF, saranno definiti criteri e procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva;
- **deducibilità IMU:** per il 2019 viene prevista la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nella misura del 50% dell'imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali. Dal 2020 viene prevista l'unificazione dell'IMU e della TASI e una detrazione del 60% per i periodi di imposta 2020 e 2021, mentre dal 2022 è prevista una deducibilità al 100%;
- **Piano Industria 4.0:** in luogo della proroga al 2020 del cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese e della disciplina di un credito d'imposta per la realizzazione di progetti ambientali, si introduce un **nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi** (commi 184-197). Il nuovo credito d'imposta - così come il nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, di cui ai commi 198-209, e la disciplina sulla proroga del credito d'imposta formazione 4.0 di cui ai commi 210-217, sono inquadrabili nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0", alla luce del monitoraggio effettuato in sede governativa sull'efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale;
- si introduce la **disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0** e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta già vigente per investimenti in ricerca e sviluppo, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (commi 198-209);

DECRETO FISCALE 2019 (DL 124/2019 - CONVERTITO DALLA LEGGE 157/2019)

- **accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione (modificato in Commissione alla Camera):** le norme vietano esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l'accollante e l'accollato. In deroga alla disciplina generale, le sanzioni per la violazione del divieto di compensazione nell'accollo tributario sono irrogate entro l'ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento (in luogo di cinque anni dalla violazione);
- **cessazione partita IVA ed inibizione compensazione:** si stabilisce l'esclusione dei destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti;
- **contrasto alle indebite compensazioni:** si limita la possibilità di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito; estende l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione; introduce una specifica disciplina sanzionatoria;
- **contrasto all'omesso versamento delle ritenute:** l'obbligo per il committente di versare tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici (senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie) scatterà per le commesse superiori a 200 mila euro. Esentate le imprese che non hanno pendenze col fisco per importi superiori a 50 mila euro e che risultino attive e in regola con gli obblighi dichiarativi da più di tre anni;
- **Precompilata IVA:** spostato alla data del **1° luglio 2020 l'avvio della predisposizione** da parte dell'Agenzia delle entrate, per i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. La bozza della dichiarazione annuale dell'IVA è invece messa a disposizione a partire dalle operazioni IVA 2021;
- **Incentivi Conto Energia:** si interviene sul divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - riconosciuti dal III, IV e V "Conto energia" - con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dalla Legge finanziaria 2001. Si prevede, in particolare, che i soggetti interessati dalle misure possano mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici, subordinatamente alla restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti ai sensi della Legge finanziaria 2001. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui sopra devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, indicando l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020.
- **limite all'uso del denaro contante:** si abbassa da 3.000 a 1.000 euro la soglia ammessa per l'utilizzo del denaro contante ma, diversamente dalla prima versione più 'strong', ci sarà un passaggio graduale:
 - il limite ai contanti passerà a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;

- dal 1° gennaio 2022 sarà invece pari a 1.000 euro.
- **crediti in compensazione per i titolari di partita IVA:** previste due fondamentali novità: obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui; obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA;
- **controlli a tappeto sulle fatture elettroniche:** tutti i dati delle fatture elettroniche, compresi quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano l’operazione, saranno memorizzati dall’Agenzia delle Entrate e condivisi con la Guardia di Finanza per le proprie attività di indagine;
- **imposta di bollo fatture elettroniche:** in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio (SdI), l’amministrazione finanziaria comunicherà con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi;
- **estensione e presentazione 'allungata' del modello 730 (inserito in Commissione alla Camera):** la disposizione differisce dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730; rimodula i termini entro cui i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all’Agenzia delle entrate; introduce un termine mobile per effettuare il conguaglio d’imposta;
- **nuovo Fondo edilizia scolastica ed efficienza energetica per le scuole (inserito in Commissione alla Camera):** istituzione di un’apposita sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica, le cui risorse – pari a € 5 mln per il 2019 e a € 10 mln annui dal 2020 al 2025 – sono destinate alla messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici. L’apposita sezione del Fondo unico è destinata a **finanziare le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici**, incluse quelle emerse a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell’art. 2, co. 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell’art. 20-bis del D.L. 8/2017 (L. 45/2017) (per le zone 1 e 2)
- **soppressione delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito:** l’art.23 nella versione iniziale disciplinava in norma primaria le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito (cd. POS obbligatorio), a decorrere dal 1° luglio 2020. L’importo della sanzione era fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. L’intero articolo è stato cancellato dal DL Fiscale.

SCARICA LA LEGGE DI BILANCIO

[CLICCA QUI](#)

SCARICA TELEFISCO

[CLICCA QUI](#)


BONUS CASA 2020: TUTTI GLI INCENTIVI E LE DETRAZIONI

Il testo definitivo della **legge di Bilancio 2020** (Legge n.160 del 27/12/2019 pubblicata in GU n. 304 del 30/12/2019) è entrato ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2020 ed ha stabilito la **proroga di molte delle detrazioni fiscali che riguardano i così detti “bonus casa”** anche per il 2020. Sarà, infatti, possibile anche per il prossimo anno, accedere agli incentivi eco e sisma bonus, così come alle detrazioni per gli interventi su terrazze e giardini ed a quelle per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

La novità assoluta introdotta con l’art. 1 comma 219 della Manovra riguarda, però, il **bonus facciate**; con l’art. 70 invece la Legge di Bilancio ha modificato le modalità dello **“sconto in fattura”**, già introdotto durante lo scorso anno.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI: UN RIEPILOGO DEI BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ATTUALE NORMATIVA

Si riportano di seguito, con uno schema sintetico, le possibilità alle quali è possibile accedere quando si effettuano lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici esistenti per questo nuovo anno.



Brevemente la Manovra ha **confermato** le seguenti detrazioni:

- Il **bonus ristrutturazioni 2020**: che riguarda le detrazioni irpef applicate con un’aliquota pari al **50%** su un **massimo di spesa pari a 96.000 euro**,

tali detrazioni hanno una durata di 10 anni e spettano ai contribuenti che effettuano lavori di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

- Il **bonus mobili 2020**: l'agevolazione spetta solo a chi ha eseguito interventi di ristrutturazione (di cui sopra) effettuati prima dell'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Anche in questo caso come per i lavori di ristrutturazione la percentuale da detrarre è del **50%** ma stavolta, è relativa ad un **massimo di spesa di 10.000 euro**.
- **Ecobonus 2020 - 2021**: prevede una detrazione del **65% o 50%** per tutti coloro che effettuano interventi di risparmio energetico, per un **massimo di spesa pari a 100.000 euro** da suddividere sempre in 10 anni. La detrazione era già stata prorogata fino al 2021 per quelli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali.
- Proroga **bonus verde 2020**: l'agevolazione prevede la **detrazione pari al 36%** per la riqualificazione urbana da parte di privati e condomini **per terrazzi, balconi e giardini** e per chi finanzia lavori per il verde pubblico.
- **Sismabonus 2021**: già presente fino al 2021 la detrazione incentivata (con aliquote che variano **dal 70% al 85%**) i lavori di messa in sicurezza e di consolidamento strutturale degli edifici esistenti che garantiscano un miglioramento di almeno 1 classe di rischio sismico.

NOVITÀ E CHIARIMENTI INTRODOTTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020: BONUS FACCIATE E SCONTO IN FATTURA

BONUS FACCIATE

L'agevolazione, che ha già riscosso numerosi consensi tra gli addetti ai lavori, consiste nella **detrazione del 90% delle spese sostenute per il recupero delle facciate esterne** degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) e zona B (totalmente o parzialmente edificata) così come definiti ai sensi de DM 1444/68. Sono escluse le case isolate di campagna.

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.765

Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di

esse, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore al 1,5 mc/mq

I lavori incentivati di recupero o restauro della facciata riguardano i costi per i cosiddetti **interventi di manutenzione ordinaria**; nello specifico sono incentivati:

- gli interventi sulle strutture opache della facciata;
- i lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;
- la pulitura della facciata;
- la tinteggiatura esterna dell'edificio.

GLI ESCLUSI DAL BONUS FACCIATE

Rimangono, pertanto, **esclusi** gli interventi relativi agli impianti di illuminazione, gli interventi sui pluviali, sugli impianti termici e sui cavi esterni. Si ricorda che il bonus facciate è applicabile **esclusivamente per gli interventi sulle strutture opache della facciata, sui balconi o su ornamenti e fregi**; pertanto si escludono le spese sostenute per la sostituzione degli infissi (detraibili comunque al 50% con l'ecobonus).

ATTENZIONE SE I LAVORI DI MANUTENZIONE INTERESSANO L'EDIFICIO ANCHE DAL PUNTO DI VISTA TERMICO

Si specifica però che in caso di lavori che interessano l'edificio anche dal punto di vista termico ovvero interessi **più del 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda** complessiva dello stesso, **questo dovrà soddisfare i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015** e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010. In tal caso si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art.14 del D.L. n. 63/2013, relative al monitoraggio da parte dell'ENEA del risparmio energetico effettivamente conseguito

a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e alle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA. Pertanto i contribuenti che siano interessati alla detrazione del 90% e che hanno progettato di realizzare un cappotto termico dovranno avvalersi di un tecnico per verificare che i lavori effettuati sulla facciata dell'edificio soddisfino i requisiti sopra citati. L'obiettivo evidente di tale misura è quello di rilanciare la cura degli stabili; promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio; incentivare il risparmio energetico ed infine un obiettivo ancora più ambizioso è quello di dare un volto nuovo alle nostre città.

LO SCONTO IN FATTURA

Con l'art. 70 della Legge di Bilancio viene modificato il comma 3.1 dell'art. 14 del D.L. 04/06/2013, n. 64 convertito, con modificazioni della legge 03/08/2013 n.90. Si specifica, infatti, che a partire dal 1° gennaio 2020, **unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello** (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2015, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali) e **con un importo dei lavori pari o superiore al 200.000 euro**, il soggetto avente diritto alle detrazioni **può optare**, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, **sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, che sarà anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi; a quest'ultimo sarà poi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 34 della legge 23/12/2000, n. 388, e all'art 1, comma 53 della legge 24/12/2007, n. 244).

Si ricorda che il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta, ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

LE PROROGHE STABILITE CON LA LEGGE DI BILANCIO 2020

IL BONUS RISTRUTTURAZIONI

Il bonus ristrutturazioni risulta come uno dei bonus maggiormente utilizzato, ed è stato confermato dall'ultima legge di Bilancio sia per quanto riguarda l'aliquota di detrazione che il tetto massimo incentivabile. Pertanto è stata prorogata la possibilità di beneficiare della detrazione irpef del 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 96.000 euro per singola unità immobiliare.

Di seguito i dettaglio più interessanti che rimangono invariati dallo scorso anno.

INTERVENTI AMMESSI	Singole unità immobiliari	Parti comuni di edifici condominiali
		Interventi di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, eliminazione delle barriere architettoniche; misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti, cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico, conseguimento di risparmi energetici, misure antisismiche, bonifica dall'amianto e opere volte a evitare gli infortuni domestici.
DETRAZIONE	DETRAZIONE: 50% LIMITE DI SPESA PER UNITA' IMMOBILIARE: € 96.000 DETRAZIONE MASSIMA: € 48.280 in 10 anni	
REGOLE	I pagamenti devono avvenire con bonifico bancario o postale "parlante". Per alcuni interventi (che generano risparmio energetico) entro 90 giorni dal termine dei lavori va inviata la comunicazione online all' Enea.	

DETRAZIONI PER MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Collegato al bonus ristrutturazioni, anche il bonus mobili è stato rinnovato per il 2020. I contribuenti che approfittano del bonus mobili possono detrarre il 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 10.000 euro se effettuano lavori di ristrutturazione e comprano mobili nuovi o elettrodomestici di classe elettronica A+ e A per arredare l'immobile ristrutturato.

Come per l'anno precedente, per poter ottenere la detrazione fiscale, è necessario comunicare i dati relativi alle spese sostenute per l'acquisto di forni, frigoriferi, lavastoviglie, piano cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici.

ECOBONUS 2020

L'ecobonus è la detrazione Irpef o Ires spettante ai contribuenti che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici esistenti. Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte dividere, in 10 rate annuali di pari importo.

In base al tipo di lavoro effettuato, le detrazioni vanno al 50% al 70%, fino ad arrivare all'85% per i lavori in condominio; di seguito gli interventi ammessi e le detrazioni raggiungibili sia nel caso di interventi su singole unità immobiliari che nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali.

SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI		
TIPO DI INTERVENTO	DETRAZIONE MAX	ALIQUOTA DI DETRAZIONE
Riqualificazione energetica di edifici esistenti	100.000 euro	65%
Coibentazione involucro opaco edifici (pareti, solette disperdenti, coperture - su edifici esistenti)	60.000 euro	65%
Sostituzione infissi (su edifici esistenti)	60.000 euro	50%
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria	60.000 euro	65%
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale	30.000 euro	50-65%
Acquisto e posa in opera delle schermature solari	60.000 euro	50%
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione alimentati da biomasse combustibili	30.000 euro	50%
Dispositivi multimediali per controllo da remoto (riscaldamento/climatizzazione)	Senza limite di spesa	65%

PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI	
INTERVENTO	DETRAZIONE
Interventi di risparmio energetico qualificato , effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali , o che «interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio»	Detrazione IRPEF e IRES del 65% , con limiti di detrazione previsti dai singoli interventi di risparmio energetico qualificato
Interventi di risparmio energetico qualificato di parti comuni degli edifici condominiali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo; anche se effettuati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.	Detrazione IRPEF e IRES del 70% (75% se si consegue «almeno la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015»), con limite di spesa di 40.000 € , moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio
Interventi di risparmio energetico qualificato, effettuati su immobili adibiti ad Edilizia residenziale pubblica di proprietà di Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati.	Detrazione IRES del 70% o del 75% , ai sensi dell'articolo 14, commi 2-quarter e 2-septies, decreto legge 63 del 4 giugno 2013.

BONUS VERDE

Confermato nel 2019 adesso prorogato in via definitiva anche per il 2020 il bonus verde, la conferma è arrivata con il Milleproroghe che ha avuto il via libera dal CDM del 21 dicembre. Il bonus verde è la **detrazione fiscale del 36% per le spese sostenute per i lavori di sistemazione a verde degli edifici esistenti**, comprese coperture e giardini pensili. La proroga conferma la detrazione ripartita in 10 quote annuali di pari importo per un importo **massimo di 5.000 euro** per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

ALTRE NOVITÀ

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 con il comma 188 dell'art. 1 viene riconosciuto un credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le spese documentate relative all'**acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo**, con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili, demandando la definizione della relativa disciplina a una disposizione di rango secondario.

SISMABONUS ACQUISTI: VALE LA DATA DI AVVIO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATORIE

In tema di agevolazioni fiscali, L'Agenzia delle Entrate, nella **Risposta n.93/E del 24 marzo 2020**, chiarisce che la **data di avvio delle procedure autorizzatorie** agli interventi agevolati, deve essere posteriore al 1° gennaio 2017 **anche per il cd. Sismabonus acquisti**, ossia per la detrazione, pari al 75%-85% del prezzo d'acquisto sino ad un massimo di 96.000 euro, spettante all'acquirente di immobili demoliti e ricostruiti, anche con variazione volumetrica, con il miglioramento di una o due classi sismiche rispetto al fabbricato preesistente.

IL FATTO: TRASFORMAZIONE URBANISTICA DI UN'AREA DISMESSA CON RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Una società proprietaria di alcuni terreni e fabbricati iscritti nel catasto aveva presentato al Comune un progetto edilizio, approvato dalla Giunta Comunale,

riguardante l'attuazione del **comparto di trasformazione urbanistica di un'area dismessa**, con demolizione di tutti i manufatti edilizi esistenti, la cessione dei terreni all'amministrazione comunale e la realizzazione di un complesso edilizio – con **riduzione del rischio sismico di due classi** – costituito da una piastra commerciale e da un sovrastante edificio a torre destinato a unità abitative a residence, oltre a parcheggi e garage posti al pianoterra, primo ed interrato.

L'INTERPELLO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL SISMABONUS

La società ha presentato interpello all'Agenzia delle Entrate. L'obiettivo era sapere se gli acquirenti delle unità immobiliari avrebbero potuto **beneficiare della detrazione sismabonus pari all'85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare**, come riportato nell'atto pubblico di compravendita. Oppure decidere, in luogo della detrazione, di cedere il credito corrispondente alle imprese che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati. Queste, a loro volta, hanno la possibilità di cedere il credito ricevuto, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, inserito dall'articolo 46-quater del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Tale norma prevede **detrazioni dall'imposta all'acquirente delle unità immobiliari**, nella misura dal 75 all'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita. E comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare, qualora:

- gli interventi edilizi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle **zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3**,
- mediante **demolizione e ricostruzione** di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento,
- eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, **entro diciotto mesi** dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

IL PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: L'INTERVENTO INIZIA CON L'APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO

L'agenzia ribadisce, richiamando la sua **circolare n. 13/E del 2019**, che per la detrazione oggetto dell'istanza, l'agevolazione spetta in relazione a interventi le cui procedure di autorizzazione risultano avviate dalle imprese di costruzione o

ristrutturazione immobiliare **a partire dal 1° gennaio 2017**, restando esclusi quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.

Nel caso in esame, l'intervento di trasformazione urbanistica "concretizza una **fattispecie progressiva e complessa**, che inizia con l'**approvazione del Piano Attuativo** del progetto e Piano volumetrico, per passare alla stipula della convenzione accessiva per la realizzazione (che include la cessione gratuita al Comune delle relative opere di urbanizzazione) e concludersi con il rilascio del titolo edilizio".

PROCEDURE AUTORIZZATORIE PRO SISMABONUS

Dunque, le "procedure autorizzatorie" non sono iniziate con la richiesta dei titoli abilitativi, ma con precedenti atti (antecedenti il 1° gennaio 2017) di giunta/consiglieri o di approvazione propedeutici alla predetta richiesta, in quanto **indispensabili per il rilascio dei titoli abilitativi** stessi. In base a tali considerazioni, l'Agenzia ha espresso **parere negativo** sul quesito posto nell'interpello.

L'Agenzia lascia però aperta una via d'uscita. "La possibilità da parte dell'Istante di ottenere dal Comune una **certificazione dalla quale risulti la data di inizio della procedura autorizzatoria**". Solo se si attesta che tali procedure siano iniziate **prima del 1° gennaio 2017**, gli acquirenti delle unità immobiliari potranno fruire della detrazione prevista dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

SCARICA LA RISPOSTA N.93/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

SISMABONUS 2020: GUIDA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO B



Lo strumento del **Sismabonus** nasce con la legge di bilancio del 2017 ed attraverso il d.m. n. 24 del 9 gennaio 2020, si rinnova l'applicazione di questa detrazione ai casi illustrati qui di seguito.

QUANDO SI RICHIEDE IL SISMABONUS?

Il cittadino può richiedere il Sismabonus se provvede a:

- Messa in sicurezza statica: molto spesso si hanno di fronte strutture progettate ai soli carichi verticali o frutto di accrescimenti e demolizioni

volumetriche o di cambi di destinazione d'uso non controllate, pertanto il legislatore indica come tassativo il previo controllo delle condizioni statiche per poi intervenire su quelle di risposta al sisma di progetto.

- Miglioramento delle prestazioni antisismiche della costruzione nel suo complesso.
- Classificazione e verifica sismica degli immobili.

SISMABONUS E OPERAZIONI PRELIMINARI

Occorre però sottolineare che l'intervento è accompagnato da operazioni preliminari che concorrono a definirlo, pertanto il legislatore non contempla il costo fino a sé stesso ma anche le spese riguardanti:

- la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

La detrazione fiscale è ripartita in cinque anni in quote uguali, a partire dall'anno in cui sono stati pagati gli interventi, e:

- ➔ nel caso di abitazioni e edifici utilizzati per attività produttive, è calcolata su una spesa massima di 96 mila euro per unità immobiliare e per ciascuno anno ed arriva al:
 - 70% se si passa a 1 classe di rischio inferiore
 - 80% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori
- ➔ nel caso di parti comuni dei condomini è calcolata su una spesa massima di 96 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono il condominio ed arriva al:
 - 75% se si passa a 1 classe di rischio inferiore
 - 85% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori.

Il professionista incaricato dovrà provvedere alla redazione dell'attestazione della classe di rischio sismico della costruzione precedente l'intervento e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato (allegato B del decreto ministeriale n. 24 del 9 gennaio 2020).

Analisi dell'Allegato B

CLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA COSTRUZIONE

situata nel COMUNE DI _____, al/ai seguente/i indirizzo/i

riportata al catasto al Foglio n. _____ Particella/e n. _____ sub. n. _____

Coordinate geografiche di due spigoli opposti della costruzione (WGS 84 - gradi decimali - fuso 32-33)			
Spigolo 1	Lat. ,	Lon. ,	Fuso
Spigolo 2	Lat. ,	Lon. ,	Fuso

Questo è il **frontespizio del modulo di attestazione** che il professionista deve compilare: vi sono riportate le indicazioni generali del fabbricato oggetto di classificazione, ovvero il Comune di riferimento, la toponomastica corrispondente e gli estremi catastali.

Il sottoscritto _____ nato a _____
residente a _____ in _____
n. _____ C.F. _____ iscritto
all'Ordine _____ della Prov. di _____ n. iscriz. _____
_____, consapevole delle responsabilità penali e disciplinari in caso di mendaci dichiarazioni,

Dati del professionista incaricato.

PREMESSO

che è in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del Decreto Ministeriale n. ____ del _____
che opera nella qualità di tecnico incaricato di effettuare⁽¹⁾:

- la Classificazione del Rischio Sismico dello stato di fatto della costruzione sopra individuata;
- il progetto per la riduzione del Rischio sismico della costruzione sopra indicata e la relativa Classificazione del Rischio Sismico conseguente l'intervento progettato;

Dichiara di avere i **requisiti** previsti all'art. 3 del Testo coordinato del [decreto n. 58 del 28 febbraio 2017](#) come modificato dal [Decreto Ministeriale 7 marzo 2017, n. 65](#) e indica se provvede alla sola valutazione del rischio sismico o se, invece, presenta un progetto di mitigazione del rischio sismico. Quest'ultimo dovrà quindi prevedere un confronto migliorativo tra lo stato di fatto e quello di progetto, ovvero

prevedere almeno un salto di classe, valutato mediante un metodo convenzionale o semplificato.

STATO DI FATTO (prima dell'intervento):

- Classe di Rischio della costruzione⁽²⁾: A+ A B C D E F G
- Valore dell' indice di sicurezza strutturale (IS-V)⁽³⁾: _____ %
- Valore della Perdita Annuale Media (PAM)⁽³⁾: _____ %
- Linea Guida, utilizzata come base di riferimento per le valutazioni, approvata con D.M. n. ____ del ____/____/20____; successivi aggiornamenti del ____/____/20____;
- classe di rischio attribuita utilizzando il metodo: convenzionale semplificato
- si allega la relazione illustrativa dell'attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti;

STATO CONSEGUENTE L'INTERVENTO PROGETTATO⁽⁴⁾

- Classe di Rischio della costruzione⁽²⁾: A+ A B C D E F G
- Valore dell' indice di sicurezza strutturale (IS-V)⁽³⁾: _____ %
- Valore della Perdita Annuale Media (PAM)⁽³⁾: _____ %
- Linea Guida, utilizzata come base di riferimento per le valutazioni, approvata con D.M. n. ____ del ____/____/20____; successivi aggiornamenti del ____/____/20____;
- classe di rischio attribuita utilizzando il metodo: convenzionale semplificato
- estremi del Deposito/Autorizzazione al Genio Civile, ai sensi delle autorizzazioni in zona sismica, n. _____ del ____/____/20____;
- si allega la relazione illustrativa dell'attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, inerenti la valutazione relativa alla situazione post- intervento.

In questo prospetto il professionista dovrà effettuare un distinguo tra lo **stato di fatto** e quello di **progetto**, indicando per ciascuno la classe di rischio, l'indice di sicurezza strutturale (IS-V) ed il valore di Perdita Annuale Media (PAM) dedotti dal metodo o convenzionale o semplificato. Nel caso dello stato di progetto dovranno, inoltre essere indicati gli estremi del deposito presso il Genio Civile distinguendo tra deposito ed autorizzazione. Quest'ultima, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, art. 90, è prevista nel caso di:

- A) LA SOPRAELEVAZIONE DI UN PIANO NEGLI EDIFICI IN MURATURA, PURCHÉ NEL COMPLESSO LA COSTRUZIONE RISPONDA ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL PRESENTE CAPO;
- B) LA SOPRAELEVAZIONE DI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO, IN ACCIAIO O A PANNELLI PORTANTI, PURCHÉ IL

COMPLESSO DELLA STRUTTURA SIA CONFORME ALLE NORME DEL PRESENTE TESTO UNICO”.

EFFETTO DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONSEGUITO MEDIANTE L'INTERVENTO PROGETTATO⁽⁴⁾

Gli interventi strutturali progettati consentono una riduzione del Rischio Sismico della costruzione ed il passaggio di un numero di Classi di Rischio, rispetto alla situazione ante opera, pari a: n. 1 classe n. 2 o più classi

Data

Timbro e firma

Parte conclusiva dell'attestazione in cui il professionista dichiara il **miglioramento ottenuto in termini di numero di classi superate**.

CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI A CANONE CONCORDATO



Il regime di tassazione cosiddetto “**cedolare secca**” sugli affitti, previsto per gli immobili ad uso abitativo, è stato introdotto dal Decreto sul federalismo fiscale municipale (art.3 D.L.n.23 del 14 marzo 2011); a decorrere già dal 2011 è stato e continua ad essere oggetto di modifiche nel corso degli anni. Tra le innovazioni più recenti introdotte si ricorda quella della Legge di Bilancio 2019 che ha esteso ad **immobili non abitativi** l'applicabilità del regime agevolativo. L' articolo 1 comma 59 della Legge di Bilancio 2019 ha esteso, **dal periodo d'imposta 2019**, la **possibilità di optare per la cedolare secca nella sola misura del 21%**, in alternativa alla tassazione ordinaria, anche per i contratti di locazione commerciale stipulati nel 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria

catastale C/1 ovvero negozi e botteghe (immobili destinati all'uso commerciale), di superficie fino a 600 metri quadrati al netto delle pertinenze, e le relative pertinenze, che sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte) se congiuntamente locate. Tale regime **non è applicabile ai contratti conclusi nell'anno 2019**, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale (l'opzione è ammessa solo per le persone fisiche che detengono gli immobili nella loro sfera privata). Tuttavia questa novità ha avuto vita breve: un solo anno se si considera la possibilità di scelta dell'opzione, ovvero il solo anno 2019, in quanto né la Legge di Bilancio 2020 né il Decreto Milleproroghe 2020 ne hanno previsto la proroga.

Ne consegue che **non è più possibile optare per la cedolare secca per gli immobili di categoria C/1 e pertinenze se il contratto di locazione è stipulato a decorrere dal 2020**; tuttavia, rimane l'agevolazione per tutta la durata, fino ad eventuale revoca, per i contratti stipulati nel 2019 e/o prorogati nel 2019 o anche per le registrazioni tardive di contratti stipulati nel 2019 ma registrati nel 2020 avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. **Rimane invariata al 21% l'aliquota ordinaria prevista per i contratti a canone libero e per le locazioni brevi** di durata non superiore ai 30 giorni; con riferimento a queste ultime non sempre la ritenuta viene applicata da parte di alcune piattaforme e intermediari. Il tema è ora demandato alla Corte europea che dovrà stabilire se gli obblighi introdotti dall'Italia con il D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 siano compatibili con la normativa Comunitaria e se lo Stato italiano avrebbe dovuto Comunicare preventivamente l'introduzione di tali disposizioni alla Commissione europea.

L'aliquota agevolata del 10% è prevista per contratti a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della Legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site:

- nei **Comuni con carenze di disponibilità abitative** individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-Legge 30 dicembre

1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di Provincia);

- negli altri **Comuni ad alta tensione abitativa** individuati dal CIPE con apposite delibere. Si ricorda che al fine di fruire dell'aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato "non assistiti" è necessario essere in possesso di attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'Accordo Territoriale;
- nei **Comuni per i quali è stato deliberato**, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), **lo stato di emergenza** a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (ai fini dell'individuazione corretta dei Comuni che rientrano in tale casistica è necessario consultare i provvedimenti dei Commissari delegati dal Consiglio dei Ministri).

È stato il comma 6 della Legge di Bilancio 2020 a stabilizzare anche per il 2020 l'aliquota al 10% della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato, intervenendo sull'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Tuttavia rimane ad oggi **il dubbio sull'estensione dell'aliquota nella misura del 10% anche per il 2020 per i Comuni colpiti da calamità naturali**, poiché sebbene sia stato modificato l'art.3 del D.Lgs. n.23 sopra richiamato, ad oggi non sono ancora stati modificati né il comma 1 dell'art.9 del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014, che ha ridotto dal 15% al 10% l'aliquota sui canoni concordati per il periodo dal 2014-2019, né il comma 2-bis sempre del medesimo articolo che ha esteso l'applicazione della cedolare secca anche ai Comuni colpiti da eventi calamitosi.

E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI

IL VADEMECUM SULLA CEDOLARE SECCA CON LA ROCCOMANDATA PER L'INQUILINO E LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

PER ASSOCIARTI [CLICCA QUI](#)



L'Enea ha realizzato una **pratica guida per la trasmissione dei dati** relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie che comportano **risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia** (art. 16 bis del dpr n. 917/86).

Al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto dai suddetti interventi edilizi e tecnologici che accedono alle detrazioni fiscali, la legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'Enea le informazioni sui lavori effettuati, come già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).

Tale obbligo rimane in vigore anche per l'anno 2019 e 2020.

GLI INTERVENTI

Nella guida è presente la seguente tabella in cui sono riassunti gli interventi edilizi e tecnologici per i quali la trasmissione dei dati all'Enea è **obbligatoria**.

Componenti e tecnologie	Tipo di intervento
Strutture edilizie	<ul style="list-style-type: none"> • riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno • riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che

	<p>delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi</p> <ul style="list-style-type: none"> • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno
<p>Infissi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi
<p>Impianti tecnologici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto • microgeneratori (Pe<50kWe) • scaldacqua a pompa di calore • generatori di calore a biomassa • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019) • teleriscaldamento • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation

Elettrodomestici – solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal: 10 gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019; 1° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020

- forni
- frigoriferi
- lavastoviglie
- piani cottura elettrici
- lavasciuga
- lavatrici
- asciugatrici

AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

Per quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi, si rimanda all'opuscolo dell'Agenzia delle Entrate "Ristrutturazioni edilizie: detrazioni fiscali".

SCADENZE

La trasmissione dei dati dovrà avvenire **entro il termine di 90 giorni** a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo ed esclusivamente per via telematica attraverso il portale dell'Enea.

PORTALE ENEA

Ricordiamo che è operativo il portale Enea per la comunicazione dei dati necessari ad ottenere le detrazioni fiscali del 50% (bonus casa) relative agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, la cui data di fine lavori è compresa **tra il 1° gennaio 2020 e il 25 marzo 2020**.

FASI DI INSERIMENTO

La guida descrive le fasi di inserimento per la trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati:

- FASE 0: "Registrazione degli utenti"
- FASE 1: "Compila i dati anagrafici"
- FASE 2: "Inserisci l'immobile"
- FASE 3: "Seleziona l'intervento"
- FASE 4: "Verifica"
- FASE 5: "Invia e stampa"

FAQ BONUS CASA

In allegato anche le FAQ sul **bonus casa**, ossia le domande e le risposte alle domande più frequenti, sempre a cura dell'Enea in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Le FAQ, dal titolo: **INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE USUFRUISCONO DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 50% PREVISTE PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE – EX ART. 16 BIS DEL DPR 917/86**, si suddividono per argomenti:

- quesiti sulla procedura di trasmissione;
- quesiti sull'individuazione degli interventi soggetti all'obbligo di comunicazione;
- quesiti sugli impianti fotovoltaici;
- quesiti sulle pompe di calore;
- quesiti su serramenti, porte, persiane e tapparelle;
- quesiti sugli elettrodomestici;
- quesiti sulle valvole termostatiche e i sistemi di contabilizzazione;
- quesiti di natura fiscale;
- quesiti sul calcolo degli importi massimi detraibili.

SCARICA LA GUIDA RAPIDA DELL'ENEA

[CLICCA QUI](#)

IMMOBILI INAGIBILI: COME NON PERDERE LA DETRAZIONE PER GLI INTERESSI PASSIVI



In presenza di un mutuo ipotecario volto all'acquisto dell'abitazione principale spetta una detrazione fiscale pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori. È possibile fruirne anche se gli immobili utilizzati quali dimore

abituali sono divenuti inagibili?

Per poter usufruire della detrazione, l'Agenzia delle entrate richiede il rispetto di determinati **requisiti**:

- il contratto di mutuo deve essere **ipotecario**;
- il contribuente deve essere contemporaneamente **intestatario del mutuo e proprietario** dell'unità immobiliare;

- l'**acquisto** dell'unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data di stipula del contratto di mutuo;
- l'immobile deve essere adibito ad **abitazione principale** propria o dei propri familiari **entro un anno** dall'acquisto.

In merito a quest'ultimo punto, l'art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR ammette delle **deroghe** per:

- **Forze armate e Forze di polizia** ad ordinamento militare, purché l'immobile costituisca l'unica abitazione di proprietà;
- **soggetti ricoverati** in case di cura o istituti sanitari, a condizione che l'immobile non venga locato;
- chi si trasferisce per **motivi di lavoro** fintanto che permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale, anche nel caso in cui l'immobile venga locato.

Ci si chiede dunque se sia ammissibile una deroga in tal senso anche per i contribuenti residenti in territori colpiti da **eventi calamitosi**, come terremoti o alluvioni per citarne alcuni, che si avvalgono della detrazione per gli interessi passivi relativi a mutui per l'acquisto dell'abitazione principale.

Possono, tali soggetti, continuare a fruirne anche se gli immobili utilizzati quali dimore abituali siano **divenuti inagibili**?

Sul punto è intervenuta l'Agenzia delle entrate con Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 3.3 ritenendo che, nel caso prospettato in cui l'unità immobiliare è stata oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente a causa di un evento sismico, la variazione della dimora dipenda da **cause di forza maggiore** che non pregiudicano la fruizione della detrazione per gli interessi passivi a condizione che le rate del mutuo siano pagate e **tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente**. Pertanto, a seguito di tale intervento da parte dell'Amministrazione finanziaria, è possibile concludere che il contribuente che sta continuando a sostenere il pagamento delle rate del mutuo nonostante sia stato costretto a trasferire la propria dimora abituale a seguito di eventi calamitosi, potrà continuare a godere del diritto alla detrazione degli interessi passivi.

VENDITA ABITAZIONE PRIMA DEI CINQUE ANNI:QUALI CONSEGUENZE?



Nel caso in cui si trasferisca nel quinquennio l'immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" e non si proceda all'acquisto entro l'anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dall'agevolazione fruita. A riprendere il tema è l'Agenzia delle

Entrate con la risposta ad interpello n. 80 del 27 febbraio 2020.

IL FATTO. Nel caso di specie, un contribuente che aveva acquistato un immobile abitativo in data 3 novembre 2014 beneficiando delle **agevolazioni "prima casa"**, si separava consensualmente dal coniuge nell'ottobre 2018 e rivendeva a terzi l'abitazione con atto del 27 novembre 2018. Vista la **separazione consensuale** e la **cessione a terzi dell'immobile agevolato**, il contribuente sosteneva di aver diritto al mantenimento del beneficio nonostante non avesse proceduto all'acquisto di un nuovo immobile entro i 12 mesi successivi. La risposta dell'Agenzia è negativa, in tale caso **i benefici fiscali si perdono**. Infatti, la risoluzione n. 80 del 9 settembre 2019, aderendo alla tesi espressa dalla sentenza della Cassazione n. 7966 del 21 marzo 2019, ha ribadito che *"la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione prima casa in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio"*. Ma il caso in esame è differente: l'istante e la coniuge hanno concluso un accordo di separazione davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, ai sensi dell'art.12 del DL n. 132/2014, che stabilisce che *"i coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio"*. E tale accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale poiché si tratta di una modalità semplificata di separazione non



“omologata dal giudice”. Ne consegue che nel caso oggetto dell’interpello, **una pattuizione avente ad oggetto trasferimenti patrimoniali non può essere parte integrante della procedura consensuale**. In tali casi, infatti, non può richiamarsi la risoluzione n. 80 del 2019 dal momento che la stessa si riferisce alla diversa ipotesi in cui la separazione si realizza nell’ambito dell’istituto della negoziazione assistita di cui all’art. 6 del DL n. 132/2014.

CORONAVIRUS: ARRIVA LA PRROGA PER DOCUMENTI IN SCADENZA: ECCO QUALI



CARTA D'IDENTITÀ

Innanzitutto, è bene dire l'articolo 104 del decreto d'urgenza "Cura Italia" statuisce che tutti i documenti di identità con data di scadenza fissata dopo il 17 marzo, si rinnovano automaticamente e hanno così validità fino al 31 agosto 2020.

PATENTE

Lo stesso discorso, vale per le patenti scadute a partire dal 17 marzo 2020: così come i documenti di identità, la validità è estesa fino al 31 di agosto. Diverso invece il discorso per la carta del conducente e il cosiddetto foglio rosa. La prima "che attesta le capacità professionali di quei soggetti già in possesso di una patente di guida di categoria superiore (C/C+E, D/D+E) e che consente attività di autotrasporto di merci e persone" andrà in scadenza il 30 giugno 2020; idem il foglio rosa prorogabile appunto fino all'ultimo giorno del mese di giugno, se reca una scadenza compresa fra il primo di febbraio e il 30 di aprile.

REVISIONE E BOLLO AUTO

La revisione per veicoli che scade entro il 31 luglio è prorogata fino al 31 di ottobre, mentre per il bollo lo scenario è differente. Già, perché si tratta di un importa regionale e dunque la sua gestione è in mano alle regioni. Per il momento, le uniche regioni che hanno scelto di sospendere il pagamento sono Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

PERMESSO DI SOGGIORNO

Per tutti gli extracomunitari interessati, i permessi di soggiorno con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile hanno automaticamente validità fino al 15 di giugno. A partire dal 16 giugno 2020, quindi, potranno fare domanda di rinnovo della documentazione.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Ultimo ma non per importanza, il capitolo dedicato al versamento dei contributi a fine previdenziali, assicurativo o assistenziale. Ecco, le rate in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio sono sospese sia per quanto concerne la parte a carico del datore di lavoro che a carico del lavoratore. Il pagamento potrà essere effettuato entro il 10 giugno, senza alcuna mora.

CORONAVIRUS: CONGEDO PARENTALE E BONUS BABY SITTER

CONGEDO PARENTALE



Si tratta di un'opportunità data ai genitori-lavoratori di ottenere 15 giorni di congedo anche al 50% dello stipendio, per badare ai figli con meno di 12 anni. Ma vi sono anche altre casistiche, e altri paletti, per usufruire del servizio messo a disposizione dall'Inps con la **CIRCOLARE 45/2020**.

Il congedo parentale straordinario è concesso anche agli affidatari e ai genitori di figli disabili di qualsiasi età, è fruibile in modo unico o spezzettato ed è fruibile sia da **dipendenti pubblici sia privati e autonomi**. Ricordiamo come il congedo non possa venire richiesto se una famiglia

ha uno dei due genitori disoccupati, se uno dei due prende la disoccupazione o il reddito di cittadinanza, e se è già stata avanzata richiesta per il bonus baby sitter.

BONUS BABY SITTER

Il bonus baby sitter è l'agevolazione prevista dal decreto Cura Italia recepita dall'Inps con la **CIRCOLARE 44/2020**. Si tratta, di un **voucher** da 600 a vantaggio delle famiglie, che possono così utilizzarlo per richiedere il servizio di **baby sitting**.

IL BUONO È DESTINATO solo alle famiglie per l'assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni e, come scritto dall'Inps stesso, "*viene riconosciuto, per un importo fino a 1.000 euro, anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria causa pandemia di coronavirus*".

Le domande vengono prese in considerazione in ordine cronologico e fino all'esaurimento dei fondi complessivamente stanziati e destinati alla misura agevolativa.

Le domande per ottenere il voucher, potranno essere presentate tramite: applicazione web online disponibile su portale istituzionale Inps (questo il percorso da seguire sul sit: Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Domande per Prestazioni a sostegno del reddito > Bonus servizi di baby sitting); contact center integrato (al numero verde 803.164 gratuito da rete fissa, o al numero 06 164.164 da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante); patronati e attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

CORONAVIRUS: LA GUIDA PER OTTENERE I RIMBORSI



Biglietto del treno, dell'aereo o di un concerto. Viaggi, soggiorni, abbonamenti alla palestra o alla piscina, alla propria squadra del cuore o ai mezzi di trasporti pubblico. E ancora, retta e mensa scolastica, bollo, assicurazione,

bollette affitto e mutuo. Causa coronavirus, si può ottenere lo stop ai pagamenti o i rimborsi? La risposta è sì, seppur non in tutti i casi.

RIMBORSI VIAGGI

- Fino al 3 aprile: in caso di viaggi via mare, treno o aereo, si può chiedere i rimborsi entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza, allegando la documentazione richiesta e necessaria.

- Dopo il 3 aprile: per tutti i trasferimenti marittimi, ferroviari o aerei in data successiva al 3 aprile, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto (che deve arrivare entro una settimana) o alla possibilità di riformulare la prenotazione in data successiva.

- In caso di pacchetti turistici all-in-one, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore oppure può procedere al rimborso, o all'emissione di un voucher da riutilizzare. Però c'è un "però": per i soggiorni prenotati oltre il 3 aprile 2020 (come esempio vacanze estive), la normativa non consente attualmente di disdire questo tipo di viaggi.

RIMBORSI ALBERGHI

Chi ha prenotato una stanza di hotel (per vacanza o per lavoro) ha diritto alla restituzione delle somme versate. L'albergatore, infatti, non può trattenere l'anticipo o la caparra. Il tutto con il "però" di cui sopra: per i soggiorni prenotati oltre il 3 aprile 2020 (come esempio vacanze estive), la normativa non consente attualmente di disdire questo tipo di viaggi.

RIMBORSI NIDO, ASILO, SCUOLA E RETTE-MENSE SCOLASTICHE

Dal momento che tutte le scuole e le università italiane sono state chiuse, si ha il diritto di interrompere i pagamenti e di richiedere la restituzione delle somme versate limitatamente al periodo in cui non può usufruire del servizio.

RIMBORSI CORSI NEL TEMPO LIBERO

Ora la legge vieta di frequentare i corsi, di qualsiasi genere essi siano: da quelli di scuola guida, a quelli di cucina, passando per quelli di lingua, di musica e di ballo. Per questa ragione esiste il diritto di interrompere i pagamenti e, qualora aveste versato degli anticipi, si può anche chiedere la restituzione delle somme versate limitatamente al periodo in cui non può fruire del servizio. Questa regola prevale su eventuali clausole contrattuali.

RIMBORSI ABBONAMENTO A PALESTRA E PISCINA

Cura Italia ha sospeso le attività di palestre, centri sportivi, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, scuole di ballo. Perciò i consumatori hanno diritto ai rimborsi della quota parte di abbonamento del quale non può usufruire.

Per esempio, se l'abbonamento è mensile o si dovrebbe avere diritto alla restituzione della quota parte dell'abbonamento non utilizzabile durante l'emergenza. In questi giorni alcuni operatori stanno proponendo ai consumatori di "congelare" gli abbonamenti per poi riprenderli a emergenza finita.

RIMBORSI SCI

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici: chi aveva acquistato un abbonamento stagionale o skipass per la stagione invernale (o per più giorni), ha diritto alla restituzione della quota parte dell'abbonamento non più utilizzabile

RIMBORSI CONCERTI, SPETTACOLI TEATRALI, EVENTI VARI

In attesa di indicazioni dall'organizzazione, si ha comunque diritto al rimborso presentando apposita istanza di rimborso al venditore, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Lo stesso vale per gli abbonamenti o i biglietti per assistere alle manifestazioni sportive.

RIMBORSI ABBONAMENTO TRASPORTI PUBBLICI

I consumatori hanno diritto ai rimborsi della quota parte di abbonamento non usufruita (per impossibilità sopravvenuta).

RIMBORSI BOLLO AUTO

Trattandosi di una tassa di possesso, non si può sospendere il pagamento, anche per il fatto che l'auto potrebbe comunque circolare (per gli spostamenti consentiti).

RIMBORSI ASSICURAZIONE AUTO

Per motivi analoghi a quelli del bollo auto, non sembra giustificata una sospensione dei pagamenti, anche perché l'auto deve essere coperta da assicurazione anche se parcheggiata sulla pubblica via.

Esistono comunque formule contrattuali per sospendere le coperture se si è certi di non utilizzare un veicolo che si trova parcheggiato in aree private e non aperte al pubblico.

RIMBORSI BOLLETTE

L'Autorità per l'energia è intervenuta su alcuni termini che riguardano i contenziosi pendenti di luce, acqua e gas (allungando da 120 a 180 giorni il termine per le

conciliazioni) e prevedendo che sospensioni e distacchi siano "congelati" fino al 3 aprile.

RIMBORSI AFFITTO

- **Locazioni commerciali:** secondo quanto previsto dal decreto cura-Italia (art. 65) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

- **Uso abitativo:** è più difficile giustificare l'interruzione dei pagamenti anche qualora non si fosse nelle condizioni materiali di usufruire dell'immobile.

RIMBORSI MUTUO

Secondo il decreto "Cura Italia" (Articolo 54), possono sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un periodo di 9 mesi (in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo previsto dall'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007) anche tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data), un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 come conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'Autorità.



CORONAVIRUS: STOP A CARTELLE E AVVISI. CHUSI GLI SPORTELLI RISCOSSIONE

L'Agenzia delle entrate-Riscossione con un comunicato del 3 aprile 2020 ha informato i cittadini che è stata **prolungata fino a "nuova comunicazione" la chiusura al pubblico dei propri sportelli presenti su tutto il territorio nazionale**, prevista inizialmente fino al 25 marzo, e slittata successivamente al 3 aprile.

Il personale dell'Ente, attraverso attività di back office, garantirà l'operatività e la fruibilità dei servizi online, disponibili h24 sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull'App **Equiclick**, fornendo assistenza con i consueti canali di ascolto che, per l'occasione, sono stati potenziati con nuovi indirizzi mail per eventuali richieste di assistenza, urgenti e indifferibili, riferite, ad esempio, a procedure attivate prima del periodo sospensivo.

Inoltre, sul portale di Agenzia Riscossione sono **disponibili i chiarimenti e le risposte alle domande più frequenti (Faq) relative alle nuove disposizioni introdotte in materia di riscossione dal decreto legge "Cura Italia"**. Il provvedimento, infatti, prevede una serie di misure fiscali a favore di cittadini e imprese, come

- la temporanea sospensione dell'invio degli atti di riscossione,
- la sospensione dei pagamenti di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, comprese le relative rateizzazioni,
- il differimento, al 31 maggio 2020, della rata della "Rottamazione-ter" ", scaduta il 28 febbraio 2020, e quella del "Saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo 2020.


Sul portale è comunque disponibile un'apposita sezione sull'emergenza COVID-19 con tutte le informazioni utili.

Infine, per informazioni e assistenza è disponibile anche il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il proprio piano tariffario.

SCARICA LE FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

SOSTITUZIONE INFISSI: LA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE E CONSERVARE



L'Enea ha aggiornato il vademecum sull'ecobonus relativo alla sostituzione di infissi e serramenti. Ricordiamo infatti che è possibile usufruire dell'ecobonus per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m²K) riportati in tabella 2 del [dm 26 gennaio 2010](#).

CHI PUÒ ACCEDERE ALL'ECOBONUS

Possono accedere all'agevolazione tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio.

I contribuenti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito.

REQUISITI TECNICI DELL'EDIFICIO E DELL'INTERVENTO

Gli interventi incentivabili devono interessare gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- "esistenti", ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- dotati di "impianto termico", così come definito dalla [faq sull'ecobonus](#).

L'intervento deve configurarsi come **sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti** (e non come nuova installazione). L'infisso interessato dall'intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati.

I valori di trasmittanza termica finali (UW) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 2 del dm del 26 gennaio 2010.

Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

SPESE AMMISSIBILI ED ENTITÀ DELL'ECOBONUS

La detrazione prevede un'aliquota:

- del 50% delle spese totali sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2020 nel caso delle singole unità immobiliari;
- del 65% delle spese totali sostenute dal 01/01/2020 al 31/12/2020 nel caso di interventi che interessino le parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Il limite massimo di detrazione ammissibile è di **60.000 euro per unità immobiliare**.

Le spese ammissibili sono:

- la **fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d'ingresso**; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
- la fornitura e posa in opera di **scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti** (se solidali con l'infisso) e relativi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza termica, si può considerare anche l'apporto termico degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza termica complessivo non superi il valore limite di cui ai requisiti tecnici;
- le **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l'Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E. – ove richiesto; direzione dei lavori etc.).

DOCUMENTAZIONE SULLA SOSTITUZIONE INFISSI

Deve essere trasmessa all'Enea la scheda descrittiva dell'intervento, **entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori** o di collaudo delle opere, redatta unicamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati.

La scheda descrittiva:

- nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto beneficiario;
- in tutti i casi diversi dal precedente (per esempio interventi che riguardano le parti comuni condominiali) deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Il richiedente avrà inoltre cura di **conservare la seguente documentazione**:

- tecnica:
 - **originale della scheda descrittiva dell'intervento** , riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato;
 - **asseverazione redatta dal tecnico** abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del dm 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti.
 - **schede tecniche di prodotto e marcatura CE** con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
 - copia dell'**Attestato di Prestazione Energetica (APE)**. Tale documentazione NON è richiesta nel caso della singola unità immobiliare.
- amministrativa:
 - **delibera assembleare** di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
 - **fatture** relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali la dichiarazione dell'amministratore del condominio che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
 - **ricevute dei bonifici** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
 - **stampa della e-mail** inviata dall'Enea contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.

SCARICA IL VADEMECUM DELL'ENEA SUGLI INFISSI E SERRAMENTI

[CLICCA QUI](#)

SCARICA IL VADEMECUM DELL'ENEA RIEPILOGATIVA DEI BONUS

[CLICCA QUI](#)

LA MONETA ELETTRONICA CONVIENE



Il 2020 premia la tracciabilità dei flussi. Previsti rimborsi in denaro a chi usa bancomat e carte di credito. A partire dal 1° luglio, inoltre, via libera ai limiti progressivi per i pagamenti in contanti previsti dal collegato fiscale alla manovra ([articolo 18](#), DI n. 124/2019). Tutte le misure messe in campo dalla legge di bilancio 2020 per contrastare l'evasione, il riciclaggio e l'usura.

DETRAZIONI IRPEF CON PAGAMENTI TRACCIATI

Dal 1° gennaio 2020, le spese detraibili nella misura del 19% (articolo 15 del Tuir) dovranno essere effettuate con moneta elettronica, ossia attraverso strumenti di pagamento tracciabili, pena la perdita del beneficio stesso.

A stabilirlo, il [comma 679](#) dell'articolo 1 della legge di Bilancio (legge n. 160/2019). La misura, come specificato nel successivo [comma 680](#), non riguarda le detrazioni per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, fruibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato.

Si ricorda che sono detraibili ai sensi dell'articolo 15 del Tuir le spese sanitarie, interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili, spese per istruzione, spese

funebri, spese per l'assistenza personale, spese per attività sportive per ragazzi, spese per intermediazione immobiliare, spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, erogazioni liberali, spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, spese veterinarie, premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La disposizione introdotta dalla legge di Bilancio che condiziona la detraibilità all'uso della moneta elettronica, considera strumenti tracciabili i versamenti bancari o postali o quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

SI ABBASSA LA SOGLIA DEL CONTANTE

Dal 2020 si è abbassato il limite di spesa tramite denaro liquido, attualmente fissato a 3mila euro. Secondo le previsioni del collegato fiscale alla manovra 2020 (**articolo 18** del Dl n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019) le nuove soglie, oltre le quali si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, sono:

- 3 mila euro fino al 30 giugno 2020
- 2 mila euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
- mille euro dal 1° gennaio 2022.

Le violazioni riscontrate nel primo arco temporale saranno sanzionate con un minimo di 2mila euro, quelle commesse a partire dal 2022, con mille euro.

CARTA FAMIGLIA 2020: COME RICHIEDERLA



La Carta, permette di accedere a sconti e riduzioni tariffarie su beni e servizi offerti dalle attività commerciali aderenti, con negozi sia fisici che online: uno strumento di aiuto per famiglie e per i loro acquisti. **Destinatari della carta sono le famiglie** costituite da cittadini italiani oppure appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, **senza limiti di reddito, con almeno tre figli**

conviventi, anche adottivi, che devono essere di **età inferiore ai 26 anni**. I soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa potranno concedere sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato (nella misura pari almeno al 5%) e potranno valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari.

COME OTTENERE LA CARTA PER LA PROPRIA FAMIGLIA

Per poter ottenere la carta, un genitore con tre figli conviventi e di età inferiore ai 26 anni potrà **registrarsi sulla piattaforma www.cartafamiglia.gov.it** utilizzando le proprie credenziali personali del Sistema pubblico d'identità digitale (Spid). Una volta registrato sulla piattaforma, il genitore dovrà registrare i tre figli conviventi e di età inferiore ai 26 anni. Il sistema genererà una carta per ogni membro del nucleo familiare, con i propri codici pin. Poiché solamente uno dei due genitori può fare richiesta della carta per il primo accesso, il genitore richiedente dovrà dichiarare di avere il consenso esplicito dell'altro genitore per inserire i dati personali dei figli minorenni, e del consenso esplicito dei figli con età superiore a 14 anni. I figli maggiorenni, fra i 18 ed i 26 anni, dovranno successivamente validare le loro carte utilizzando le proprie credenziali Spid.

La carta è digitale. Ciò significa che una volta registrati sulla piattaforma, ogni componente del nucleo familiare potrà accedere alla piattaforma e visionare il codice a barre e numerico della propria carta. L'utente potrà inoltre scaricare il codice in formato Pdf, così da poterlo conservare sul proprio smartphone.

Per assistenza tecnica sulla Carta, è possibile rivolgersi al numero di telefono: (+39) 800 991199. Le attività commerciali interessate ad aderire all'iniziativa possono inviare un'email a cartafamiglia@governo.it.

CORONAVIRUS: DIFENDERSI DALLE TRUFFE



L'emergenza **Covid-19** porta con sé anche il diffondersi di nuove **campagne malware** finalizzate al furto di dati sensibili attraverso mail infette. A lanciare l'allarme è l'**AgID**, segnalando il proliferare di tentativi di truffa online veicolati attraverso email e PEC.

Il rischio è quello di scaricare erroneamente software malevoli in grado di installarsi nei computer, nei dispositivi mobili e nelle reti aziendali, pronti a danneggiare i sistemi informativi e ad accedere ai dati personali delle vittime. Sono due, in particolare, le **maxi-campagne malware** più rischiose legate all'emergenza Coronavirus:

- mail con oggetto "Coronavirus: Informazioni importanti su precauzioni" che presenta come mittente una presunta dottoressa dell'OMS. Il file allegato, se scaricato, ha capacità di estrapolare i dati dell'utente, come il nome del pc, l'IP in locale della macchina e il Modello della scheda di rete;
- malware "Blackwater" veicolato attraverso una email con allegato un file RAR denominato "Important – COVID-19.rar". Una volta scaricato, si apre un documento Word che esegue un programma che carnisce dati sensibili.

Cert-PA ha stilato una serie di **consigli per difendersi** e potenziare la sicurezza informatica dei propri dispositivi:

- non installare software sconosciuti o di dubbia provenienza;
- non scaricare file compressi ZIP, RAR, TAR, GZ;
- non cliccare su link che provengono da fonti sconosciute o allegati a messaggi sospetti;
- prima di aprire un documento Word verificare che l'estensione sia DOCX, diffidando delle estensioni DOCM o DOC;
- prima di aprire file Excel verificare che l'estensione sia XLSX e non XSLM o XLS;
- mantenere aggiornati i software. Versioni molto vecchie, precedenti al 2010, sono più vulnerabili agli attacchi;
- non inserire mai username e password di lavoro su siti o programmi che non siano personali, dell'amministrazione e dell'azienda per cui si lavora.



È possibile rivalutare i terreni edificabili o agricoli posseduti al di fuori del regime d'impresa, affrancando così, in tutto o in parte, le plusvalenze conseguite all'atto della cessione a titolo oneroso di detti terreni, nonché il valore di acquisto di partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati, versando un'imposta sostitutiva:

- dell'11% per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR, alla data del 1° gennaio 2020;
- dell'11% per le partecipazioni che, al 1° gennaio 2020, non risultano qualificate;
- dell'11% per li terreni posseduti sempre al 1° gennaio 2020.

Per i beni posseduti al 1° gennaio 2020, il versamento va effettuato entro il 30 giugno 2020 in un'unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo con scadenza:

- 30 giugno 2020;
- 30 giugno 2021;
- 30 giugno 2022.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

Entro la stessa data del 30 giugno 2020 va versata:

- la seconda rata delle rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2019;
- la terza rata delle rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2018.

E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI

IL VADEMECUM SULLA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E PARTECIPATE

PER ASSOCIARTI

[CLICCA QUI](#)

CORONAVIRUS: DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE SOSPESE TRA L'8 MARZO E IL 31 MAGGIO

Dichiarazioni di successioni sospese tra l'8 marzo e il 31 maggio

EMERGENZA COVID-19

PATRIMONI



I chiarimenti del ministero dell'Economia nonostante il silenzio del Dl 18

Nessuna proroga per i vincoli temporali relativi alla prima casa

Angelo Busani

Adempimenti e termini relativi a dichiarazioni di successione, redazione dell'inventario di eredità, agevolazioni prima casa

ne dell'inventario di eredità, agevolazioni prima casa sono questi alcuni degli argomenti su cui il ministero dell'Economia si è espresso nell'ambito di diverse Faq elaborate per interpretare la massa di norme legislative e regolamentari emanate in questi giorni.

Si tratta di risposte di estrema utilità, anche se non del tutto condivisibili.

L'articolo 31 del Dgs 346/90 (il Testo unico dell'imposta di successione e donazione) prescrive in un anno il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di successione, da computare dalla data di apertura della successione stessa (e cioè dal decesso).

La normazione emergenziale non contempla esplicitamente questo adempimento e, quindi, ci si chiede se il termine annuale corra inesorabile oppure se si debba intendere sospeso.

Il ministero, seppur iniziando la

Faq con l'utilizzo del modo verbale "condizionale" ("potrebbe"), afferma che si tratta di un termine che, appunto, "potrebbe rientrare" nell'ambito della disciplina che ha disposto la sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, tenuto conto che si tratta di una dichiarazione da presentare alle Entrate, che essa comporta l'autoliquidazione di alcuni tributi e che è preordinata alla liquidazione dell'imposta di successione.

Di conseguenza, il ministero conclude (passando a un'illazione, questa volta, il modo verbale "indicativo") che qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, si applica la sospensione prevista dall'articolo 62 del Dl cura Italia (quindi tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020).

Il chiamato all'eredità che è nel

possesto dei beni ereditari deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione. Se entro tale termine non è stato in grado di completare l'inventario, può richiedere una proroga al Tribunale del luogo dell'apertura della successione, la quale, di regola, non può eccedere un periodo di (al r) tre mesi. Il non rispetto di queste prescrizioni comporta che il chiamato si deve considerare erede privo dello "scudo" del beneficio di inventario (articolo 485 codice civile). Al ministero è stato dunque chiesto se il primo termine trimestrale sia da intendersi sospeso. La risposta è negativa, ma francamente può dubitarsi di questa negatività: sia per un profilo materiale (la difficoltà di accedere al Tribunale del luogo di apertura della successione) sia per un profilo giuridico: i termini giudiziari sono sospesi e, di conseguenza, si dovrebbero considerare sospesi anche i termini correlati al

Fermanazione di provvedimento giudiziario, quale è il predetto decreto di proroga. Infine, c'è da chiedersi se anche la proroga sia ottenuta, ma dopo la scadenza del primo trimestre, vigi ancora la protezione del beneficio di inventario o è definitivamente persa?

Per quanto riguarda l'agevolazione "prima casa" (pulizia di termini da rispettare: 18 mesi per trasferire la residenza nel Comune ove è sita l'abitazione oggetto di acquisto, un anno per comprare un'altra abitazione al fine di evitare la decadenza derivante dall'alienazione della precedente prima casa (effettuata entro i cinque anni dal suo acquisto); un anno per conseguire il credito d'imposta riacquistando una prima casa dopo aver venduto la precedente. Ebbene, per il ministero, stando alla normativa emergenziale fin qui emanata nessuno di questi termini è oggetto di sospensione.

GIURINOTIZIARI

Riguardo agli adempimenti e termini relativi a dichiarazioni di successione, redazione dell'inventario di eredità, agevolazioni prima casa il Ministero dell'Economia si è espresso nell'ambito di diverse Faq elaborate per interpretare la

massa di norme legislative e regolamentari emanate in tempo di Covid-19. Si tratta di risposte di estrema utilità.

L'articolo 31 del Dgs 346/90 (il Testo unico dell'imposta di successione e donazione) prescrive in un anno il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di successione, da computare dalla data di apertura della successione stessa (e cioè dal decesso). La normazione emergenziale non contempla esplicitamente questo adempimento e, quindi, ci si chiede se il termine annuale corra inesorabile oppure se si debba intendere sospeso. Il Ministero, seppur iniziando la **Faq** con l'utilizzo del modo verbale "condizionale" («potrebbe»), afferma che si tratta di un termine che, appunto, «potrebbe rientrare» nell'ambito della disciplina che ha disposto la sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, tenuto conto che si tratta di una dichiarazione da presentare alle Entrate, che essa comporta l'autoliquidazione di alcuni tributi e che è preordinata alla liquidazione dell'imposta di successione. Di conseguenza, il Ministero conclude, che **qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, si applica la sospensione prevista dall'articolo 62 del DL cura Italia (quindi tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020)**. Il chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni ereditari deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione. Se entro tale termine non è stato in grado di completare l'inventario, può richiedere una proroga al Tribunale del luogo dell'apertura della successione, la quale, di regola, non può eccedere un periodo di (altri) tre mesi. Il non rispetto di queste prescrizioni comporta che il chiamato si deve considerare erede privo dello "scudo" del beneficio di inventario (articolo 485 codice civile).

Al Ministero è stato dunque chiesto se il primo termine trimestrale sia da intendersi sospeso. La risposta è negativa.

Per quanto riguarda l'agevolazione "prima casa" i termini da rispettare: 18 mesi per trasferire la residenza nel Comune ove è sita l'abitazione oggetto di acquisto; un anno per comprare un'altra abitazione al fine di evitare la decadenza derivante dall'alienazione della precedente prima casa (effettuata entro i cinque anni dal suo acquisto); un anno per conseguire il credito d'imposta riacquistando una prima casa dopo aver venduto la precedente. Ebbene, per il Ministero, stando alla normativa emergenziale fin qui emanata nessuno di questi termini è oggetto di sospensione.

IMU E TASI 2020: COSA CAMBIA

La manovra 2020 ha previsto importanti novità in materia di tasse. La Tasi infatti svanirà per lasciare il posto alla nuova Imu. La nuova Imu da quest'anno verrà applicata con un'aliquota base dell'8,6 per mille, con la facoltà da parte di ogni Comune di aumentarla fino al 10,6 per mille o fino all'11,4 per mille, se avevano già innalzato le aliquote di entrambe le imposte, ma solo per il 2020. Un cambiamento che però non ha comportato la modifica delle scadenze e delle modalità di pagamento della tassa

IMU E TASI: COSA SONO

L'Imu o imposta municipale propria grava sul possesso di immobili, fatta eccezione per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali diverse dalla A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. La Tasi o tributo dei servizi indivisibili si applica al possesso o alla detenzione di immobili, tranne l'abitazione principale (a meno che non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e di aree edificabili. Sono invece esclusi i terreni agricoli.

NUOVA TASSA: STESSE SCADENZE ED ESENZIONI

I contribuenti assoggettati alla nuova Imu dovranno provvedere al versamento della nuova Imu, alle seguenti scadenze:

- acconto nuova Imu da corrispondere entro il 16 giugno 2020 (nella misura della metà di quanto versato nel 2019, per dare il tempo ai Comuni di dettare le nuove regole con delibera);
- saldo nuova Imu da pagare entro il 16 dicembre 2020.

I contribuenti, alle scadenze previste, possono continuare a pagare compilando i bollettini postali, il modello F24 o tramite il sistema telematico PagoPa. Il 18 Marzo 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diramato una circolare esplicativa per la NUOVA IMU.

E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI

IL VADEMECUM SULLA NUOVA IMU CON LA CIRCOLARE DEL MEF

PER ASSOCIARTI

[CLICCA QUI](#)

AGENZIA DELLE ENTRATE: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO F24 SANATORIA CONTO ENERGIA E TREMONTI AMBIENTE

L'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, rubricato "Incentivi Conto Energia", al comma 2 prevede che "Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.". Il successivo comma 3 del citato articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019 dispone che "I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia (...)". Ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 36, la definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020. A tal proposito, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 marzo 2020 sono state approvate le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione in parola, specificando, al punto 5.2, che ai fini del pagamento è esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tanto premesso, per consentire il versamento delle suddette somme tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 16/E del 31 marzo 2020, ha istituito il seguente codice tributo:

- "8200" denominato "DEFINIZIONE INCENTIVI CONTO ENERGIA – articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26/10/2019, n. 124".

In sede di compilazione del modello "F24 ELIDE", il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:

- nella sezione "CONTRIBUENTE", nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua al versamento;

- nella sezione "ERARIO ED ALTRO":

- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, il codice tributo “8200”;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

I campi “codice ufficio” e “codice atto” non devono essere valorizzati.

SCARICA LA RISOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N.16/2020

[CLICCA QUI](#)

MISURE FISCALI DEL DECRETO CURA ITALIA, IL VADEMECUM DELL’AGENZIA



sull'economia.

La presentazione ha uno scopo puramente esemplificativo e potrà essere oggetto di modifiche e adeguamento dei contenuti.

**SCARICA LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE MISURE FISCALI
CORONAVIRUS**

[CLICCA QUI](#)

L’Agenzia ha illustrato in un vademecum le misure fiscali contenute nel [decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020](#), che ha previsto interventi a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza Coronavirus

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 8 del 3 aprile 2020, con cui ha fornito nuovi chiarimenti in merito al Decreto Cura Italia, mediante la risposta ai quesiti di associazioni, professionisti e contribuenti. In particolare, le disposizioni fiscali oggetto di chiarimento concernono le seguenti aree tematiche: flat tax, regimi forfetari e imposte sostitutive; misure in materia di imposte sui redditi e IRAP riguardanti le imprese; crediti d'imposta; deduzioni e detrazioni fiscali; disposizioni in materia IVA; imposta di registro, imposta di bollo e altri tributi indiretti; disposizioni agevolative varie e altre novità.

INDICE

PREMESSA

1. FLAT TAX, REGIMI FORFETARI E IMPOSTE SOSTITUTIVE

1.1 ESTENSIONE DEL REGIME FORFETARIO (COMMI DA 9 A 11)

1.2 IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI ED ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (COMMI DA 17 A 22)

1.3 ABROGAZIONE IRI (COMMA 1055)

1.4 REGIME FISCALE PER I RACCOGLITORI OCCASIONALI DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI E DI PIANTE OFFICINALI SPONTANEE (COMMI DA 692 A 698)

1.5 REGIME FISCALE PER I PRODUTTORI AGRICOLI DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI (COMMA 699)

1.6 ESTENSIONE AL FAMILIARE COADIUVANTE DEI BENEFICI FISCALI DEL COLTIVATORE DIRETTO (COMMA 705)

1.7 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE TITOLARI DI REDDITI DA PENSIONE DI FONTE ESTERA CHE TRASFERISCONO LA PROPRIA RESIDENZA FISCALE NEL MEZZOGIORNO (COMMI 273 E 274)

1.8 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI COMPENSI DERIVANTI DALLA ATTIVITÀ DI LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI (COMMI DA 13 A 16)

1.9 CEDOLARE SECCA SUL REDDITO DA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE (COMMA 59)

1.10 ACCONTO CEDOLARE SECCA (COMMA 1127)

2. MISURE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP RIGUARDANTI LE IMPRESE

2.1. TASSAZIONE AGEVOLATA DEL REDDITO CORRISPONDENTE AGLI UTILI REINVESTITI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI STRUMENTALI E PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE (COMMI DA 28 A 34)

2.2. ABROGAZIONE ACE (COMMA 1080)

2.3. PROROGA E RIMODULAZIONE DELLA DISCIPLINA DI MAGGIORAZIONE DELL'AMMORTAMENTO (IPER AMMORTAMENTO) E CLOUD COMPUTING (COMMI DA 60 A 65 E COMMA 229)

2.4. DEDUCIBILITÀ DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO DEL VALORE DELL'AVVIAMENTO E DI ALTRI BENI IMMATERIALI (COMMA 1079)

2.5. ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI STRUMENTALI (COMMA 66)

2.6. RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI (COMMI DA 940 A 950)

2.7. PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI (COMMI 1053 E 1054)

2.8. DIFFERIMENTO DELLA DEDUZIONE DELLE SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI (COMMA 1056 E 1065)

2.9. DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELL'IFRS 9 (COMMI DA 1067 A 1069)

2.10. FACOLTÀ DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (COMMI 1070 E 1071)

2.11. DEDUCIBILITÀ AI FINI IRES E IRPEF DELL'IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI (COMMA 12)

2.12 REGIME FISCALE IMPRESE IMMOBILIARI (COMMI 7 E 8)

2.13 DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE PER I SOGGETTI IRPEF (COMMI DA 23 A 26)

2.14 ABROGAZIONE DEDUZIONI E CREDITO D'IMPOSTA IRAP (COMMI DA 1085 A 1087)

3 CREDITI D'IMPOSTA

3.1 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO (COMMI 70 E 72)

3.2 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 (COMMI DA 78 A 81)

3.3 SPORT BONUS (COMMI DA 621 A 628)

3.4 CREDITO D'IMPOSTA EROGAZIONI LIBERALI PER INTERVENTI SU EDIFICI E TERRENI PUBBLICI (COMMI DA 156 A 161)

3.5 INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI E DETRAZIONI FISCALI SULLE SPESE PER LE INFRASTRUTTURE DI RICARICA (COMMI DA 1031 A 1047)

3.5.1 LE MISURE INCENTIVANTI (COMMI DA 1031 A 1041)

3.5.2 LE MISURE DISINCENTIVANTI (COMMI DA 1042 A 1045)

3.5.3 DISPOSIZIONI COMUNI ALLE MISURE INCENTIVANTI E DISINCENTIVANTI (COMMI 1046 E 1047)

3.6 INCENTIVI ALLA ROTTAMAZIONE PER L'ACQUISTO DI MOTOVEICOLI NON INQUINANTI (COMMI DA 1057 A 1064)

3.7 LIMITE DE MINIMIS PER GLI INCENTIVI ALL'EDITORIA E ALL'EMITTENZA LOCALE (COMMA 762)

3.8 AGEVOLAZIONI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DI GIORNALI E PERIODICI (COMMI DA 806 A 809)

3.9 QUOTE PERCENTUALI DI FRUIZIONE DI TALUNI CREDITI D'IMPOSTA (COMMA 805)

3.10 CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE CHE ACQUISTANO PRODOTTI RICICLATI O IMBALLAGGI COMPOSTABILI O RICICLATI (COMMI DA 73 A 77)

3.11 CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PER INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI (COMMA 55)

4. DEDUZIONI E DETRAZIONI FISCALI

4.1 PROROGA DELLE DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E PER L'ACQUISTO DI MOBILI (COMMA 67)

4.2 PROROGA DELLE DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VERDE (COMMA 68)

4.3 INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE (COMMA 218)

4.4 INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI CONDUCENTI NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO (COMMI DA 291 A 295)

4.5 DETRAZIONI FISCALI IN MATERIA DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA PER I NON VEDENTI (COMMA 27)

5. DISPOSIZIONI IN MATERIA IVA

5.1 STERILIZZAZIONE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA IVA (COMMA 2)

5.2 ALIQUOTA IVA DISPOSITIVI MEDICI (COMMA 3)

5.3 ALIQUOTA IVA PRODOTTI DI PANETTERIA (COMMA 4)

5.4 CONTRIBUTI DELLO STATO A SOCIETÀ PARTECIPATE (COMMI DA 91 A 94)

5.5 REGIME SPECIALE IVA PER I PRODUTTORI AGRICOLI - PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE LEGNO E LEGNA DA ARDERE (COMMA 662)

5.6 VENDITA DI TITOLI DI ACCESSO AD ATTIVITÀ DI SPETTACOLO (COMMI 1099 E 1100)

5.7 FATTURAZIONE ELETTRONICA E DATI FISCALI TRASMESSI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA (COMMI 53 E 54)

5.8 ESONERO OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE STIPULATI DA SOGGETTI PASSIVI CON OPZIONE PER IL REGIME DI CUI ALLA [legge n. 398 del 1991](#) (COMMA 56)

5.9 CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE (COMMA 354)

5.10 ESTENSIONE DELL'ISTITUTO DEL GRUPPO IVA AI GRUPPI BANCARI COOPERATIVI ([articolo 20 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#))

6. REGISTRO, BOLLO E ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

6.1 IMPOSTA DI REGISTRO (COMMA 1084)

6.2 ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE NON LUCRATIVE RICONOSCIUTE DAL CONI (COMMA 646)

6.3 IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PER BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI (COMMA 1128)

6.4 IMPOSTA SERVIZI DIGITALI (COMMI DA 35 A 50)

6.5 RIDETERMINAZIONE DELL'ACCONTO DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI (COMMA 1066)

6.6 CANONE TV (COMMI 89 E 90)

7. DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE VARIE E ALTRE NOVITA'

7.1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI TRIBUTARI DEI CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA - SALDO E STRALCIO (COMMI DA 184 A 199)

7.2. RIDUZIONE A METÀ DELL'IRES AI SENSI DELL'[articolo 6 del DPR n. 601 del 1973](#) (COMMI 51, 52 E 52-BIS)

7.3. TERZO SETTORE (COMMI 82 E 83)

7.4. REGIME FISCALE IRES STRUTTURE PERIFERICHE DI NATURA PRIVATISTICA DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (COMMA 1022)

7.5. ZONA FRANCA URBANA SISMA CENTRO ITALIA (COMMA 759)

7.6. ZONA FRANCA URBANA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA (COMMA 1020)

7.7. PROROGA TERMINI SISMA CENTRO ITALIA (COMMI 991, DA 993 A 995, 997 E 998)

7.8. MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE (COMMA 245)

7.9. FONDI DI VENTURE CAPITAL (COMMI DA 210 A 217 E DA 219 A 220)

7.10. MODIFICA DELLA SOGLIA DI ACCESSO ALL'INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI ([articolo 01 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#))

7.11. ESTENSIONE DEL REGIME DI CUI AL [titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128](#), NEL CASO DI SOCIETÀ PARTECIPANTI AL GRUPPO IVA ([articolo 20, comma 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#))

PREMESSA

La presente circolare fornisce primi chiarimenti in merito alle novità recate dalle disposizioni di carattere fiscale contenute nell'[articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (di seguito "legge di bilancio 2019"), con lo scopo di illustrarne il contenuto complessivo ed agevolarne la lettura.

Tali chiarimenti tengono conto anche delle risposte fornite dall'Agenzia delle entrate ai quesiti della stampa specializzata posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi e Telefisco Sole24ore 2019, con particolare riferimento alle novità normative concernenti l'estensione del regime forfetario, l'imposta sostitutiva per imprenditori individuali e lavoratori autonomi, la disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF, il bonus ristrutturazioni, la disciplina dell'iper ammortamento e del CLOUD COMPUTING e la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economiche.

L'illustrazione delle disposizioni di interesse fiscale della legge di bilancio 2019 tengono conto dei contenuti della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018 deliberata dal Consiglio dei Ministri il 27 Settembre 2018 e della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare riguardo alle relazioni illustrativa e tecnica al disegno di legge di bilancio 2019 presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze il 31 ottobre 2018 e ai Dossier della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Tenuto conto dell'impatto su istituti e regimi di particolare rilevanza, sono presenti anche taluni commenti a previsioni fiscali recate dal [decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#), relativamente all'estensione dell'istituto del Gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi, alla modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti e all'estensione del regime di "adempimento collaborativo" nel caso di società partecipanti al Gruppo IVA.

Ulteriori chiarimenti interpretativi e soluzioni a questioni applicative saranno oggetto di approfondimenti in successivi documenti di prassi tematici.

1. FLAT TAX, REGIMI FORFETARI E IMPOSTE SOSTITUTIVE

1.1 Estensione del regime forfetario (commi da 9 a 11)

I commi da 9 a 11 recano specifiche previsioni che modificano, con portata estensiva, il regime forfetario introdotto dall'articolo 1, commi 54 e seguenti, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (legge di stabilità 2015) in favore di persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

In particolare, con la legge di bilancio 2019, mediante la modifica delle previsioni della legge di stabilità 2015, è stato ampliato l'ambito applicativo del predetto regime forfetario mediante l'innalzamento della soglia limite dei ricavi/compensi e sono state modificate le altre condizioni di fruibilità.

In merito all'innalzamento della soglia di ricavi/compensi, la legge di bilancio 2019 ha elevato a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell'anno precedente per l'applicazione del regime forfetario. Tale soglia è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i limiti dei ricavi e dei compensi percepiti che la previgente disciplina fissava tra i 25.000 e i 50.000 euro a seconda della tipologia di attività esercitata.

Si precisa che anche il nuovo limite di ricavi/compensi di 65.000 euro va verificato, come si evince dall'espressa previsione normativa, con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell'anno precedente all'applicazione del regime forfetario. Da ciò consegue che, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia superato la soglia di 30.000 euro di ricavi/compensi al 31 dicembre 2018 ma abbia conseguito/percepito, nel medesimo periodo d'imposta, ricavi/compensi non superiori alla soglia di 65.000 euro (quindi superiori ai limiti imposti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati dalla nuova previsione della legge di bilancio 2019), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019.

Si precisa, inoltre, che in correlazione con l'innalzamento della soglia dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti, la legge di bilancio 2019 ha sostituito con l'allegato n. 2 il precedente allegato n. 4 annesso alla legge di stabilità 2015, il quale, tenendo conto delle novità appena illustrate, non prevede l'indicazione dei valori soglia dei ricavi e dei compensi ma solamente i coefficienti di redditività relativi alle varie attività esercitate.

Il meccanismo applicativo del regime forfetario prevede, infatti, che i soggetti che vi ricadono determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nel citato allegato n. 2, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile così calcolato si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), pari al 15 per cento.

La legge di bilancio 2019 ha eliminato gli ulteriori requisiti in precedenza previsti per l'applicazione del regime forfetario riguardanti il costo del personale (le spese per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, non dovevano essere complessivamente superiori a 5.000 euro lordi) e quello dei beni strumentali (il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non doveva superare, alla data di chiusura dell'esercizio, i 20.000 euro).

La stessa legge di bilancio 2019 ha previsto che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario, non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati

nelle dichiarazioni fiscali ai sensi della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di cui al [comma 9 dell'articolo 9-BIS del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#)). Sotto tale profilo, la legge di bilancio 2019 ha, pertanto, aggiornato il riferimento alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità che la previgente disposizione normativa operava, invece, agli studi di settore di cui all'[articolo 62-BIS del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#) e ai parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della [legge 28 dicembre 1995, n. 549](#).

Resta invece identica, rispetto alla previgente disciplina del regime forfetario, la previsione secondo cui, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, è assunta, sempre ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'applicazione del regime forfetario, la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

La legge di bilancio 2019 è poi intervenuta sulle lettere d) e d-BIS) del comma 57 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 stabilendo rispettivamente che non possono avvalersi del regime forfetario:

- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli stessi esercenti attività d'impresa, arti o professioni (la disciplina previgente alla legge di bilancio 2019 precludeva l'applicazione del regime forfetario in caso di partecipazione, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, ovvero a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria di cui all'articolo 116 dello stesso TUIR);
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Con l'[articolo 1-BIS, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 febbraio 2019, n. 12](#), sono state inserite in fine alla lettera d-BIS) del comma 57 in esame, le seguenti parole "AD ESCLUSIONE DEI SOGGETTI CHE INIZIANO UNA NUOVA ATTIVITÀ DOPO AVER SVOLTO IL PERIODO DI PRATICA OBBLIGATORIO PER L'ESERCIZIO DI ARTI O PROFESSIONI" consentendo, quindi, l'accesso al regime forfetario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro - attuali o precedenti - ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale (la disciplina previgente alla legge di bilancio 2019 precludeva l'applicazione del regime forfetario in caso di percezione nell'anno precedente di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro, anche in caso di rapporto di lavoro cessato).

Come chiarito nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2019 le "modifiche alle cause di esclusione di cui alle lettere d) e d-BIS) del [comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014](#) (...) rispondono alla duplice ratio di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte o artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo".

Per quanto attiene alla causa ostativa all'applicazione del regime forfetario di cui alla lettera d-BIS) del comma 57 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, riguardante le attività esercitate prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di

soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, i parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro oppure nei confronti dei quali il contribuente abbia svolto la propria attività lavorativa negli ultimi due periodi d'imposta.

La verifica della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d'imposta.

Si consideri, ad esempio, un contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018; lo stesso può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo datore di lavoro o di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili, dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020.

Restano invariati, in quanto non oggetto di modifica da parte della legge di bilancio 2019, le seguenti ulteriori cause ostative all'applicazione del regime forfetario per:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'[articolo 10, primo comma, numero 8\), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'[articolo 53, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993](#).

Ai sensi del comma 71 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, il regime forfetario che trova applicazione in base alla nuova disciplina recata dalla legge di bilancio 2019 cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito del limite di ricavi/compensi di 65.000 euro ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57 del citato articolo 1 della legge di stabilità 2015.

In base all'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.M. 23 marzo 2018 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.M. 28 dicembre 2018, ai contribuenti che applicano il regime forfetario non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale istituiti con l'[articolo 9-BIS del decreto-legge n. 50 del 2017](#), per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

L'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2019 prevede, infine, che per quanto non diversamente disposto dalla stessa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di regime forfetario recate dai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015.

Si precisa che, poiché il regime forfetario è un regime c.d. naturale, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, lo applicano senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva e non è necessario esercitare una specifica opzione.

Per quanto attiene poi ai rapporti tra il regime forfetario in esame e il regime semplificato di cassa di cui agli articoli 18 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e 66 del TUIR, si fa presente quanto segue.

Come già precisato con circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, il regime di cassa rappresenta il regime naturale dei soggetti che esercitano un'attività di impresa e che siano in possesso dei requisiti previsti dal [comma 1 dell'articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973](#).

Possono accedere al regime semplificato per cassa anche i soggetti il cui regime naturale è quello forfetario. Tali contribuenti devono a tal fine esprimere una specifica opzione secondo quanto previsto dal [comma 70 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014](#). Di regola, l'opzione per un regime di determinazione dell'imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto. Tuttavia, con risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, è stato chiarito che il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l'applicazione del regime forfetario di cui alla [legge n. 190 del 2014](#), abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all'[articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973](#), può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18, in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori.

Pertanto, i contribuenti possono sempre transitare dal regime semplificato al forfetario se in possesso dei requisiti per la sua applicazione. In tal caso, infatti, il contribuente passa da un regime naturale a un altro regime naturale.

Peraltro, qualora un contribuente nell'anno 2018 era in regime semplificato perché non presentava i requisiti ai fini dell'applicazione del regime forfetario (ricavi/compensi superiori alle soglie previste oppure perché vi erano elementi inibenti - non più previsti dalla nuova normativa - come la presenza di beni strumentali il cui costo complessivo era superiore a 20.000 euro), lo stesso contribuente può applicare il regime forfetario a partire dal 2019, essendo venute meno le cause di esclusione. A tal fine, come già detto, non occorre alcuna comunicazione preventiva o successiva e non è necessario esercitare una specifica opzione.

Tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di bilancio 2019, i soggetti che nel 2018 erano in regime ordinario possono effettuare il passaggio dalla contabilità ordinaria, scelta per opzione, al regime forfetario, senza attendere il decorso del triennio previsto per gli esercizi delle opzioni IVA. Infatti, come chiarito con circolare n. 11/E del 2017 "...L'OPZIONE PER UN REGIME DI DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA VINCOLA IL CONTRIBUENTE ALLA SUA CONCRETA APPLICAZIONE ALMENO PER UN TRIENNIO, TRASCORSO IL QUALE SI RINNOVA TACITAMENTE PER CIASCUN ANNO SUCCESSIVO, FINCHÉ PERMANE LA CONCRETA APPLICAZIONE DEL REGIME SCELTO. L'[articolo 1 del d.P.R. n. 442 del 1997](#), TUTTAVIA, CONSENTE 'LA VARIAZIONE DELL'OPZIONE E DELLA REVOCA NEL CASO DI MODIFICA DEL RELATIVO SISTEMA IN CONSEGUENZA DI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE".

Per completezza, si ricorda che qualora, nel passaggio dal regime ordinario al forfetario, dalla dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, una volta eseguite le opportune rettifiche previste dall'articolo 19-BIS2 del [d.P.R. n. 633 del 1972](#), emerga una eccedenza di credito IVA, l'articolo 1, comma 63, della legge di stabilità 2015, specifica che l'IVA suddetta può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'[articolo 38-BIS del d.P.R. n. 633 del 1972](#) oppure utilizzata in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), e successive modificazioni.

1.2 IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI ED ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

(commi da 17 a 22)

Il comma 17 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è istituita un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi oppure percepito compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno.

L'imposta sostitutiva, per la quale è prevista l'aliquota del 20 per cento, può essere applicata - in luogo della tassazione progressiva per scaglioni - al reddito determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di reddito d'impresa e di lavoro autonomo; pertanto, poiché la determinazione del reddito è effettuata nei modi ordinari, si applica il regime fiscale delle perdite disposto dall'articolo 8 del TUIR.

Il comma 18 individua le modalità di computo delle soglie di reddito che danno diritto all'applicazione dell'imposta sostitutiva.

In particolare, ai fini del calcolo delle suddette soglie:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del [comma 9 dell'articolo 9-BIS del decreto-legge n. 50 del 2017](#), (si tratta delle disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità che consentono ai soggetti interessati di indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, con effetto ai fini dell'imposta sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, allo scopo di migliorare la propria affidabilità ed accedere ai benefici premiali);

b) nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Il successivo comma 19, nel disciplinare le esclusioni dal regime di imposizione sostitutiva in commento, dispone, in particolare, che non possono applicare l'indicato regime:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;

c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'[articolo 10, primo comma, numero 8\), del d.P.R. n. 633 del 1972](#), o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'[articolo 53, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993](#);

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui

all'articolo 5 del TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Il comma 20 stabilisce che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta; a tal fine, i contribuenti interessati rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

Ai sensi del comma 21, i contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte obbligatorie per legge, di cui al [titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#); tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali, all'atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

Il comma 22 statuisce che i contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti, analogamente a quanto previsto per gli aderenti al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della [legge n. 190 del 2014](#), fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal [decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#).

1.3 ABROGAZIONE IRI (COMMA 1055)

La disposizione abroga il regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI), di cui all'articolo 55-BIS del TUIR, che consentiva, ad imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria e società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria di cui all'articolo 116 del TUIR, la tassazione proporzionale e separata del reddito d'impresa, con l'aliquota IRES.

L'applicazione di detto regime, introdotto dall'articolo 1, commi 547 e 548, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (legge di bilancio 2017), era stata già differita al 1° gennaio 2018 in base alla previsione dell'[articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (legge di bilancio 2018).

Per effetto del comma 1055 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, l'abrogazione di tale regime è stabilita - in deroga all'[articolo 3 della legge n. 212 del 2000](#) (Statuto dei diritti del contribuente) - a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Conseguentemente, per effetto dell'iniziale differimento dell'entrata in vigore e della successiva abrogazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, il regime non ha mai esplicato effetti.

Al riguardo, come si evince dalla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 27 Settembre 2018, "IN CONSEGUENZA DEI CAMBIAMENTI DELL'IMPOSIZIONE SU PICCOLE IMPRESE E UTILI REINVESTITI, SI PREVEDE L'ABROGAZIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO IMPRENDITORIALE (IRI), (...) CHE È ORA SUPERATA DALLA FLAT TAX PER LE PICCOLE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI".

1.4 Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee (commi da 692 a 698)

I commi da 692 a 695 introducono, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un nuovo regime fiscale per i redditi derivanti dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 (ossia: funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell'ippocastano, muschi e licheni), nonché di piante officinali spontanee di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75](#).

Detto regime, rivolto alle persone fisiche, consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, pari a euro 100, a condizione che i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superino il limite annuo di euro 7.000.

L'imposta sostitutiva è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla regione o altri enti subordinati. A tal fine, con risoluzione n. 10/E del 13 febbraio 2019 è stato istituito il codice tributo 1853, che consente il versamento dell'imposta sostitutiva tramite il modello "F24 VERSAMENTI CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI" (c.d. F24 ELIDE). Sono esclusi dal versamento dell'imposta i soggetti che effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

Per espressa previsione normativa, i soggetti che, in possesso dei requisiti richiesti, hanno versato l'imposta sostitutiva con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata, non subiscono la ritenuta di cui all'[articolo 25-QUATER del d.P.R. n. 600 del 1973](#).

Tale ultima disposizione prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta, con obbligo di rivalsa, sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di detti prodotti. Tale ritenuta è pari all'aliquota prevista dall'articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito (23 per cento) ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati, ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese per la produzione del reddito.

La ritenuta di cui all'[articolo 25-QUATER del d.P.R. n. 600 del 1973](#) continua, pertanto, a trovare applicazione nelle ipotesi in cui non ricorrano le condizioni per l'accesso al regime agevolato di nuova introduzione.

Inoltre, in base a quanto previsto nel comma 697 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, per le operazioni di acquisto di prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta di cui all'[articolo 25-QUATER del d.P.R. n. 600 del 1973](#), il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risultino la data di cessione, il nome e il cognome, il codice fiscale del cedente, il codice

ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva, la natura e la quantità del prodotto ceduto e l'ammontare del corrispettivo pattuito.

Nella richiamata risoluzione n. 10/E del 2019 è stato precisato che, ai fini di quanto previsto dal comma 697, "IL CODICE RICEVUTA DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA" è rappresentato dalla data del versamento dell'imposta sostitutiva in argomento, dal codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento, dal codice tributo 1853, dall'importo versato e dall'anno di riferimento, indicati nel modello F24.

Il comma 696 ha sostituito, al [comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#) (legge finanziaria 2005), le parole "LA CESSIONE DI TARTUFO" con le parole "LA CESSIONE DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI GENERATI DALL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DESCRITTA DALLA CLASSE ATECO 02.30, A CUI SI AGGIUNGE LA RACCOLTA DI PIANTE OFFICINALI SPONTANEE COME REGOLATA DALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNICO DI CUI AL [decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75](#)".

In base all'intervento normativo in esame, pertanto, il nuovo testo dell'[articolo 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004](#) risulta essere il seguente: "LA CESSIONE DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI GENERATI DALL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DESCRITTA ALLA CLASSE ATECO 02.30, A CUI SI AGGIUNGE LA RACCOLTA DI PIANTE OFFICINALI SPONTANEE COME REGOLATA DALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNICO DI CUI AL [decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75](#) NON OBBLIGA IL CEDENTE RACCOGLITORE OCCASIONALE NON MUNITO DI PARTITA IVA AD ALCUN OBBLIGO CONTABILE. I CESSIONARI SONO OBBLIGATI A COMUNICARE ANNUALMENTE ALLE REGIONI DI APPARTENENZA LA QUANTITÀ DEL PRODOTTO COMMERCIALIZZATO E LA PROVENIENZA TERRITORIALE DELLO STESSO, SULLA BASE DELLE RISULTANZE CONTABILI. I CESSIONARI SONO OBBLIGATI A CERTIFICARE AL MOMENTO DELLA VENDITA LA PROVENIENZA DEL PRODOTTO, LA DATA DI RACCOLTA E QUELLA DI COMMERCIALIZZAZIONE".

Per effetto della novella in commento, quindi, nessun obbligo contabile sussiste in capo al cedente raccoglitore occasionale, non soggetto passivo IVA, per le cessioni dei prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, nonché delle piante officinali spontanee.

Si evidenzia, in proposito, che a seguito delle modifiche già operate dall'[articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122](#) (legge europea 2015-2016) sull'articolo 1, comma 109, della legge finanziaria 2005, i cessionari soggetti passivi IVA che acquistano tartufi nell'esercizio della loro attività di impresa (ad es. ristoratori), dal 1° gennaio 2017, non sono più tenuti ad emettere autofattura e a porre in essere i relativi adempimenti ai fini IVA (registrazioni, liquidazione, versamento e dichiarazione annuale dell'imposta).

Tale modifica è stata necessaria al fine di evitare la procedura di infrazione EU-Pilot 8123/15/TAXU, avviata dalla Commissione UE, che aveva evidenziato profili di incompatibilità fra il regime dell'autofatturazione vigente fino al 31 dicembre 2016 - connotato, peraltro, dal mancato riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA - con le disposizioni della Direttiva CE del Consiglio n. 112/2006/CE (Direttiva IVA), per le seguenti ragioni:

- la cessione dei tartufi effettuata dai raccoglitori occasionali non muniti di partita IVA non può rientrare nel campo di applicazione dell'imposta, in quanto il cedente non è un soggetto passivo ai fini IVA;

- non appare coerente con le disposizioni dettate dalla Direttiva IVA un regime di fatturazione che non riconosca, in capo all'operatore economico (nella specie, l'acquirente che emette autofattura), il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi.

I cessionari sono, comunque, obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili, nonché a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

Il comma 698 modifica alcune disposizioni del [d.P.R. n. 633 del 1972](#).

In primo luogo, viene inserito l'articolo 34-TER che reca il regime IVA applicabile alla vendita di determinati prodotti selvatici derivanti dalla raccolta occasionale, prevedendo che "I RACCOGLITORI OCCASIONALI DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI DI CUI ALLA CLASSE ATECO 02.30, A CUI SI AGGIUNGONO I RACCOGLITORI OCCASIONALI DI PIANTE OFFICINALI SPONTANEE AI SENSI DELL'[articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75](#), CHE NELL'ANNO SOLARE PRECEDENTE HANNO REALIZZATO UN VOLUME D'AFFARI NON SUPERIORE AD EURO 7.000, SONO ESONERATI DAL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA E DA TUTTI GLI OBBLIGHI DOCUMENTALI E CONTABILI, COMPRESA LA DICHIARAZIONE ANNUALE".

Sotto il profilo soggettivo, sono riconducibili nel regime in esame i raccoglitori occasionali di funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell'ippocastano, muschi e licheni, e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro.

Il legislatore, per esigenze di semplificazione, stabilisce che per i raccoglitori dei prodotti sopra indicati, il requisito dell'occasionalità, ai fini IVA, sussiste qualora gli stessi realizzino un volume di affari inferiore o uguale a 7.000 euro. Ciò appare coerente, peraltro, con il criterio dettato dal comma 694 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2019, il quale, ancorché con riferimento all'imposta sostitutiva applicabile al reddito derivante dalla raccolta occasionale di prodotti selvatici non legnosi, definisce occasionale l'attività di raccolta in relazione alla quale i corrispettivi conseguiti non superino il limite annuo di 7.000 euro. Il superamento del predetto limite in capo ai raccoglitori dei prodotti sopra indicati comporta la perdita del requisito dell'occasionalità in relazione all'attività dagli stessi svolta, con la conseguente applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie.

Pertanto, a titolo esemplificativo, i raccoglitori occasionali dei prodotti in argomento che, per l'anno 2019, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, sono coloro che, nell'anno solare 1° gennaio - 31 dicembre 2018, hanno conseguito un volume d'affari non superiore a 7.000 euro.

Lo stesso comma 698 interviene, altresì, sulla Tabella A, parte I, allegata al [d.P.R. n. 633 del 1972](#), modificando l'elenco dei prodotti agricoli e ittici oggetto del regime speciale previsto per i produttori agricoli di cui all'articolo 34 del medesimo d.P.R. n. 633.

In particolare, viene introdotto il numero 15-BIS) che include nel predetto elenco i "TARTUFI, NEI LIMITI DELLE QUANTITÀ STANDARD DI PRODUZIONE DETERMINATE CON DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, EMANATO DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE".

Al riguardo, si evidenzia che in base alla formulazione utilizzata dalla disposizione in commento, che fa riferimento ai quantitativi di produzione di tartufi determinati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i soggetti che applicano il regime speciale di cui all'[articolo 34 del d.P.R. n. 633 del 1972](#) sono i produttori agricoli e non i soggetti che effettuano la mera raccolta di tali prodotti.

Lo stesso comma 698, inoltre, opera le seguenti modifiche:

- inserisce il nuovo numero 1-QUATER) alla tabella A parte II-BIS, allegata al [d.P.R. n. 633 del 1972](#), in base al quale i "TARTUFI FRESCI O REFRIGERATI" rientrano fra i beni e servizi a cui si applica l'aliquota IVA del 5 per cento;

- riformula il n. 20-BIS) della tabella A, parte III, prevedendo l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle cessioni di "TARTUFI CONGELATI, ESSICCATI O PRESERVATI IMMERSI IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, MA NON PREPARATI PER IL CONSUMO IMMEDIATO".

Per effetto di tale intervento normativo, quindi, dal 1° gennaio 2019, le cessioni di tartufi freschi o refrigerati - precedentemente ricomprese nel numero 20-BIS) della tabella A, parte III - sono assoggettate ad IVA con l'applicazione dell'aliquota del 5 per cento anziché di quella del 10 per cento.

In base alla nuova formulazione del citato numero 20-BIS) della medesima tabella A, parte III, inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, alle cessioni di tartufi congelati si applica l'aliquota del 10 per cento in luogo di quella ordinaria, applicabile fino al 31 dicembre 2018.

L'aliquota ordinaria, infatti, trovava applicazione in relazione alle cessioni di tartufi congelati, atteso che tali prodotti non erano espressamente annoverati nell'allora vigente numero 20-BIS) della tabella A, allegata al [d.P.R. n. 633 del 1972](#). Ciò era stato precisato anche con la risoluzione n. 59/E del 2 agosto 2018 che, alla luce delle modifiche operate dal comma 698 in commento, con riferimento alle cessioni dei tartufi congelati deve, pertanto, considerarsi superata.

Si precisa, al riguardo, che - ai fini della disciplina doganale - in base alle considerazioni generali contenute nel Capitolo 7 delle Note Esplicative del Sistema Armonizzato (NESA), rubricato "ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI", per "REFRIGERATO" si intende "UN PRODOTTO LA CUI TEMPERATURA È STATA ABBASSATA, GENERALMENTE, SINO A CIRCA 0° C SENZA RAGGIUNGERE IL

CONGELAMENTO DEL PRODOTTO STESSO (...)", mentre per "CONGELATO" si intende "UN PRODOTTO CHE È STATO RAFFREDDATO AL DI SOTTO DEL SUO PUNTO DI CONGELAMENTO FINO AL CONGELAMENTO DELLE PARTI PIÙ INTERNE".

Le nuove norme introdotte dal comma 698 sono applicabili alle cessioni dei beni effettuate dal 1° gennaio 2019.

Si rammenta, in proposito, che in forza dei principi generali in materia di esigibilità dell'IVA per le cessioni di beni mobili (v. [articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972](#)), ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione delle operazioni, occorre fare riferimento al momento della consegna o spedizione dei beni. Come noto, l'imposta diviene esigibile anteriormente a tale momento qualora, in relazione alla cessione del prodotto, sia stata emessa fattura o sia stato pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo.

In estrema sintesi, le modifiche intervenute a partire dal 1° gennaio 2019 possono essere così sintetizzate:

PRODOTTO	ALIQUOTA IVA APPLICABILE FINO AL 31/12/2018	ALIQUOTA IVA APPLICABILE DAL 01/01/2019
Tartufi freschi o refrigerati	10%	5%
Tartufi congelati	22%	10%

1.5 REGIME FISCALE PER I PRODUTTORI AGRICOLI DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI

(comma 699)

Il comma 699 prevede che i produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi - non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e non riconducibili all'[articolo 3 del decreto legislativo n. 75 del 2018](#) - che non ricadono nell'esonero stabilito dall'[articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972](#), possono applicare il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della [legge n. 190 del 2014](#).

Tale regime prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, pari al 15 per cento.

In deroga alle regole di determinazione della base imponibile sulla quale si applica l'imposta sostitutiva, dettate dai commi 64 e seguenti del citato [articolo 1 della legge n. 190 del 2014](#), il reddito dei produttori agricoli in commento è determinato su base catastale.

1.6 ESTENSIONE AL FAMILIARE COADIUVANTE DEI BENEFICI FISCALI DEL COLTIVATORE DIRETTO (comma 705)

Ai sensi del comma 705, i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.

In relazione alle novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2019, la disposizione in commento estende al familiare coadiuvante del coltivatore diretto i benefici fiscali previsti per quest'ultimo anche ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta di successione, nonché, per l'anno 2019, ai fini dell'IRPEF, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- appartenenza al medesimo nucleo familiare;
- iscrizione nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti;
- partecipazione attiva all'esercizio dell'impresa familiare.

Con particolare riferimento alle imposte sul reddito, si rammenta che l'[articolo 1, comma 44, della legge n. 232 del 2016](#) (legge di bilancio 2017), ha stabilito che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

Tale agevolazione, pertanto, in forza dell'equiparazione dei regimi fiscali introdotta dall'articolo 1, comma 705, della legge di bilancio per il 2019, compete, per il 2019, anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto.

Relativamente ai trasferimenti di terreni agricoli, si rappresenta che ai sensi dell'[articolo 2, comma 4-BIS, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2010, n. 25](#), è stabilito che: "GLI ATTI DI TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO DI TERRENI E RELATIVE PERTINENZE, QUALIFICATI AGRICOLI IN BASE A STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI, POSTI IN ESSERE A FAVORE DI COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI, ISCRITTI NELLA RELATIVA GESTIONE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE, NONCHÉ LE OPERAZIONI FONDARIE ATTRAVERSO L'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA), SONO SOGGETTI ALLE IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOTECARIA NELLA MISURA FISSA ED ALL'IMPOSTA CATASTALE NELLA MISURA DELL'1 PER CENTO".

Il comma 705 in commento estende, quindi, il trattamento agevolato previsto dal predetto [articolo 2, comma 4-BIS, del decreto-legge n. 194 del 2009](#), agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere in favore dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto titolare di impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti.

Tale agevolazione si affianca a quella attualmente prevista dall'[articolo 1, comma 907, della legge n. 208 del 2015](#) (legge di stabilità 2016), che prevede che le disposizioni di cui al citato [articolo 2, comma 4-BIS, del decreto-legge n. 194 del 2009](#) sono applicabili anche a favore del coniuge

e dei parenti in linea retta di soggetti aventi i requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 4-BIS, conviventi con i predetti soggetti (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali-IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale), purché già proprietari di terreni agricoli.

1.7 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE TITOLARI DI REDDITI DA PENSIONE DI FONTE ESTERA CHE TRASFERISCONO LA PROPRIA RESIDENZA FISCALE NEL MEZZOGIORNO (COMMI 273 E 274)

I commi in commento introducono un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

La disciplina del nuovo regime avviene attraverso l'introduzione nel TUIR dell'articolo 24-TER.

Le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza, in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

I redditi di pensione cui la norma in commento fa riferimento sono quelli individuati dall'articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR, vale a dire le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

Il trasferimento della residenza è definito mediante riferimento all'articolo 2, comma 2, del TUIR, per cui si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del [codice civile](#).

I comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, sono quelli situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

I redditi da fonte estera o prodotti all'estero, assoggettabili all'imposta sostitutiva prevista dal nuovo articolo 24-TER del TUIR sono quelli individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, del medesimo testo unico. In base all'articolo 165, comma 2, del TUIR, i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 dello stesso testo unico per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti.

L'opzione in esame è esercitabile dalle persone fisiche che:

- a. non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace;
- b. trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa (v. articolo 24-TER, comma 2, del TUIR).

E' previsto che le persone fisiche che intendono esercitare l'opzione prevista dal nuovo articolo 24-ter del TUIR indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza

fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. A seguito di tale indicazione, l'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione (v. articolo 24-TER, comma 2, del TUIR).

L'opzione per l'imposta sostitutiva di cui trattasi è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. L'opzione è valida per i primi cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace (v. articolo 24-TER, commi 4 e 5, del TUIR).

Il comma 7 del nuovo [articolo 24-TER del TUIR](#) disciplina la revoca dell'opzione nonché la cessazione degli effetti di quest'ultima stabilendo che:

- l'opzione è revocabile dal contribuente;
- nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti;
- gli effetti dell'opzione cessano laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- la revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

L'imposta sostitutiva prevista dall'[articolo 24-TER del TUIR](#) non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo, è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, applicandosi per quanto attiene l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni le disposizioni previste per l'IRPEF in quanto compatibili (v. articolo 24-TER, comma 6, del TUIR).

Il comma 8 del nuovo articolo [24-TER](#) stabilisce che persone fisiche comprese tra quelle destinatarie della disciplina in argomento - ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 24-TER - possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23 del TUIR.

Va ricordato, inoltre, che il comma 1 del nuovo articolo [24-TER del TUIR](#) fa espressamente salva la possibilità di optare, in presenza delle condizioni normativamente stabilite, per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia disposta dall'articolo 24-BIS del medesimo testo unico.

Il comma 274 dell'articolo 1, della legge di bilancio 2019, stabilisce una serie di esenzioni per i soggetti che esercitano l'opzione prevista dall'articolo 24-TER del TUIR introdotta dal comma 273. In particolare, gli stessi soggetti:

- non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività di natura finanziaria che detengono all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, prevista dall'[articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](#);
- sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero previste

dall'articolo 19, commi 13 e 18, del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

1.8 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI COMPENSI DERIVANTI DALLA ATTIVITÀ DI LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI (COMMI DA 13 A 16)

Il comma 13 dispone che - a decorrere dal 1° gennaio 2019 - ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, con l'aliquota del 15 per cento, salva l'opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

Le somme tassate con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.

I redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) in quanto, in mancanza di una previsione normativa che ne escluda espressamente la rilevanza, restano applicabili le regole generali in base alle quali il reddito rilevante ai fini ISEE è ottenuto sommando anche i redditi assoggettati a imposta sostitutiva (articolo 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante "REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)").

Ai sensi del successivo comma 15, è stabilito che l'imposta sostitutiva in commento è versata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alla cui disciplina, altresì, si rinvia per quanto concerne la regolamentazione della liquidazione, dell'accertamento, della riscossione, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso afferenti alla medesima imposizione sostitutiva.

Rimane ferma la possibilità per il contribuente di far concorrere i suddetti compensi alla formazione del reddito complessivo, sulla base dell'esercizio di una specifica opzione le cui modalità saranno stabilite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi. Per il versamento in acconto e a saldo dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni in materia di versamento in acconto e a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

I codici tributo per il versamento di acconto e saldo saranno istituiti con apposita risoluzione.

1.9 CEDOLARE SECCA SUL REDDITO DA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE (COMMA 59)

La disposizione in esame estende il regime opzionale della cedolare secca sugli affitti degli immobili destinati all'uso abitativo, con l'aliquota del 21 per cento, previsto dall'[articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche ai canoni di locazione derivanti dai nuovi contratti che saranno stipulati nell'anno 2019 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto gli immobili destinati all'uso commerciale, classificati nella categoria catastale C/1 - Negozi e

botteghe - e le relative pertinenze, che sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2 - Magazzini e locali di deposito - C/6 - Stalle, scuderie e rimesse - e C/7 - Tettoie chiuse e aperte - se congiuntamente locate.

Per usufruire del regime opzionale in questione, l'unità immobiliare commerciale oggetto della locazione deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati.

Si rammenta che il regime della cedolare secca costituisce un sistema di tassazione, alternativo a quello ordinario, il quale, per il periodo di durata dell'opzione, esclude l'applicazione:

? dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali, sul reddito fondiario prodotto dall'immobile locato;

? dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo dovute sul contratto di locazione.

La cedolare secca sostituisce le imposte di registro e di bollo, ove dovute, anche sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione.

Al fine di evitare che i soggetti, con contratti già in corso, stipulino un nuovo contratto per avvalersi del regime opzionale della cedolare secca, è previsto che quest'ultimo regime non si applichi ai contratti conclusi nell'anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere tra i medesimi soggetti un contratto di locazione per lo stesso immobile, poi interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Si ricorda che l'opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l'intera durata del contratto, salvo revoca.

Qualora non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità). Entro lo stesso termine è possibile revocare l'opzione per il regime della cedolare.

L'esercizio o la modifica dell'opzione può essere effettuata:

- utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia (software RLI o RLI-web);
- presentando il modello RLI, debitamente compilato, allo stesso ufficio dove è stato registrato il contratto.

Chiarimenti in ordine al regime fiscale oggetto di estensione con la disposizione in commento sono stati forniti dalla scrivente, tra l'altro, con le [circolari n. 26/E del 1° giugno 2011](#), [n. 20/E del 4 giugno 2012](#), [n. 47/E del 20 dicembre 2012](#), [n. 13/E del 9 maggio 2013](#) e con [la risoluzione n. 115/E del 1° settembre 2017](#).

1.10 ACCONTO CEDOLARE SECCA (COMMA 1127)

Il comma 1127 interviene in materia di determinazione dell'acconto della c.d. cedolare secca, disciplinata dall'[articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011](#).

Le previsioni in tema di cedolare secca prevedono per il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari locate, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini IRPEF, la possibilità di optare per la tassazione del canone di locazione applicando un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione.

Il regime della cedolare secca, previsto in origine solo in relazione ad unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo, è stato esteso, dal comma 59 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (oggetto di commento al precedente paragrafo 1.9), anche ai contratti di locazione relativi ai locali commerciali normativamente individuati.

Il comma 1127 in esame innalza al 100 per cento la misura dell'acconto della cedolare secca a decorrere dal 2021, rispetto all'attuale 95 per cento.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alle modalità e termini di versamento della cedolare secca (sia in acconto che a saldo) si rinvia alle schede informative consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

2. MISURE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP RIGUARDANTI LE IMPRESE

2.1 TASSAZIONE AGEVOLATA DEL REDDITO CORRISPONDENTE AGLI UTILI REINVESTITI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI STRUMENTALI E PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE (commi da 28 a 34)

Le disposizioni in commento prevedono l'applicazione di un'aliquota IRES agevolata nella misura del 15 per cento (in luogo dell'aliquota IRES ordinaria del 24 per cento) ad una parte del reddito dei soggetti IRES che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, nonché l'applicazione di tale agevolazione anche ai fini IRPEF per il reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

In particolare, viene previsto che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti soggetti passivi IRES ai sensi dell'articolo [73 del TUIR](#) può essere assoggettato all'aliquota del 15 per cento, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, entro determinati limiti di importo normativamente determinati (v. comma 28).

L'importo massimo assoggettabile ad aliquota ridotta corrisponde alla somma:

- a) degli investimenti in beni strumentali materiali nuovi (di cui all'[articolo 102 del TUIR](#));
- b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Il comma 29 reca le definizioni rilevanti ai fini del computo degli importi sottoposti a tassazione agevolata, con specifico riferimento alle nozioni di "riserve di utili non disponibili", "investimento" e "costo del personale dipendente".

Agli effetti della disciplina agevolativa in argomento si considerano "riserve di utili non disponibili" le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'[articolo 2433 del codice civile](#) in quanto derivanti da processi di valutazione ([l'articolo 2433 del codice civile](#) disciplinando le modalità di distribuzione degli utili, prevede, in linea generale, che la relativa delibera è adottata dall'assemblea che approva il bilancio, che non possono essere pagati dividendi sulle azioni se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato e che, se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente).

Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.

Per quanto attiene alla nozione di "investimento", s'intende per tale:

- la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato;
- il completamento di opere sospese;
- l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti;
- l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.

Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all'[articolo 164, comma 1, lettera b-BIS\), del TUIR](#) (veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta).

Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'[articolo 102 del TUIR](#), nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione degli immobili e dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione degli immobili e dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

In merito al "costo del personale dipendente" rilevante a fini del computo dell'agevolazione in argomento, rileva il costo del personale dipendente - assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato - in ciascun periodo d'imposta, a condizione che, congiuntamente:

- tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato;
- si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci del conto economico relative ai costi per il personale (salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili e altri costi) ed agli oneri diversi di gestione [v. articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del [codice civile](#)] rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

L'incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'[articolo 2359 del codice civile](#) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

A tal fine, per gli enti non commerciali residenti [di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera c\), del TUIR](#)], la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività.

Per tali enti non commerciali, in caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio di attività non commerciale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all'attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.

Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Con il comma 30 sono previste ulteriori modalità di calcolo delle somme agevolabili ai sensi dei precedenti commi 28 e 29. In particolare, ai sensi delle previsioni di cui ai citati commi 28 e 29, per ciascun periodo d'imposta è previsto, alternativamente, che:

- a. la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale (di cui al comma 28) che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale (di cui al comma 28) dell'esercizio successivo;
- b. la parte degli utili accantonati a riserva (di cui al comma 28) che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale (di cui allo stesso comma 28) è computata in aumento degli utili accantonati a riserva (di cui allo stesso comma 28) dell'esercizio successivo;
- c. la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale (di cui al comma 28) che eccede gli utili accantonati a riserva (di cui allo stesso comma 28) è computata in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale (di cui allo stesso comma 28) dell'esercizio successivo.

Il comma 31 reca le disposizioni valide per i soggetti che partecipano al consolidato nazionale (di cui agli articoli da 117 a 129 del [TUIR](#)). Per tali soggetti l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Tali norme si applicano anche per l'importo determinato dalle società e dagli enti che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale.

Il successivo comma 32 reca le disposizioni applicabili in caso di opzione per la trasparenza fiscale ([articolo 115 TUIR](#)). In tal caso, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo determinato ai sensi delle norme in esame.

Inoltre, come accennato in premessa, il regime agevolativo in esame si applica anche, ai fini IRPEF, per il reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria (v. comma 33).

A tale ultimo riguardo, infatti, viene stabilito che le previsioni dei commi da 28 a 32 sono applicabili, anche ai fini IRPEF, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Viene precisato poi che, se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall'[articolo 2217, secondo comma, del codice civile](#) siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva.

L'IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote di cui all'articolo 11 del TUIR, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

Il comma 34 prevede, come disposizione di chiusura, che le agevolazioni previste dai commi da 28 a 33 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

Si ritiene, pertanto, che uno stesso investimento possa ordinariamente fruire, ad esempio, sia del regime in commento, che dell'iper ammortamento (di cui ai commi da 60 a 65, oggetto di analisi al paragrafo 2.3).

Va da sé che l'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al costo sostenuto per l'investimento.

Con separato documento di prassi, saranno forniti chiarimenti specifici sulla disposizione in esame.

2.2 ABROGAZIONE ACE (COMMA 1080)

L'articolo dispone l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE) introdotto dall'[articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011](#) e successivamente oggetto di ulteriori interventi modificativi.

Tale disciplina agevolativa era finalizzata a rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano riducendo lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio.

La misura agevolativa dell'ACE si sostanziava nel riconoscimento, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e degli enti commerciali residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, della deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, determinato secondo le specifiche disposizioni recate dall'[articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 201 del 2011](#). Per le società e gli enti commerciali non residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni ACE si applicavano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Le disposizioni di attuazione della normativa primaria ACE, di cui al citato [articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011](#), ivi comprese le disposizioni aventi finalità antielusiva specifica, sono state dettate dapprima dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 marzo 2012 e successivamente dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2017, con il quale è stata operata la revisione delle disposizioni di attuazione della disciplina concernente l'ACE; a tale ultimo riguardo, per quanto attiene alla decorrenza del nuovo regime di determinazione dell'agevolazione ACE, con particolare riferimento alle disposizioni antielusive speciali in esso contenute, si rinvia ai chiarimenti già forniti con circolare n. 27 /E del 27 ottobre 2017.

L'abrogazione dell'ACE disposta dal comma 1080 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, come si rileva dalla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018 deliberata dal Consiglio dei Ministri il 27 Settembre 2018, è stata prevista in conseguenza dell'introduzione, con la legge di bilancio 2019, della misura di riduzione dell'aliquota sugli utili reinvestiti (trattasi della misura, prevista dai commi da 28 a 34 dell'articolo 1 della legge di bilancio - oggetto di commento al precedente paragrafo 2.1 - relativa alla tassazione agevolata del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione).

Ciò posto, va precisato, tuttavia, che il comma 1080 in esame consente l'utilizzo delle eccedenze ACE pregresse stabilendo che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del citato DM 3 agosto 2017 relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

2.3 PROROGA E RIMODULAZIONE DELLA DISCIPLINA DI MAGGIORAZIONE DELL'AMMORTAMENTO (IPER AMMORTAMENTO) E CLOUD COMPUTING (COMMI DA 60 A 65 E COMMA 229)

Il comma 60 dispone che al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», le disposizioni dell'[articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016](#) (legge di bilancio 2017) - relative all'iper ammortamento, con previsione di una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni pari al 150 per cento - si applicano, nelle misure previste dal successivo comma 61, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019,

ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Ai sensi del comma 61, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica:

- nella misura del 170 per cento, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 100 per cento, per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 50 per cento, per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro; inoltre, la stessa non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 30, della legge n. 205 del 2017](#) (legge di bilancio 2018).

In proposito, si precisa che i limiti introdotti dal nuovo regime dell'iper ammortamento, relativi agli investimenti complessivi ai quali sono commisurate le diverse percentuali di maggiorazione, riguardano solo i "nuovi" investimenti, ossia quelli effettuati ai sensi del comma 60. Pertanto, gli investimenti rilevanti ai fini dell'applicazione delle diverse percentuali di maggiorazione di cui al comma 61, sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 risulti sussistente la duplice condizione relativa all'ordine e all'acconto minimo del 20 per cento.

Dunque, gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 che, ai sensi del comma 61, beneficiano delle disposizioni dell'[articolo 1, comma 30, della legge n. 205 del 2017](#) (ossia quelli per i quali entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento) rientrano nella normativa precedente, oggetto di proroga nella legge di bilancio 2018 e, di conseguenza, oltre ad essere agevolabili nella misura del 150 per cento, non rientrano nel computo degli investimenti complessivi rilevanti ai fini della determinazione delle percentuali di maggiorazione applicabili ai sensi della nuova normativa (dal 170 allo 0 per cento).

Sul punto si evidenzia, tuttavia, che l'[articolo 1, comma 30, della legge n. 205 del 2017](#), pur fissando il termine di scadenza per l'"effettuazione" di un investimento agevolabile al 31 dicembre 2018, stabilisce, altresì, che qualora alla data suddetta esistano un impegno all'acquisizione del bene e il pagamento di un acconto minimo - pari al 20 per cento del prezzo pattuito - da parte dell'acquirente, l'"effettuazione" dell'investimento (I.E. la consegna del bene in caso di compravendita o l'accettazione definitiva dell'opera in caso di appalto) può "slittare" fino al 31 dicembre 2019, senza che ciò comporti la perdita dell'agevolazione.

Il comma 62 proroga la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla [legge n. 232 del 2016](#)), per i soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento di cui al comma 60, per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo previsto dallo stesso comma 60. Quindi, per quanto riguarda l'estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2020, anche per tali beni immateriali devono essere soddisfatte,

entro il 31 dicembre 2019, le due condizioni sopra indicate (ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento).

Il comma 63, richiedendo la produzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, dispone che, ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali, di cui agli allegati A) e B) alla medesima legge di bilancio 2017, l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o all'allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante, l'eventuale perizia e l'attestato di conformità devono essere acquisiti dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Deve essere precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

Al riguardo si precisa che, con la circolare n. 48160 del 1° marzo 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato che in caso di perizia giurata è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d'imposta si proceda al giuramento della perizia medesima, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell'impresa.

Il comma 64 prevede che resta confermata la disposizione di cui all'[articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) (legge di stabilità 2016). In tal modo, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni, nonché i beni di cui all'allegato 3 annesso alla [legge n. 208 del 2015](#).

Restano confermate anche le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi, previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della [legge n. 205 del 2017](#), che intendono evitare che il beneficio dell'iper ammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa possa avere l'esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. Non può escludersi, infatti, che in determinati casi l'impresa abbia la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti e pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto in logica "industria 4.0".

In tali casi, si prevede che la sostituzione non determini la revoca dell'agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla [legge n. 232 del 2016](#) e che siano soddisfatte le condizioni documentali previste per l'investimento originario dall'articolo 1, comma 11, della medesima legge (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Alla proroga del regime di favore si applicano anche le disposizioni dell'[articolo 7 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2018, n. 96](#) (cd.

decreto dignità), in considerazione della circostanza che le stesse trovano applicazione per gli investimenti effettuati dal 15 luglio 2018, ossia successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (in tal senso il [comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 87 del 2018](#), relativo agli investimenti individuati dall'[articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016](#), oggetto di proroga).

In tema di iper ammortamento, l'articolo 7, comma 2, del decreto dignità introduce un meccanismo di RECAPTURE che si attiva nel caso in cui, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, i beni agevolati siano "CEDUTI A TITOLO ONEROSO O DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE SITUATE ALL'ESTERO, ANCHE SE APPARTENENTI ALLA STESSA IMPRESA".

Al riguardo si osserva che sia il tenore letterale della rubrica dell'articolo 7 ("RECUPERO DEL BENEFICIO DELL'IPER AMMORTAMENTO IN CASO DI CESSIONE O DELOCALIZZAZIONE DEI BENI"), sia il contenuto dell'articolo stesso e della relativa relazione illustrativa ("Il comma 2 introduce nella disciplina dell'iper ammortamento un meccanismo di recupero delle agevolazioni concesse per i casi in cui, nel corso della fruizione del beneficio, i beni agevolati formino oggetto di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione") inducono a ritenere che le fattispecie disciplinate dalla disposizione normativa siano quelle della "cessione a titolo oneroso" TOUT COURT e della "delocalizzazione" (termine usato nella rubrica, nella disposizione normativa e nella relazione illustrativa, come sinonimo di "destinazione a strutture produttive situate all'estero").

Pertanto, si è del parere che il recupero dell'iper ammortamento previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto dignità si applichi a tutte le cessioni dei beni agevolati, indipendentemente dal fatto che queste siano effettuate verso l'Italia o verso l'estero, oltretutto alle destinazioni a strutture produttive situate all'estero.

In ordine all'applicabilità del meccanismo di RECAPTURE in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, si svolgono le seguenti considerazioni.

Come affermato nella [circolare n. 4/E del 30 marzo 2017](#), redatta dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'obiettivo dell'iper ammortamento è quello di incentivare e sostenere gli investimenti finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle aziende in chiave "4.0".

Con la cessione del singolo bene si distoglie il cespite dalla originaria funzione ad esso attribuita dalla norma agevolativa nel contesto aziendale e si vanifica, di fatto, la finalità dell'incentivo. Per tale ragione, la cessione effettuata prima della completa fruizione del beneficio viene penalizzata dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto dignità attraverso il recupero dell'agevolazione.

Tale recupero non scatta, invece, nell'ipotesi in cui il bene iper ammortizzabile ceduto venga sostituito da un altro bene dalle caratteristiche uguali o superiori: in tal caso, il livello tecnologico raggiunto dall'azienda non si riduce e l'agevolazione viene mantenuta (cfr. in tal senso il comma 4 del richiamato articolo 7).

Si ritiene che la fattispecie della cessione del singolo bene debba essere separata dalla diversa ipotesi del trasferimento del bene agevolato all'interno di un compendio aziendale oggetto di

un'operazione straordinaria (indipendentemente dal fatto che questa sia fiscalmente neutrale o realizzativa).

In quest'ultima ipotesi, infatti, il trasferimento del bene nell'ambito di un'azienda o di un ramo d'azienda, diversamente dall'ipotesi del trasferimento del singolo cespite, non vanifica la finalità sottesa alle disposizioni agevolative: in tal caso, infatti, l'azienda mantiene, sotto il profilo tecnologico e digitale, sempre lo stesso livello "qualitativo". In altre parole, i beni agevolati e l'azienda in cui essi sono inseriti continuano ad essere utilizzati come un complesso unitario, tecnologicamente trasformato, in coerenza con la RATIO della norma agevolativa.

Pertanto, il mutamento della titolarità di un'azienda (o di un ramo d'azienda) che contiene uno o più beni agevolati non comporta il venir meno dell'iper ammortamento, la cui fruizione continuerà, in capo all'avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.

Il comma 65, al pari delle precedenti norme agevolative analoghe, sterilizza la determinazione degli acconti dovuti per il 2019 e il 2020, nel senso che essi vanno calcolati senza tenere conto delle disposizioni agevolative del presente articolo.

Ai sensi del comma 229, la disciplina di cui all'[articolo 1, comma 10, della legge n. 232 del 2016](#), si interpreta nel senso che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di CLOUD COMPUTING, a beni immateriali di cui all'allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

Si rileva, infine, in merito alla cumulabilità dell'iper ammortamento con altre misure di favore, che la già richiamata circolare n. 4/E del 2017, al paragrafo 6.4, ha precisato che la maggiorazione, in quanto misura generale, deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti queste ultime non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali.

Va da sé che, in dette ipotesi, l'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al costo sostenuto per l'investimento.

Con separato documento di prassi saranno forniti più puntuali chiarimenti sulle disposizioni in esame.

2.4 DEDUCIBILITÀ DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO DEL VALORE DELL'AVVIAMENTO E DI ALTRI BENI IMMATERIALI (COMMA 1079)

Il comma 1079 rinvia al 2019 la possibilità di dedurre le quote di ammortamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate - DTA - cui si applicano le disposizioni del [decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito con modificazioni dalla [legge 26 febbraio 2011, n. 10](#), in materia di conversione in credito d'imposta, che non sono state ancora dedotte fino al periodo d'imposta 2017.

In materia, si rinvia alle considerazioni svolte dalla scrivente con [la circolare n. 32/E 22 luglio 2016](#).

In particolare, la deducibilità dei suddetti componenti si articola dal 2019 al 2029, con percentuali individuate puntualmente dalle norme in esame in deroga alla disciplina generale.

Per il 2018 non viene concessa alcuna deducibilità.

Si ricorda che le divergenze tra la normativa civilistica in materia di redazione del bilancio e la normativa fiscale per la determinazione della base imponibile possono fare emergere una differenza tra il risultato economico e il reddito imponibile in un determinato esercizio.

Tale differenza è temporanea quando è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi.

Nel caso in cui alla differenza temporanea consegua il pagamento anticipato di un'imposta rispetto all'esercizio di competenza, nel conto economico e nello stato patrimoniale vengono registrate delle poste di "rettifica" che hanno lo scopo di riconciliare l'imposta dovuta a fini fiscali con quella di competenza.

Le attività per imposte anticipate rappresentano la voce contabile che, nello stato patrimoniale del bilancio, compensa la voce dei debiti tributari per la quota di competenza di esercizi futuri.

L'articolo 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, del [decreto-legge n. 225 del 2010](#) consente di trasformare in credito d'imposta le DTA, se nel bilancio individuale sia rilevata una perdita d'esercizio ai fini dell'IRES, ovvero qualora emerga un valore della produzione netta negativo ai fini dell'IRAP.

Con riferimento all'ammortamento dei beni immateriali, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi - articolo 103 del TUIR - chiarisce che le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, delle formule e delle informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili - in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge - per un ammontare non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. Per quanto riguarda le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio, esse sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.

La rimodulazione è riferita alle quote non ancora dedotte nel periodo d'imposta in corso fino al 31 dicembre 2017 e prevede la seguente articolazione: sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.

Nell'ultimo periodo del comma si chiarisce che restano ferme le quote di ammortamento precedenti, ove di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base al predetto rinvio/rimodulazione. La differenza di ammontare tra le quote precedenti e quelle rideterminate è resa deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.

2.5 ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI STRUMENTALI (COMMA 66)

Il comma 66 stabilisce che le disposizioni dell'[articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015](#) (legge di stabilità 2016), si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva, di cui al citato [comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#), sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

Il citato comma 121 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 - riproponendo una disciplina già nota all'ordinamento tributario ([articolo 58 della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#), articolo 3, commi da 4 a 6 della [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), e [articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#)) - ha attribuito agli imprenditori individuali la facoltà di procedere all'esclusione dei beni immobili strumentali - di cui all'[articolo 43, comma 2, del TUIR](#) - dal patrimonio dell'impresa mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.

La suddetta facoltà è stata originariamente concessa con riguardo agli immobili strumentali posseduti dall'imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2015 e, successivamente, per effetto del [comma 566 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016](#) (legge di bilancio 2017), è stata estesa alla medesima tipologia di immobili posseduti dall'imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2016.

La disposizione attualmente in commento abilita all'estromissione dal patrimonio dell'impresa - mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva - gli immobili strumentali ex articolo 43, comma 2, del TUIR, siano essi per natura o per destinazione, detenuti al 31 ottobre 2018.

Mutuando le conclusioni alle quali è pervenuta la scrivente con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2016, n. 26/E, Capitolo IV rubricato "Estromissione degli immobili strumentali dall'impresa individuale", la fruizione della disciplina in esame richiede l'esercizio di un'apposita opzione, con riguardo alle esclusioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2019, ed ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019.

L'agevolazione spetta a coloro che rivestano la qualifica di imprenditori individuali alla data del 31 ottobre 2018 e la conservino al 1° gennaio 2019, data a decorrere dalla quale spiega effetto l'esercizio dell'opzione per l'esclusione; in caso contrario - perdita della qualità di imprenditore individuale alla data del 1° gennaio 2019 - è già venuto a verificarsi il presupposto per l'attribuzione alla sfera patrimoniale individuale dell'ex imprenditore degli immobili strumentali, con la conseguente applicazione dell'imposizione ordinaria sulle plusvalenze eventualmente realizzate.

Così come precisato con la già richiamata circolare n. 26/E del 2016, capitolo IV, paragrafo 1, la concessione in affitto o in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale, in data anteriore al 1° gennaio 2019, determinando la perdita della qualifica di imprenditore (argomento deducibile dall'articolo 67, lettera h), del TUIR), non consente l'esercizio dell'opzione; in tale ipotesi, i beni facenti parte dell'azienda concessa in affitto o in usufrutto restano relativi all'impresa e concorrono alla formazione dell'eventuale plusvalenza nell'ipotesi di cessione dell'azienda medesima.

La facoltà di estromissione in oggetto compete all'erede dell'imprenditore individuale, deceduto successivamente al 31 ottobre 2018, purché l'erede ne abbia continuato l'attività in forma individuale

Analoga facoltà è concessa al donatario dell'azienda che abbia proseguito l'esercizio dell'impresa del donante.

Nelle suddette ipotesi, l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa (DE CUIUS/donante), così come disposto dall'articolo 58, comma 1, secondo capoverso, del TUIR.

La disciplina agevolativa in esame riguarda gli immobili strumentali previsti dall'[articolo 43, comma 2, del TUIR](#) e, precisamente:

- i beni immobili strumentali per destinazione, vale a dire utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, indipendentemente dalle loro specifiche caratteristiche;
- i beni immobili strumentali per natura i quali, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore oppure se concessi in affitto o in comodato.

Sono strumentali per natura gli immobili rientranti nei gruppi catastali B, C, D ed E e nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Ai fini dell'esclusione:

- gli immobili strumentali per natura devono essere annotati nell'inventario o, per le imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili;
- gli immobili strumentali per destinazione: - se acquisiti a partire dal 1° gennaio 1992 (data di entrata in vigore della [legge n. 413 del 1991](#), che ha modificato il previgente articolo 77 del TUIR corrispondente all'attuale articolo 65), devono essere annotati nell'inventario o, per le imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili; - se acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1992, non necessitano di iscrizione nell'inventario (cfr. la circolare n. 26/E del 2016, capitolo IV, paragrafo 2).

Le disposizioni normative in commento hanno riguardo alle estromissioni dal patrimonio dell'impresa degli immobili strumentali, poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2019, e prescrivono l'esercizio di un'apposita opzione che si perfeziona con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.

L'eventuale mancata compilazione della corrispondente sezione del Modello Unico PF può essere sanata entro i termini di cui all'[articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), vale a dire entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva non rileva ai fini dell'esercizio dell'estromissione: in tale ipotesi, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre](#)

[1973, n. 602](#), salva la possibilità di avvalersi delle disposizioni in materia di cosiddetto "ravvedimento operoso", contenute nell'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#) (cfr. la circolare n. 26/E del 2016, capitolo IV, paragrafo 3, che richiama anche la risoluzione n. 82/E del 30 marzo 2009).

Si rammenta che l'[articolo 1 del d.P.R. n. 442 del 1997](#), nel disciplinare le modalità di esercizio delle opzioni e delle revoche di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, attribuisce rilevanza al comportamento concludente del contribuente, vale a dire alla condotta espressiva della volontà di avvalersi dello specifico regime opzionale; nel caso in esame, può essere significativa la contabilizzazione dell'estromissione dei beni immobili strumentali per destinazione sul libro giornale - per le imprese in contabilità ordinaria - oppure sul registro dei beni ammortizzabili - per le imprese in contabilità semplificata - (in tal senso, la circolare n. 26/E del 2016, capitolo IV, paragrafo 3).

L'estromissione dal patrimonio dell'impresa comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale degli immobili strumentali ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Quest'ultimo è determinato assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo di imposta 2018, e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

Poiché, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza, ai fini della determinazione del valore fiscalmente riconosciuto dei fabbricati strumentali, occorre tenere conto del valore attribuito alle aree occupate dalla costruzione al lordo degli ammortamenti fiscalmente non deducibili.

Per effetto del rinvio contenuto nel comma 121 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 al precedente comma 117, si ritiene che l'imprenditore individuale possa determinare il valore normale degli immobili, in luogo della disciplina ordinaria prevista dall'[art. 9 del TUIR](#), in base all'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#) (cfr. la circolare n. 26/E del 2016, capitolo IV, paragrafo 4, che richiama sul punto le precisazioni contenute nel capitolo I, parte I, paragrafo 4).

L'imposta sostitutiva è versata dagli imprenditori individuali, nella misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2019 e, per la restante parte, entro il 16 giugno 2020 (conclusioni in linea con la circolare n. 26/E del 2016, capitolo IV, paragrafo 5, che rinvia anche alle indicazioni contenute nel capitolo I, parte I, paragrafo 5).

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'esclusione da parte dell'imprenditore individuale di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa, ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, numero 5\), del d.P.R. n. 633 del 1972](#).

Ai sensi della norma citata, infatti, costituisce una cessione di beni "la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore (...) o ad altre finalità estranee all'impresa (...) con esclusione di quelli per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'ART. 19" (in proposito, la circolare n. 26/E del 2016, capitolo IV, paragrafo 6, che richiama altresì il capitolo I, parte II, paragrafo 7).

2.6 RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI (COMMI DA 940 A 950)

Le disposizioni di cui ai commi dal 940 al 950 consentono la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Tale disciplina è stata, a più riprese, introdotta dal legislatore come misura a carattere facoltativo e oneroso (1).

La rivalutazione ha per oggetto i beni di impresa e le partecipazioni, iscritti in bilancio al 31 dicembre 2017, ed è effettuata attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con l'aliquota del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del 10 per cento.

Ai sensi del comma 940, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'[articolo 2426 del codice civile](#) e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla [sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342](#), ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 940, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa (comma 941).

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 945 (comma 942).

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili (comma 943).

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio

la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione (comma 944).

Le imposte sostitutive di cui ai commi 942 e 943 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della [sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#) (comma 945).

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della [legge n. 342 del 2000](#), quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'[articolo 1 della legge n. 311 del 2004](#) (comma 946).

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'[articolo 14 della legge n. 342 del 2000](#), si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020 (comma 947).

Le previsioni di cui all'[articolo 14, comma 1, della legge n. 342 del 2000](#), si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al [regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del TUIR. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 943, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 942 (comma 948).

La formulazione adottata dal legislatore della legge di bilancio 2019 è analoga a quella prevista nelle precedenti leggi di rivalutazione; pertanto avuto riguardo alla definizione dell'ambito soggettivo ed oggettivo della misura in commento, delle modalità della rivalutazione, della disciplina del saldo attivo di rivalutazione, della rivalutazione per categorie omogenee, degli effetti fiscali della rivalutazione, della disciplina dell'imposta sostitutiva, dell'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, del riallineamento per le imprese non IAS/IFRS e del riallineamento per le imprese IAS/IFRS, si rimanda alle considerazioni svolte dalla scrivente, da ultimo, con la circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, a commento della misura analoga contenuta nella legge di bilancio 2017, che a sua volta rinvia alle precedenti [circolari n. 13/E del 14 giugno 2014, n. 11/E del 19 marzo 2009 e n. 18/E del 13 giugno 2006](#).

2.7 PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE

PARTECIPAZIONI (COMMI 1053 E 1054)

Con i commi 1053 e 1054, è stata prorogata la facoltà per i contribuenti, che possiedono, alla data del 1° gennaio 2019, titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.

Come noto, il valore rideterminato può essere utilizzato in caso di cessione onerosa dei terreni e delle partecipazioni in luogo del costo storico ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all'[articolo 67, comma 1, lettere A\), B\), C\) e C-BIS\), del TUIR](#).

In particolare, ai sensi del comma 1053, all'[articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 2003, n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni: "a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»; b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»; c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»".

Il successivo comma 1054 ha stabilito che sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal [comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 282 del 2002](#), come da ultimo modificato dal comma 1053 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'[articolo 5, comma 2, della legge n. 448 del 2001](#), sono pari all'11 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, alla data del 1° gennaio 2019, e al 10 per cento per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge (relativa alla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola) è aumentata al 10 per cento.

La facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) è stata riconosciuta, in origine, dagli articoli 5 e 7 della [legge n. 448 del 2001](#), con riferimento al possesso di partecipazioni in società non quotate e di terreni detenuti da persone fisiche e da società semplici alla data del 1° gennaio 2002, ora fissata al 1° gennaio 2019. Il termine entro il quale redigere la perizia giurata (cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili) ed effettuare il pagamento dell'imposta, inizialmente fissato alla data del 30 settembre 2002, è stato più volte modificato con disposizioni successive che hanno variato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni, i termini per la redazione della perizia di stima e l'effettuazione dei relativi versamenti.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 1053, della legge di bilancio 2019 ha fissato, al 1° gennaio 2019, la data in cui deve essere verificato il possesso dei predetti beni ai fini di una nuova rideterminazione del loro costo o valore di acquisto e, al 30 giugno 2019, il termine entro il quale deve essere redatta dai professionisti precedentemente indicati la relativa perizia di stima.

La procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni si perfeziona con il versamento di un'imposta sostitutiva, che per effetto delle modifiche introdotte dal citato comma 1054 è dovuta nella misura dell'11 per cento del valore risultante dalla perizia qualora la rideterminazione abbia ad oggetto partecipazioni qualificate, nella misura del 10 per cento per le non qualificate e per i terreni (edificabili o con destinazione agricola).

Il termine per provvedere al pagamento dell'imposta è il 30 giugno 2019 e resta ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il versamento in un'unica soluzione ovvero rateizzare

gli importi dovuti fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.

In tale evenienza, su ciascuna rata successiva alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata (30 giugno 2020 e 30 giugno 2021).

Si riassumono di seguito le fonti normative e gli interventi interpretativi in materia.

RIFERIMENTI NORMATIVI	INTERVENTI INTERPRETATIVI
Articolo 5 legge 28 dicembre 2001, n. 448	Circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002 Circolare n. 47/E del 5 giugno 2002
Articolo 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448	Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002 , par. 7.1 e 7.2 Circolare n. 15/E del 1° febbraio 2002 , par. 3 Circolare n. 55/E del 20 giugno 2002 , par. 12
Articolo 4, comma 3, decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 , convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265	Circolare n. 81/E del 6 novembre 2002 Risoluzione n. 372/E del 26 novembre 2002
Articolo 2, comma 2, decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 , convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27	Circolare n. 27/E del 9 maggio 2003
Articolo 39, comma 14-undecies, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	
Articolo 6-bis decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 , convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 (successivamente prorogata dall'articolo 1, comma 376 e comma 428, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)	Comunicato stampa dell'11 marzo 2004 Circolare n. 35/E del 4 agosto 2004 Circolare n. 16/E del 22 aprile 2005
Articolo 11-quaterdecies decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 .	Circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006 , par. 8 Circolare n. 10/E del 13 marzo 2006 , par. 17

<u>Articolo 1 legge 24 dicembre 2007, n. 244</u>	<u>Risoluzione n. 144/E del 10 aprile 2008</u> <u>Risoluzione n. 158/E del 17 aprile 2008</u> <u>Circolare n. 47/E del 18 giugno 2008</u> , par. 7.4
<u>Articolo 2 legge 23 dicembre 2009, n. 191</u>	<u>Risoluzione n. 111/E del 22 ottobre 2010</u>
Articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del <u>decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</u> , convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 12 luglio 2011, n. 106</u>	<u>CIRCOLARE N. 47/E DEL 24 OTTOBRE 2011</u>
<u>Articolo 1, comma 473, della legge 24 dicembre 2012, n. 228</u>	<u>Circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013</u> , cap. 4 <u>Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013</u> , cap. I, par. 6
<u>Articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2013, n. 147</u>	<u>Risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014</u>
Articolo 1, commi 626 e 627, della <u>legge n. 23 dicembre 2014, n. 190</u>	<u>Risoluzione n. 40/E del 20 aprile 2015</u> <u>Risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015</u>
Articolo 1, commi 887 e 888, della <u>legge 28 dicembre 2015, n. 208</u>	<u>Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016</u> , par. 11
Articolo 1, commi 554 e 555, della <u>legge 11 dicembre 2016, n. 232</u>	
Articolo 1, commi 997 e 998, della <u>legge 27 dicembre 2017, n. 205</u>	
Articolo 1, commi 1053 e 1054, della <u>legge 30 dicembre 2018, n. 145</u>	

2.8 DIFFERIMENTO DELLA DEDUZIONE DELLE SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI (comma 1056 e 1065)

Il comma 1056 dispone che la deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'[articolo 16 del decreto-legge 27](#)

[giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2015, n. 132](#), per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.

La disposizione differisce al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società che dell'imposta regionale sulle attività produttive, la deducibilità della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi di cui all'[articolo 16, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2015](#), originariamente prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Si fa riferimento, in particolare, alla deducibilità, per gli enti creditizi e finanziari, dalla base imponibile IRES ed IRAP, nell'esercizio di rilevazione in bilancio, delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela e delle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso, disciplina recata rispettivamente dagli articoli [106 del TUIR](#) (IRES) e dall'[articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#) (IRAP), come modificati dal menzionato [decreto-legge n. 83 del 2015](#), che ha previsto una disciplina transitoria per il primo periodo di applicazione della novella normativa (2015), nonché per le svalutazioni e perdite su crediti iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte.

La norma sancisce percentuali annue di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti afferenti ad esercizi anteriori all'entrata in vigore della modifica normativa ai suddetti articoli 106 del TUIR e 6 del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), nonché dell'eccedenza delle suddette svalutazioni e perdite non dedotta nel primo periodo d'imposta di applicazione della novella normativa.

La scrivente ha fornito chiarimenti in materia con la [circolare n. 32/E del 22 luglio 2016](#).

Ai sensi del successivo comma 1065, ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non si tiene conto delle disposizioni del comma 1056. Conseguentemente, il predetto differimento disposto dal comma 1056 non incide sulla determinazione dell'acconto dell'IRES e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

2.9 DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELL'IFRS 9 (commi da 1067 a 1069)

I commi dal 1067 al 1069 stabiliscono che i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione delle perdite su crediti, di cui allo standard internazionale International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in bilancio da enti creditizi e finanziari, in sede di prima adozione del medesimo principio, sono deducibili dalla base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, per il 10 per cento del loro ammontare, nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e, per il restante 90 per cento, in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

La valutazione contabile del deterioramento delle attività creditizie è una delle fondamentali problematiche che hanno caratterizzato la gestione di banche e altri intermediari finanziari durante la crisi finanziaria iniziata nel biennio 2007-2009.

Per evitare che la registrazione delle perdite sia tardiva e non in grado di stimare l'effettiva erosione del valore degli attivi, nel 2014, l'International accounting standards board (IASB) ha

pubblicato il documento "IFRS 9 Financial instruments", comprendente un nuovo standard contabile per gli accantonamenti per perdite su crediti.

Il modello contabile per la rilevazione delle perdite su crediti utilizzato fino al 1° gennaio 2018, comunemente definito come "INCURRED LOSS MODEL" (modello basato sulle perdite subite), richiedeva la contabilizzazione delle perdite su crediti subite alla data di chiusura del bilancio, e non delle probabili perdite future. Il nuovo standard IASB è, invece, basato sulle "perdite attese su crediti" e ha sostituito il precedente proponendo un approccio incentrato sulla probabilità di registrare perdite future su crediti.

Le novità derivanti dall'introduzione, a far data dal 1° gennaio 2018, del principio internazionale IFRS 9 comportano, pertanto, che i valori contabili delle attività deteriorate per l'esercizio in corso debbano essere calcolati considerando non più le perdite creditizie registrate, come richiesto dal previgente IAS 39, bensì le perdite creditizie attese (expected credit losses, ECL), proiettando tale stima sull'intera durata residua dell'attività stessa.

Tali perdite attese sono oggetto di periodica revisione determinando la rilevazione di rettifiche o riprese di valore.

Tale innovazione metodologica dovrebbe garantire una maggiore capacità del bilancio di rappresentare il deterioramento degli attivi e il relativo impatto patrimoniale.

In tale contesto, il comma 1067 stabilisce che i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti, di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società, per il 10 per cento del loro ammontare, nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e, per il restante 90 per cento, in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

Tali norme, che modulano la deducibilità dei componenti reddituali derivanti dall'applicazione degli standard contabili internazionali, si applicano agli enti creditizi e finanziari, per i quali le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono integralmente deducibili (ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del TUIR).

Il comma 1068 estende la deducibilità all'IRAP, disponendo che le banche, gli altri enti finanziari e le imprese di assicurazione possano dedurre i componenti negativi definiti dal comma 1067, relativi ai crediti verso la clientela, dalla base imponibile ai fini dell'IRAP, per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e, per il restante 90 per cento, in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

Il comma 1069 chiarisce, infine, che in deroga al principio dell'irretroattività delle norme tributarie stabilito dallo Statuto dei diritti del contribuente ([articolo 3 della legge n. 212 del 2000](#)), le norme introdotte si applicano in sede di prima applicazione del principio contabile IFRS 9, ancorché effettuata prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame (dunque, anche se il suddetto principio sia stato applicato anteriormente al 1° gennaio 2019).

2.10 FACOLTÀ DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (commi 1070 e 1071)

I commi 1070 e 1071 in esame introducono la facoltà, anziché l'obbligo, per i soggetti non quotati, di applicare i principi contabili internazionali.

Il comma 1070 inserisce nel [decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38](#), un nuovo articolo 2-bis, volto a concedere la facoltà, in luogo dell'obbligo attualmente previsto, di applicare i principi contabili internazionali ad alcuni dei soggetti ? individuati dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo ? i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Si ricorda che l'[articolo 2 del decreto legislativo n. 38 del 2005](#) individua i soggetti cui si applicano i principi contabili internazionali, in ottemperanza alle disposizioni europee, le quali (articolo 4 del regolamento UE 1606/2002) dispongono che le società quotate applichino i principi contabili internazionali.

In particolare, la norma comunitaria dispone che le società soggette al diritto di uno Stato membro redigano i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro.

Viene fatta salva la possibilità (successivo articolo 5) che gli Stati membri estendano l'applicazione di detti principi anche ad altre società, benché non quotate.

L'Italia ([articolo 2 del decreto legislativo n. 38 del 2005](#)) ha esercitato detta opzione scegliendo di applicare i principi contabili internazionali alle scritture di una platea più ampia delle sole società quotate.

Ai sensi del richiamato [articolo 2 decreto legislativo n. 38 del 2005](#), sono obbligati alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali:

1. le società quotate (cioè che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea);
2. le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sebbene non quotati in mercati regolamentati;
3. le banche, le società finanziarie italiane e le società di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano banche o gruppi bancari; le SIM, le SGR, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;
4. le società consolidate da quelle per le quali vige l'obbligo di adozione dei principi contabili internazionali, fatta eccezione per le società minori che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'[art. 2435-bis del codice civile](#);
5. le imprese di assicurazione quotate, ovvero quelle che redigono il bilancio consolidato del gruppo assicurativo ([articolo 95 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#), "Codice delle assicurazioni private"). Ad essi si applica il relativo provvedimento IVASS (ex ISVAP) n. 3 del 13 luglio 2007, come successivamente modificato nel tempo.

Il comma 1071 consente ai predetti soggetti di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo n. 38 del 2005](#), ove non quotati (ovvero i cui titoli non sono ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato) di avvalersi della facoltà di utilizzo dei predetti principi contabili internazionali a partire dal periodo di imposta precedente al 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame).

2.11. DEDUCIBILITÀ AI FINI IRES E IRPEF DELL'IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI (comma 12)

Il comma 12 stabilisce che all'[articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011](#), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

La disposizione in commento eleva dal 20 al 40 per cento la misura della deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

L'imposta in analisi è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Le regole in commento si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

2.12 REGIME FISCALE IMPRESE IMMOBILIARI (commi 7 e 8)

Il comma 7 introduce una deroga per le società esercenti, in via effettiva e prevalente, attività immobiliare: le regole e i limiti dettati - in materia di deducibilità degli interessi passivi - dall'articolo 96 del TUIR, nella versione novellata dal [decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142](#), non si applicano con riguardo agli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

In particolare, la norma in commento stabilisce che, "NELLE MORE DELLA MANCATA ADOZIONE DELLA REVISIONE DELLA NORMATIVA SULLA FISCALITÀ DIRETTA ED INDIRETTA DELLE IMPRESE IMMOBILIARI, SI APPLICANO E SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'[articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#)".

In altri termini, è stata abrogata la previsione contenuta nell'[articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 142 del 2018](#), che aveva apportato modifiche al citato [articolo 1, comma 36, della legge n. 244 del 2007](#), in quanto la disposizione della legge di bilancio 2019 è entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

2.13 DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE PER I SOGGETTI IRPEF (commi da 23 a 26)

I commi in esame modificano la disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti IRPEF nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa, con l'obiettivo di avvicinare il relativo regime fiscale a quello previsto per i soggetti IRES, a prescindere dal regime contabile adottato. In particolare, il comma 23 modifica gli articoli 8, commi 1 e 3, 56, comma 2, 101, comma 6, e 116, commi 2 e 2-bis, del TUIR.

Si ricorda che in base alla formulazione dell'articolo 8, comma 3, del TUIR, precedente alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice erano computabili in diminuzione dai redditi d'impresa conseguiti nei periodi successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trovava capienza in essi. Tale regola non trovava applicazione per le perdite determinate dalle imprese minori a norma dell'articolo 66 del TUIR;

tuttavia, per tali soggetti, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 8, le perdite di periodo potevano essere computate in diminuzione degli altri redditi, anche di altre categorie.

A seguito delle accennate modifiche, la disciplina della descritta compensazione cd. orizzontale resta, allo stato, applicabile solo alle perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni, considerato che il comma 23 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, alla lettera a), ha previsto la soppressione di parte del comma 1 dell'articolo 8 del TUIR. La formulazione vigente, quindi, prevede che: "IL REDDITO COMPLESSIVO SI DETERMINA SOMMANDO I REDDITI DI OGNI CATEGORIA CHE CONCORRONO A FORMARLO E SOTTRAENDO LE PERDITE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI".

Come risulta dalla relazione illustrativa, la riformulazione dell'articolo 8 del TUIR ha la finalità di rendere omogeneo il trattamento fiscale delle perdite delle imprese in contabilità semplificata con quelle in contabilità ordinaria e, più in generale, anche con quello previsto dall'articolo 84 del TUIR per i soggetti IRES.

L'intervento normativo sull'articolo 8 in commento ha determinato, con particolare riferimento alle imprese minori di cui all'articolo [66 del TUIR](#), la possibilità di scomputare le perdite d'impresa esclusivamente dai redditi d'impresa e non anche dagli altri redditi (di categoria diversa) che concorrono alla formazione del reddito complessivo; inoltre, le predette perdite di periodo potranno essere utilizzate in compensazione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito d'impresa relativo a ciascun periodo d'imposta (per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare). Si rammenta che, per i predetti soggetti, a partire dal periodo d'imposta 2017 è in vigore un regime improntato al criterio di cassa introdotto con l'articolo 1, commi da 17 a 23, della [legge n. 232 del 2016](#) (cfr. circolare n. 11/E del 2017).

Per espressa previsione del comma 3 dell'articolo 8, le perdite riportabili devono essere utilizzate nei periodi d'imposta successivi fino a compensare la misura dell'80 per cento del reddito d'impresa conseguito e per l'intero importo che trova capienza in esso. Non è, perciò, possibile utilizzare in compensazione perdite d'impresa in misura superiore all'80 per cento del reddito d'impresa del/i periodo/i d'imposta successivo/i e, allo stesso tempo, non è possibile eseguire una parziale riduzione del reddito di impresa/reddito di partecipazione, rinviando ai periodi d'imposta successivi la parte di perdite utilizzabile e non utilizzata.

Le modifiche agli articoli 56, comma 2, 101, comma 6, e 116, commi 2 e 2-BIS, del [TUIR](#), previste dal comma 23 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, sono di mero coordinamento.

In particolare, l'[articolo 101, comma 6, del TUIR](#) nella sua formulazione previgente stabiliva che, in caso di quote di s.n.c. e s.a.s. detenute da società di capitali, le perdite attribuite dalle società personali erano utilizzabili solo a riduzione degli utili assegnati dalle medesime società nei successivi cinque periodi d'imposta. L'articolo 1, comma 23, lettera C), della legge di bilancio 2019 prevede che "ALL'ARTICOLO 101, COMMA 6, LE PAROLE «NEI SUCCESSIVI CINQUE PERIODI D'IMPOSTA» SONO SOPPRESSE".

A seguito della modifica, quindi, in caso di quote di S.n.c. e S.a.s. detenute da società di capitali, le perdite attribuite dalle società personali sono utilizzabili solo a riduzione degli utili assegnati dalle medesime società in esercizi successivi senza limiti di tempo. Viene, quindi, cancellato il

precedente limite quinquennale di riportabilità delle perdite (in linea con le modifiche effettuate all'articolo 8 del TUIR).

Un ulteriore intervento riguarda l'[articolo 116, comma 2, del TUIR](#) che disciplina le perdite delle società a responsabilità limitata trasparenti. Tale disposizione, nella sua formulazione previgente (attraverso un richiamo delle disposizioni del primo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del TUIR), prevedeva la compensazione delle perdite maturate solo con eventuali redditi di impresa dell'anno e il rinvio delle perdite in eccedenza ai successivi esercizi, ma non oltre il quinto, con la possibilità di compensarle con redditi della stessa tipologia.

L'articolo 1, comma 23, lettera D), della legge di bilancio 2019, stabilisce che "ALL'ARTICOLO 116 AL COMMA 2, LE PAROLE DEL «DEL PRIMO E TERZO PERIODO» SONO SOPPRESSE". A seguito della novella legislativa, quindi, viene effettuato un richiamo in toto alle nuove regole del comma 3 dell'articolo 8 del TUIR. Quindi, le perdite attribuite ai soci dalle S.r.l. trasparenti adesso sono riportabili senza limiti di tempo, sempre nei limiti dell'80 per cento degli altri redditi d'impresa conseguiti in ciascun anno e per l'intero importo che trova capienza in essi. Di fatto, dunque, la nuova disciplina delle perdite delle imprese soggette ad IRPEF si estende anche alle perdite generate dalla partecipazione in società trasparenti ai sensi dell'articolo [116 del TUIR](#).

Un'ulteriore modifica riguarda il comma 2-BIS dell'articolo 116 del TUIR ove viene aggiunto un richiamo all'articolo 84, comma 3, del TUIR. L'articolo 1, comma 23, lettera D), numero 2, della legge di bilancio 2019 stabilisce che "ALL'ARTICOLO 116, AL COMMA 2-BIS, SONO AGGIUNTI IN FINE I SEGUENTI PERIODI: SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 84, COMMA 3...".

In altri termini, anche alle imprese che aderiscono al regime della trasparenza di cui all'articolo 116 del TUIR si applicano le previsioni di contrasto al commercio delle cd. bare fiscali. L'articolo 84, comma 3, stabilisce che: "LE DISPOSIZIONI DEL COMMA 1 NON SI APPLICANO NEL CASO IN CUI LA MAGGIORANZA DELLE PARTECIPAZIONI AVENTI DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE DEL SOGGETTO CHE RIPORTA LE PERDITE VENGA TRASFERITA O COMUNQUE ACQUISITA DA TERZI, ANCHE A TITOLO TEMPORANEO E, INOLTRE, VENGA MODIFICATA L'ATTIVITÀ PRINCIPALE IN FATTO ESERCITATA NEI PERIODI D'IMPOSTA IN CUI LE PERDITE SONO STATE REALIZZATE. LA MODIFICA DELL'ATTIVITÀ ASSUME RILEVANZA SE INTERVIENE NEL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL MOMENTO DEL TRASFERIMENTO OD ACQUISIZIONE OVVERO NEI DUE SUCCESSIVI OD ANTERIORI...".

L'articolo 1, comma 23, lettera D), numero 2, della legge di bilancio 2019 stabilisce, altresì, che: "PER I SOGGETTI CHE FRUISCONO DI UN REGIME DI ESENZIONE DELL'UTILE, LA PERDITA È RIPORTABILE NEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 84, COMMA 1, SECONDO PERIODO".

In deroga alle previsioni dello Statuto dei diritti del contribuente, il comma 24 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Il comma 25 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2019 stabilisce, in via transitoria, una deroga al nuovo comma 3 dell'articolo 8 del TUIR esclusivamente per le imprese commerciali di cui all'articolo 66 del TUIR.

In relazione alle imprese commerciali e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, alle perdite maturate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge di bilancio 2019, in assenza di un regime transitorio, si applica la nuova regola di riporto. Tale soluzione risponde a ragioni di ordine logico-sistematico e appare coerente con le finalità dell'intervento normativo finalizzato a semplificare il sistema evitando la gestione di un doppio binario in relazione alle perdite maturate in vigenza dell'articolo 8 ante e post modifica. Si ritiene quindi che possano essere riportate in avanti senza vincoli temporali anche le perdite con riferimento alle quali il quinquennio non sia già scaduto anteriormente al periodo d'imposta 2018.

Per quanto riguarda le imprese commerciali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata, come evidenziato dalla relazione illustrativa, la modifica normativa all'articolo 8 del TUIR ritrova la sua RATIO altresì nella volontà del legislatore di superare il problema verificatosi per le imprese in contabilità semplificata che applicano il nuovo regime di cassa e che ha comportato l'imputazione integrale del costo dell'importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo il principio di cassa, consentendo loro il riporto delle perdite.

In particolare, la rilevazione di grandi volumi di perdite attribuibili alla rilevanza assunta dalle rimanenze di magazzino che nel primo anno di applicazione del nuovo regime, esercizio 2017, hanno concorso alla determinazione del reddito come costi, ha indotto il legislatore a ridurre gli squilibri che potevano generarsi prevedendo un regime transitorio di utilizzo delle predette perdite finalizzato a contemperare sia gli interessi dei soggetti che le hanno prodotte, consentendo il riporto delle perdite, sia gli interessi erariali riducendo il loro impatto sul gettito, consentendo un riporto parziale delle stesse.

Tale regime disciplinato nei commi 25 e 26 introduce quindi delle puntuali regole di riporto delle perdite relative ai periodi di imposta 2017-2019, negli esercizi successivi dal 2018 al 2020.

Più precisamente, con il comma 25, è stata prevista una deroga alla regola generale di riporto delle perdite contenuta nel nuovo articolo 8, comma 3, TUIR, disponendo che per le imprese commerciali di cui all'articolo [66 del TUIR](#):

a) le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa:

? per il periodo d'imposta 2019, in misura non superiore al 40 per cento, per l'intero importo che trova capienza in essi;

? per il periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento, per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa:

?per il periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento per l'intero importo che trova capienza in essi.

Il comma 26 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 prevede a sua volta che: "LE PERDITE DEL PERIODO D'IMPOSTA 2017, PER LA PARTE NON COMPENSATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DI CUI AL [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), NEL TESTO VIGENTE PRIMA DELLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, SONO COMPUTATE IN DIMINUZIONE DEI RELATIVI REDDITI CONSEGUITI: A) NEI PERIODI D'IMPOSTA 2018 E 2019, IN MISURA NON SUPERIORE AL 40 PER CENTO DEI MEDESIMI REDDITI E PER L'INTERO IMPORTO CHE TROVA CAPIENZA IN ESSI; B) NEL PERIODO D'IMPOSTA 2020, IN MISURA NON SUPERIORE AL 60 PER CENTO DEI MEDESIMI REDDITI E PER L'INTERO IMPORTO CHE TROVA CAPIENZA IN ESSI".

Per quanto concerne le perdite prodotte da tali imprese nel 2017 ed eccedenti le quote delle stesse utilizzate per compensare i redditi prodotti nel triennio 2018-2020, si osserva che nella relazione illustrativa è stato precisato che "L'UTILIZZO DELLE PERDITE DEL 2017, 2018 E 2019 AVVIENE ENTRO PERCENTUALI DI REDDITI [...] INFERIORI ALLA MISURA ORDINARIA DELL'80 PER CENTO CHE OPERERÀ SOLO A DECORRERE DAI REDDITI MATURATI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2021".

Alla luce di ciò, si ritiene che le perdite 2017, non compensate nel triennio 2018-2020 in applicazione delle disposizioni normative sopra esposte, saranno compensate negli esercizi successivi secondo il nuovo meccanismo di riporto, ovvero, senza limiti di tempo, nella misura ordinaria dell'80 per cento.

Si precisa che le limitazioni previste dal regime transitorio in relazione all'utilizzo delle perdite prodotte negli anni 2017, 2018 e 2019 dalle imprese in contabilità semplificata si applicano anche se l'impresa abbia successivamente adottato la contabilità ordinaria. Infatti, la limitazione prevista dalla disposizione normativa intende colpire l'ammontare delle perdite maturate nel 2017 dalle imprese in contabilità semplificata per effetto delle modifiche all'[articolo 66 del TUIR](#) e, quindi, opera indipendentemente dall'eventuale e successiva opzione per il regime di contabilità ordinaria.

La disciplina di cui al citato comma 3 dell'[articolo 8 del TUIR](#) è altresì da coordinare con riferimento alle disposizioni che riguardano le imprese commerciali che fruiscono:

- A. del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della [legge n. 190 del 2014](#), ai sensi del comma 68 del citato articolo 1;
- B. del regime fiscale di vantaggio disciplinato dall'articolo 27, commi 1 e 2, del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011 n. 111](#), e dall'articolo 1, commi da 96 a 117, della [legge n. 244 del 2007](#), in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 (ovvero nel regime dei contribuenti minimi, che il regime di vantaggio ha assorbito, in vigore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, nonché per le ipotesi di continuazione facoltativa dei predetti regimi disposte con l'[articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (c.d. "legge di stabilità 2015") e con l'[articolo 10, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2015, n. 11](#)).

In particolare, avendo riguardo alla disciplina del regime forfetario [sub A)], si osserva che il [comma 68 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014](#), consente al contribuente, che adotta il regime forfetario, di utilizzare le perdite pregresse maturate nei periodi precedenti a quello da cui

decorre il regime forfetario in deduzione dal reddito determinato secondo le modalità indicate nel comma 64 (cfr. circolare n. 10/E del 4 aprile 2016).

Alla luce delle modifiche del comma 3 dell'[articolo 8 del TUIR](#), le perdite d'impresa realizzate dai predetti soggetti prima dell'ingresso nel citato regime, realizzate nei periodi di applicazione della contabilità ordinaria, risultano utilizzabili esclusivamente in abbattimento del reddito d'impresa e sono riportabili senza limiti di tempo, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta.

Diversamente, qualora le perdite realizzate dai predetti soggetti prima dell'ingresso nel citato regime si riferiscano a periodi d'imposta in cui gli stessi possedevano i requisiti delle imprese minori, di cui all'articolo 66 del TUIR, si ritiene che solo le perdite maturate a partire dal periodo d'imposta 2017 - in considerazione delle precisazioni contenute nella relazione illustrativa della legge di bilancio 2019 - possano essere oggetto di riporto sulla base delle nuove modalità indicate nell'[articolo 8, comma 3, del TUIR](#) e nel rispetto del peculiare regime transitorio.

Le perdite maturate nel periodo di applicazione del "regime dei contribuenti minimi" [sub B)], ai sensi dell'[articolo 1, comma 108, della legge n. 244 del 2007](#), nella formulazione PRO TEMPORE vigente, con riferimento alle perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del regime dei minimi, si prevede che esse "SONO COMPUTATE IN DIMINUZIONE DEL REDDITO CONSEGUITO NELL'ESERCIZIO D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE DEI PERIODI D'IMPOSTA SUCCESSIVI, MA NON OLTRE IL QUINTO, PER L'INTERO IMPORTO CHE TROVA CAPIENZA IN ESSI".

In considerazione di quanto disposto dall'[articolo 1, comma 108, della legge n. 244 del 2007](#), le modifiche operate all'articolo 8 del TUIR non si riflettono sulla disciplina speciale PRO TEMPORE vigente per i soggetti che fruiscono del cd. regime dei minimi.

2.14 ABROGAZIONE DEDUZIONI E CREDITO D'IMPOSTA IRAP (commi da 1085 a 1087)

I commi 1085-1086 abrogano la deduzione dall'IRAP prevista dall'[articolo 11, comma 1, lettera a\), numero 3\), del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), e il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 21, della n. 190 del 2014 (legge di bilancio 2015).

In particolare, il comma 1085 modifica le disposizioni comuni per la determinazione, agli effetti dell'IRAP, del valore della produzione netta, mediante l'abrogazione del [numero 3\) della lettera a\) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), recante norme per la deduzione di importi nella determinazione della base imponibile.

La norma di cui si prevede l'abrogazione stabilisce che i soggetti menzionati nell'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con l'esclusione delle banche, degli altri enti finanziari, delle imprese di assicurazione e delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, possono dedurre dalla base imponibile un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, impiegato nel periodo d'imposta, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, importo aumentato a 21.000 euro, per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; tale deduzione è alternativa a

quella di cui al numero 2) della lettera a) del comma 1 del menzionato articolo 11, e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola DE MINIMIS di cui al [regolamento \(CE\) n. 69/2001](#) della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni.

Il citato [numero 2\) della lettera a\) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#) prevede anch'esso la deducibilità di un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro, per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni.

In conseguenza del venire meno della facoltà di deduzione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), viene prevista, dallo stesso comma 1085 in commento, una modifica di coordinamento al comma 4-bis.2 del medesimo articolo, nel quale i riferimenti al numero 3) vengono abrogati.

Il comma 1086 dispone l'abrogazione del [comma 21 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014](#) (legge di stabilità 2015).

La norma in argomento prevede che ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetti un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al 10 per cento dell'imposta lorda (IRAP).

3 CREDITI D'IMPOSTA

3.1 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO (COMMI 70 E 72)

Il comma 70 e seguenti operano una risistemazione della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, introdotta a partire dall'anno 2015 dall'[articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 2014, n. 9](#), come interamente sostituito dall'[articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (legge di stabilità 2015).

La disciplina agevolativa, si ricorda, ha già formato oggetto di importanti interventi modificativi e integrativi per opera dell'articolo 1, commi 15 e 16, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (legge di bilancio 2017) e per opera del [decreto-legge n. 87 del 2018](#) (c.d. decreto dignità). Si ricorda inoltre che con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015, sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al funzionamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita; la scrivente ha fornito chiarimenti in materia con le circolari n. 5/E del 16 marzo 2016, n. 13/E del 27 aprile 2017 e n. 10/E del 16 maggio 2018.

Le modifiche apportate con la legge di bilancio 2019 toccano vari profili dell'agevolazione, pur lasciandone invariati i presupposti applicativi e la natura incrementale. Viene, in particolare, disposta la riduzione dell'ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d'imposta, la rimodulazione delle intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese

ammissibili, l'inclusione tra le spese ammissibili del costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale. Vengono, poi, integrate le disposizioni relative agli oneri documentali a carico delle imprese, in particolare, rendendo generale l'obbligo della certificazione della documentazione contabile delle spese (in precedenza circoscritto, di fatto, soltanto alle "piccole imprese") e subordinando l'utilizzo in compensazione del credito maturato all'avvenuta certificazione della documentazione delle spese rilevanti agli effetti del meccanismo di calcolo del beneficio. Viene, inoltre, introdotto a carico dell'impresa che intende avvalersi del credito d'imposta l'onere della predisposizione di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte.

Nel dettaglio delle norme in parola, con la lettera a) del citato comma 70, viene reintrodotta una differenziazione del beneficio in ragione della tipologia di spese ammissibili. In particolare, la percentuale del 50 per cento, attualmente applicabile su tutta l'eccedenza agevolabile (i.e., eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014) viene mantenuta, nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente dall'impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato in tali attività e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con start-up e PMI innovative indipendenti.

Al contempo, con la modifica prevista dalla lettera b) del comma 70, viene disposta la riduzione da venti a dieci milioni di euro dell'importo massimo del credito d'imposta spettante per ciascun periodo d'imposta; tale importo massimo, si ricorda, originariamente fissato a cinque milioni di euro per gli anni d'imposta 2015 e 2016 e poi elevato a venti milioni per i periodi 2017 e 2018, deve essere ragguagliato in caso di periodi d'imposta di durata inferiore o superiore ai dodici mesi.

Con le modifiche recate dalla lettera c) al [comma 6 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013](#), viene disposta la differenziazione, nell'ambito delle spese per il personale, tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e il personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.), prevedendosi, in questo secondo caso (nuova lettera a-bis) del citato comma 6), la percentuale del 25 per cento.

Analogha differenziazione di aliquota viene operata, come si è detto, per le spese relative ad attività di ricerca e sviluppo commissionate all'esterno (c.d. "ricerca EXTRA-MUROS"). In particolare, con le modifiche apportate dalla lettera c), numero 2, la ricerca commissionata viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati, nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, alla quale si applicherà dunque l'aliquota del 50 per cento, e quella affidata ad altri soggetti, alla quale si applicherà l'aliquota ridotta del 25 per cento. Anche nel nuovo assetto, viene però confermato, per il caso in cui il contratto di ricerca sia stipulato con un'altra impresa, la condizione che deve trattarsi di impresa non appartenente al gruppo dell'impresa committente; resta ferma, infatti, la regola, agli effetti dell'applicazione del credito d'imposta, della riqualificazione in ricerca INTRA-MUROS dei contratti di ricerca infra-gruppo, stipulati cioè con altre imprese appartenenti al medesimo gruppo. Sul punto, si rinvia a

quanto già chiarito nella circolare n. 5/E del 2016 (par. 2.2.3) e nella successiva [circolare n. 13/E del 2017](#) (par. 4.4).

In merito alla definizione di organismo di ricerca, nel precisare che non esiste un elenco di soggetti accreditati come tali presso il Ministero dello sviluppo economico agli effetti del credito d'imposta in oggetto, si ricorda che ai fini in questione possono assumere tale qualifica esclusivamente i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai punti da 17 a 20 del paragrafo 2 della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01), a prescindere dalla natura giuridica e dalla denominazione formalmente assunta dal soggetto. Peraltro, si ricorda che, anche in presenza di un organismo di ricerca con i requisiti fissati dalla citata Comunicazione, ai fini dell'ammissibilità delle spese sostenute è pur sempre necessario verificare, sulla base del contratto stipulato tra l'impresa e l'organismo di ricerca e delle altre risultanze fattuali e documentali, che le attività svolte rientrino tra quelle di ricerca e sviluppo ammissibili.

Per quanto concerne le tipologie di spese ammissibili per il calcolo del beneficio, con la modifica introdotta dal numero 3 della citata lettera c) del comma 70, viene ora data rilevanza anche ai costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale; si precisa che tale novità produce effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, restando ferma l'esclusione di tali spese nei periodi di imposta precedenti.

Naturalmente, ai fini del calcolo del beneficio, stante il principio di omogeneità dei dati da porre a raffronto, a partire dal periodo d'imposta 2019, tenuto conto dell'inclusione, tra le voci rilevanti, anche delle spese per i materiali, il parametro storico dovrà essere conseguentemente ricalcolato aggiungendo i medesimi costi sostenuti nel triennio 2012-2014. Tuttavia, per espressa previsione della nuova norma, nell'ipotesi in cui l'inclusione della nuova tipologia di spese nel calcolo della media storica e dei nuovi investimenti determini uno svantaggio (vale a dire una riduzione dell'eccedenza agevolabile) è data facoltà all'impresa di rinunciare a tale inclusione.

La modifica recata dalla lettera d) del comma in esame consiste nell'introduzione di un nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante, resosi necessario per tener conto della differenziazione delle aliquote applicabili sulle diverse tipologie di spese ammissibili. Il nuovo criterio non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), nel senso che non si rende necessario procedere alla sua distinzione in ragione delle diverse aliquote applicabili sulle categorie di spese ammissibili. In particolare, il nuovo criterio opera direttamente sull'eccedenza agevolabile (differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota di essa su cui applicare l'aliquota del 50 per cento e la restante quota su cui applicare l'aliquota del 25 per cento in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.

Esempio

Si ipotizzi, per semplicità, che un'impresa, nel periodo di imposta 2019, svolga attività di ricerca e sviluppo ammissibili sostenendo solo spese di personale per un ammontare complessivo pari a euro 500, così suddivise:

a) 300 (pari al 60 per cento della spesa totale) a titolo di spese per il personale dipendente;

b) 200 (pari al 40 per cento della spesa totale) a titolo di spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo.

Si ipotizzi, inoltre, che la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati nel periodo 2012-2014 sia pari a 100 e che, dunque, l'eccedenza agevolabile (investimenti incrementali) risulti pari a 400 (500-100).

Ai fini del calcolo del beneficio, in considerazione della circostanza che nel 2019 le spese agevolabili con la percentuale del 50 per cento (personale dipendente) incidono nella misura del 60 per cento sulle spese totali agevolabili e quelle agevolabili al 25 per cento (personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo) incidono nella restante misura del 40 per cento, si ha:

investimenti complessivi del periodo agevolabile = 500

incidenza percentuale delle diverse voci di spese ammissibili:

- 300 (500*60 per cento) agevolabile con aliquota al 50 per cento;

- 200 (500*40 per cento) agevolabile con aliquota al 25 per cento.

Pertanto, nell'esempio ipotizzato, il credito d'imposta spettante sarà pari a 160 [(240*50 per cento)+(160*25 per cento)].

Le modifiche introdotte dalle lettere e), f), g) e h) del comma in esame riguardano gli adempimenti che le imprese devono rispettare per l'applicazione del credito d'imposta. Al riguardo, in coerenza con quanto previsto in relazione alle altre misure agevolative rientranti nel Piano Nazionale Impresa 4.0, tali adempimenti vengono meglio definiti, anche al fine di garantire la stessa impresa in sede di successivi controlli sulla corretta applicazione del beneficio. In particolare, le nuove disposizioni estendono l'obbligo di certificazione della documentazione contabile delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), in precedenza previsto solo per le imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, a tutti i soggetti beneficiari e, dunque, anche di fatto alle imprese di grandi dimensioni. All'avvenuta certificazione della documentazione contabile delle spese, inoltre, viene subordinata anche la fruizione del credito, nel senso che l'utilizzo in compensazione del credito maturato in un determinato periodo agevolabile (a decorrere dal successivo) non potrà iniziare, se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l'obbligo di certificazione. Tale previsione si rende applicabile, è il caso di precisare, già a partire dal credito d'imposta maturato in relazione al periodo d'imposta 2018.

Con riferimento alla natura e alla funzione della certificazione richiesta si rinvia anche a quanto precisato con la Circolare 15 febbraio 2019, n. 38584, della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, con particolare riguardo al fatto che: "NON È RICHIESTA AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI (OVVERO, NEL CASO DI IMPRESE NON TENUTE AL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI, AL SOGGETTO QUALIFICATO CUI VIENE RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE) ALCUNA VALUTAZIONE DI CARATTERE

TECNICO IN ORDINE ALL'AMMISSIBILITÀ AL CREDITO D'IMPOSTA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO SVOLTE DALL'IMPRESA."

L'attività di certificazione della documentazione contabile delle spese, quindi, deve assicurare la verifica della regolarità formale dei documenti e dei contratti rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa e la loro corrispondenza alle scritture contabili e alle risultanze di bilancio. Quanto alla procedura con cui deve essere svolta l'attività di certificazione, si ritiene, stante la natura e le finalità della stessa, che tale attività non possa essere svolta, in analogia con le attività di revisione del bilancio, con criteri di selezione a campione dei documenti o dei contratti da verificare.

Infine, sempre in materia di adempimenti formali, con la lettera g) del citato comma 70 viene introdotto l'onere, da parte dell'impresa, di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili al credito d'imposta. Al riguardo, il nuovo comma 11-BIS) dell'art. 3 stabilisce che tale relazione, in caso di attività svolte direttamente dall'impresa, deve essere redatta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2000, n. 445](#). Nel caso di "ricerca EXTRA-MUROS", invece, la redazione della relazione tecnica è posta a cura dello stesso soggetto cui sono state commissionate le attività di ricerca e sviluppo; con la precisazione che anche nel caso di attività commissionate all'interno del gruppo all'adempimento in questione deve comunque provvedere il soggetto commissionario.

In particolare, dalla relazione tecnica devono risultare, a titolo esemplificativo, la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso, l'individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell'arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo, gli elementi rilevanti per la valutazione della "novità" dei nuovi prodotti o dei nuovi processi o, nel caso di attività relative a prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti ad essi apportati ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell'impresa, quali, ad esempio, la progettazione industriale o la produzione personalizzata di beni o servizi su commessa, escluse in via di massima dalle attività ammissibili; a meno che per la loro realizzazione non si rendano necessarie attività di ricerca e sviluppo, nel qual caso, comunque, sarebbero pur sempre le sole attività ammissibili ai fini della disciplina agevolativa.

Sul punto, si ritiene opportuno sottolineare che l'attività di controllo della corretta applicazione della disciplina del credito di imposta non consiste solo nella verifica dell'effettività e dell'ammissibilità delle spese indicate dall'impresa, nonché della loro pertinenza e congruità, presupponendo anche la previa analisi dei contenuti di ricerca e sviluppo delle attività svolte ai fini della loro ammissibilità al beneficio

Si ricorda, inoltre, che, trattandosi di analisi per le quali si può rendere necessario il supporto di competenze specialistiche nei vari ambiti scientifici e tecnologici, l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto attuativo della misura, potrà avvalersi del supporto del Ministero dello sviluppo economico per ricevere pareri tecnici in ordine sia alla qualificazione delle attività svolte dall'impresa sia in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute.

Il comma 71 fissa la decorrenza delle nuove disposizioni. In particolare, le modifiche di ordine sostanziale si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e, quindi, nella generalità dei casi, dall'anno agevolabile 2019. Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali hanno, invece, effetto già a partire dagli adempimenti relativi al credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Il comma 72 reca una disposizione di carattere interpretativo riferita alla portata della disposizione contenuta nel [comma 1-bis del citato articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013](#). Si rammenta che tale disposizione consente, a partire dal 2017, di attribuire il credito d'imposta anche al soggetto commissionario residente che effettui lavori di ricerca e sviluppo per conto di un soggetto non residente ed è stata introdotta con la finalità di rendere comunque rilevanti, ai fini del beneficio, le attività di ricerca e sviluppo eseguite presso laboratori italiani. L'intervento operato con la norma interpretativa serve a chiarire che la fattispecie agevolativa, in questo caso, presuppone necessariamente che le attività siano eseguite direttamente dal soggetto commissionario residente in laboratori e strutture situate sul territorio nazionale, pena una evidente frustrazione della finalità della disciplina.

A tal riguardo, non può escludersi che in alcuni casi i contribuenti possano aver adottato un comportamento difforme da quello indicato, determinando il beneficio per il periodo di imposta 2017 in misura maggiore rispetto a quella spettante. In tale ipotesi, sempre che il maggior credito sia stato già utilizzato in compensazione, si ritiene configurabile l'esimente delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa della norma e, pertanto, i contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione secondo le ordinarie regole, senza applicazione di sanzioni, provvedendo al versamento dell'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione e dei relativi interessi e presentando apposita dichiarazione integrativa.

3.2 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 (commi da 78 a 81)

I commi da 78 a 81 prorogano di un anno l'applicazione del credito d'imposta formazione 4.0, più precisamente estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Le disposizioni in esame mantengono fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro ed effettuano alcune rimodulazioni del credito, secondo la dimensione delle imprese: in particolare, il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la formazione (in luogo della precedente misura del 40 per cento); rimane ferma la misura del 40 per cento per le medie imprese e viene ridotta al 30 per cento per le grandi imprese. Per queste ultime vi è anche un limite massimo annuale di 200.000 euro.

In dettaglio, il comma 78 estende l'applicazione della disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55 della [legge n. 205 del 2017](#) (legge di bilancio 2018) anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Si ricorda che la legge di bilancio 2018 stabilisce che il credito di imposta è riconosciuto in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui opera, nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 prevede, inoltre, che tali attività devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali BIG DATA e analisi dei dati, CLOUD, FOG COMPUTING, CYBER SECURITY, sistemi CYBER-FISICI, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Si ricorda, altresì, che il comma 49 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 ha escluso in ogni caso dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

Inoltre il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997](#), e successive modificazioni) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Al beneficio in esame non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'[art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007](#)), né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (di cui all'[articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e successive modificazioni).

Il beneficio si applica nel rispetto delle norme europee ivi richiamate sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.

Agli adempimenti in ambito europeo provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 53 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 disciplina i requisiti di certificazione dei costi ai fini del beneficio in esame, anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti.

Per queste ultime, le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro.

Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli siano richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le sanzioni penali richiamate dall'articolo 64 del codice di procedura civile (sanzioni relative al consulente tecnico nel processo civile).

Ai sensi del comma 55 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, con D.M. 4 maggio 2018, sono state emanate le disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0., con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.

Il comma 79 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 effettua alcune rimodulazioni del credito, secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che il credito d'imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese.

Alle grandi imprese, come definite dalla normativa europea, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.

Si ricorda che l'allegato I al Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014 fornisce i criteri per la definizione di piccole, medie e grandi imprese.

In particolare, l'articolo 2 stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Il comma 80 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 dispone che per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, che attua il credito d'imposta per la formazione 4.0.

Infine il comma 81 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 stabilisce che per l'attuazione delle misure previste ai commi precedenti è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020.

Si dispone, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto in merito alla copertura finanziaria dall'[articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

Si ricorda che l'[articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009](#), stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Si rammenta che, con circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese - sono stati forniti chiarimenti concernenti il "credito d'imposta formazione 4.0".

3.3 SPORT BONUS (commi da 621 a 628)

I commi 621-628 estendono l'ambito applicativo del credito d'imposta istituito dalla legge di bilancio 2018 (v. articolo 1, commi da 363 a 366 della [legge n. 205 del 2017](#)) per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. sport bonus).

Al fine di meglio chiarire la portata delle novità introdotte sul punto dalla legge di bilancio 2019, si sintetizza in premessa il contenuto dello sport bonus recato dalla legge di bilancio 2018.

La disciplina introdotta dai commi 363 e seguenti dell'[articolo 1 della legge n. 205 del 2017](#) ha previsto il riconoscimento (nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro) a tutte le imprese, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta - utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 in tre quote annuali di pari importo e non rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP - nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari (con risoluzione n. 65/E del 18 settembre 2018 è stato istituito il codice tributo, per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta "sport bonus" introdotto dalla legge di bilancio 2018). La stessa disciplina ha regolato gli adempimenti in capo ai soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, rinviando per le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa normativamente fissato, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (al riguardo è stato emanato il DPCM 23 aprile 2018).

Ciò premesso, per quanto attiene alle previsioni di estensione dello "sport bonus" recate dalla legge di bilancio 2019, si rileva che la nuova disciplina stabilisce che per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Le nuove norme, quindi, estendono il credito d'imposta al 2019 ed elevano i limiti dell'importo fruibile che, invece, secondo la disciplina recata dalla [legge n. 205 del 2017](#), con valenza solo per il 2018, era limitato al 3 per mille dei ricavi annui (tale limite non è previsto dalla nuova norma) e al 50 per cento della donazione (per il 2019 è fissato nel 65 per cento), con il limite complessivo di 10 milioni di euro di spesa (rispetto ai 13,2 milioni di euro della nuova disposizione).

Il nuovo credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

A differenza della precedente disciplina recata dalla [legge n. 205 del 2017](#), riservata alle imprese, il nuovo "sport bonus" consente, quindi, la fruizione del credito d'imposta anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali.

Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il nuovo credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione con modello F24, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Non trovano applicazione, per espressa previsione normativa, i limiti all'utilizzo in compensazione di 700 mila euro, di cui alla [legge n. 388 del 2000](#), e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla [legge n. 244 del 2007](#).

I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi della nuova disciplina non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Anche le nuove disposizioni sullo "sport bonus", introdotte dalla legge di bilancio 2019, regolano, in modo analogo alla disciplina della legge di bilancio 2018, gli adempimenti in capo ai soggetti che ricevono l'erogazione liberale, prescrivendo un doppio ordine di obblighi di comunicazione all'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sempre in analogia con la precedente disciplina viene fatto rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione delle disposizioni attuative necessarie.

Si ricorda da ultimo che la legge di bilancio 2018 ha anche previsto - v. articolo 1, comma 352, lettera a), che ha aggiunto il comma 3-BIS all'[articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9](#) - un credito d'imposta per le società sportive che ristrutturino i propri impianti calcistici, pari al 12 per cento della spesa sostenuta, entro il limite di 25 mila euro e comunque per un limite di spesa complessivo di 4 milioni di euro.

3.4 CREDITO D'IMPOSTA EROGAZIONI LIBERALI PER INTERVENTI SU EDIFICI E TERRENI PUBBLICI (commi da 156 a 161)

I commi in esame istituiscono e disciplinano un credito d'imposta commisurato in percentuale alle erogazioni liberali effettuate per particolari interventi su edifici e terreni pubblici.

In particolare, viene stabilito che spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate, nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

I soggetti cui spetta la fruizione di tale credito di imposta sono individuati nelle persone fisiche, negli enti non commerciali nonché nei titolari di reddito d'impresa (sia soggetti passivi IRPEF che IRES).

Alle persone fisiche e agli enti non commerciali il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, mentre ai soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta in argomento è riconosciuto nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro, per gli interventi indicati dalle disposizioni in argomento, siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Il credito d'imposta in esame:

- è ripartito in tre quote annuali di pari importo;
- per i soggetti titolari di reddito d'impresa è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997](#) e, in ogni caso, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP;
- non è sottoposto ai limiti all'utilizzo in compensazione di 700 mila euro, di cui alla [legge n. 388 del 2000](#), e a quello annuale di 250 mila euro, di cui all'[articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007](#).

Sotto il profilo procedurale, viene stabilito che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali in esame, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, comunicano mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento e provvedono, altresì, a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative all'intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

La norma primaria rinvia poi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione delle necessarie disposizioni attuative.

3.5 INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI E DETRAZIONI FISCALI SULLE SPESE PER LE INFRASTRUTTURE DI RICARICA (commi da 1031 a 1047)

I commi da 1031 a 1047 introducono misure, da un lato, incentivanti l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni di biossido di carbonio (CO₂) e, dall'altro, disincentivanti (sotto forma di imposta) l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO₂ superiori ad una certa soglia.

I commi da 1031 a 1041 disciplinano le misure incentivanti sia a carattere fiscale che extra fiscale, mentre i commi da 1042 a 1045 recano le previsioni disincentivanti. I commi 1046 e 1047 dettano disposizioni comuni ad entrambe le discipline.

Si fa presente che per il versamento dell'imposta sui veicoli inquinanti di cui ai commi 1042 e seguenti con la Risoluzione n. 31/E del 26 febbraio 2019 è stato istituito il codice tributo "3500".

Si fa presente, inoltre, che con risoluzione n. 32/E del 28 febbraio 2019 sono stati forniti primi chiarimenti - che di seguito si riportano - in merito alle disposizioni in commento.

3.5.1 Le misure incentivanti (commi da 1031 a 1041)

La prima misura incentivante è destinata all'acquisto e all'immatricolazione di veicoli nuovi a basse emissioni di CO₂. I commi da 1031 a 1041 prevedono il riconoscimento da parte del venditore di tali veicoli di un contributo corrisposto all'acquirente, mediante compensazione con il prezzo di acquisto del veicolo nuovo (ossia, sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto ai sensi del comma 1036).

Il comma 1037 prevede che successivamente le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l'importo del contributo e recuperino detto importo quale credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del [decreto legislativo n. 241 del 1997](#) senza applicazione dei limiti stabiliti dall'[articolo 34 della legge n. 388 del 2000](#) e dall'articolo I, comma 53, della [legge n. 244 del 2007](#), presentando il modello F24 esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate. I commi 1031 e ss. non definiscono l'impresa costruttrice. Come già evidenziato nella Risoluzione n. 15/E del 5 marzo 2010, tale nozione, tuttavia, si evince sia dal [decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209](#) (in attuazione della [direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, n. 2000/53/CE](#), relativa ai veicoli fuori uso), sia dal [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (nuovo Codice della strada). In particolare, il costruttore del veicolo è colui che detiene l'omologazione del veicolo (cfr. [articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 2003](#)) e rilascia all'acquirente, per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, la dichiarazione di conformità, assumendosi la piena responsabilità ad ogni effetto di legge (cfr. [articolo 76 del decreto legislativo n. 285 del 1992](#)).

Il contributo riconosciuto all'acquirente del veicolo spetta in caso di acquisto, anche in locazione finanziaria, e immatricolazione in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, caratterizzato da basse emissioni inquinanti di CO₂, inferiori a 70 g/km, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa).

In proposito, è bene evidenziare che laddove il listino prezzi ufficiale della casa produttrice indichi prezzi in una valuta diversa dall'euro, al fine di determinare i presupposti per l'applicazione del contributo (ossia, il prezzo inferiore a 50.000 euro), in un'ottica di semplificazione dei rapporti tra privati, si potrà tener conto del cambio delle valute estere accertato, su conforme parere della Banca d'Italia, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, in relazione al mese precedente a quello di acquisto dell'autovettura.

Il contributo, che non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale, è compreso tra i 1.500 e i 6.000 euro ed è differenziato sulla base di due fasce di emissioni di CO₂ e della circostanza per cui l'acquisto avvenga o meno alla contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4.

E' previsto, inoltre, l'adempimento di specifiche condizioni ai fini del riconoscimento della spettanza del contributo in favore dell'acquirente.

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici sono obbligate a conservare copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, i quali devono essere ad esse tempestivamente trasmessi dal venditore. Ancorché non espressamente indicato, si deve ritenere che, al pari di quanto previsto dal comma 1062 in merito agli incentivi per l'acquisto di motoveicoli, unitamente ai predetti documenti, in caso di consegna contestuale all'acquisto per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria, il venditore dovrà trasmettere alle imprese costruttrici o importatrici (le quali li debbono conservare) anche la copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, la copia dell'estratto cronologico e l'originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione.

Nel caso in cui il veicolo usato consegnato dall'acquirente non sia, nei termini di cui al comma 1034, dal venditore avviato alla demolizione o non sia, sempre nei termini di cui al citato comma, richiesta dal venditore la cancellazione per demolizione, il comma 1034 prevede il "NON RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO", nel senso che, per quanto di competenza, la casa produttrice o importatrice non potrà beneficiare del corrispondente credito d'imposta.

Rientra tra le misure incentivanti in esame, come sopra anticipato, anche l'introduzione di una nuova detrazione fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica. Tale beneficio è previsto dal comma 1039 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 mediante l'inserimento dell'articolo 16-ter nel [decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#) (recante "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MAGGIO 2010, SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE AVVIATE DALLA COMMISSIONE EUROPEA, NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COESIONE SOCIALE").

In base a tali nuove previsioni ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW.

Considerato che la disposizione in commento non pone alcun vincolo di natura soggettiva (visto il generico richiamo ai "CONTRIBUENTI"), il suo ambito applicativo deve intendersi in senso ampio poiché la norma intende chiaramente favorire la diffusione di punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del [decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257](#) (recante "DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/94/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22 OTTOBRE 2014, SULLA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PER I COMBUSTIBILI ALTERNATIVI"). Pertanto, possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi IRPEF e IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo.

La detrazione di cui trattasi:

- è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo;

- spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute;
- è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, si osserva che il limite di 3.000 euro deve intendersi riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica e, dunque, nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa, per un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, va ripartita tra gli aventi diritto. Resta fermo che ciascun contribuente può usufruire della detrazione massima di euro 1.500 per periodo di imposta e, pertanto, nel caso in cui il contribuente che ha effettuato l'intervento abbia sostenuto una spesa inferiore a 3.000 euro potrà beneficiare, per il medesimo periodo d'imposta, dell'importo residuo per ulteriori interventi.

Tale soluzione è, peraltro, confermata dalla relazione tecnica di stima degli effetti finanziari della disposizione in esame che, a tal fine, prende in considerazione, per ciascun soggetto beneficiario, una detrazione massima annua di 1500 euro, pari al 50 per cento del limite di spesa di 3000 euro.

Si ritiene, inoltre, che sono ammesse al beneficio in commento, oltre ai costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW, espressamente considerati nella previsione agevolativa, anche le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento (quali ad esempio, i costi di allaccio), fermo restando, naturalmente, il limite complessivo di euro 3.000.

Per quanto concerne le infrastrutture di ricarica in argomento, deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. A tale ultimo riguardo viene fatto riferimento alle definizioni recate dall'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del [decreto legislativo n. 257 del 2016](#).

La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui trattasi sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-BIS del [codice civile](#).

Infine, per la disciplina applicativa delle predette disposizioni incentivanti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 1031 e della detrazione di cui al comma 1039, viene fatto rinvio ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3.5.2 Le misure disincentivanti (commi da 1042 a 1045)

Come sopra anticipato, le disposizioni in commento recano previsioni disincentivanti, sotto forma di imposta, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia (la c.d. "ecotassa").

In particolare, viene introdotta, a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un'imposta parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 (ivi compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato) con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.

Ai fini della deduzione dell'imposta, l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal comma 1042; di

conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28 febbraio 2019 la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019.

Deve ritenersi che il requisito dell'immatricolazione come indicato nel comma 1042 non sia integrato e, pertanto, non sia assoggettato ad imposta l'acquisto di veicoli nuovi di categoria M1, al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 131 e 138 del Codice della strada poiché, nel primo caso, l'immatricolazione del veicolo avviene su richiesta del Ministero degli Affari Esteri (articolo 131, comma 2, del Codice della strada) e, nel secondo caso, si tratta di un'immatricolazione "speciale" che avviene direttamente da parte dell'ente proprietario del veicolo ovvero su richiesta dello stesso (articolo 138 del Codice della strada).

Per quanto riguarda il requisito dell'acquisto, rileva anche l'acquisto del veicolo nuovo effettuato all'estero purché acquisto e immatricolazione avvengano nell'arco temporale individuato dalla disposizione in commento.

L'importo dovuto dell'imposta è parametrato in base a 4 scaglioni di emissioni di CO2 normativamente indicate.

L'imposta non è applicata ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5 della [direttiva 2007/46/CE](#) (ad esempio camper, veicoli blindati, ambulanze, veicoli con accesso per sedia a rotelle, ecc.).

Come già chiarito con la Risoluzione 32/E del 2019, il soggetto passivo della c.d. "ecotassa" va individuato esclusivamente nell'acquirente del veicolo le cui emissioni rientrano nei parametri indicati dal riportato comma 1042.

Solo in merito alle modalità di versamento della c.d. "ecotassa" è stato chiarito, con la citata Risoluzione n. 32/E, che il versamento dell'imposta in questione può essere effettuato, oltre che dal soggetto passivo (l'acquirente del veicolo), anche da "CHI RICHIEDE L'IMMATRICOLAZIONE IN NOME E PER CONTO DELL'ACQUIRENTE" (come, ad esempio, il concessionario).

Pertanto, la responsabilità sulla corretta e tempestiva effettuazione del versamento dell'imposta va ricondotta unicamente in capo all'acquirente quale soggetto passivo dell'imposta. Da ciò deriva, pertanto, che è onere di quest'ultimo acquisire dal soggetto che ha provveduto al versamento in suo nome e per suo conto la documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta ai fini dei futuri controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.

In merito al trattamento ai fini IVA della somma erogata dall'acquirente dell'autovettura al concessionario per il pagamento dell'ECOTASSA, si precisa quanto segue.

Come sopra ricordato, con la Risoluzione n. 32/E del 2019 è stato chiarito che "IN MERITO ALLE MODALITÀ DI VERSAMENTO, L'IMPOSTA IN ARGOMENTO È VERSATA DALL'ACQUIRENTE O DA CHI RICHIEDE L'IMMATRICOLAZIONE IN NOME E PER CONTO DELL'ACQUIRENTE, CON LE MODALITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 17 E SEGUENTI DEL [decreto legislativo n. 241 del 1997](#), SUCCESSIVAMENTE AL VERIFICARSI DEI DUE PRESUPPOSTI, ENTRO IL GIORNO DI IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO STESSO".

Al riguardo, l'[articolo 15, primo comma, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972](#) stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile "LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI FATTE IN NOME E PER CONTO DELLA CONTROPARTE, PURCHÉ REGOLARMENTE DOCUMENTATE".

Si tratta di operazioni inquadrabili nella figura giuridica del "MANDATO CON RAPPRESENTANZA" previsto dall'[articolo 1704 del codice civile](#), in cui un soggetto (mandante) conferisce ad un altro soggetto passivo (mandatario) l'incarico di acquistare o vendere beni e/o servizi in nome (e per conto) dello stesso mandante: gli effetti dell'atto, pertanto, si riproducono direttamente nella sfera giuridica del mandante ed in capo allo stesso.

In tali rapporti le somme che vengono anticipate dal mandatario nei confronti di terzi, quando sono poi specificatamente rimborsate dal mandante al mandatario, ovvero le somme anticipate dal mandante al mandatario come "PROVVISTA DI FONDI" per l'esecuzione del mandato ai sensi dell'[articolo 1719 del codice civile](#), sono escluse dalla base imponibile e quindi sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA. Tali importi, però, devono essere regolarmente documentati e ciò deve rilevarsi da idonea fattura emessa da un terzo ed intestata direttamente al mandante (Risoluzione n. 164/E del 31 luglio 2003), ovvero da un'apposita distinta documentazione di addebito della destinazione di dette somme da parte del mandatario (Risoluzione n. 133/E del 15 novembre 2004).

Pertanto, nel caso specifico, qualora al versamento provveda direttamente il concessionario in nome e per conto dell'acquirente (soggetto obbligato al pagamento dell'imposta), l'importo in questione deve considerarsi escluso dalla base imponibile ai sensi del menzionato [articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972](#) quale anticipazione effettuata in nome e per conto della controparte.

Per quanto attiene poi alla individuazione della documentazione che l'acquirente è chiamato a conservare per attestare che l'acquisto del veicolo sia avvenuto in data precedente al 1° marzo 2019 in caso di futuri controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate ai fini della c.d. "ecotassa", si ritiene che possa essere utile qualunque contratto e/o documento che contenga gli elementi costitutivi del negozio traslativo della proprietà del veicolo; ai fini dell'individuazione della data di acquisto, quindi, occorrerà tener conto di tutte le clausole e delle eventuali condizioni ivi indicate.

In relazione alle vetture intestate ai costruttori stessi (le c.d. COMPANY CAR, ossia utilizzati dalla medesima impresa costruttrice), giova evidenziare che, non configurandosi alcun atto di acquisto da parte degli stessi, la c.d. "ecotassa" non è dovuta, non realizzandosi uno dei due presupposti (l'acquisto) previsti dalla legge.

Si fa presente, infine, che in materia di accertamento, riscossione e contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

3.5.3 Disposizioni comuni alle misure incentivanti e disincentivanti (commi 1046 e 1047)

Ai fini della determinazione del contributo incentivante spettante all'acquirente del veicolo a bassa emissione di CO₂, nonché per la determinazione della nuova imposta in caso di acquisto di veicolo nuovo con alte emissioni di CO₂, è previsto che, fino al 31 dicembre 2020, il numero dei grammi di CO₂ emessi per chilometro sia quello relativo al ciclo di prova NEDC (NEW

EUROPEAN DRIVING CYCLE) come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione di ciascun veicolo ed è quello da utilizzare per determinare il contributo.

E' stabilito, infine, che allo scopo di monitorare lo stato di attuazione delle misure incentivanti e disincentivanti in argomento, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio, che si avvale anche delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.6 INCENTIVI ALLA ROTTAMAZIONE PER L'ACQUISTO DI MOTOVEICOLI NON INQUINANTI (commi da 1057 a 1064)

I commi in esame prevedono incentivi in caso di acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e la contestuale consegna per la rottamazione del veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2, al fine di favorire l'acquisto di veicoli ecologici ed eliminare progressivamente dalla circolazione i mezzi di trasporto più inquinanti.

Al riguardo, si richiamano di seguito i chiarimenti già forniti con risoluzione n. 32/E del 2019.

Tale misura incentivante prevede il riconoscimento da parte del venditore di tali veicoli di un contributo corrisposto all'acquirente, mediante compensazione con il prezzo di acquisto del veicolo nuovo (ossia, sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto) ai sensi del comma 1057. Il contributo così erogato verrà successivamente rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo acquistato. A loro volta, alle imprese costruttrici o importatrici del veicolo è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al contributo rimborsato al venditore e da quest'ultimo riconosciuto all'acquirente.

Tale meccanismo, in sostanza, ricalca - ferme restando le differenze di disciplina tra le due misure in quanto a condizioni e presupposti applicativi - quello previsto per gli incentivi all'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni di CO2 dai commi 1031 e seguenti dell'articolo 1 della stessa legge di bilancio 2019 (oggetto di commento al precedente paragrafo 3.5).

Ancorché non espressamente previsto, si deve ritenere che, al pari di quanto disposto dal comma 1036 in merito agli incentivi per l'acquisto di autoveicoli nuovi a basse emissioni di CO2, l'incentivo in esame non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

Per quanto concerne la misura incentivante, si evidenzia che, secondo il comma 1057, a coloro che, nel corso dell'anno 2019, acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

Sono previste specifiche condizioni ai fini del riconoscimento della spettanza del contributo in favore dell'acquirente, con particolare riferimento, fra l'altro, agli obblighi di demolizione del veicolo usato e di richiesta di cancellazione allo sportello telematico dell'automobilista, nonché al divieto di rimettere in circolazione i veicoli usati (v. commi 1058 e 1059).

Come accennato, la disciplina dell'incentivo in argomento prevede che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l'importo del contributo e recuperino detto importo quale credito d'imposta. In base a quanto espressamente stabilito dal comma 1061, tale credito d'imposta è utilizzabile per il versamento delle ritenute dell'IRPEF operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IVA, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

Sono poi disciplinati gli specifici obblighi di conservazione dei documenti da parte delle imprese costruttrici o importatrici (v. comma 1062) le quali, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; e
- c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista.

La disciplina applicativa dei benefici in argomento è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3.7 LIMITE DE MINIMIS PER GLI INCENTIVI ALL'EDITORIA E ALL'EMITTENZA LOCALE (comma 762)

La disposizione in commento interviene in merito alla disciplina delle agevolazioni fiscali per l'editoria e l'emittenza locale, introdotte dall'[articolo 57-BIS del decreto-legge n. 50 del 2017](#).

Il citato [articolo 57-BIS del decreto-legge n. 50 del 2017](#) ha istituito, dal 2018, un credito d'imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente.

Il credito d'imposta spetta anche in relazione agli investimenti effettuati, esclusivamente sulla stampa (anche online), dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, rispetto agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e START-UP innovative.

Il medesimo credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997](#), previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa, e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione (per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e le specifiche F.A.Q. sull'argomento nonché il sito www.agenziaentrate.gov.it).

Con il comma 762 si chiarisce che le misure agevolative di cui trattasi devono comunque essere limitate entro gli importi consentiti dalle specifiche disposizioni dell'UE in materia di aiuti c.d. DE MINIMIS.

In particolare, il comma 762 prevede che le agevolazioni illustrate sono concesse ai sensi e nei limiti delle seguenti norme unionali:

- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "DE MINIMIS";
- regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "DE MINIMIS" nel settore agricolo;
- regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "DE MINIMIS" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Si precisa che l'[art. 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017](#), al comma 1, terzo periodo, già prescrive che la modalità applicative delle misure di agevolazione e sostegno devono rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Tuttavia, la disposizione in commento appare volta a rendere l'agevolazione pienamente operativa in tempi brevi e superare, di fatto, i rilievi sollevati su diversi aspetti della misura dalla Commissione europea con la "WARNING LETTER" del 21 novembre 2018.

3.8 AGEVOLAZIONI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DI GIORNALI E PERIODICI (commi da 806 a 809)

Le disposizioni in commento introducono, per gli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta per le attività relative alla vendita al dettaglio di giornali e periodici.

In particolare, il comma 806 prevede un credito d'imposta, per i predetti anni, in favore degli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Tale credito d'imposta - riconosciuto nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020 - è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la predetta attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese da individuarsi con apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

Con lo stesso DPCM, peraltro, ai sensi del successivo comma 808, andranno stabilite anche le disposizioni applicative del credito d'imposta in argomento anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa normativamente previsti).

Il comma 806 prevede che il credito d'imposta in esame è stabilito nella misura massima di 2.000 euro.

Per quanto concerne i destinatari dell'agevolazione è previsto che la stessa si estenda anche agli esercenti attività commerciali che non operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. Per l'individuazione di tali tipologie di soggetti il comma 806 rinvia all'[articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170](#) (recante il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica), secondo cui possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali: a) le rivendite di generi di monopolio; b) le rivendite di carburanti e di oli minerali; c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#) (recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio), con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700; e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120; f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

La fruizione del credito d'imposta in argomento deve avvenire entro i limiti delle regole del diritto dell'Unione europea sugli aiuti «DE MINIMIS». Al riguardo, il comma 807 stabilisce che gli esercizi normativamente individuati come destinatari dell'agevolazione in argomento possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «DE MINIMIS».

Lo stesso comma 807 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997](#), mediante modello F24.

Il comma 809 reca norme di copertura.

3.9 QUOTE PERCENTUALI DI FRUIZIONE DI TALUNI CREDITI D'IMPOSTA (comma 805)

Il comma 805 interviene in merito alla fruizione dei crediti d'imposta di cui all'elenco n.1 allegato alla legge di bilancio 2019, rispettivamente in favore degli esercenti delle sale cinematografiche, degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nonché delle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica.

La disposizione in commento, in particolare, interviene sull'ammontare delle risorse disponibili in bilancio, rinviando all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, la definizione della riduzione delle quote percentuali di fruizione delle singole agevolazioni, in ragione di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva dei crediti d'imposta.

Si riepilogano di seguito i crediti d'imposta interessati dall'intervento in esame con l'indicazione della relativa normativa di riferimento:

- credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche ([legge 14 novembre 2016, n. 220](#), articolo 18, comma 1);
- crediti d'imposta, fruiti dagli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, sugli importi pagati a titolo di IMU, Tasi, Tari e spese di locazione ([legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), articolo 1, comma 319);
- crediti d'imposta fruiti dalle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica produttiva ([legge 7 marzo 2001, n. 62](#), articolo 8). A tale proposito si rileva tuttavia che la misura in questione non risulta più in vigore.

3.10 CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE CHE ACQUISTANO PRODOTTI RICICLATI O IMBALLAGGI COMPOSTABILI O RICICLATI (commi da 73 a 77)

Il comma 73 riconosce, per gli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute dalle imprese per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e di imballaggi biodegradabili e compostabili, secondo la normativa UNI EN 13432:2002 (versione ufficiale in lingua italiana della norma tecnica europea EN 13432 del settembre 2000, intitolata "Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi"), o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

La disposizione in commento esplicita la finalità dell'introduzione del credito d'imposta, identificata nell'intento di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Ai sensi del comma 74, il credito d'imposta in questione è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'annualità del relativo riconoscimento. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61

(che riguarda la misura della deducibilità degli interessi passivi inerenti al reddito d'impresa, per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi) e 109, comma 5 (che concerne la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi), del TUIR.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti, e non è soggetto al limite di cui al [comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007](#).

Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento (comma 75).

In base al disposto del comma 76, la definizione dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, è rimessa ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019.

3.11 CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PER INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI (comma 55)

Il comma 55 in esame, intervenendo sul testo del [comma 6-QUINQUIES dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015](#), comma introdotto dal [decreto-legge n. 119 del 2018](#), modifica la disciplina del contributo - riconosciuto negli anni 2019 e 2020 - per l'acquisto o per l'adattamento degli strumenti con i quali sono effettuate la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, prevedendo che il contributo medesimo sia direttamente concesso ai soggetti obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione dei corrispettivi, sotto forma di credito d'imposta, in luogo della previsione di uno sconto obbligatorio da praticarsi da parte del fornitore dello strumento medesimo, al quale attribuire un credito d'imposta di corrispondente importo.

Il contributo, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per ciascuno strumento, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, è concesso quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997](#), senza l'osservanza dei limiti di cui all'[articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007](#), e di cui all'[articolo 34 della legge n. 388 del 2000](#).

E' poi chiarito che il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura, relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019, sono state definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto, pari ad euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.

Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta, con la Risoluzione n. 33/E del 1° marzo 2019 è stato istituito il codice tributo 6899.

4 DEDUZIONI E DETRAZIONI FISCALI

4.1 PROROGA DELLE DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E PER L'ACQUISTO DI MOBILI (COMMA 67)

Il comma 67 interviene sugli articoli 14 e 16 del [decreto-legge n. 63 del 2013](#) disponendo la proroga, per il 2019, delle detrazioni spettanti, ai fini delle imposte sui redditi, per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

4.2 PROROGA DELLE DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VERDE (COMMA 68)

Il comma 68 interviene sull'[art. 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017](#), disponendo la proroga, per il 2019, della detrazione spettante, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli interventi di sistemazione a verde.

Anche per il 2019, quindi, è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute per la "sistemazione a verde" di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili. Le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili se connesse all'esecuzione degli interventi citati.

Sono, pertanto, detraibili le opere che si inseriscono in un intervento di sistemazione a verde dell'intero giardino o area interessata, consistente nella riqualificazione ex novo dell'area a verde o nel radicale rinnovamento dell'esistente.

Non sono agevolabili i lavori eseguiti in economia.

4.3 INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE (comma 218)

Il comma 218 in commento prevede, per l'anno 2019, l'aumento, dal 30 per cento al 40 per cento, delle percentuali delle detrazioni IRPEF e delle deduzioni IRES - previste dai commi 1, 4 e 7 dell'[articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#) - in relazione agli investimenti effettuati dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative o di start-up a vocazione sociale o di start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

E' previsto altresì che nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi IRES, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

Per quanto concerne gli altri aspetti relativi alla disciplina delle condizioni e dei limiti di fruibilità dei benefici in argomento, si applicano le specifiche previsioni recate al riguardo dallo stesso [articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012](#), il cui contenuto è stato oggetto di chiarimento con la circolare n. 16/E dell'11 giugno 2014, e si rinvia alle informazioni, aggiornate alla normativa vigente, reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

4.4 INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI CONDUCENTI NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO (commi da 291 a 295)

I commi in esame recano misure incentivanti per l'assunzione di giovani conducenti nel settore dell'autotrasporto, con previsioni sia di carattere fiscale che extra-fiscale.

In particolare, sotto il profilo extra-fiscale, il comma 291 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, a determinate tipologie di conducenti, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto appartenenti a specifiche categorie normativamente individuate, spetta un rimborso, erogato da ciascuna impresa di autotrasporto, in misura pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Le tipologie di conducenti e le categorie di imprese di autotrasporto destinatari delle misure di favore recate dal comma 291, individuate dal successivo comma 292, rispettivamente, alle lettere a) e b), sono le seguenti:

- a. conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione;
- b. imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Nei commi 294 e 295 sono disciplinate le modalità e i termini di erogazione del rimborso spettante ai conducenti e le spese escluse dallo stesso. Viene fatto rinvio, per la definizione delle modalità di richiesta e di erogazione di detto rimborso, ad un apposito provvedimento da emanarsi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sotto il profilo fiscale, il comma 293 prevede, in favore delle imprese di autotrasporto sopra indicate, il riconoscimento di una detrazione totale dall'imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati ai conducenti ai sensi delle previsioni sopra richiamate, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro totali per ciascun periodo d'imposta.

Ferme restando le specifiche modalità di richiesta ed erogazione del beneficio, che saranno definite con apposito provvedimento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la fruizione della detrazione risulta condizionata, stante il tenore letterale della disposizione, alla (preventiva) erogazione del rimborso.

Dalla configurazione dell'erogazione del rimborso quale presupposto del diritto alla detrazione discende, altresì, che quest'ultima sarà fruibile nel periodo di imposta di erogazione del rimborso medesimo.

Inoltre, dal momento che il rimborso spetta per le spese "sostenute e documentate" (comma 291), di tali requisiti si dovrà tenere conto in sede di verifica della spettanza della detrazione.

4.5 DETRAZIONI FISCALI IN MATERIA DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA PER I NON VEDENTI (comma 27)

Il comma 27 sostituisce il comma 1-QUATER dell'articolo 15 del TUIR, prevedendo che: "DALL'IMPOSTA LORDA SI DETRAE, NELLA MISURA FORFETARIA DI EURO 1.000 E NEL LIMITE DI SPESA DI 510.000 EURO PER L'ANNO 2020 E DI 290.000 EURO ANNUI A DECORRERE DALL'ANNO 2021, LA SPESA SOSTENUTA DAI NON VEDENTI PER IL MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA".

Nella precedente formulazione, il comma 1-QUATER dell'articolo 15 del TUIR riconosceva una detrazione dall'imposta lorda, ai fini IRPEF, nella misura forfetaria di euro 516,46, per la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Con la disposizione di nuova introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura della detrazione forfetaria è elevata da euro 516,46 a euro 1.000,00.

Così come precisato con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, la detrazione spetta unicamente al soggetto non vedente e non anche alle persone delle quali egli risulti fiscalmente a carico (cfr. circolari n. 7/E del 2018 e n. 7/E del 4 aprile 2017, a commento dei righi E81 ed E5 della dichiarazione dei redditi modello 730).

I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Gli articoli 2, 3 e 4 della [legge 3 aprile 2001, n. 138](#) individuano esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è il possesso del cane guida. Non è necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa.

Per fruire della detrazione in analisi pertanto bisogna conservare: - la documentazione attestante il possesso del cane guida; - il certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente, rilasciato da una commissione medica pubblica. E' possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di invalidità (cfr. circolari n. 7/E del 2018 e n. 7/E del 2017, a commento del rigo E81 della dichiarazione dei redditi modello 730; ai fini della detrazione delle spese per l'acquisto del cane guida, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, si rinvia alle medesime circolari, commento al rigo E5 della dichiarazione dei redditi modello 730).

5 DISPOSIZIONI IN MATERIA IVA

5.1 STERILIZZAZIONE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA IVA (comma 2)

L'articolo 1, comma 2, prevede la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA (cd. clausole di salvaguardia) per l'anno 2019.

Le clausole di salvaguardia, volte ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e l'aliquota ridotta del 10 per cento, sono state introdotte in origine dalla legge di stabilità 2015 ([legge n. 190 del 2014](#)) a tutela dei saldi di finanza pubblica.

Le successive leggi di stabilità 2016 ([legge n. 208 del 2015](#)), di bilancio 2017 ([legge n. 232 del 2016](#)) e di bilancio 2018 ([legge n. 205 del 2017](#)) hanno rinviato la decorrenza degli aumenti IVA e disattivato le clausole di salvaguardia previste per gli anni precedenti al 2019, sterilizzando gli aumenti dell'IVA per tali anni.

Anche la legge di bilancio 2019, al comma 2 in commento, elimina per l'anno 2019 l'aumento di 1,5 punti percentuali dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento, che rimane quindi fissata al 10 per cento, e l'aumento di 2,2 punti percentuali dell'aliquota IVA ordinaria, che rimane quindi fissata al 22 per cento.

Lo stesso comma 2 in esame disciplina le clausole di salvaguardia per gli anni successivi al 2019 con riferimento all'aumento dell'aliquota IVA ordinaria e dell'aliquota ridotta del 10 per cento.

5.2 ALIQUOTA IVA DISPOSITIVI MEDICI (comma 3)

Il comma 3 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 prevede che "AI SENSI DELL'[articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), DEVONO INTENDERSI COMPRESI NEL NUMERO 114) DELLA TABELLA A, PARTE III, ALLEGATA AL [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), RECANTE L'ELENCO DEI BENI E DEI SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA IVA DEL 10 PER CENTO, ANCHE I DISPOSITIVI MEDICI A BASE DI SOSTANZE, NORMALMENTE UTILIZZATE PER CURE MEDICHE, PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE E PER TRATTAMENTI MEDICI E VETERINARI, CLASSIFICABILI NELLA VOCE 3004 DELLA NOMENCLATURA COMBINATA DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1925 DELLA COMMISSIONE DEL 12 OTTOBRE 2017 CHE MODIFICA L'ALLEGATO I DEL [regolamento \(CEE\) n. 2658/87](#) DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA NOMENCLATURA TARIFFARIA E STATISTICA ED ALLA TARIFFA DOGANALE COMUNE".

La citata disposizione contiene una norma di interpretazione autentica, in base all'[articolo 1, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000](#) ("Statuto dei diritti del contribuente") secondo cui "L'ADOZIONE DI NORME INTERPRETATIVE IN MATERIA TRIBUTARIA PUÒ ESSERE DISPOSTA SOLTANTO IN CASI ECCEZIONALI E CON LEGGE ORDINARIA, QUALIFICANDO COME TALI LE DISPOSIZIONI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA". Ciò in quanto, in deroga ai principi generali secondo cui la "legge non dispone che per l'avvenire" e a quanto ribadito dall'articolo 3 dello stesso Statuto per le norme tributarie, le norme di interpretazione autentica esplicano i propri effetti retroattivamente, dal momento che attribuiscono un significato ad una norma preesistente e, dunque, formano con essa un "precetto normativo unitario" (cfr. Corte costituzionale, sentenza 10 novembre 1994, n. 397).

La norma di interpretazione autentica in commento fa rientrare nell'ambito del numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al [d.P.R. n. 633 del 1972](#), tra i beni soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, "I DISPOSITIVI MEDICI A BASE DI SOSTANZE, NORMALMENTE UTILIZZATE PER CURE MEDICHE, PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE E PER TRATTAMENTI MEDICI E VETERINARI, CLASSIFICABILI NELLA VOCE 3004 DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (...)".

Al riguardo, si precisa che il citato numero 114) della Tabella A, parte III, prevede l'aliquota IVA del 10 per cento per "MEDICINALI PRONTI PER L'USO UMANO O VETERINARIO, COMPRESI I PRODOTTI OMEOPATICI; SOSTANZE FARMACEUTICHE ED ARTICOLI DI MEDICAZIONE DI CUI LE FARMACIE DEBONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE DOTATE SECONDO LA FARMACOPEA UFFICIALE".

La norma di interpretazione autentica intende risolvere il problema dell'applicazione dell'aliquota ridotta per quei prodotti che, pur classificati - ai fini doganali - tra i prodotti farmaceutici e medicinali, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici.

Infatti, il Capitolo 30 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del [regolamento \(CEE\) n. 2658/87](#) del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, riguarda i "Prodotti farmaceutici" e, in particolare, la voce 3004 i "MEDICAMENTI (ESCLUSI I PRODOTTI DELLA VOCE 3002, 3005, E 3006) COSTITUITI DA PRODOTTI ANCHE MISCELATI, PREPARATI PER SCOPI TERAPEUTICI O PROFILATTICI, PRESENTATI SOTTO FORMA DI DOSI (COMPRESI I PRODOTTI DESTINATI ALLA SOMMINISTRAZIONE PER ASSORBIMENTO PERCUTANEO) O CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO".

Si tratta, ad esempio, degli sciroppi per la tosse a base di erbe medicinali, commercializzati come dispositivi medici, che siano stati merceologicamente classificati alla predetta voce doganale 3004, come preparazione medicinale a base di erbe, in quanto, secondo il punto 1) delle Considerazioni Generali delle Note Esplicative al citato Capitolo 30, gli estratti di piante devono intendersi come sostanze attive.

5.3 ALIQUOTA IVA PRODOTTI DI PANETTERIA (comma 4)

Il comma 4 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 modifica la norma di interpretazione autentica prevista dal [comma 2 dell'articolo 75 della legge n. 413 del 1991](#), che stabilisce cosa debba intendersi per "prodotti della panetteria ordinaria". Secondo la predetta disposizione "Al FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO TRA I PRODOTTI DELLA PANETTERIA ORDINARIA DEVONO INTENDERSI COMPRESI, OLTRE AI CRACKERS E LE FETTE BISCOTTATE, ANCHE QUELLI CONTENENTI INGREDIENTI E SOSTANZE AMMESSI DAL [titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580](#) (...)".

La predetta norma di interpretazione richiama la [legge n. 580 del 1967](#), concernente la disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari. Quest'ultima disciplina è stata modificata dal [decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502](#), che costituisce il regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane. Nello specifico, sono stati abrogati

alcuni articoli del [Titolo III della legge n. 580 del 1967](#) e, di conseguenza, è venuta meno l'indicazione tassativa degli ingredienti e delle sostanze ammesse per la produzione dei prodotti della panetteria.

In seguito alla modifica disposta dal comma 4 della citata legge di bilancio 2019, l'articolo 75, comma 2, della [legge n. 413 del 1991](#), ora recita:

« 2. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO TRA I PRODOTTI DELLA PANETTERIA ORDINARIA DEVONO INTENDERSI COMPRESI, OLTRE AI CRACKER ED ALLE FETTE BISCOTTATE, ANCHE QUELLI CONTENENTI INGREDIENTI E SOSTANZE AMMESSI DAL [titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580](#), CON LA SOLA INCLUSIONE DEGLI ZUCCHERI GIÀ PREVISTI DALLA [legge n. 580 del 1967](#), OVVERO DESTROSI E SACCAROSIO, I GRASSI E GLI OLI ALIMENTARI INDUSTRIALI AMMESSI DALLA LEGGE, I CEREALI INTERI O IN GRANELLA E I SEMI, I SEMI OLEOSI, LE ERBE AROMATICHE E LE SPEZIE DI USO COMUNE (...)"

Coerentemente con la predetta previsione deve essere interpretato il punto 15) della Tabella A, parte II, allegata al [d.P.R. n. 633 del 1972](#), che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento a "PASTE ALIMENTARI; CRACKERS E FETTE BISCOTTATE; PANE, BISCOTTO DI MARE E ALTRI PRODOTTI DELLA PANETTERIA ORDINARIA ANCHE CONTENENTI INGREDIENTI E SOSTANZE AMMESSI DAL [titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580](#), SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI, MIELE, UOVA O FORMAGGIO".

Ne consegue che a seguito della novella in commento il legislatore chiarisce che l'aliquota IVA del 4 per cento è applicabile ai prodotti della panetteria ordinaria che contengono i seguenti ingredienti:

- gli zuccheri già previsti dalla [legge n. 580 del 1967](#), ovvero destrosio e saccarosio;
- i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge;
- i cereali interi o in granella e i semi;
- i semi oleosi;
- le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.

Anteriormente al chiarimento fornito dal legislatore, i predetti prodotti erano riconducibili tra i prodotti della panetteria fine, le cui cessioni sono assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento, in quanto compresi nel numero 68) della Tabella A, parte III, allegata al [d.P.R. n. 633 del 1972](#).

La norma in commento, come già evidenziato, ha natura interpretativa e, dunque, esplica efficacia retroattivamente, con la conseguenza che le eventuali contestazioni aventi ad oggetto un comportamento rivelatosi poi corretto in forza della norma in parola, andranno abbandonate, fatto salvo il limite dei rapporti esauriti, intendendosi per tali quelli per cui sia intervenuto un giudicato o un atto amministrativo definitivo

Al riguardo, si evidenzia che il citato [articolo 75, comma 2, della legge n. 413 del 1991](#) dispone che: "Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui

all'[articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633](#), e successive modificazioni".

5.4 Contributi dello Stato a società partecipate (commi da 91 a 94)

I commi in commento dettano norme relative all'erogazione di contributi dello Stato a società da esso partecipate, con particolare riferimento al profilo concernente al rimborso o meno dell'IVA in favore del beneficiario del contributo.

Come chiarito, infatti, nella relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2019, le disposizioni in esame intendono disciplinare sia le ipotesi in cui il contributo erogato dallo Stato prevede il rimborso al beneficiario, oltre alla quota imponibile dell'investimento, anche dell'IVA da questi pagata ai propri fornitori per la realizzazione dell'intervento, sia le ipotesi in cui, invece, il contributo copra la sola quota imponibile dell'investimento.

Prima di esaminare nel dettaglio le norme introdotte dai commi da 91 a 94, si precisa, in via generale, che in relazione al corretto trattamento ai fini IVA da riservare alle erogazioni degli enti pubblici, con la circolare n. 20/E dell'11 maggio 2015 è stato precisato, relativamente al rapporto tra l'ente pubblico erogante ed il soggetto percettore, che l'applicazione dell'IVA ad una determinata operazione presuppone l'esistenza di un nesso di reciprocità fra le prestazioni (in senso lato) dedotte nel rapporto che lega le parti (pubbliche o private). Ove sussista il predetto nesso, la prestazione di denaro si qualifica come corrispettivo e l'operazione dovrà essere regolarmente assoggettata ad imposta sul valore aggiunto. Diversamente, vale a dire in mancanza della funzione sinallagmatica tra gli importi erogati dalla parte pubblica o privata e la prestazione resa dalla controparte, le erogazioni di denaro si qualificano come contributi (RECTIUS, mere movimentazioni di denaro) e, in quanto tali, saranno escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA (sull'argomento v. anche, circolare n. 34/E del 21 novembre 2013).

Ciò precisato, il con il comma 91 in commento si prevede che i contributi di importo fino a 50 milioni di euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, sono erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell'intervento in forma globale, ovvero quota imponibile e IVA, e progressivamente alla realizzazione dell'intervento medesimo, se il provvedimento di concessione del contributo reca la dicitura "comprensivo di IVA".

Il comma 92 stabilisce, invece, che nel caso di contributi concessi senza la dicitura "comprensivo di IVA", lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell'intervento.

Il comma 93 precisa che le citate disposizioni dei commi 91 e 92 si applicano anche ai contributi per i quali la relativa attività di rendicontazione non si sia conclusa e, comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo finale, fermo restando che, in ogni caso, non sono presenti oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche.

Infine, atteso il carattere di imposta c.d. armonizzata che contraddistingue l'IVA e la conseguente necessità per gli Stati membri di uniformarsi agli ordinari meccanismi applicativi di detta imposta

stabiliti a livello unionale dalla Direttiva del Consiglio n. 112/2006/CE, il comma 94 in commento dispone che le disposizioni di cui ai precedenti commi da 91 a 93 si applicano subordinatamente alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva n. 112/2006/CE. Tale ultimo articolo della Direttiva n. 112/2006/CE stabilisce, fra l'altro, che il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla stessa Direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Pertanto, sino a quando non interverrà l'autorizzazione della Commissione dell'Unione europea, le previsioni in tema di contributi dello Stato a società partecipate, contenute nei commi da 91 a 93, non potranno trovare applicazione.

5.5 REGIME SPECIALE IVA PER I PRODUTTORI AGRICOLI - PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE LEGNO E LEGNA DA ARDERE (comma 662)

La disposizione in commento, nell'ambito della disciplina del regime speciale per i produttori agricoli, stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'[articolo 34, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972](#), le percentuali di compensazione di cui al medesimo art. 34, comma 1, applicabili - ai fini del calcolo della detrazione forfetizzata - al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Il citato articolo 34 del d.P.R. n. 633 prevede, ai fini IVA, un regime speciale per i produttori agricoli, i quali possono, comunque, optare per l'applicazione dell'imposta secondo le regole ordinarie.

In particolare, i produttori agricoli che applicano il predetto regime speciale:

- all'atto della vendita dei prodotti agricoli espressamente indicati nella Tabella A, Parte I, allegata al [d.P.R. n. 633 del 1972](#), applicano le aliquote proprie previste per le cessioni di tali prodotti agricoli e ittici;
- all'atto della determinazione dell'imposta dovuta, in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale, detraggono un importo corrispondente alle "percentuali di compensazione" calcolate sulle vendite degli stessi prodotti agricoli venduti.

In merito ai prodotti oggetto della disposizione in commento, si evidenzia che le percentuali di compensazione a questi applicabili fino all'anno 2018 sono previste dal D.M. 12 maggio 1992 e successive modificazioni. In particolare, l'articolo 1, lettera d), del citato decreto ha stabilito l'applicabilità della percentuale di compensazione in misura pari al 2 per cento per i prodotti di cui ai numeri 43), 44), 45) e 46) della tabella A, parte I, allegata al [d.P.R. n. 633 del 1972](#), ossia:

- legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine nonché per i cascami di legno compresa la segatura;
- legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato;
- legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale;

- sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato.

Ai sensi dello stesso comma 662, si osserva che l'innalzamento delle percentuali di compensazione, operato con decreto del MEF da emanarsi di concerto con il MIPAAF, è effettuato nel limite massimo di spesa previsto dalla medesima disposizione (1 milione di euro l'anno), a decorre dall'anno 2019.

5.6 VENDITA DI TITOLI DI ACCESSO AD ATTIVITÀ DI SPETTACOLO (commi 1099 e 1100)

Le disposizioni in commento recano previsioni modificative e integrative della disciplina volta a contrastare il fenomeno del c.d. SECONDARY TICKETING, vale a dire la vendita di "titoli di accesso ad attività di spettacolo" effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei titoli di accesso.

Tale disciplina di contrasto al SECONDARY TICKETING è stata introdotta dall'articolo 1, commi 545 e 546, della [legge n. 232 del 2016](#) (legge di bilancio 2017). In attuazione delle originarie previsioni recate dal comma 545 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 12 marzo 2018 recante "ADOZIONE DELLE SPECIFICAZIONI E REGOLE TECNICHE ATTUATIVE IN MATERIA DI SECONDARY TICKETING".

Il citato D.M. del 12 marzo 2018 riguarda in particolare la vendita e le altre forme di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo attraverso reti di comunicazione elettronica, prevedendo che:

a) ai fini della disciplina in argomento di contrasto al fenomeno del SECONDARY TICKETING, per "titoli di accesso ad attività di spettacolo" devono intendersi i titoli di accesso per ciascuna manifestazione da intrattenimento di cui alla tariffa allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#), o ciascuna manifestazione spettacolistica di cui alla tabella C, numeri da 1 a 4, allegata al [d.P.R. n. 633 del 1972](#).

Tali titoli di accesso rappresentano, sotto il profilo fiscale, la modalità certificativa propria per le attività di spettacolo e di intrattenimento.

Si ricorda, infatti, che, sotto il profilo fiscale, per le attività di spettacolo elencate nella Tabella C allegata al [d.P.R. n. 633 del 1972](#), nonché per le attività di intrattenimento elencate nella Tariffa allegata al [d.P.R. n. 640 del 1972](#), è previsto un sistema di certificazione proprio costituito dai titoli di accesso emessi mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000 (v. per le attività di spettacolo, l'[articolo 74-quater del d.P.R. n. 633 del 1972](#) e, per le attività di intrattenimento, l'[articolo 6 del d.P.R. n. 640 del 1972](#)).

b) la vendita o le altre forme di collocamento dei titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica devono avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi che impediscano l'acquisto da parte di programmi automatici (cosiddetti "bot") e siano in grado di identificare l'acquirente;

c) le specifiche tecniche per la realizzazione di sistemi che rispettino le condizioni di cui al precedente punto b) sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Per quanto attiene alle novità normative recate dalla legge di bilancio 2019, i commi 1099 e 1100 dell'articolo 1 della stessa legge di bilancio 2019 intervengono, rispettivamente, a modificare l'articolo 1, comma 545, della legge di bilancio 2017 e ad introdurre nel citato articolo 1 della legge di bilancio 2019 i commi da 545-BIS a 545-QUINQUIES.

Tra le novità si segnala quella recata dal nuovo comma 545-BIS dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 - introdotto dal comma 1100 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 - secondo cui, a decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#). Da tale prescrizione sono esclusi, oltre alle manifestazioni sportive, gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo.

Per quanto di interesse in questa sede, si fa presente che lo stesso comma 545-bis in argomento prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione del comma 545-bis dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, previa intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, siano stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi o il cambio di nominativo.

In ottemperanza di questa disposizione, il 1° marzo 2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate lo schema di provvedimento del direttore dell'Agenzia, che riunisce i contenuti attuativi del D.M. 12 marzo 2018, quelli attuativi del comma 545-bis della legge di bilancio 2017, nonché disposizioni di modifica di precedenti decreti e provvedimenti già emanati dall'Agenzia delle entrate in materia di biglietterie automatizzate. La pubblicazione dello schema di provvedimento è stata effettuata previa notifica alla Commissione europea in ottemperanza alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (recepita nell'ordinamento italiano con [d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 223](#)), che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

5.7 FATTURAZIONE ELETTRONICA E DATI FISCALI TRASMESSI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA (commi 53 e 54)

I commi 53 e 54 in commento integrano la disciplina relativa alla trasmissione dei dati fiscali dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

In particolare, il comma 53, sostituendo l'articolo 10-BIS (recante "DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER GLI OPERATORI SANITARI") del [decreto-legge n. 119 del 2018](#), impone, per il periodo d'imposta 2019 ai soggetti

tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il divieto di emettere fatture elettroniche attraverso il sistema di interscambio con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Va qui ricordato che l'[articolo 9-BIS, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018](#), introdotto dalla legge di conversione n. 12 del 2019, ha esteso la disposizione in commento e, quindi, il divieto di fatturazione elettronica "AI SOGGETTI CHE NON SONO TENUTI ALL'INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA, CON RIFERIMENTO ALLE FATTURE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SANITARIE EFFETTUATE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE".

Sempre nell'ambito dell'intervento di sostituzione dell'[articolo 10-BIS del decreto-legge n. 119 del 2018](#), viene poi disciplinata l'utilizzazione dei dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria, anche mediante un rinvio, a tale proposito, per la disciplina di dettaglio, ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministero della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 54 sostituisce il [comma 6-QUATER dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015](#), comma introdotto dal citato [decreto-legge n. 119 del 2018](#), in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, il quale stabilisce che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri direttamente mediante il Sistema tessera sanitaria.

Anche in tale caso, sono introdotte norme per il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, sempre attraverso un rinvio, a tale proposito, per la disciplina di dettaglio, ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministero della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

5.8 ESONERO OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE STIPULATI DA SOGGETTI PASSIVI CON OPZIONE PER IL REGIME DI CUI ALLA [legge n. 398 del 1991](#) (comma 56)

Il comma 56 abroga il [comma 02 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 119 del 2018](#), il quale disponeva che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro con opzione per il regime di cui alla [legge 16 dicembre 1991, n. 398](#), nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari.

Resta, invece, in vigore il [comma 01 dello stesso articolo 10 del decreto-legge n. 119 del 2018](#), il quale, integrando l'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015](#), prevede che sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui alla [legge n. 398 del 1991](#), e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. La stessa norma prevede che tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, "ASSICURANO CHE LA FATTURA SIA EMESSA PER LORO CONTO DAL CESSIONARIO O COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA".

Si precisa, al riguardo, che i soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui alla [legge n. 398 del 1991](#) applicano, per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali, il regime speciale IVA previsto dall'[articolo 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972](#) (v. [articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544](#)).

Tale regime speciale prevede, fra l'altro, l'esonero dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie.

5.9 CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE (comma 354)

Il comma 354, modificando l'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015](#), in materia di fatturazione elettronica, dispone che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, solo su richiesta, a questi ultimi, dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

L'intervento normativo, specificando che le fatture elettroniche sono "rese disponibili" ai consumatori finali da parte dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate "solo su richiesta" di questi ultimi, recepisce le indicazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento in tema di fatturazione elettronica del 20 dicembre 2018.

5.10 ESTENSIONE DELL'ISTITUTO DEL GRUPPO IVA AI GRUPPI BANCARI COOPERATIVI ([articolo 20 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito con modificazioni dalla [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#))

L'[articolo 20 del decreto-legge n. 119 del 2018](#) estende ai Gruppi Bancari Cooperativi, di cui all'[art. 37-BIS del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#) (Testo Unico Bancario - TUB), la possibilità di optare per la costituzione di un Gruppo IVA di cui al [Titolo V-bis del d.P.R. n. 633 del 1972](#).

In particolare, il citato articolo 20, al comma 1, apporta le seguenti modificazioni agli articoli 70-TER e 70-SEPTIES del [d.P.R. n. 633 del 1972](#):

a) all'articolo 70-ter, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-BIS. IL VINCOLO FINANZIARIO SI CONSIDERA ALTRESÌ SUSSISTENTE TRA I SOGGETTI PASSIVI, STABILITI NEL TERRITORIO DELLO STATO, PARTECIPANTI AD UN GRUPPO BANCARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 37-BIS DEL TESTO UNICO DI CUI AL [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#)".

b) all'articolo 70-septies, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "PER I GRUPPI IVA COSTITUITI TRA I SOGGETTI DI CUI ALL'ULTIMO PERIODO DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 70-TER, IL RAPPRESENTANTE DI GRUPPO È LA SOCIETÀ CAPOGRUPPO DI CUI ALLA LETTERA A) DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 37-BIS DEL TESTO UNICO DI CUI AL [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#)".

Il comma 2 dell'articolo 20 in commento stabilisce, inoltre, che "PER L'ANNO 2019, LA DICHIARAZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO IVA DA PARTE DEI PARTECIPANTI AD UN GRUPPO BANCARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 37-BIS DEL TESTO

UNICO DI CUI AL [decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385](#), HA EFFETTO SE PRESENTATA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 E SE A TALE DATA SUSSISTONO I VINCOLI FINANZIARIO, ECONOMICO E ORGANIZZATIVO DI CUI ALL'[articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#). IL VINCOLO FINANZIARIO SI CONSIDERA SUSSISTERE SE A TALE DATA È STATO SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DI COESIONE DI CUI AL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 37-BIS DEL TESTO UNICO DI CUI AL [decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385](#). LA DICHIARAZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO IVA HA EFFETTO DAL 1° LUGLIO 2019 SE PRESENTATA DAI PARTECIPANTI AD UN GRUPPO BANCARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 37-BIS DEL TESTO UNICO DI CUI AL [decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385](#), PREVIA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COESIONE DI CUI AL MEDESIMO ARTICOLO 37-BIS, SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2018 ED ENTRO IL 30 APRILE 2019".

La novella normativa, attraverso la modifica dell'[articolo 70-ter del d.P.R. n. 633 del 1972](#), prevede una specifica ipotesi di controllo basato sul vincolo contrattuale, ai sensi del quale risulta integrato il vincolo finanziario necessario per l'applicazione della disciplina del gruppo IVA, prevista dal [Titolo V-bis del d.P.R. n. 633 del 1972](#), ai Gruppi Bancari Cooperativi.

In proposito, si rappresenta che, in base alla normativa vigente, la costituzione del gruppo IVA presuppone l'esistenza di un vincolo finanziario costituito da un rapporto di controllo di diritto, diretto o indiretto, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, n. 1\), del codice civile](#), che richiede alla controllante di disporre della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria della società controllata.

Il Gruppo Bancario Cooperativo (GBC), costituito ai sensi della legge di riforma del settore del credito cooperativo ([decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 aprile 2016, n. 49](#)), si caratterizza per particolari regole di costituzione dettate dal TUB.

La peculiare normativa del settore del credito cooperativo obbliga, infatti, le banche cooperative ad aderire al GBC sulla base del contratto di adesione, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione per le BCC-CR neocostituite (ex art. 33, comma 1-bis del TUB) e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (ex art. 2, commi 3 e 4, del [decreto-legge n.18 del 2016](#)).

In particolare, l'[art. 37-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993](#), come modificato in sede di riforma delle BCC, prevede che la società capogruppo eserciti l'attività di direzione e coordinamento sulle banche aderenti al gruppo sulla base al citato contratto. La Capogruppo, in base alla normativa richiamata, deve essere una società costituita in forma di società per azioni, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo. Il medesimo contratto di coesione deve assicurare, tra l'altro, oltre che l'esistenza di una situazione di controllo, come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo, nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo, ivi compresi i controlli e i poteri di influenza sulle banche aderenti, volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria.

Per effetto della normativa che regola il settore del credito cooperativo, pertanto, il rapporto di controllo, idoneo ad individuare il vincolo finanziario ai fini della costituzione del gruppo IVA, non è ravvisabile all'interno del GBC nell'esercizio maggioritario del voto assembleare, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, n. 1\), del codice civile](#), bensì nell'esercizio dei poteri esercitati dalla capogruppo per effetto delle condizioni contrattuali dettate dal contratto di coesione.

In proposito, preme evidenziare che il contratto di coesione, disciplinato dall'art. 37-bis, commi 3 e 7-bis, del TUB rappresenta lo strumento principale con il quale la capogruppo esercita l'attività di direzione e coordinamento sulle BCC, sulle società bancarie, finanziarie e strumentali e sui sottogruppi territoriali eventualmente costituiti. Il contratto di coesione disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo e indica: a) la banca capogruppo, cui sono attribuiti la direzione e il coordinamento del gruppo; b) i poteri della capogruppo nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo.

Il comma 3 dell'art. 37-bis, sopra citato, delimita, dunque, i poteri della capogruppo, che devono obbligatoriamente essere ricompresi nel contratto di coesione, mentre il comma 7-bis demanda all'organo di vigilanza la definizione del contenuto minimo del contratto stesso.

È, pertanto, nel contratto di coesione, disciplinato dall'art. 37-bis, commi 3 e 7-bis, del TUB, che si individua la delimitazione dell'esercizio del controllo all'interno del GBC. Attraverso tale strumento negoziale si definisce, infatti, il rapporto tra capogruppo e controllate, seppure informato al rispetto delle finalità mutualistiche che caratterizzano il mondo del credito cooperativo.

Considerata la peculiarità del Gruppo Bancario Cooperativo, il contratto di coesione configurerebbe una situazione assimilabile al controllo, diretto o indiretto, previsto dall'[articolo 2359, primo comma, n. 1\), del codice civile](#) per le società.

La scelta operata dal Legislatore risulta conforme con le linee guida sulle modalità di attuazione del Gruppo IVA che la Commissione UE ha fornito nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 2 luglio 2009.

In particolare, per quanto concerne l'individuazione del vincolo finanziario, la Commissione in tale sede ha ritenuto che possa farsi riferimento ad una percentuale di partecipazione al capitale o ai diritti di voto (oltre il 50 per cento) o sulla base di un vincolo contrattuale consistente nella stipula di un contratto di franchising, chiarendo che ciò garantirebbe che un'impresa ha effettivamente il controllo su un'altra.

L'articolo 20 in commento inserisce, inoltre, nel [comma 2 dell'articolo 70-septies del d.P.R. n. 633 del 1972](#), la disposizione secondo cui, nel GBC, il rappresentante di gruppo è la società capogruppo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 385 del 1993](#).

In conformità con quanto sopra rappresentato, in ragione dei poteri esercitati dalla capogruppo nei confronti delle banche aderenti al GBC, secondo le condizioni dettate dal contratto di coesione, si individua nella capogruppo la società che assumerà il ruolo di rappresentante del Gruppo IVA ex [art. 70-septies d.P.R. n. 633 del 1972](#).

Il comma 2 dell'articolo 20 in commento detta, inoltre, le regole per la disciplina del periodo transitorio.

La norma, per comprendere i GBC nell'ambito della disciplina del Gruppo IVA, prevede che la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA:

- ha effetto dal 1° gennaio 2019, se presentata entro il 31 dicembre 2018 e se, a tale data, sussistono i vincoli finanziario, economico e organizzativo richiesti dall'[art. 70-TER d.P.R. n. 633 del 1972](#);
- ha effetto dal 1° luglio 2019, se presentata, previa sottoscrizione del contratto di coesione, successivamente al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019.

6. REGISTRO, BOLLO E ALTRI TRIBUTI INDIRECTI

6.1 IMPOSTA DI REGISTRO (comma 1084)

Il comma 1084 stabilisce che "L'[articolo 1, comma 87, lettera a\), della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), COSTITUISCE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL TESTO UNICO DI CUI AL [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#)".

L'[articolo 1, comma 87, lettera a\), della legge n. 205 del 2017](#) (legge di bilancio 2018) ha modificato l'[articolo 20 del d.P.R. n. 131 del 1986](#) (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), la cui attuale formulazione è la seguente: "L'IMPOSTA È APPLICATA SECONDO LA INTRINSECA NATURA E GLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO PRESENTATO ALLA REGISTRAZIONE, ANCHE SE NON VI CORRISPONDA IL TITOLO O LA FORMA APPARENTE, SULLA BASE DEGLI ELEMENTI DESUMIBILI DALL'ATTO MEDESIMO, PRESCINDENDO DA QUELLI EXTRATESTUALI E DAGLI ATTI AD ESSO COLLEGATI, SALVO QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTICOLI SUCCESSIVI".

Come chiarito dalla relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2018, la modifica prevista dall'[articolo 1, comma 87, lettera a\), della legge n. 205 del 2017](#) "è volta a dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti in merito alla portata applicativa dell'[articolo 20 del DPR 26 aprile 1986, n. 131](#) (TUR), rubricato 'interpretazione degli atti'".

Nella stessa relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2018 viene affermato che:

- la modifica introdotta dalla [legge n. 205 del 2017](#) "è volta, dunque, a definire la portata della previsione di cui all'articolo 20 del TUR, al fine di stabilire che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici 'collegati' con quello da registrare";
- "ove si configuri un vantaggio fiscale che non può essere rilevato mediante l'attività interpretativa di cui all'articolo 20 del TUR, tale vantaggio potrà essere valutato sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell'abuso del diritto di cui all'[articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212](#) (Statuto dei diritti del contribuente)".

6.2 ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE NON LUCRATIVE RICONOSCIUTE DAL CONI (comma 646)

Attraverso l'integrazione dell'articolo 27-BIS della tabella di cui all'allegato B annesso al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), l'esenzione dall'imposta di bollo già

prevista per gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti "DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI" viene estesa anche ai medesimi atti, documenti, ecc. posti in essere o richiesti "DALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA FINE DI LUCRO RICONOSCIUTI DAL CONI".

Si precisa che, relativamente al richiamo, operato dal citato articolo 27-BIS, alle "FEDERAZIONI SPORTIVE ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI", con circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 (cfr. paragrafo 8), è stato chiarito che la previsione di esenzione dall'imposta di bollo recata dal medesimo articolo 27-BIS si applica anche in favore delle Discipline Sportive Associate atteso che le norme extra-fiscali che istituiscono e regolamentano le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate sono le stesse e che le attività sportive svolte sia dalle Federazioni Sportive Nazionali che dalle Discipline Sportive Associate sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli 15 e 16 del [decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242](#) (in tema di riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI).

6.3 IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PER BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI (comma 1128)

Il comma 1128 in esame modifica la disciplina della somma da versare prevista a titolo di acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale da parte di Poste italiane s.p.a., delle banche e degli altri enti e società finanziari normativamente individuati, nonché dalle imprese di assicurazioni.

In particolare, la percentuale della somma da versare a titolo di acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale dai predetti soggetti - nei termini e con le modalità previsti dall'[articolo 15-BIS del d.P.R. n. 642 del 1972](#) - passa dal 95 al 100 per cento a partire dagli anni successivi al 2020.

Tale innalzamento è operato attraverso la modifica del [comma 9 dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), che già in precedenza aveva elevato la percentuale dell'acconto stabilita dal citato [articolo 15-BIS del d.P.R. n. 642 del 1972](#).

6.4 IMPOSTA SERVIZI DIGITALI (commi da 35 a 50)

Le disposizioni in commento prevedono l'istituzione di un'imposta sui servizi digitali (di seguito, nel presente paragrafo, anche "ISD" o "imposta").

La norma in commento tiene conto delle iniziative in campo internazionale ed europeo con riferimento alla tassazione dell'economia digitale.

Per quanto concerne il profilo internazionale, in ambito Ocse, la relazione "TAX CHALLENGES ARISING FROM DIGITALISATION - INTERIM REPORT 2018: INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS", evidenzia la necessità di adeguare il sistema fiscale internazionale alla digitalizzazione dell'economia e individua gli elementi di cui devono tenere conto i paesi che intendono introdurre misure per affrontare le sfide fiscali connesse alla digitalizzazione.

Nel contesto dell'Unione Europea, nel marzo 2018 la Commissione europea ha lanciato la Proposta di Direttiva del consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali (Bruxelles, 21.3.2018 COM(2018) 148 final) (2).

Per quanto concerne gli elementi caratterizzanti la disciplina dell'imposta sui servizi digitali introdotta dalle disposizioni in commento della legge di bilancio 2019, si fa presente, in primo luogo, che i soggetti passivi dell'ISD sono individuati dal comma 36 nei soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;
- b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.

La prima soglia intende limitare l'applicazione dell'imposta ai soggetti economici che sono in grado, grazie alla loro struttura, di fornire i servizi digitali in cui si genera un grande traffico di utenti, dati, pubblicità sul web. La seconda soglia, che fa riferimento ai ricavi ottenuti nel territorio dello Stato, consente di tassare solo quei soggetti che in Italia generano un gettito di una certa consistenza.

L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi (nel prosieguo definiti, esclusivamente ai fini della descrizione della disciplina dell'ISD, quali "servizi digitali"), individuati dal comma 37, alle lettere a), b) e c):

- a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Per espressa previsione normativa del comma 38, non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti che, ai sensi dell'[articolo 2359 del Codice civile](#), si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.

Nella determinazione della base imponibile dell'ISD, i ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette (v. comma 39).

In base alla previsione del comma 40 il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. La stessa disposizione disciplina, inoltre, la correlazione temporale tra il ricavo tassabile ed il relativo periodo d'imposta. Viene stabilito a tale riguardo che un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio digitale tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo.

La finalità della disposizione in commento è stabilire un nesso tra il luogo dove viene utilizzato il servizio e quello dove viene generato il ricavo.

Ai fini della localizzazione dell'utente, il medesimo comma 40 prevede, in relazione a ciascuna tipologia di servizio digitale indicato dalle lettere a), b) e c) del comma 37, un differente criterio di localizzazione nel territorio dello Stato.

In particolare, nel caso di un servizio di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia [servizio di cui al comma 37, lettera a)], un utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale.

Nell'ipotesi poi di un servizio di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi [servizio di cui al comma 37, lettera b)] l'utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se:

1. il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;
2. il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato.

Infine, nell'ipotesi di un servizio di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale [servizio di cui al comma 37, lettera c)], l'utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.

Per quanto attiene alle modalità di calcolo dell'ISD, il comma 41 stabilisce che l'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

Il successivo comma 42 reca previsioni in tema di obblighi di versamento e dichiarativi dell'ISD stabilendo che i soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.

Per quanto concerne la posizione dei soggetti non residenti il comma 43 stabilisce che questi ultimi, se privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell'IVA, qualora nel corso di un anno solare realizzano i presupposti applicativi dell'ISD indicati al comma 36, devono fare richiesta all'Agenzia delle entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali. Lo stesso comma 43 in esame dispone che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al primo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.

Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'ISD, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di IVA, in quanto compatibili (v. comma 44).

In merito alle disposizioni di attuazione e alle modalità applicative delle disposizioni relative all'ISD, i commi 45 e 46 rinviano, rispettivamente:

- ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale (con tale decreto può essere previsto anche, in base al comma 42, che, per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali sia nominata una singola società del gruppo);
- ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate (con tale provvedimento, in base al comma 43, sono anche disciplinate le modalità di richiesta all'Agenzia delle entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali da parte dei soggetti non residenti secondo quanto stabilito dallo stesso comma 43).

In base a quanto stabilito dal comma 47, le disposizioni relative all'ISD si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato comma 45.

Si fa presente, infine, che con il comma 50 viene abrogata la disciplina (recata nell'articolo 1, commi da 1011 a 1019, della legge di bilancio 2018) dell'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, le cui previsioni non hanno mai trovato applicazione.

6.5 RIDETERMINAZIONE DELL'ACCONTO DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI (comma 1066)

La disposizione in esame incrementa l'aliquota dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni - da versarsi entro il 16 novembre di ogni anno ai sensi dell'[articolo 9, comma 1-BIS, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216](#) - all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.

Si ricorda che in precedenza, in base all'[articolo 1, comma 992, della legge n. 205 del 2017](#) (legge di bilancio per il 2018), l'aliquota dell'acconto della citata imposta era stata già elevata al 59 per cento per l'anno 2019, e al 74 per cento per gli anni successivi.

6.6 CANONE TV (commi 89 e 90)

La previsione di interesse è recata dal comma 89 il quale prevede che la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari complessivamente all'importo di euro 90 anche per gli anni successivi al 2018.

7. DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE VARIE E ALTRE NOVITA'

7.1 DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI TRIBUTARI DEI CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA - SALDO E STRALCIO (commi da 184 a 199)

I commi da 184 a 199 consentono di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica mediante il pagamento di una somma determinata in misura differenziata e graduale secondo la condizione economica

del debitore nonché delle somme spettanti all'agente della riscossione. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate.

Nel dettaglio, il comma 184 stabilisce che i debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle relative attività di liquidazione di cui all'[articolo 36-BIS del d.P.R. n. 600 del 1973](#), e all'[articolo 54-BIS del d.P.R. n. 633 del 1972](#), a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica mediante il pagamento di una somma determinata sulla base della condizione economica del debitore. Considerato che il citato comma 184 si riferisce precipuamente ai debiti risultanti da carichi affidati all'agente della riscossione, non rientrano nella definizione agevolata le somme non ancora affidate all'agente della riscossione.

Sono esclusi dall'istituto agevolativo in esame i debiti rientranti nell'ambito applicativo dello stralcio dei debiti previsto dall'[articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018](#), il quale stabilisce che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 119, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di definizione agevolata dei carichi di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 119 (c.d. ROTTAMAZIONE-TER).

Soggetti beneficiari dell'agevolazione sono unicamente le persone fisiche che si trovano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica con riferimento ai debiti risultanti dalle proprie dichiarazioni annuali e dalla relativa attività di liquidazione.

Può accadere che i debiti risultino imputabili alla persona fisica nella sua qualità di erede del contribuente debitore. In tal caso l'erede può avvalersi dell'agevolazione in quanto, subentrando nell'universalità dei beni che costituiscono il patrimonio del defunto, diviene egli stesso titolare del debito del DE CUIUS (al netto delle relative sanzioni in quanto intrasmissibili agli eredi ai sensi di legge). Nell'ipotesi di più eredi, stante il vincolo di coobbligazione solidale sussistente tra gli stessi, l'accesso al SALDO E STRALCIO da parte di uno degli eredi aventi i requisiti di legge potrà determinare l'estinzione del carico a prescindere dal comportamento assunto dagli altri.

Diversamente, con riguardo ai debiti derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni delle società di persone di cui la persona fisica è socio e, pertanto, soggetto coobbligato in via sussidiaria, il socio-persona fisica non può avvalersi del SALDO E STRALCIO in quanto il soggetto di imposta è la società e, pertanto, il debito è escluso dall'ambito applicativo della definizione agevolata. Il socio-persona fisica potrà comunque accedere all'agevolazione con riguardo ai debiti derivanti dalla liquidazione delle proprie dichiarazioni comprensive anche del reddito di partecipazione imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del TUIR.

Il comma 185 - non oggetto di approfondimento in questa sede - consente di definire con modalità agevolate, sempre in caso di grave e comprovata situazione di difficoltà economica, i carichi derivanti dall'omesso versamento di determinati contributi previdenziali, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Agli effetti della nuova disciplina di definizione dei debiti tributari in esame vengono distinte due ipotesi di "grave e comprovata situazione di difficoltà economica" in cui deve versare la persona fisica che voglia avvalersi dell'istituto definitorio. In particolare:

- in base al comma 186, sussiste una "grave e comprovata situazione di difficoltà economica" qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad euro 20.000;
- in base al comma 188, versano comunque (indipendentemente dall'indicatore ISEE) in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (di cui all'[articolo 14-TER della legge 27 gennaio 2012, n. 3](#)).

A seconda che ricorra una ovvero l'altra delle due situazioni di grave e comprovata difficoltà economica, diverse sono le modalità di calcolo delle somme dovute ai fini del perfezionamento della definizione agevolata.

In particolare, il comma 187 stabilisce che, per i soggetti che si trovano nella situazione di "grave e comprovata situazione di difficoltà economica" ancorata all'indicatore ISEE (come sopra definita dal comma 186), i debiti tributari normativamente individuati possono essere estinti senza corrispondere:

- le sanzioni comprese in tali carichi,
- gli interessi di mora di cui all'[articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#),
- le sanzioni e le somme aggiuntive relative ai crediti previdenziali di cui all'[articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#),

e versando:

- a. le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
 1. al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
 2. al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
 3. al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500 e non superiore ad euro 20.000;
- b. le somme maturate a favore dell'agente della riscossione (ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#)) a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il comma 188 stabilisce, invece, che, per i soggetti che versano in situazione di "grave e comprovata situazione di difficoltà economica" per cui è stata aperta una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento, i debiti tributari normativamente individuati possono essere estinti versando:

- a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi in misura pari al 10 per cento;
- b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione (ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999](#)) a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

A tal fine, alla dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata va allegata copia conforme del decreto di apertura della predetta liquidazione.

La procedura per accedere alla definizione agevolata viene disciplinata nei commi da 189 a 193.

Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione agevolata rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione - con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicata dallo stesso agente nel proprio sito INTERNET istituzionale - nella quale lo stesso debitore attesta la presenza della "grave e comprovata situazione di difficoltà economica" (correlata all'ISEE o, diversamente, all'apertura di una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento) e indica i debiti che intende definire e il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dalla norma.

Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così ripartite:

- il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019
- il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020
- il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020
- il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021
- il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di pagamento rateale si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni che disciplinano in via generale la rateazione dei debiti tributari (recate dall'[articolo 19 del d.P.R. n. 602 del 1973](#)).

Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica, ove sussistenti, il difetto dei requisiti relativi alla "grave e comprovata situazione di difficoltà economica" o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli normativamente ammessi alla definizione agevolata e la conseguente impossibilità di estinguere il debito in base a tale disciplina.

In tali casi, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata, ove definibili con la cd. "ROTTAMAZIONE-TER" (definizione agevolata ai sensi dell'[articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018](#)), sono automaticamente inclusi nell'ambito di tale ultima definizione e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento, scade il 30 novembre 2019 mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Limitatamente ai debiti relativi ai carichi per i quali il debitore aveva presentato la dichiarazione per la cd. "ROTTAMAZIONE-BIS" (definizione agevolata ai sensi dell'[articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148](#)) ma non effettuato l'integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della

"ROTTAMAZIONE-TER" è invece ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Al fine di coordinare tra loro le procedure di definizione agevolata disciplinate dall'ordinamento, il comma 194 consente di estinguere i debiti in commento anche se già oggetto di precedenti "rottamazioni" (di cui, rispettivamente, all'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](#), e all'[articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 2017, n. 172](#)) se per tali precedenti "rottamazioni" il debitore non abbia perfezionato la relativa definizione con l'integrale pagamento delle somme dovute. In tali casi, considerato che i versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette "rottamazioni" restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione, oggetto della definizione agevolata sarà il debito residuo.

Nei commi da 195 a 197 vengono disciplinati gli aspetti attinenti:

- ai controlli sulle autodichiarazioni dei contribuenti rese a fini ISEE (comma 195): l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione ISEE nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi (controllo effettuabile fino alla trasmissione degli elenchi dei debitori che si sono avvalsi della rottamazione-TER di cui all'[articolo 3, comma 19, del decreto-legge n. 119 del 2018](#));
- alla procedura da seguire in caso di rilevamento di eventuali irregolarità o omissioni non costituenti falsità (comma 196): in tal caso il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a venti giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
- alle conseguenze in caso di mancata o tempestiva produzione da parte del debitore della documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati e in caso di irregolarità o omissioni costituenti falsità (comma 197): in detta eventualità non si determinano gli effetti di definizione agevolata e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo, fermi restando gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

Con una previsione di chiusura, il comma 198, per gli aspetti non oggetto di disciplina da parte delle disposizioni della legge di bilancio 2019 sopra esaminate, rinvia, in quanto compatibili, a talune specifiche previsioni in tema di disciplina della c.d. rottamazione-TER di cui all'[articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018](#).

Il comma 199 disciplina la copertura delle disposizioni sulla definizione agevolata oggetto di disciplina da parte dei commi precedenti.

7.2 RIDUZIONE A METÀ DELL'IRES AI SENSI DELL'[articolo 6 del DPR n. 601 del 1973](#) (commi 51, 52 e 52-bis)

Il comma 51 in commento dispone l'abrogazione dell'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#) recante la previsione del beneficio della riduzione a metà dell'IRES nei confronti dei seguenti soggetti, a condizione che abbiano personalità giuridica:

- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

- Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "IN HOUSE PROVIDING" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

Con il successivo comma 52 della legge di bilancio 2019 è stato stabilito che "LA DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER IL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2018 È EFFETTUATA CONSIDERANDO QUALE IMPOSTA DEL PERIODO PRECEDENTE QUELLA CHE SI SAREBBE DETERMINATA APPLICANDO LA DISPOSIZIONE ABROGATIVA DELL'[articolo 6 del DPR n. 601 del 1973](#), DI CUI AL COMMA 51".

Tale disciplina, tuttavia, è stata da ultimo oggetto di un intervento correttivo ad opera del [decreto-legge n. 135 del 2018](#)

In particolare, l'[articolo 1 del citato decreto-legge n. 135 del 2018](#), al comma 8-BIS, lettera b), inserito dalla legge di conversione n. 12 del 2019, stabilisce che "LA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 51 SI APPLICA A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA DI PRIMA APPLICAZIONE DEL REGIME AGEVOLATIVO DI CUI AL COMMA 52-BIS", il quale, a sua volta, prevede che "CON SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI SONO INDIVIDUATE MISURE DI FAVORE, COMPATIBILI CON IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO CON MODALITÀ NON COMMERCIALI ATTIVITÀ CHE REALIZZANO FINALITÀ SOCIALI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI SOLIDARIETÀ E SUSSIDIARIETÀ. È ASSICURATO IL NECESSARIO COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEL TERZO SETTORE, DI CUI AL [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#)."

In sostanza, in base a tale intervento correttivo, l'abrogazione dell'agevolazione della riduzione a metà dell'IRES, prevista dall'[articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973](#), anziché avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019, opererà a partire dal primo periodo d'imposta in cui troverà applicazione il regime agevolativo da definire con successivi provvedimenti legislativi secondo le previsioni contenute nel comma 52-BIS sopra richiamato.

In definitiva, il beneficio di cui all'[articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973](#) continua, anche successivamente al 31 dicembre 2018, a trovare applicazione; questo fino "al periodo d'imposta di prima applicazione" del regime agevolativo da definire con successivi provvedimenti legislativi di cui al citato comma 52-BIS.

Per completezza, si fa presente che il Codice del Terzo settore, all'articolo 89, comma 5, reca una previsione di coordinamento con l'[articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973](#).

In particolare, l'[articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 117 del 2017](#) - mediante l'inserimento nell'[articolo 6 del DPR n. 601 del 1973](#) di una specifica disposizione - stabilisce che la riduzione a metà dell'IRES, ivi prevista, non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore e che per gli enti religiosi civilmente riconosciuti (di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice del Terzo settore) iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale elencate all'articolo 5 del medesimo Codice.

Tale previsione di coordinamento recata dall'articolo 89, comma 5, del Codice del Terzo settore troverà applicazione per gli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (prevista per talune disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore dall'articolo 101, comma 10, dello stesso Codice) e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

7.3 TERZO SETTORE (commi 82 e 83)

Il comma 82, mediante l'aggiunta della lettera b-bis) al [comma 3 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017](#) (Codice del Terzo settore), introduce una nuova disposizione in base alla quale sono considerate non commerciali, ai fini IRES, le attività di interesse generale svolte in particolari settori da "FONDAZIONI DELLE EX ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA", a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.

I settori di attività in relazione ai quali opera la norma agevolativa sono quelli recati dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore, vale a dire:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#), e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e alla [legge 22 giugno 2016, n. 112](#), e successive modificazioni;
- b. interventi e prestazioni sanitarie;
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Sotto il profilo soggettivo, la nuova previsione fa riferimento alle fondazioni di diritto privato derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi delle previsioni recate dal [decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#) (disciplinante il riordino delle IPAB).

Inoltre, considerato che il comma 82 interviene sull'articolo 79, comma 3, del Codice del Terzo settore e che quest'ultima disposizione prevede, al comma 1, che la disciplina di cui al Titolo X del medesimo Codice trovi applicazione "AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, DIVERSI DALLE IMPRESE SOCIALI", si ritiene che nei confronti di tali soggetti il beneficio previsto dalla nuova disposizione si applica a condizione che:

- gli stessi siano iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (non ancora istituito);

- gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività indicate dalla norma e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi;

- risultino rispettati, in generale, tutti i requisiti ai fini del possesso e del mantenimento della qualifica di ente del Terzo settore.

Il comma 83 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 stabilisce che l'agevolazione introdotta dal comma 82 in esame si applica ai sensi e nei limiti della disciplina degli aiuti "DE MINIMIS" recata dal diritto dell'Unione europea e, in particolare, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «DE MINIMIS», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «DE MINIMIS» nel settore agricolo.

Si precisa che per l'agevolazione in argomento - in quanto contenuta in una disposizione [[lettera b-bis\) del comma 3 dell'articolo 79 del D.Lgs. n. 117 del 2017](#)] inserita nell'ambito del Titolo X del Codice del Terzo settore - operano i termini applicativi previsti dall'articolo 104, comma 2, dello stesso Codice, secondo il quale le disposizioni del Titolo X, salvo specifiche eccezioni, si applicano agli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (prevista dall'articolo 101, comma 10, del citato Codice per talune previsioni fiscali in esso contenute) e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

Attualmente tali condizioni di operatività non risultano ancora realizzate e, pertanto, la nuova previsione agevolativa contenuta nel comma 82 in argomento non è ancora applicabile.

7.4 REGIME FISCALE IRES STRUTTURE PERIFERICHE DI NATURA PRIVATISTICA DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (comma 1022)

Il comma 1022 dell'articolo 1, della legge di bilancio 2019 modifica il comma 3 dell'articolo 148 del TUIR, inserendo tra i soggetti destinatari dell'agevolazione recata da tale ultima disposizione "LE STRUTTURE PERIFERICHE DI NATURA PRIVATISTICA NECESSARIE AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI PER ATTUARE LA FUNZIONE DI PREPOSTO A SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE".

Al fine di chiarire la portata della nuova disposizione occorre preliminarmente richiamare, in sintesi, il contenuto dell'agevolazione prevista dall'articolo 148, comma 3, del TUIR.

Il comma 3 dell'articolo 148 del TUIR prevede un regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti non commerciali associativi, consistente nella decommercializzazione, ai fini IRES, delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, "NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI, ASSOCIATI O PARTECIPANTI, DI ALTRE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO LA MEDESIMA ATTIVITÀ E CHE PER LEGGE, REGOLAMENTO, ATTO COSTITUTIVO O STATUTO FANNO PARTE DI UN'UNICA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE, DEI RISPETTIVI ASSOCIATI O PARTECIPANTI E DEI TESSERATI DALLE RISPETTIVE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI (...)" nonché nella decommercializzazione, sempre ai fini IRES, delle cessioni, effettuate da parte

degli stessi enti, anche nei confronti di terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Detta norma stabilisce, in sostanza, la non imponibilità ai fini IRES di talune operazioni effettuate da specifiche categorie di enti non commerciali associativi, quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti:

- a) le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati;
- b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- c) le stesse attività devono essere effettuate "IN DIRETTA ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI".

Il regime agevolativo di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR si applica a condizione che gli enti interessati conformino i loro statuti, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, alle clausole, individuate dal comma 8 dell'articolo 148 del TUIR, dirette a garantire la non lucratività dell'ente nonché l'effettività del rapporto associativo.

Si ricorda, altresì, che, al verificarsi dei presupposti normativamente stabiliti dall'[articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), in capo agli enti che, essendo in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalle norme di riferimento, intendano avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 148 del TUIR, grava l'onere della comunicazione all'Agenzia delle entrate, mediante apposito modello (cd. Modello EAS), dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali.

Per effetto della modifica recata dal comma 1022 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, sono ricompresi nell'ambito applicativo dell'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR anche "LE STRUTTURE PERIFERICHE DI NATURA PRIVATISTICA NECESSARIE AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI PER ATTUARE LA FUNZIONE DI PREPOSTO A SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE".

La nuova tipologia di enti inserita nell'ambito applicativo dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, può beneficiare della decommercializzazione a condizione che tali enti non solo possiedano le caratteristiche previste dal citato comma 1022, ma soddisfino anche i presupposti generali richiesti per la fruizione del beneficio fiscale in esame.

In sostanza, ai fini della fruizione del beneficio della decommercializzazione IRES di cui trattasi, è necessario che le "STRUTTURE PERIFERICHE":

- siano dotate di autonoma soggettività sotto il profilo tributario rispetto agli enti pubblici non economici cui si correlano, vale a dire devono qualificarsi come autonomi soggetti passivi d'imposta ai sensi dell'articolo 73 del TUIR;
- abbiano natura privatistica e la forma giuridica di enti di tipo associativo;
- siano qualificabili, sotto il profilo tributario, quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR;

- siano necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse;
- rispettino tutte le condizioni stabilite dal comma 3 dell'articolo 148 del TUIR (svolgimento delle attività decommercializzate ai fini IRES "in diretta attuazione degli scopi istituzionali" ed in favore di iscritti, associati o partecipanti o degli altri soggetti previsti dalla norma) nonché tutte le altre condizioni normativamente stabilite ai fini della fruizione del beneficio di cui trattasi, come sopra descritte

7.5 ZONA FRANCA URBANA SISMA CENTRO ITALIA (comma 759)

Il comma 759 reca misure estensive delle agevolazioni relative alla disciplina della Zona Franca Urbana (ZFU) Sisma Centro Italia recata dall'[articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017](#), al quale vengono apportate modificazioni.

Attualmente, l'[articolo 46, comma 2, del citato decreto-legge n. 50 del 2017](#) prevede per le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU in argomento, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, la possibilità di beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, per quanto attiene ai tributi di competenza dell'Agenzia delle entrate, delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività esercitata dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella stessa ZFU;
- b) esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività esercitata dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta.

Le disposizioni del comma 759 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 intervengono, per quanto di interesse, in questa sede, sui seguenti profili.

Anzitutto viene stabilito che le esenzioni perviste dal citato [comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017](#) spettano anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della ZFU in argomento entro il 31 dicembre 2019 (in precedenza il limite temporale era posto al 31 dicembre 2017). Vengono escluse, tuttavia, da tali benefici le imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 (trattasi di imprese operanti nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica) che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#) (trattasi dei c.d. comuni del cratere).

Le nuove disposizioni, inoltre, estendono fino al periodo di imposta 2020 la fruibilità delle agevolazioni riconosciute all'interno della ZFU in esame (in precedenza era previsto che le citate agevolazioni fossero concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del [decreto-legge n. 50 del 2017](#) e per quello successivo).

7.6 ZONA FRANCA URBANA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA (comma 1020)

La disposizione in commento interviene al fine di estendere la disciplina delle agevolazioni in favore delle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca urbana (ZFU) istituita all'interno del territorio della Città Metropolitana di Genova dall'[articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2018, n. 130](#), al fine di sostenere le imprese colpite dal crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 (di seguito "evento").

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, con la modifica del [comma 3 dell'articolo 8, del decreto-legge n. 109 del 2018](#), viene prevista, fra l'altro, la proroga, anche per l'esercizio 2019, delle esenzioni dal versamento di talune imposte in favore delle imprese che hanno subito una riduzione del fatturato all'interno della ZFU della Città metropolitana di Genova, attualmente concesse solo per il periodo di imposta in corso alla data del 20 novembre 2018.

Si ricorda che le esenzioni in argomento possono essere richieste, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di Genova, dalle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della ZFU in argomento e che hanno subito una riduzione del fatturato a causa dell'evento. In particolare, deve trattarsi di una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017.

Le agevolazioni di carattere fiscale che possono essere chieste, in alternativa agli altri benefici (anche fiscali) previsti dagli articoli 3 e 4 dello stesso [decreto-legge n. 109 del 2018](#), sono, fra l'altro, per quanto interessa i tributi di competenza dell'Agenzia delle entrate, i seguenti:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività esercitata dall'impresa nella zona franca;
- b) esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività esercitata dall'impresa nella ZFU, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta.

Il comma 1020, in commento, dell'articolo 1 della legge di bilancio prevede, inoltre, con la modifica del [comma 4 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 109 del 2018](#), l'estensione del termine di spettanza delle esenzioni in esame previste anche per le imprese che avviano una nuova attività. In particolare, viene stabilito che le esenzioni spettano anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della ZFU entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività (in precedenza il termine di avvio dell'attività era fissato al 31 dicembre 2018).

Si rammenta che le agevolazioni citate sono concesse, in base a quanto stabilito dal [comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 109 del 2018](#), ai sensi e nei limiti di specifiche norme dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".

Si fa presente, infine, che per l'attuazione degli interventi agevolativi in esame, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile

2013 recante "CONDIZIONI, LIMITI, MODALITÀ E TERMINI DI DECORRENZA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE IN FAVORE DI MICRO E PICCOLE IMPRESE LOCALIZZATE NELLE ZONE FRANCHE URBANE DELLE REGIONI DELL'OBIETTIVO «CONVERGENZA»".

7.7 PROROGA TERMINI SISMA CENTRO ITALIA (commi 991, da 993 a 995, 997 e 998)

I commi in argomento recano previsioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016.

Le disposizioni di interesse in questa sede sono recate dai commi 991, 993 e 994.

I commi 991 e 993 introducono previsioni modificative dell'[articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016](#), relativo alla proroga e alla sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché alla sospensione di termini amministrativi nell'ambito degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016.

In particolare, viene previsto, fra l'altro, mediante la modifica, rispettivamente, dei commi 11 e 16 dell'[articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016](#), che:

- la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'[articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972](#), deve avvenire entro il 1° giugno 2019 anziché entro il 16 gennaio 2019 e che il numero delle rate mensili in cui può essere dilazionato il versamento è elevato da 60 a 120, a decorrere dal 1° giugno 2019;
- l'esenzione da IRPEF e IRES del reddito dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Centro Italia, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, operi fino all'anno di imposta 2020 (in luogo del termine relativo all'anno d'imposta 2018).

Il comma 994 introduce delle modifiche all'[articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 aprile 2017, n. 45](#), concernente la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, nell'ambito dei comuni interessati dai terremoti del Centro Italia del 2016. In particolare, la predetta sospensione (in precedenza prevista sino al 31 dicembre 2018 viene prorogata al 31 dicembre 2019).

7.8 MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE (comma 245)

Il comma 245, apportando modifiche all'[articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#), stabilisce l'innalzamento del limite all'utilizzo del contante, di cui all'[articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), da euro 3.000 ad euro 15.000, in relazione all'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo, effettuati presso i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-TER del [d.P.R. n. 633 del 1972](#) (I.E. commercianti al minuto e assimilati e agenzie di viaggi e turismo), dalle persone fisiche

di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, al ricorrere di determinate condizioni.

In particolare, è richiesto che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisisca una fotocopia del passaporto del cessionario o del committente, nonché un'apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [d.P.R. n. 445 del 2000](#), attestante che lo stesso non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione all'Agenzia delle entrate della volontà di avvalersi della disciplina recata dall'articolo 3 del richiamato [decreto-legge n. 16 del 2012](#).

7.9 FONDI DI VENTURE CAPITAL (commi da 210 a 217 e da 219 a 220)

Le misure adottate sono volte a incentivare la destinazione di risorse finanziarie ai Fondi di Venture Capital.

Si segnala che in alcune disposizioni si fa riferimento, al fine di individuare il criterio della residenza del soggetto in favore del quale avviene l'investimento, al concetto di:

- "FONDI DI VENTURE CAPITAL RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DI CUI AL [d.P.R. n. 917 del 1986](#), O IN STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O IN STATI ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO" [comma 210, lettera b)];

- "STRUMENTI FINANZIARI, ANCHE NON NEGOZIATI NEI MERCATI REGOLAMENTATI O NEI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE, EMESSI O STIPULATI CON IMPRESE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DI CUI AL [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#)" (comma 212);

- "piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#)" (comma 213).

7.10 MODIFICA DELLA SOGLIA DI ACCESSO ALL'INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI ([articolo 01 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito con modificazioni dalla [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#))

L'[articolo 01 del decreto-legge n. 119 del 2018](#), inserito dalla legge di conversione n. 136 del 2018, riduce da trenta a venti milioni di euro la soglia di investimenti per i quali le imprese che intendono effettuare nuovi investimenti nel territorio dello Stato possono presentare lo speciale interpellato introdotto nell'ordinamento dall'[articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.](#)

147, al fine di dare certezza al contribuente che investe nel territorio dello Stato in merito ai profili fiscali del proprio piano di investimento.

Il citato articolo 01, al comma 2, stabilisce che la nuova formulazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 si applica con riferimento agli interpelli presentati con decorrenza 1° gennaio 2019.

Come chiarito con circolare n. 25/E del 1° giugno 2016, l'interpello sui nuovi investimenti consente alle imprese (residenti e non residenti, con o senza stabile organizzazione nel territorio) che intendono effettuare investimenti di rilevante entità nel territorio dello Stato, e aventi ricadute occupazionali significative e durature, di ottenere dall'Agenzia delle entrate certezza in merito ai profili fiscali del proprio piano di investimento, attraverso la presentazione di un'unica istanza di interpello.

Nell'originaria formulazione della norma primaria, l'accesso alla tipologia di interpello in commento era circoscritto, sotto il profilo dell'ammontare dell'investimento, ai soggetti che implementassero nel territorio BUSINESS PLAN di valore non inferiore a trenta milioni di euro. La disposizione introdotta, nel ridurre la predetta soglia a venti milioni di euro, ha inteso ampliare la platea dei soggetti che possono accedere alla procedura, nell'ottica di incentivare - attraverso la certezza nell'interpretazione delle norme tributarie garantita dalla particolare tipologia di interpello - la realizzazione in Italia di nuovi e importanti investimenti.

Tra gli effetti della risposta resa dall'Agenzia delle entrate agli investitori è ascrivibile l'ingresso "agevolato" al regime di adempimento collaborativo introdotto dagli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente). L'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 147 del 2015 stabilisce, infatti, che "IL CONTRIBUENTE CHE DÀ ESECUZIONE ALLA RISPOSTA, A PRESCINDERE DALL'AMMONTARE DEL SUO VOLUME D'AFFARI O DEI SUOI RICAVI, PUÒ ACCEDERE ALL'ISTITUTO DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO AL RICORRERE DEGLI ALTRI REQUISITI PREVISTI".

Pertanto, la riduzione della soglia minima di investimenti prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015, nel consentire la presentazione dell'istanza di interpello sui nuovi investimenti a una categoria di investitori più ampia, garantisce al contempo a un maggior numero di imprese l'accesso "facilitato" (i.e., a prescindere dal requisito dimensionale di cui alla disciplina di riferimento) al regime di adempimento collaborativo.

In ordine ai criteri di quantificazione dell'investimento si rinvia alle indicazioni fornite con la citata circolare n. 25/E del 2016, con la quale sono stati resi chiarimenti sull'ambito applicativo e sulle modalità di presentazione dell'interpello sui nuovi investimenti.

7.11 ESTENSIONE DEL REGIME DI CUI AL titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, NEL CASO DI SOCIETÀ PARTECIPANTI AL GRUPPO IVA (articolo 20, comma 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)

L'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, ha inserito il nuovo comma 6-BIS, all'articolo 70-DUODECIES del d.P.R. n. 633 del 1972, al fine di introdurre una previsione

di estensione del regime di "ADEMPIMENTO COLLABORATIVO" (di seguito anche "regime") di cui [titolo III del decreto legislativo n. 128 del 2015](#), nel caso di società partecipanti al gruppo IVA. In particolare, è previsto che, nel caso di adesione al regime di adempimento collaborativo, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'[articolo 70-QUATER del d.P.R. n. 633 del 1972](#), il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime.

In merito alla RATIO e alla portata estensiva della novella inserita con il nuovo comma 6-BIS occorre effettuare alcune considerazioni.

In ossequio alle finalità individuate dall'[articolo 3 del decreto legislativo n. 128 del 2015](#), il regime di adempimento collaborativo si propone l'obiettivo di promuovere forme di cooperazione e collaborazione rafforzata tra Agenzia delle entrate e contribuenti di maggiori dimensioni, basate sul dialogo e sulla fiducia reciproca. L'adozione di tale approccio comporta rilevanti investimenti per i soggetti che intendono aderire.

Infatti, conformemente ai requisiti fondamentali individuati dal successivo [articolo 4 del decreto legislativo n. 128 del 2015](#), ai fini dell'accesso al regime è attualmente richiesto ai contribuenti istanti di rispettare standard di GOVERNANCE del rischio fiscale particolarmente elevati (possesso di un efficace sistema di gestione del rischio fiscale) che vengono attentamente validati dall'Amministrazione finanziaria in fase di ammissione.

Giova poi ricordare, inoltre, che l'[articolo 7, comma 4, lettera B\) del decreto legislativo n. 128 del 2015](#), prevede una fase di prima applicazione del regime (con termine finale fissato al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 30 dicembre 2016), alla cui conclusione saranno progressivamente individuati ulteriori contribuenti ammissibili che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese.

Da quanto sopra evidenziato, appare evidente come il nuovo comma 6-BIS si inserisca nel quadro della progressiva estensione della platea dei soggetti ammissibili al regime di adempimento collaborativo, in coerenza con quanto stabilito dal citato [articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 128 del 2015](#).

Ne deriva che l'estensione del regime di adempimento collaborativo a tutti i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, benché obbligatoria, non può ritenersi automatica, ma comunque subordinata al possesso degli altri requisiti previsti dal [decreto legislativo n. 128 del 2015](#), in capo ad ogni singolo partecipante. Pertanto, il contribuente che fa parte di un Gruppo IVA cui partecipa una società che abbia aderito o sia stata ammessa al regime di adempimento collaborativo deve, al fine di dar corso all'obbligo di legge introdotto dalla novella legislativa, presentare istanza di ammissione al regime di adempimento collaborativo.

Depositata l'istanza, l'Ufficio competente avvierà la rituale attività istruttoria relativa al riscontro dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al regime e comunicherà al contribuente l'esito della verifica dei requisiti entro centoventi giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza o della documentazione di cui al punto 4.5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n.

54237 del 14 aprile 2016, salva l'eventuale sospensione dei termini di cui al punto 5.3 del medesimo Provvedimento.

Conformemente a quanto già previsto dall'[articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2015](#), il regime si applicherà a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all'Agenzia delle entrate.

In virtù del fatto che a oggi il modello di adesione al regime di adempimento collaborativo già approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 54749 del 14 aprile 2016 (recante "INTEGRAZIONE DEL MODELLO DI ADESIONE AL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PROT. N. 53237 DEL 14 APRILE 2016") non contempla appositi campi per i soggetti appartenenti al gruppo IVA, i contribuenti interessati, nelle more dell'approvazione di un nuovo modello, potranno allegare all'istanza una dichiarazione in carta libera circa l'appartenenza al gruppo IVA e i dati identificativi del soggetto del gruppo già ammesso al regime di adempimento collaborativo o che abbia presentato richiesta di adesione allo stesso.

Si chiarisce da ultimo che, nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime di adempimento collaborativo da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo per la perdita dei requisiti di legge o per inosservanza dei relativi adempimenti ([articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015](#)) non può essere dichiarata per cause connesse all'estensione del regime ai soggetti partecipanti al gruppo IVA.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

NOTE:

(1)

Cfr. articolo 1, commi da 556 a 563, della [legge n. 232 del 2016](#) (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi 889 a 897, della [legge n. 208 del 2015](#) (legge di stabilità 2016), articolo 1, commi da 140 a 147, della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) (legge di stabilità 2014), articolo 1, commi da 469 a 476, della [legge 23 dicembre 2005, n. 266](#) (legge finanziaria 2006).

(2)

Si rileva, per completezza, che nel corso dell'ECOFIN del 4 dicembre 2018, i Ministri dell'Economia e Finanze dei Paesi UE hanno deciso che i lavori sull'imposta oggetto della proposta della Commissione si concentreranno su un'ipotesi di imposta il cui ambito è limitato ai ricavi generati dalla pubblicità digitale (c.d. Digital Advertising Tax, o "DAT").

PER SCARICARE LA CIRCOLARE 8/E

[CLICCA QUI](#)



SENTENZE

1.4

CODICE DEI CONTRATTI E AVVALIMENTO: IL CONSIGLIO DI STATO INTERPELLA LA CORTE UE

Consiglio di Stato n. 02005/2020

Con l'ordinanza n.2005/2020 pubblicata il 20 marzo, la terza sezione del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione se l'art. 63 della direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativo all'istituto dell'avvalimento, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), osti all'applicazione della normativa nazionale italiana in materia di avvalimento e di esclusione dalle procedure di affidamento, contenuta nell'art. 89, comma 1, quarto periodo, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo la quale nel caso di dichiarazioni non veritiere rese dall'impresa ausiliaria riguardanti la sussistenza di condanne penali passate in giudicato, potenzialmente idonee a dimostrare la commissione di un grave illecito professionale, la stazione appaltante deve sempre escludere l'operatore economico concorrente in gara, senza imporgli o consentirgli di indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, in sostituzione della prima, come stabilito, invece nelle altre ipotesi in cui i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Ha ricordato la sezione di Palazzo Spada che la giurisprudenza nazionale, ormai consolidata, ritiene che: a) in forza del combinato disposto dei citati artt. 80, comma 5, lettera f-bis, e 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di avvalimento, la dichiarazione mendace presentata dall'impresa ausiliaria comporta l'esclusione dalla procedura

di gara dell'operatore economico che si è avvalso della sua capacità per integrare i prescritti requisiti di partecipazione; b) nell'ipotesi di dichiarazione mendace o di attestazione non veritiera dell'impresa ausiliaria sul possesso dei requisiti ex art. 80, l'art. 89, comma 3, non è applicabile e, quindi, l'operatore economico non può sostituire l'impresa ausiliaria. Si ritiene, infatti, che l'art. 89 prevede espressamente l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci provenienti dall'impresa di cui egli si avvale (Cons. St., sez. V, n. 6529 del 2018; id. n. 69 del 2019; Delibera Anac n. 337/2019). La sostituzione dell'impresa ausiliaria è consentita solo nelle altre ipotesi in cui risultano mancanti i pertinenti requisiti di partecipazione. Questo indirizzo interpretativo risulta ormai consolidato in giurisprudenza e la parte appellata non ha indicato nuovi argomenti idonei a contrastarne la correttezza.

Ha aggiunto la Sezione che:

a) la ratio dell'istituto dell'avvalimento è quella di favorire la massima partecipazione degli operatori economici al mercato degli appalti pubblici, aprendolo ad imprese di per sé prive di requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e consentendo loro la dimostrazione dei requisiti medesimi per relationem, attraverso il concorso di terzi soggetti ausiliari;

b) l'istituto dell'avvalimento ha tradizionalmente goduto di ampio favore nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, che lo ha elaborato e ha contrastato prassi interpretative e disposizioni normative nazionali che potessero ostacolarne l'impiego.

Esemplificativa di questo indirizzo è la sentenza del 10 ottobre 2013 in causa C-94/12, SWM Costruzioni, con la quale la Corte ha risolto una questione per rinvio pregiudiziale sollevata dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato circa la compatibilità con il diritto UE della normativa nazionale (art. 49, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006) che vietava al concorrente in una pubblica gara di appalto di avvalersi - salvo ipotesi eccezionali - di più di un'impresa ausiliaria. In quella sede la Corte ha definito la questione coniugando il principio della piena apertura concorrenziale con quello dell'effettività della messa a disposizione dei requisiti necessari.

Secondo la Corte, infatti, "la direttiva 2004/18 consente il cumulo delle capacità di più operatori economici per soddisfare i requisiti minimi di capacità imposti dall'Amministrazione aggiudicatrice, purché alla stessa si dimostri che il candidato o l'offerente che si avvale delle capacità di uno o di svariati altri soggetti disporrà

effettivamente dei mezzi di questi ultimi che sono necessari all'esecuzione dell'appalto".

La Corte ha richiamato il generale obiettivo dell'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza "nella misura più ampia possibile, obiettivo perseguito dalle direttive in materia a vantaggio non soltanto degli operatori economici, ma parimenti delle amministrazioni aggiudicatrici" (v., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2009, Conisma, in causa C-305/08). Nello stesso senso viene in rilievo la sentenza del 7 aprile 2016 in causa C-324/14, Partner Apelski Dariusz, con la quale la Corte ha chiarito che le disposizioni UE in tema di avvalimento riconoscono "il diritto di qualunque operatore economico di fare affidamento, per un determinato appalto, sulle capacità di altri soggetti (...), purché sia dimostrato all'amministrazione aggiudicatrice che il candidato o l'offerente disporrà effettivamente delle risorse di tali soggetti che sono necessarie per eseguire detto appalto, e non è escluso che l'esercizio di tale diritto possa essere limitato, in circostanze particolari, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto in questione e delle finalità dello stesso (...)".

La Corte ha tuttavia chiarito che eventuali limiti nazionali all'esercizio del diritto di avvalimento devono essere guardati con rigore, alla luce dei principi di parità di trattamento e non discriminazione. Sulla stessa scia si pone, in ambito nazionale, la pronuncia del Consiglio di Stato Ad. Plen., del 4 novembre 2016, n. 23, la quale afferma, con specifico riferimento all'istituto dell'avvalimento, che "trattandosi di obiettivi generali dell'ordinamento Eurounitario (e sulla base di generali canoni ermeneutici di matrice UE), grava sull'operatore nazionale l'obbligo di interpretare le categorie del diritto nazionale in senso conforme ad essi (c.d. criterio dell'interpretazione conforme) e di non introdurre in relazione ad essi vincoli e limiti ulteriori e diversi rispetto a quelli che operano in relazione alle analoghe figure del diritto interno (si tratta di un corollario applicativo dei generali principi di parità di trattamento e di non discriminazione che devono assistere le posizioni giuridiche e gli istituti di matrice Eurounitaria)".

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

IL FRESATO D'ASFALTO E' UN SOTTOPRODOTTO E NON UN RIFIUTO SE SODDISFA SPECIFICHE CONDIZIONI

TAR VENETO n37/2020

Il “fresato”, materiale rinvenuto nel piazzale di cava può essere classificato come sottoprodotto, ai sensi dell’art. 184-bis d. lgs. 152/2006». Lo ha affermato la terza sezione del Tar Veneto nella sentenza n.37/2020. In questa sentenza i giudici amministrativi veneziani rinviando a quanto chiarito dal Consiglio di Stato sez. IV, con la sentenza 6 ottobre 2014, n.4978, secondo cui: “Questa Sezione ha avuto modo di occuparsi della problematica costituita dalla natura del fresato d’asfalto, se vada qualificato come rifiuto, secondo la classificazione di cui al D.M. 5/2/1998 e l’inserimento nel codice europeo dei rifiuti, oppure debba essere considerato un sottoprodotto, idoneo, come tale, ad essere riutilizzato, esprimendo l’avviso che in concreto il fresato d’asfalto può essere annoverato come un sottoprodotto purché in presenza di specifiche condizioni tecniche (Cons. Stato Sez. IV 21 maggio 2013 n.4151). Così questa Sezione - e il Collegio aderisce pienamente a quanto in precedenza statuito con il citato *decisum* - ha in primo luogo precisato che deve trattarsi di un prodotto di cui il detentore non deve disfarsi e con le caratteristiche che ne permettono il reimpiego, come previsto dall’art.184 bis del Codice dell’Ambiente (d.lgs. n. 152/2006) secondo cui:

“E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art.183 comma 1 lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- a)** la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b)** è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c)** la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana". Il Tar Veneto conclude che "alla luce dei requisiti di carattere generale testé indicati dalla normativa di settore, il fresato d'asfalto, in linea di massima, non deve essere condotto e conferito in discarica come rifiuto speciale". Nondimeno detto sottoprodotto "deve soddisfare, specifiche condizioni, rappresentate essenzialmente dal fatto che il nuovo utilizzo del fresato in questione deve essere integrale, avvenire nel corso di un processo di produzione o di utilizzazione senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale; e solo in presenza di tali requisiti si può considerare il fresato un sottoprodotto; altrimenti deve essere classificato come un rifiuto speciale".

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

TRA I VARI DIFETTI COSTRUTTIVI RIENTRANO ANCHE I DIFETTI DEL CAPPOTTO TERMICO

Corte di Cassazione n.22093/2019

Tra i gravi difetti costruttivi rientrano anche i difetti nel cappotto termico. Lo ha precisato la Corte di cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza n. 22093/2019. In questa ordinanza la suprema Corte ricorda che "la gravità di un difetto, agli effetti dell'art. 1669 c.c., è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto. Questa Corte ha così costantemente spiegato che configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inadeguati e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (**nella specie, trattandosi di difetti costruttivi nella tamponatura delle pareti esterne dell'edificio in condominio, causa di una riduzione del 50% della resistenza termica**), purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo

godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici”.

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

I TERMINI PER LA DENUNCIA DEI DIFETTI D'OPERA PARTONO DALLA PERIZIA

Corte di Cassazione n.3674/2019

Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'articolo 1669 del Codice civile a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e non dalla data del dibattito assembleare. Tale principio è stato enunciato di recente dalla Corte di cassazione con la [sentenza n. 3674/2019](#), che ha affrontato il problema dell'identificazione degli elementi conoscitivi necessari ai fini della scoperta dei vizi e dal cui rilevamento decorrono i termini di decadenza annuale e quello decennale di prescrizione previsti dall'articolo 1669 citato. L'articolo 1669 del Codice civile stabilisce che i vizi di costruzione o per difetto di immobili o cose destinate a lunga durata manifestati entro i 10 anni dal compimento devono essere denunciati dal committente entro un anno dalla scoperta e il diritto al risarcimento si prescrive entro un anno dalla denuncia.

Con la recente ordinanza la suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello con la quale, quest'ultima, aveva rigettato la domanda del condominio e dei proprietari delle unità immobiliari volta a richiedere il risarcimento dei danni alle parti comuni e alle proprietà esclusive per i gravi difetti derivanti dall'esecuzione dei lavori di costruzione dell'edificio perché ritenuto, il diritto, prescritto. La Corte territoriale aveva stabilito che il termine di prescrizione annuale era cominciato a decorrere dalla data della lettera con cui l'amministratore aveva denunciato i gravi difetti di cui avevano discusso i condomini in assemblea (2007) assumendo, solo allora, la consapevolezza della gravità dei danni. Per la stessa

Corte d'appello, quindi, l'azione era iniziata quasi sette anni dopo la scoperta dei vizi la quale non poteva ritenersi avvenuta con la perizia tecnica (2013) considerata un "mero espediente" per superare l'eccezione di prescrizione. Di contrario avviso la Corte di cassazione, che ha premesso che per far sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente è necessario che quest'ultimo abbia una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause.

Dal giorno in cui il committente consegua tale sicura conoscenza dei vizi decorre il termine di un anno per effettuare la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'articolo 1669 del Codice civile a pena di decadenza. Tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale.

Per i supremi giudici, pertanto, la corte di merito aveva errato perché aveva ritenuto la perizia tecnica un "espediente" per aggirare la prescrizione valorizzando, invece, oltre misura il dibattito assembleare fino a considerarlo come momento della scoperta dei difetti senza considerare che manifestazioni di scarsa rilevanza, dibattiti e semplici sospetti non costituiscono "**un apprezzabile grado di conoscenza della gravità**" dei difetti nell'esecuzione dell'opera che è, invece, necessario per far sorgere la responsabilità in capo all'appaltatore.

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

DIFETTI COSTRUZIONE IMMOBILI: LA RESPONSABILITA' DEL VENDITORE E COSTRUTTORE

Corte di Cassazione n.23132/2018

Con l'**ordinanza n. 23132/2018**, la seconda sezione civile della Corte di cassazione ha sottolineato che **il venditore può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera**, non solo quando i lavori sono eseguiti in economia, ma anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera è affidata a un terzo. Nel dettaglio, la Cassazione ha affermato che "*la denuncia di gravi difetti di costruzione, oltre che dal committente e suoi aventi causa, può essere fatta valere anche dagli acquirenti*

dell'immobile, in base al principio che le disposizioni di cui all'art. 1669 cod. civ. mirano a disciplinare le conseguenze dannose di quei difetti che incidono profondamente sugli elementi essenziali dell'opera e che influiscono sulla durata e solidità della stessa, compromettendone la conservazione e configurano, quindi, una responsabilità extracontrattuale, sancita per ragioni e finalità di interesse generale". Il venditore può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera, non soltanto quando i lavori sono eseguiti in economia, ma anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera è affidata a un terzo, al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale, in quanto il venditore abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, sicché, anche in tali casi, la costruzione dell'opera è a lui riferibile. Proprio questa attività di interferenza o di controllo, così come quella di progettazione, documentano, in generale, il coinvolgimento del venditore committente e la sua corresponsabilità, salvo che, in ipotesi limite, sia dimostrata la incolpevole estraneità.

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

GARA D'APPALTO E CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI (C.E.L.)

Consiglio di Stato 1320/2020

Nella sentenza n. 1320 pubblicata il 21 febbraio 2020, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha precisato che il Certificato Esecuzione Lavori (C.E.L.) "non attesta l'affidabilità dell'impresa nell'esecuzione di tutte le obbligazioni sorte dal contratto di appalto, ma solo la corretta esecuzione dei lavori, ossia la sua capacità tecnico – organizzativa, ed è per questa ragione che può senz'altro ammettersi che la committenza certifichi anche lavori eseguiti in forza di contratto non ancora concluso, ma che, nondimeno l'impresa deve essere in possesso del C.E.L., con il quale intende dar prova del requisito, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta".

Infatti, Palazzo Spada ricorda che costituisce principio consolidato “quello per cui i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata di esecuzione del contratto; consentire l’integrazione del C.E.L. nel corso della procedura costituirebbe palese violazione del principio della par condicio tra i concorrenti”.

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

COMPETENZE PROFESSIONALI DEL GEOMETRA: SI ALLA VALUTAZIONE SULLA STATICA

Corte Cassazione n.4439/2020

Nella sentenza n. 4439 pubblicata il 20 febbraio 2020, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha giudicato infondata una doglianza con la quale si lamentava violazione degli artt. 16, 17, 18 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 nonché omessa valutazione di un punto decisivo della controversia, rilevando che solo ingegneri e architetti hanno la competenza a valutare opere che incidono sulla statica degli edifici, con la conseguenza che il parere espresso dal semplice geometra non potrebbe essere posto a fondamento di alcuna decisione. Secondo la ricorrente la Corte d'appello e, prima ancora, il Tribunale ben avrebbero potuto disporre una consulenza tecnica d'ufficio. La Cassazione, respingendo la doglianza, ha ricordato che “Secondo il costante orientamento di questa Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi, le norme relative alla scelta del consulente tecnico d'ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che la decisione di affidare l'incarico ad un professionista (nella specie, geometra) iscritto ad un albo diverso da quello pertinente alla materia al quale si riferisce la consulenza (nella specie, ingegneri), ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione (Cass. 12 marzo 2010, n. 6050; per la riaffermazione del principio generale, v., di recente, Cass. 28 settembre 2015,

n. 19173). Alla luce di tali rilievi, la doglianza che investe la mancata nomina di un diverso consulente tecnico è priva di qualunque fondamento”.

PER LEGGERE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

CONSULENZA TECNICA CONSEGNATA DOPO I TERMINI CONSENTITI

Corte Cassazione sez. Tributaria n.3464/2020

Con l'ordinanza n.3464 del 2020, la seconda sezione civile della Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui *"In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, in caso di perizia depositata dopo la scadenza del termine concesso dal giudice, è legittima, ove non sia possibile l'individuazione della parte di incarico svolta tempestivamente, la riduzione di un terzo dell'onorario ai sensi dell'art.52, ultima parte, del D.P.R. n.115 del 2002, dovendosi ritenere che l'esclusione del compenso per "il periodo successivo alla scadenza del termine", prevista dalla suddetta norma, osti al riconoscimento di vacanze computabili oltre il numero massimo calcolabile per i giorni compresi nel termine fissato, ma non consenta di acquisire la prestazione senza remunerazione, determinandosi, diversamente, una sanzione diversa per due situazioni identiche, quali la riduzione di solo un terzo per gli onorari a tariffa variabile e la cancellazione del compenso per gli onorari a tempo di prestazioni comunque validamente effettuate dopo la scadenza, che abbiano portato non alla revoca dell'incarico ma all'acquisizione della relazione"* (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.18331 del 18/09/2015, Rv. 636792; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.22158 del 12/09/2018, Rv.650943).“Ne deriva”, “che la riduzione di 1/3 opera soltanto nell'ipotesi di onorario determinato secondo tariffa, mentre sia nel caso di quantificazione a tempo che in ipotesi di calcolo a vacanza può soltanto operarsi lo scomputo delle prestazioni eseguite successivamente alla scadenza, laddove il consulente tecnico abbia depositato la propria relazione peritale senza rispettare il termine stabilito dal giudice”

PER LEGGERE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

TITOLI EDILIZI: VA DATA LA PREVALENZA AL CONTENUTO DELLA RELAZIONE TECNICA RISPETTO ALLA PLANIMETRIA*Consiglio di Stato n.8390/2019*

In caso di discrasia tra il contenuto della relazione tecnica allegata alla domanda di condono e il segno grafico presente nel progetto disponibile presso il comune, deve darsi prevalenza al primo. Lo ha ribadito la sesta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 8390/2019 pubblicata il 9 dicembre. Con riferimento al processo di formazione del singolo titolo edilizio, Palazzo Spada ricorda (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 agosto 2014 n. 4215) che:

- il titolo edilizio scaturisce dalla compresenza tanto della descrizione letterale dell'opera, contenuta nel testo della concessione, quanto della sua rappresentazione grafica, ricavabile dalle tavole progettuali;
- solo ed esclusivamente in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale, occorre dare prevalenza alla prima, in quanto la valenza del dato letterale, ove il medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico;
- tale conclusione va acquisita sulla base dello stesso principio statuito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2012 n. 1644) in tema di discordanza tra parte normativa e parte grafica dei piani urbanistici, che dunque non trova limitazioni di applicazione estensiva al processo di formazione dei titoli edilizi.

PER SCARICARE LA SENTENZA**[CLICCA QUI](#)****DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: UNA NUOVA SENTENZA***Corte Costituzionale n.13/2020*

Con la sentenza n. 13/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1-bis, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma,

della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione prima, con l'ordinanza n. 156/2018. La disposizione censurata è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera xxx), della legge della Regione Lombardia 14 marzo 2008, n. 4, recante «Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)», e prevede che, ai fini dell'adeguamento, «ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, degli strumenti urbanistici vigenti, non si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444». La disciplina in esame salvaguarda, per i soli interventi di nuova costruzione, «il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a dieci metri» e ne consente la deroga soltanto «tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario», in base alla previsione introdotta dall'art. 4, comma 1, lettera k), della legge della Regione Lombardia 26 novembre 2019, n. 18, recante «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali».

La distanza minima di dieci metri, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 873 e 907 del codice civile, è altresì «derogabile per lo stretto necessario alla realizzazione di sistemi elevatori a pertinenza di fabbricati esistenti che non assolvano al requisito di accessibilità ai vari livelli di piano» (art. 103, comma 1-ter, della legge regionale n. 12 del 2005, aggiunto dall'art. 12, comma 1, della legge della Regione Lombardia 13 marzo 2012, n. 4, recante «Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia»).

PER SCARICARE LA SENTENZA
[CLICCA QUI](#)

CONDOMINIO DISTACCO DALL'IMPIANTO CENTRALIZZATO

Corte di Cassazione n.32441/2019

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 1118, quarto comma, cod. civ., il diritto del condomino a distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato non è disponibile e di conseguenza sono nulle le clausole dei

regolamenti condominiali che vietino il distacco (ex plurimis, Cass. 12580 del 18/05/2017; Cass. 12/05/2017, n. 11970)”.Lo ha ricordato la seconda sezione della Cassazione civile nella ordinanza n.32441/2019. In questa ordinanza, pubblicata l'11 dicembre scorso, la suprema Corte ha precisato che “Il regolamento condominiale può invece legittimamente obbligare il condomino rinunziante a concorrere alle spese per l'uso del servizio centralizzato, poiché il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dall'art. 1123 cod. civ. è derogabile”. “Nel caso di specie, in cui regolamento condominiale che vieta il distacco è preesistente all'entrata in vigore dell'art. 1118, quarto comma, cod. civ., la norma sopravvenuta incide, e non potrebbe essere altrimenti, sull'efficacia della clausola contrattuale, che viene meno”, ha concluso la Cassazione.

PER LEGGERE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN IMMOBILI TUTELATI

Consiglio di Stato n.355/2020

Ai sensi dell'art. 4, l. 9 gennaio 1989, n. 13, l'amministrazione può negare l'autorizzazione per realizzare opere edilizie volte all'abbattimento di barriere architettoniche, in immobili di interesse storico e architettonico, nella sola ipotesi in cui le opere in questione arrechino grave e serio pregiudizio all'intero fabbricato. Lo ha precisato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 355/2020. Ha ricordato la Sezione che la speciale disciplina di favore contenuta nella l. 9 gennaio 1989, n. 13 si applica anche a beneficio di persone anziane le quali, pur non essendo portatrici di disabilità vere e proprie, soffrano comunque di disagi fisici e di difficoltà motorie (Cass. civ., sez. II, 28 marzo 2017, n. 7938). Tale legge infatti, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, esprime il principio secondo il quale i problemi delle persone affette da una qualche specie invalidità devono essere assunti dall'intera collettività, e in tal senso ha imposto in via generale che nella costruzione di edifici privati e nella ristrutturazione di quelli preesistenti, le barriere architettoniche siano eliminate indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte di persone disabili, trattandosi comunque di garantire diritti fondamentali (Corte cost. 10 maggio 1999, n. 167, e Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 2012, n. 18334) e non

già di accordare diritti personali ed intransmissibili a titolo di concessione alla persona disabile in quanto tale (cfr. sul punto Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 2016, n. 3858). In conseguenza di ciò, per le disposizioni contenute nella testé citata l. n. 13 del 1989 si impone “un’interpretazione estensiva, nel senso appena visto” (Cons. St., sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4824). Va rimarcato inoltre che, in particolare, secondo l’art. 4 della legge stessa, gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche previsti dall’art. 2 della legge, ovvero quelli volti a migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate nel senso descritto, si possono effettuare anche su beni sottoposti a vincolo come beni culturali, e la relativa autorizzazione, come previsto dal comma 4 di tale articolo, “può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato”, precisandosi quindi al comma 5 che “il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato”. Si è in tal modo introdotto nell’ordinamento, in ordine ai peculiari valori presidiati dalla legge in esame (tra l’altro non soltanto inerenti all’art. 32 Cost., ma anche di rilievo internazionale, in quanto stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti per le persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale con risoluzione n. 61/106 del 13 dicembre 2006 e ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18) un onere di motivazione particolarmente intenso, e ciò in quanto l’interesse alla protezione della persona svantaggiata può soccombere di fronte alla tutela del patrimonio artistico, a sua volta promanante dall’art. 9 Cost., soltanto in casi eccezionali (Cons. St., sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4824; id. 7 marzo 2016, n. 705; id. 28 dicembre 2015, n. 5845; id. 12 febbraio 2014, n. 682).

PER LEGGERE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

NON E' SANABILE A POSTERIORI L'OMESSA DENUNCIA DI OPERE STRUTTURALI IN AREA SISMICA

Corte di Cassazione n.51652/2019

Con la sentenza n. 51652/2019, la Corte di cassazione penale (Sez. 3) ha ribadito “il consolidato principio, anche di recente ribadito, secondo cui il deposito allo

sportello unico, dopo la realizzazione delle opere e, quindi, "a sanatoria", della comunicazione richiesta dall'art. 93 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati, in quanto l'effetto estintivo è limitato dall'art. 45 del medesimo d.P.R. alle sole contravvenzioni urbanistiche".

Tale principio, aggiunge la suprema Corte, "è certamente estensibile anche ai reati previsti dagli artt. 71 ss. T.U.E. per la violazione della disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. Diversamente dalla previsione di cui all'art. 45, comma 3, d.P.R. 380 del 2001, non v'è, di fatti, alcuna disposizione che preveda l'estinzione di detti reati nel caso di tardivo adempimento degli obblighi omessi, o, più in generale, di "sanatoria" amministrativa delle violazioni e, in forza della citata disposizione, lo stesso accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio".

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

LA CESSIONE DI CUBATURA QUANDO E' CONSENTITA

Corte di Cassazione n.43253/2019

La legittimità della cessione di cubatura tra fondi non contigui deve escludersi, oltre che nei casi in cui gli stessi siano lontani, oppure esprimano diversi indici di fabbricabilità quando più elevato sia quello del fondo cedente, ovvero abbiano diversa destinazione urbanistica, anche laddove l'atto negoziale abbia consentito di realizzare una assai maggiore volumetria in un terreno paesaggisticamente vincolato". Questo principio è stato affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 43253/2019. "La cessione di cubatura", rammenta la suprema Corte, "è un istituto di fonte negoziale, la cui legittimità è stata ripetutamente avallata in sede giurisprudenziale (per tutte si richiama C. St., Sezione V, 28 giugno 2000, n. 3636), in forza del quale è consentita, a prescindere dalla comune titolarità dei due terreni,

la "cessione" della cubatura edificabile propria di un fondo in favore di altro fondo, cosicché, invariata la cubatura complessiva risultante, il fondo cessionario sarà caratterizzato da un indice di edificabilità superiore a quello originariamente goduto.

Onde evitare la facile elusione dei vincoli posti alla realizzazione di manufatti edili in funzione della corretta gestione del territorio, il legittimo ricorso a tale meccanismo è tuttavia soggetto a determinate condizioni, una delle quali - rilevante anche nella vicenda esaminata - è costituita dall'essere i terreni in questione, se non precisamente contermini, quanto meno dotati del requisito della reciproca prossimità, perché altrimenti, attraverso l'utilizzazione di tale strumento, astrattamente legittimo, sarebbe possibile realizzare scopi del tutto estranei ed, anzi, contrastanti con le esigenze di corretta pianificazione del territorio”.

La Cassazione precisa inoltre che “pur essendo spesso stata detta ratio decidendi associata all'ulteriore rilievo - ritenuto parimenti ostativo ad una legittima cessione di cubatura - dell'essere i terreni caratterizzati da indici di fabbricabilità fra loro diversi, si è ritenuto che anche in ipotesi di aree entrambe tipizzate come zona agricola ed aventi il medesimo indice di fabbricabilità non può essere esclusa la illegalità dell'operazione effettuata”. Infatti, va “richiamata l'attenzione sul significativo dato fattuale, più volte correttamente valorizzato dalla giurisprudenza amministrativa, dell'assenza del necessario requisito della "contiguità" dei fondi, intesa nel senso che gli stessi, anche in assenza di continuità fisica tra tutte le particelle catastali interessate dalla nuova costruzione, devono pur sempre essere caratterizzati da una effettiva e significativa vicinanza”.

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

TRASLARE UN FABBRICATO RISPETTO AL PROGETTO APPROVATO E' UNA VARIAZIONE ESSENZIALE

Consiglio di Stato n.104/2020

Il Consiglio di Stato – con la sentenza 07/01/2020, n. 104 – è tornato a trattare il tema della “*modifica sostanziale della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza*”, ribadendo che trattasi di variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 32, D.P.R.

380/2001 (comma 1, lett. c). Non solo lo spostamento del manufatto su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, ma **anche ogni significativa traslazione dell'edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali**, capace di conseguenza di incidere sul rispetto delle prescrizioni normative in tema di distanze minime dalle strade o dai confini nonché sulla destinazione urbanistica dei suoli. Al riguardo gli ermellini hanno richiamato l'orientamento secondo il quale, ai sensi dell'art. 32, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (comma 1, lett. c), **costituisce variante essenziale rispetto al progetto approvato la modifica della localizzazione dell'edificio tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, trattandosi di modifica che comporta una nuova valutazione del progetto da parte dell'amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell'area, mentre sono ininfluenti rispetto all'obbligo di acquisizione da parte dell'interessato di un nuovo permesso di costruire la circostanza che le altre caratteristiche dell'intervento (sagoma, volumi, altezze etc.) siano rimaste invariate rispetto all'originario permesso di costruire, e l'assenza di ogni incidenza della variante sul regime dei distacchi e delle distanze.** In sostanza, secondo la Sentenza, la traslazione della costruzione costituisce uno spostamento del fabbricato su un'area diversa da quella originariamente prevista e quindi **integra gli estremi della variazione essenziale/diformità totale dal titolo edilizio assoggettabile a sanzione demolitoria.** Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha di conseguenza confermato la legittimità dell'ordine di demolizione intimato ai sensi dell'art. 31 del D. P.R. 380/2001 di un manufatto traslato del 20% rispetto al progetto assentito (essendo stata rilevata la sovrapposizione della sagoma dell'edificio in progetto e di quello realizzato solo dell'80%) e comportante la violazione delle regole sulle distanze dai confini. È stata inoltre esclusa l'applicabilità dell'art. 34, D.P.R. 380/2001 che prevede la sanzione amministrativa in luogo della demolizione quando quest'ultima non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità. Tale articolo infatti si riferisce agli interventi o opere realizzati "*in parziale difformità*" dal permesso di costruire e non trova applicazione nel caso di variazioni essenziali.

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)



DAL WEB

1.5

COME EVITARE DI INQUINARE ANCHE CASA NOSTRA

NON INQUINIAMO LE CASE

I dati europei ci mettono in guardia

Vale la pena rifletterci: siamo anche noi a **inquinare** le nostre case. E poiché trascorriamo il 90% del nostro tempo nei luoghi chiusi, è qui che respiriamo la maggior parte degli inquinanti. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, infatti, l'aria negli ambienti *indoor* è tutt'altro che **salubre** e

può essere più inquinata rispetto a quella esterna persino nelle **città**.

POLVERI FATTE IN CASA. Il motivo è che nelle case, negli uffici, nelle scuole o nelle palestre, alle polveri e ai **gas** che penetrano dall'esterno, attraverso porte e **finestre** si somma una miriade di altre molecole nocive prodotte internamente.

Il **Comitato scientifico** sui rischi ambientali e sanitari della Commissione Europea ne ha contate 900, suddividendole per tipologia, fra quelle generate dalla **combustione** (di **sigarette**, ma anche di caminetti, stufe a pellet e fornelli), i composti organici volatili (che si sprigionano dai materiali edili, dagli arredi ma anche dai prodotti per la **pulizia della casa**) e gli allergeni, legati alla presenza di **polvere**, muffe e animali domestici.

DATI EUROPEI. Complessivamente, si stima che in Europa il 2,7% delle malattie sia in qualche modo legato all'esposizione all'inquinamento INDOOR. Si tratta

perlopiù di patologie respiratorie (asma, infezioni, allergie), malattie cardiovascolari, ma anche di alcuni tumori. A differenza di quanto accade per l'**inquinamento** dell'aria esterna, tuttavia, i singoli possono fare molto per ridurre la concentrazione delle **molecole nocive** in casa.

E CHE NESSUNO FUMI! Secondo la **EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY (ERS)**, la misura più efficace per migliorare la qualità dell'**aria** nei luoghi chiusi è non fumare e non permettere ad altri di farlo. Test condotti nelle case degli europei mostrano infatti che in quelle di chi fuma le concentrazioni di **polveri sottili**, formaldeide, benzene e altre sostanze dannose sono di gran lunga superiori. E questo accade anche quando sono presenti altre sorgenti importanti di inquinamento, come per esempio le **stufe a pellet**.

COME ELIMINARE IL CORONAVIRUS DALLE SUPERFICI



È quello che si chiedono tutti: come posso pulire la casa con un disinfettante che neutralizzi il Coronavirus SARS-CoV-2? Nelle scorse settimane c'è stata la corsa all'alcol che è una barriera efficace ma di breve durata. L'alcol, essendo un solvente, quando viene a

contatto con i virus, modifica e altera la struttura chimica delle loro proteine, impedendo a queste sostanze di svolgere le loro funzioni. Le proteine si trovano in tutti gli organismi viventi e sono essenziali per la vita. In pratica l'alcol, distruggendo queste sostanze, uccide i virus. Il problema è che l'alcol dopo qualche minuto evapora e la sua efficacia è limitata.

Adesso l'università Ca' Foscari di Venezia e la start up biotecnologica Delphinus Biotech vogliono testare un prodotto la cui efficacia duri per più giorni. Si tratta di una molecola antivirale di origine vegetale, chiamata BELLEROFEST. L'obiettivo è di creare una trappola biologica che non evapori subito, che isoli il virus e ne distrugga la membrana esterna. Funzionerà? È ciò che ci si aspetta dalla sperimentazione. «Le nostre simulazioni ci dicono che il sistema funziona. Nel giro di qualche giorno saremo in grado di testare BELLEROFEST sul virus vero e

proprio in laboratori specializzati a Padova e Trieste, per poi avviare la produzione» spiega Alessandro Paparella, biologo della Delphinus Biotech.

In caso di risultato positivo, l'azienda ha deciso di concedere al governo italiano la licenza di produzione fino alla fine dell'emergenza sanitaria in corso.

RICEHOUSE: LA CASA TUTTA ITALIANA REALIZZATA CON GLI SCARTI DEL RISO ANTISISMICA E A ZERO EMISSIONI



Riso non solo da mangiare, perché se è vero che la sua produzione è molto impattante per l'ambiente, l'alternativa può essere quella di utilizzare tutti gli scarti per produrre materiali per la bioedilizia e creare così, una casa fatta di riso. L'idea è dell'architetto **Tiziana Monterisi**, ceo di RiceHouse, startup di Biella che, si è aggiudicata il PREMIO SPECIALE REPOWER PER L'INNOVAZIONE, NELL'AMBITO DEL PREMIO GAETANO MARZOTTO 2019 grazie appunto a tutto ciò che, insieme al suo team, è riuscita a realizzare, partendo proprio da un prodotto che troviamo ogni giorno sulle nostre tavole, ma che rappresenta una risorsa naturale nel campo della bioedilizia.

“Da sempre mi occupo di architettura naturale. Quindici anni fa, sono andata a vivere a Biella dove ci sono le risaie e ogni settembre, vedendo bruciare la paglia nel campo, mi sono chiesta se ci potesse essere appunto un utilizzo”.

RiceHouse, come dice la parola stessa, crea delle case (e non solo) fatte con gli **scarti derivati dalla lavorazione del riso**. Il prodotto finale è una struttura antisismica, fatta con materiali naturali poco impattanti per l'ambiente, ma anche

per la salute umana. Una casa insomma che unisce l'aspetto etico con la tecnologia avanzata. "Ad oggi la paglia la bruciano in campo, quindi emettono CO₂. Utilizzandola per creare materiali edili, ne evitiamo l'immissione", dice ancora l'architetto.

Ma non solo, l'utilizzo di scarti risolve anche il problema di smaltimento dei residui in campo e del consumo di suolo, incentivando le condizioni di sostenibilità delle produzioni agro-alimentari tradizionali.

"I materiali che ne derivano sono del tutto naturali, formaldeide free, ottime dal punto di vista acustico e con altissime prestazioni energetiche sia dal punto di vista invernale che estivo e quindi vanno a ridurre o azzerare gli impianti di riscaldamento o raffreddamento".

10 MODI PER RISPARMIARE GAS ED ENERGIA MENTRE SI CUCINA



Risparmiare gas ed energia in cucina si può. Le nostre buone abitudini di rispetto dell'ambiente possono e devono trovare spazio **mentre ci troviamo ai fornelli**. La preparazione dei cibi da portare sulle nostre tavole può infatti avvenire in maniera tale da **risparmiare gas ed energia elettrica** attraverso alcuni piccoli

accorgimenti davvero semplici da mettere in pratica, che ci permetteranno inoltre di **guadagnare tempo prezioso** e di **ottimizzare il nostro ricorso alle risorse energetiche**, rendendo più leggere le bollette. Qui di seguito **dieci stratagemmi** in proposito, restando in attesa di conoscere i vostri.

COTTURA AL VAPORE

La **cottura al vapore** a castello permette la preparazione **contemporanea di più pietanze utilizzando un unico fornello**, la cui fiamma può essere mantenuta sempre bassa e che può essere addirittura spenta alcuni minuti prima del termine della cottura, quando ormai si sarà sviluppato vapore a sufficienza per portarla a

termine. All'interno della pentola potrete cuocere ad esempio, del riso integrale o dei legumi, e riservare la cottura a vapore agli ortaggi da posizionare nei cestelli.

COTTURA DEI LEGUMI

Tra i **legumi essiccati**, lenticchie, ceci e piselli richiedono tempi di cottura minore, ad esempio rispetto ai fagioli o alla soia. Per poter dimezzare i tempi di cottura dei legumi, **esistono alcuni stratagemmi**. Ad esempio, è possibile utilizzare la **pentola a pressione**. Un'ulteriore stratagemma consiste nel **prolungare l'ammollo** dei legumi dalle classiche 8 ore anche fino a 24 ore, ricordandosi di scolarli e sostituire l'acqua ogni 8-12 ore. In questo modo i tempi di cottura si ridurranno sensibilmente, così come l'acqua da utilizzare, che dovrà essere pari al doppio del loro volume. La cottura dei legumi può essere abbreviata anche grazie all'**aggiunta in pentola di un pezzetto di alga kombu** precedentemente ammollata per pochi minuti. È inoltre possibile portare ad ebollizione i legumi **nella loro acqua di cottura, spegnere il fornello ed attendere un'ora**. I legumi si saranno ammorbiditi e i tempi di cottura necessari al momento di riaccendere il fornello risulteranno inferiori.

FORNO ELETTRICO

I forni moderni raggiungono la **temperatura desiderata in tempi brevi**. Ecco perché il più delle volte risulta inutile **preriscaldare il forno** prima di iniziare la cottura. Vi accorgete che le pietanze cuoceranno comunque senza problemi e nel tempo stabilito, anche se il **forno non è stato preriscaldato**. Oltre ad evitare il preriscaldamento, è bene sapere come i forni spesso siano in grado di mantenere la propria temperatura costante anche per **20 minuti una volta spenti**. Ecco perché è possibile spegnere il forno 10-20 minuti prima della cottura, risparmiando energia. Quando si decide di accendere il forno, è bene **sfruttarlo per cuocere il maggior numero di pietanze possibili** nello stesso momento, in modo da ottimizzare tempo e risparmio energetico.

RISCALDARE L'ACQUA

Quando è necessario portare dell'acqua ad ebollizione per la cottura dei cibi, è possibile agire in modo da **diminuire i tempi prestabiliti** in cui la pentola dovrà rimanere sul fornello. Una pentola ricolma d'acqua potrà essere posizionata **vicino ad una stufa o ad un termosifone in inverno** e sotto il sole in estate. Utilizzare un bollitore elettrico a risparmio energetico vi permetterà di portare ad ebollizione l'acqua in breve tempo e di consumare meno gas.

CUOCERE A FREDDO

Si tratta di un'opzione particolarmente valida nella **preparazione del cous cous**, soprattutto nella sua versione estiva. Sebbene le istruzioni presenti sulle confezioni richiedano di ricoprire i **chicchi di cous cous con acqua bollente**, è possibile procedere utilizzando semplicemente dell'acqua fredda. Il cous cous si ammorbiderà comunque e sarà pronto in tempi brevi, senza il minimo consumo di energia. Anche nel caso vogliate **riscaldarlo in padella subito dopo**, il gas utilizzato sarà comunque minore rispetto alla **ricetta classica**.

SPEGNERE LE LUCI

Le **luci posizionate** al di sopra dei fornelli non sono il più delle volte dotate di lampadine a risparmio energetico. È dunque possibile intervenire con una sostituzione delle stesse, anche se la regola principale consiste nel non lasciare accese tali luci inutilmente, magari accompagnate da altri faretti presenti in cucina, proprio nel momento in cui non **vi trovate ai fornelli**. Per risparmiare energia, **accendete le luci** soltanto al momento del bisogno.

COTTURA DELLA PASTA

Non è necessario che l'acqua abbia iniziato a **bollire per versare la pasta nella pentola**. È possibile agire già poco prima che l'acqua raggiunga il punto di ebollizione. È bene non attendere troppo, una volta che l'acqua bolle, nel buttare la pasta. Se gli ospiti o i famigliari sono in ritardo per la cena, spegnete il fornello e coprite la pentola con un coperchio, in modo che l'acqua si mantenga calda. Non gettate l'**acqua di cottura della pasta**. Scolate la pasta raccogliendo l'acqua in una ciotola, in modo da poterla utilizzare per lavare i piatti.

USARE IL COPERCHIO

Il coperchio è un importante alleato mentre si cucina, poiché permette di ridurre i tempi di cottura e di risparmiare gas o energia elettrica. Dunque non dimenticate mai di utilizzare i coperchi, sia nel caso in cui vi serviate di pentole, sia che preferiate le padelle per la **cottura dei cibi**. In particolare, nel caso abbiate la necessità di **riscaldare degli alimenti in padella**, usare il coperchio renderà il tutto molto più rapido.

RISCALDARE I CIBI

Se sapete di dover riscaldare del cibo per il pranzo o per la cena che avevate deciso di conservare in frigorifero, ricordatevi di **estrarlo da esso un po' di tempo prima**, anche con un'ora di anticipo, in modo da abbreviare il tempo necessario. Uno

stratagemma per riscaldare gli alimenti consiste nel posizionarli in un piatto da appoggiare su di una pentola che si trova già sul fornello. Saranno sufficienti pochi minuti.

ELETTRODOMESTICI

L'utilizzo dei comuni elettrodomestici da cucina può essere ridotto **riscoprendo l'impiego di semplicissimi attrezzi manuali**. Pensiamo ad esempio al pestello, alla grattugia e al passaverdura a manovella, oltre che al macinacaffè, che può essere utilizzato per tritare i semi molto piccoli, come i semi di lino, nella preparazione di salse da spalmare o per condire la pasta. I **pistacchi, i pinoli, le mandorle, le noci e altra frutta secca possono essere tritati più o meno finemente avvolgendoli in un tovagliolo in modo da formare un fagotto e passando su di esso con un matterello**, anziché ricorrendo al mixer o al robot da cucina. Niente di più semplice e rapido. Si tratta di un piccolo trucco per **risparmiare energia elettrica**, ricorrendo alla sempre disponibile e **gratuita energia "umana"**.

IL LIEVITO DI BIRRA FA BENE?



Il lievito da fornaio si riproduce ogni pochi minuti mediante **gemmazione**, ossia di formazione per **scissione** di nuovi organismi da un singolo organismo. A sostenere un metabolismo così veloce ci sono alte concentrazioni di proteine, vitamine e minerali. Il lievito di birra, in particolare, è ricco di vitamine del gruppo B, di vitamina

E e H e di lipoproteine. Contiene anche fosforo, potassio, magnesio, calcio, zinco, cromo, selenio, ferro, manganese e rame, tutti elementi di cui anche il corpo umano ha bisogno per sostenere il suo metabolismo. Le lipoproteine sono del tipo HDL e possono perciò aiutare a combattere il cosiddetto *colesterolo cattivo*. La vitamina B1 e il cromo, oltre a costituire un sostegno per le funzioni cardiache, sono in grado di ridurre la quantità di zuccheri presenti nel sangue. Le vitamine del gruppo B e la vitamina H sono importanti per il ricambio della pelle.

COME SI FA? Il *SACCHAROMYCES CEREVISIAE* è anche detto lievito di birra perché in passato si estraeva dai depositi che si formano durante la fermentazione dei mosti di birra, ma, a livello industriale, oggi è ricavato per lo più dalla melassa di barbabietola, un sottoprodotto dell'industria saccarifera della barbabietola da zucchero, che si separa dallo zucchero per centrifugazione. Se però volete cimentarvi anche con un lievito di birra fai-da-te per la pasta del pane e della pizza (ma non per i dolci), c'è l'ottima guida di GialloZafferano.

PER SCARICARE LA GUIDA DI GIALLO ZAFFERANO

[CLICCA QUI](#)

L'ALBERO DI PASQUA



Anche se quest'anno non sarà la solita Pasqua, evitiamo di rinunciare a qualche piccolo addobbo, che ci permetterà di sentirci meno soli e poter godere di una piccola porzione di primavera. Possiamo ricorrere al tipico albero di Pasqua che può

diventare un'idea particolare. E' infatti una delle decorazioni tipiche per la casa. Proprio per via della sua grande diffusione, non esiste una sola tecnica per realizzarlo, ma tantissimi stili e proposte di tipo diverso. L'albero pasquale tradizionale si fa utilizzando rami freschi di piante come ciliegi o albicocchi, i quali

vengono assemblati in un vaso o fissati su una spugna da vivaio (che devi aver cura di inumidire) e abbelliti con numerose decorazioni.

Per questo scopo si possono utilizzare ovetti di Pasqua dipinti, ma anche fiocchi, miniature di pulcini o gallinelle, due dei tipici simboli pasquali dal profondo significato, o colombe. Un'alternativa è creare l'albero di Pasqua partendo dai rami di ulivo benedetto, scegliendo però decorazioni molto leggere vista la fragilità di ciascun ramo.

COME PREPARARSI AD UNA PASQUA DIVERSA E SOLIDALE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS



Mancano pochi giorni e siamo arrivati senza accorgercene a Pasqua e sappiamo ormai che questa sarà davvero diversa da tutte le altre e per noi italiani non sarà facile rinunciare al pranzo con tutta la famiglia e gli amici riuniti nella casa dell'uno o dell'altro o alla classica gita di Pasquetta, ma è importante rispettare le regole se vogliamo uscire il prima possibile da questa lunga quarantena a cui il Coronavirus ci ha costretto.

..mi organizzo la spesa

Dunque restiamo a casa e facciamo mente locale su come organizzarci per tempo per preparare questa insolita Pasqua 2020, che potrebbe rivelarsi anche migliore delle precedenti. Siamo infatti abituati a correre stressati al supermercato a prendere l'ingrediente che ci siamo dimenticati. Siamo abituati a trovare tutti gli scaffali dei supermercati stracolmi e a trovare dal macellaio o dal fruttivendolo tutto

ciò che ci serve per il "solito" pranzo pasquale. Ma quest'anno potrebbe non essere così e ancora più degli anni precedenti sarà fondamentale pensare a un menù ragionato e il più possibile realizzato con prodotti *Made in Italy* e perché no, anche all'insegna della solidarietà verso chi si troverà davvero con il piatto vuoto.

...ho un piano B per il menù

Partiamo qualche giorno prima per ideare i menù di Pasqua e Pasquetta, preparandoci anche un piano B se non dovessimo trovare tutto ciò che ci serve. Ragioniamo la lista della spesa per non dover uscire un'altra volta e creare dannosi assembramenti e code davanti ai pochi negozi rimasti aperti o ai supermercati. Ci sono ingredienti che anche in tempi "normali" spariscono in anticipo dagli scaffali, come per esempio il *grano arso* o la *frutta candita* per fare la tradizionale pastiera napoletana, ma anche le uova fresche di gallina potrebbero scarseggiare se acquistate all'ultimo. Occorre non diventare matti se non si trova un ingrediente, prepariamoci la ricetta di "riserva" per evitare di girare come trottole in giro per supermercati, cosa che sappiamo essere davvero "pericolosa" di questi tempi. Uno strappo alla tradizione non è poi una tragedia! Ci sono migliaia di siti da consultare per trovare ricette alternative e chissà che non le adotteremo anche l'anno prossimo.

...faccio la spesa una sola volta e penso agli altri

Mentre facciamo la spesa cerchiamo di non comprare o meglio "arraffare" più di quanto ci serva realmente, prima di tutto per evitare gli sprechi e poi perché anche chi viene dopo di noi potrebbe rimanere sguarnito e questo accade principalmente agli anziani soli. Pensare agli altri anche quando si fa la spesa, è un grande gesto di generosità verso il prossimo e verso il pianeta. Questa Pasqua potrebbe non essere solo simbolo di pace e solidarietà, ma l'occasione pratica e concreta per pensare al prossimo. ...

...ordino online prodotti Made in Italy

Possiamo anche pensare di ordinare online la nostra spesa rivolgendoci direttamente per esempio agli innumerevoli negozi o contadini che si sono organizzati per recapitare a domicilio i loro prodotti freschi e di qualità nell'ambito della campagna #Mangialtaliano a difesa del Made in Italy, faremo così del bene anche al territorio, all'economia e al mondo del lavoro tristemente messo in

ginocchio. Molte delle iniziative messe in campo in questo periodo nelle diverse regioni d'Italia sono visibili sul sito www.campagnamica.it e vedono coinvolte circa quattromila aziende agricole.

...la spesa sospesa

Si sta diffondendo in tutta Italia questa bellissima iniziativa che consiste nel lasciare una spesa a favore dei bisognosi sulla falsa riga del famoso caffè sospeso della tradizione partenopea. Cerca sul web quali sono gli empori o i supermercati che ti permettono di lasciare una Spesa sospesa e o cerca l'#sospesa per trovare gli indirizzi utili.

...coinvolgo i bambini

Sia nel programmare il menù che nel cucinare, sarà bello coinvolgere i nostri bambini. In tempi normali probabilmente i bambini vengono diplomaticamente "allontanati" dai preparativi, ma quest'anno i nostri figli sono con noi e le giornate lunghe vissute in casa possono diventare allegre e movimentate se ci facciamo aiutare in cucina anche da loro. Potremmo anche scoprire di avere in casa dei piccoli chef in erba e non averlo mai saputo.

Ricordarsi inoltre, che il pane fresco piace a tutti, come i sorbetti fatti in casa, la colomba e anche un pinzimonio.

PER SCARICARE IL RICETTARIO DEGLI ANTIPASTI

[CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE IL RICETTARIO DELLA PASTA

[CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE IL RICETTARIO DEI SECONDI PIATTI

[CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE IL RICETTARIO DELLE CIAMBELLE DOLCI

[CLICCA QUI](#)

L'HOTEL PER GATTI CHE OFFRE CAMERE GRATIS PER GLI ANIMALI DI CHI E' RICOVERATO PER IL CORONAVIRUS

Nelle ultime settimane stanno aumentando i ricoveri in ospedale a causa dei contagi da coronavirus nel Regno Unito. E molta gente che vive da sola si vede costretta a lasciare i propri animali domestici dall'oggi al domani, assillata (oltre che dalle tante preoccupazioni legate al virus) dalla domanda: chi si prenderà cura di loro? Per questo l'Hotel Cat, situato in Inghilterra nel parco nazionale di New Forest, ha deciso di aprire le sue porte per ospitare i gatti rimasti soli in questo periodo drammatico. Questo albergo è l'unico del Regno Unito dotato di suite full size con letti, piumini, giochi di ogni tipo, scodelle di porcellana, televisori e altri comfort. Si tratta, infatti, di una struttura a 5 stelle con camere riscaldate, un grande giardino con sedie a sdraio, alberi su cui arrampicarsi, e tanto spazio per correre. L'hotel di lusso offre 8 tipi diversi di suite molto spaziose, alcune addirittura di 32 metri quadri! Generalmente l'affitto di una stanza costa fino a 36 sterline al giorno. Tuttavia, in questa fase così difficile Jackie Ferrier e il marito Tim – che gestiscono l'Hotel Cat da 6 anni – desiderano essere solidali e aiutare le persone che non sanno a chi affidare i propri mici, accogliendoli in maniera gratuita.

I CONSIGLI DELLA CROCE ROSSA PER EVITARE LA MORTE IN CULLA

In Italia sono circa 300 i bambini ogni anno che muoiono per la **MORTE IN CULLA** nota anche come sindrome della morte improvvisa infantile o morte inaspettata del lattante (in inglese Sudden Infant Death Syndrome o SIDS).



La prevenzione comincia dal dormire in posizione corretta...ecco i consigli!

- ➔ far dormire i propri bambini sulla schiena, in posizione supina
- ➔ non fumare durante la gravidanza e dopo la nascita del bambino
- ➔ coprire il bambino con coperte che rimangano ben rimboccate e che non si spostino durante il sonno, coprendo il viso e la testa del neonato
- ➔ non utilizzare cuscini soffici, o altri materiali che possano soffocare il bambino durante il sonno
- ➔ allattare al seno il bambino nei primi sei mesi di vita. E' stato dimostrato che una immunizzazione corretta riduce il rischio di Sids
- ➔ far dormire il bambino in un ambiente a temperatura adeguata, né eccessivamente caldo né troppo freddo, e con sufficiente ricambio di ossigeno
- ➔ limitare la co-presenza del bambino nel letto con altre persone durante il sonno.

Casi di Sids si sono verificati per soffocamento del bambino da parte della madre o del padre durante il sonno.

5G DANNOSO PER LA SALUTE?

Salta a 54 il numero dei Comuni italiani che hanno emanato un'**ordinanza urgente e contingibile che blocca la sperimentazione della tecnologia 5G**: 54 Sindaci di città italiane, come massime autorità sanitarie, hanno messo al centro la salute dei loro cittadini.

Ad oggi in Italia sono **175 i Comuni** che sono ufficialmente contrari al 5G e due Regioni hanno approvato mozioni per la precauzione

PERCHÉ? – Perchè, nonostante ciò che si legge sulle fonti che promuovono questa nuova tecnologia, ad oggi non ci sono studi e ricerche scientifiche che diano un quadro chiaro e definitivo sugli effetti che il 5g avrà sulla salute di tutti noi. Quindi vale il principio di precauzione, soprattutto quando in gioco c'è il benessere e la salute di bambini, donne, uomini, anziani, insomma di tutti, tutti noi, nessuno escluso. Questo è quanto espresso nell'ordinanza del Sindaco di Asolo, per esempio, una delle ultime amministrazioni che ha manifestato ufficialmente la sua contrarietà al 5G.

COS'È IL 5G? G sta per generazione. *“La prima generazione wireless 1G era la voce, la seconda generazione 2G consentiva sia la conversazione che il testo. La terza generazione 3G, Internet, in modo limitato e la tecnologia di oggi 4G ha completato quella migrazione digitale”*, come ha spiegato, al National Press Club il 20 giugno 2016, il Presidente della Commissione Federale delle Comunicazioni (FCC) **Tom Wheeler**.

Quindi 5G indica tecnologie e standard di nuova generazione ma non solo per i nostri smartphone ma anche per i tanti oggetti connessi attorno a noi e che sono destinati a divenire sempre di più (orologi, lampioni, auto, semafori, elettrodomestici, ecc...). Quindi non si tratta di una semplice evoluzione del 4G ma di un nuovo modo, un modo differente, di gestire le comunicazioni e la copertura con antenne, frequenze e tecniche di trasmissione dei dati diversi rispetto a quelli del passato.

COSA VUOL DIRE QUESTO PER LA NOSTRA SALUTE? – Vuol dire essere immersi in una rete invisibile di fili che sono i collegamenti fatti di onde, di radiazioni (quindi non solo quelle emesse dal nostro smartphone, che sono già state dichiarate nocive per noi) che per 24 ore su 24 ci avvolgono, attraversando il nostro corpo, avvolgendo i nostri organi e non abbandonandoci mai: il tasto 'spegni' in questo caso non lo abbiamo tra le mani perchè è su un apparecchio di cui noi non possiamo avere alcun controllo.

PER SCARICARE L'ELENCO DEI COMUNI CHE HANNO VIETATO L'USO

[CLICCA QUI](#)

MA CHE DICI? IL DIVERTENTE GESTO ITALIANO DIVENTA UN EMOJI



Il Consorzio Unicode ha approvato un nuovo emoji che si ispira a un gesto tipicamente italiano, il nostro “MA CHE DICI?” o “**MA CHE VUOI?**“. Si tratta della cosiddetta mano “A CUOPPO“, la mano chiusa con i polpastrelli che si toccano, che farà parte della **nuova versione 13.0 del pacchetto**

emoji, che includerà in tutto 113 novità. Merito dell'italiano Adriano Farano, che l'ha proposto in collaborazione con Jennifer Lee e il disegnatore Theo Schear.

CORONAVIRUS: UN MESE DI ENERGIA GRATIS

Pulsee sostiene l'iniziativa #iorestoacasa messa a punto dal Governo Italiano, offrendo un mese di energia elettrica e gas alle famiglie italiane. Per le attivazioni effettuate dal 4 al 30 aprile 2020, Pulsee sconterà interamente l'importo di un mese di fornitura, sia nel caso di offerte complete luce+gas, sia per singole forniture luce o gas. Gli interessati dovranno andare entro il 30 aprile sul sito, scegliere l'offerta più adatta alle proprie esigenze tra quelle disponibili e, nel momento dell'attivazione, inserire il codice PULSEEMESE nell'apposito spazio. Al termine del processo, gli utenti riceveranno una mail di conferma dell'attivazione.

PER ACCEDERE AL SITO PULSEE

[CLICCA QUI](#)

HOME SCHOOLING SERVICE ONLINE: CORSI GRATUITI PER BAMBINI FINO AGLI 11 ANNI PER IL TEMPO DEL CORONAVIRUS

La Little Genius International eroga GRATUITAMENTE, per la durata dell'obbligo di chiusura scuole, lezioni remote in inglese e italiano a sostegno del diritto di scolarizzazione dei bambini fino a 11 anni. I bambini potranno frequentare gratuitamente le classi virtuali



suhref="https://www.littlegenius.school">www.littlegenius.school (sezione Genitori)
o www.littlegenius.cloud

COME ADERIRE

Per la registrazione inviare una mail con richiesta amministrazione@littlegenius.it Le imprese che hanno bisogno di migliorare la lingua inglese possono usufruire di lezioni gratuite inoltrando richiesta a [href="mailto:info@littlegenius.it">info@littlegenius.it](mailto:info@littlegenius.it) in base alle disponibilità.

#IORESTOACASA CON CORRERE NATURALE- CORSI GRATUITI IN TEMPO DI CORONAVIRUS

#iorestoacasa con Correre Naturale è un'iniziativa che mira a fornire un supporto concreto a tutte quelle persone che, pur essendo chiuse tra le mura domestiche, desiderano continuare a formarsi e informarsi nel campo dell'attività fisica, nello specifico la corsa, e del movimento. Sono gratuiti consigli ed esercizi pratici, da poter svolgere in casa senza la necessità di alcuna attrezzatura particolare, e di estrema efficacia per il raggiungimento e/o mantenimento della forza fisica ottimale. Il materiale fornito si compone di 3 webinar sull'allenamento per la corsa, 2 video abstract di libri su corsa, movimento e benessere, 1 circuito di allenamento e 6 video di esercizi per l'allenamento di piedi e mobilità articolare, da poter svolgere a casa. Tutto questo materiale viene concesso in **forma gratuita**, fino al termine dell'emergenza COVID-19, per chiunque ne voglia usufruire e per vedere questa situazione come un'opportunità per apprendere qualcosa di nuovo.

PER RICEVERE IL MATERIALE

[CLICCA QUI](#)

AUTOLIBRI SCARICABILI GRATUITAMENTE IN DIGITAL MP3

Il Narratore Srl, editore di Audiolibri, mette a disposizione opere letterarie in versione integrale scaricabili in digital download Mp3 per poterle ascoltare da qualsiasi dispositivo. Come aderire? On line copiando sul proprio browser il seguente indirizzo: <https://www.ilnarratore.com/it/custom/a-casa-con-il-narratore-audiolibri/> Sarà sufficiente cliccare sulla copertina dell'opera per effettuare il download del file .zip e salvare gli Audiolibri scelti e poterli ascoltare in qualsiasi momento anche off line.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sull'applicazione dell'IVA per beni finiti con la **RISPOSTA N. 71 DEL 21 FEBBRAIO 2020** ad un interpello presentato in materia. In particolare, un contribuente che svolge attività di commercio all'ingrosso di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni del settore edile, ha chiesto chiarimenti in merito all'IVA applicabile in caso di vendita con posa in opera dei prodotti tramite affidamento dei relativi lavori di montaggio a imprese specializzate.

Nella risposta si richiama la normativa di riferimento ovvero il **D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633** per la quale alla cessione dei **beni finiti**, diversi quindi dalle materie prime e semilavorate, è applicabile:

- l'**aliquota del 4%** quando sono forniti per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla legge Tupini nonché delle costruzioni rurali;
- l'**aliquota del 10%** quando sono forniti per la realizzazione di opere e impianti (opere di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati Tupini) nonché degli interventi di recupero diversi dalle manutenzioni; laddove mantengono una propria **individualità** e **autonomia funzionale** e siano **sostituibili autonomamente dalla struttura** della quale fanno parte senza perdere le proprie caratteristiche di modo che siano, oggettivamente, suscettibili di successive utilizzazioni.

RINGHIERE E TETTOIE: IVA AGEVOLATA PER I BENI FINITI

L'aliquota del 4% quando sono forniti per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla Legge Tupini, nonché delle costruzioni rurali

L'aliquota del 10% quando sono forniti per la realizzazione di opere e impianti (opere di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati Tupini) nonché degli interventi di recupero diversi dalle manutenzioni

L'Agenzia ritiene quindi che i beni oggetto dell'istanza, quali **ringhiera per balcone** completa di ogni elemento, ringhiera per recinzione completa di ogni elemento, **tettoie** per balconi e terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell'edificio) possano rientrare nella categoria dei "**beni finiti**" e beneficiare delle suddette aliquote ridotte qualora mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, siano sostituibili "in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte", senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto.

SCARICA LA RISPOSTA N.71 DEL 2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)